MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

NOTIZIARIO

a cura dell'Ufficio Studi

La nuova organizzazione del Ministero

Le società Arcus e Ales

Il sisma d'Abruzzo

Fondazioni e Consorzi

Archeologia

Biblioteche, editoria, diritto d'autore

Fondazioni bancarie e strategie di valorizzazione

Gestione e formazione del personale

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
NOTIZIARIO XXIV. 89-91 / gennaio - dicembre 2009

SISTEMA MODUS

NOTIZIARIO
dell'Ufficio Studi
Segretariato generale

Via del Collegio Romano n. 27
00186 Roma
Tel.: 06/67232399-67232397
Telefax: 06/67232547
E.mail: sg.redazionenotiziario@beniculturali.it

Direttore: Gianni Bonazzi

Capo-redattore: Adelaide Maresca Compagna

Redazione:
Vitantonio Bruno, Elisa Bucci,
Silvana C. Di Marco, Emilio Cabasino,
Anna M. Carlini e Anna Palmieri

Cura editoriale e grafica:
Vincenzo Cazzato

Finito di stampare nel luglio 2010
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Registrazione del Tribunale di Roma
n. 487/85 del 5-11-1985

SISTEMA MODUS

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:

Pio Baldi, Presidente Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo

Irene Berlingò, Direzione generale per le antichità, MiBAC

Nicola Borrelli, Direttore generale per il cinema, MiBAC

Carolina Botti, Direttore centrale ARCUS S.p.A.

Marco Cammelli, Osservatorio paritetico MiBAC-ACRI

Roberto Cecchi, Segretario generale, MiBAC

Mauro Cotone, già Direttore Servizio II, D.G. Affari generali, bilancio, risorse umane e formazione, MiBAC

Angelo Crespi, Presidente Fondazione Galleria d'arte moderna e contemporanea "Silvio Zanella" ONLUS

Flavia Cristiano, Direttore Centro per il libro e la lettura, MiBAC

Carla Di Francesco, Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna, MiBAC

Maurizio Fallace, Direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, MiBAC

Gian Arturo Ferrari, Presidente Centro per il libro e la lettura, MiBAC

Elena Francesca Ghedini, Università degli Studi di Padova, Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici

Manuel Roberto Guido, Direttore Servizio I, D.G. per la valorizzazione del patrimonio culturale, MiBAC

Luciano Marchetti, Vice Commissario con delega per la salvaguardia dei beni culturali

Sara Parca, Storica dell'arte

Pietro Petraroia, Direttore generale Consorzio Villa Reale e Parco di Monza

Maddalena Ragni, Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, MiBAC

Anna Maria Reggiani, Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, MiBAC

Mario Resca, Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, MiBAC

Girolamo Sciullo, Università degli Studi di Bologna

Mario Luigi Torsello, Capo Ufficio Legislativo, MiBAC

Maria Laura Vergelli, Storica dell'arte

Emma Zanella, Direttore Museo "MAGa" di Gallarate

SISTEMA MODUS

Sommario

Il Ministero per i beni e le attività culturali tra continuità e innovazione *(Roberto Cecchi)* 5

La nuova Direzione generale per la valorizzazione (*Mario Resca*) 7

Il cinema italiano e le nuove sfide del settore (*Nicola Borrelli*) 9

LA NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO

Le principali innovazioni *(Elisa Bucci)* 15

Regolamento di riorganizzazione del MiBAC (D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, con modifiche apportate dal D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91) 17

Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro (D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307, con modifiche apportate dal D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91) 25

Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale (*D.M. 20 luglio 2009)* 27

L'Organismo indipendente di valutazione della performance 48

La recente riorganizzazione del Ministero della Cultura e della Comunicazione francese *(Adelaide Maresca Compagna)* 50

LE SOCIETÀ ARCUS E ALES

L'impegno di ARCUS per la cultura (*Carolina Botti*) 55

Il riassetto societario di ALES e le nuove possibilità di sviluppo *(Manuel Roberto Guido)* 61

IL SISMA D'ABRUZZO

L'Aquila 6 aprile 2009. La prima fase degli interventi sui beni culturali (*Luciano Marchetti*) ... 65

L'attività della Direzione regionale e delle Soprintendenze (*Anna Maria Reggiani*) 69

NUOVE FORME DI GESTIONE
FONDAZIONI E CONSORZI

Il MAXXI - Museo delle arti del XXI secolo *(Pio Baldi)* 73

Statuto della "Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI Secolo" 74

La costituzione del Consorzio e il rilancio del complesso Villa Reale e Parco di Monza (*Pietro Petraroia*) 78

Statuto del "Consorzio Villa Reale e Parco di Monza" 79

Il MAGa di Gallarate: breve storia di un museo, della sua collezione, della sua progettualità *(Emma Zanella)* 84

La Fondazione Museo d'arte di Gallarate MAGa *(Angelo Crespi)* 85

Statuto della Fondazione «Galleria d'arte moderna e contemporanea "Silvio Zanella" ONLUS» della Città di Gallarate 85

ARCHEOLOGIA

Archeologia preventiva: il nuovo regolamento *(Irene Berlingò)* 93

La disciplina dei criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco previsto dall'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (D.M. 20 marzo 2009, n. 60) 94

Linee guida per la costituzione e la gestione dei parchi archeologici (*Elena Francesca Ghedini*) 97

BIBLIOTECHE, EDITORIA, DIRITTO D'AUTORE

Gli obiettivi e il programma del Centro per il libro e la lettura *(Gian Arturo Ferrari)* 103

L'organizzazione del Centro per il libro e la lettura *(Flavia Cristiano)* 104

Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura (D.P.R. 25 gennaio 2010, n. 34) 105

La 75 ª edizione del "World Library and Information Congress" *(Maurizio Fallace)* 109

La riproduzione di fonogrammi e videogrammi per uso personale *(Mario Luigi Torsello)* 111

Determinazione del compenso per la riproduzione privata (D.M. 30 dicembre 2009) .. 115

Il diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica: l'indagine conoscitiva dell'AGCOM... 117

FONDAZIONI BANCARIE E STRATEGIE
DI VALORIZZAZIONE

Ministero, Regioni e Fondazioni bancarie: prove d'integrazione delle politiche in tema di valorizzazione *(Girolamo Sciullo)* 121

Dall'Osservatorio ai Protocolli d'intesa regionali *(Marco Cammelli)* 123

Fondazioni a confronto sui beni culturali. I seminari organizzati dalla Commissione Acri per le attività e i beni culturali *(Emilio Cabasino)* 124

Il Protocollo d'intesa dell'Emilia-Romagna: considerazioni operative *(Carla Di Francesco)* 125

Gli strumenti di programmazione negoziata e il Protocollo d'intesa toscano (*Maddalena Ragni)* 126

GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il processo di contrattualizzazione dell'impiego pubblico attraverso l'analisi di alcuni specifici istituti *(Mauro Cotone)* 131

Le attività di formazione e aggiornamento nel 2009 *(Silvana Carmen Di Marco)* 144

RECENSIONI 151

Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico MiBAC, Centro Studi per la Storia del Lavoro e delle Comunità Territoriali, *Dizionario biografico dei Soprintendenti Storici dell'Arte (1904-1974); R.* GROSSI (a cura di), *Creatività e produzione culturale. Un paese tra declino e progresso.* Quinto rapporto annuale Federculture; R. GROSSI (a cura di), *Crisi economica e competitività. La cultura al centro o ai margini dello sviluppo?* Sesto rapporto annuale Federculture; A. HINNA, M. MINUTI, *Progettazione e sviluppo di aziende e reti culturali. Principi, strumenti, esperienze*; L. CARLINI, U. BACCHELLA, L. ZAN, (a cura di), *Organizzazione e gestione del museo. Strategie di miglioramento;* S. DELL'ORSO, *Musei e territorio. Una scommessa italiana;* R. CAPPELLI, *Punto e a capo. Abbecedario per i musei*; Regione Toscana - Direzione generale politiche formative, beni e attività culturali, *La parola scritta nel museo. Lingua, accesso, democrazia,* Atti del Convegno*;* S. BODO, K. GIBBS, M. SANI (a cura di), *I musei come luoghi di dialogo interculturale;* F. AGO, *Musei citati. L'idea di museo nella letteratura contemporanea*; Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici MiBAC, *Il patrimonio museale antropologico. Itinerari nelle regioni italiane: riflessioni e prospettive*; Associazione Civita, *L'archeologia e il suo pubblico;* Istituto centrale per il catalogo e la documentazione MiBAC, *Vestimenti antichi e contemporanei. Scheda VeAC e Lemmario;* M. DE LUCA e V. GALLONI (a cura di), *Volontariato e patrimonio culturale in Italia: strategie ed esperienze*; C. DA MILANO, K. GIBBS e M. SANI (a cura di), *Il volontariato nei musei e nel settore culturale. Un manuale europeo*; V. Cazzato (a cura di), *Atlante dei giardini italiani 1750-1940. Dizionario biografico di architetti, giardinieri, botanici, committenti, letterati e altri protagonisti,* Ufficio Studi MiBAC.

SISTEMA MODUS

Dos Alemães no meio do Terreiro do Paço.

Il Ministero per i beni e le attività culturali tra continuità e innovazione

Roberto Cecchi

Il Ministero per i beni e le attività culturali si è trovato spesso nell'ultimo decennio a riconsiderare la propria funzione, di fronte all'evoluzione delle norme giuridiche che ne regolano competenze e attività, ma soprattutto alla luce dei profondi mutamenti della società contemporanea.

Mentre le politiche generali dei governi che si sono succeduti alla guida del Paese hanno enfatizzato il ruolo che la cultura e il patrimonio storico e artistico possono ricoprire per lo sviluppo sociale ed economico della nazione, la riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001 ha proposto un diverso equilibrio tra i soggetti pubblici anche nel nostro settore, lasciando, com'è noto, allo Stato la piena competenza legislativa in materia di tutela e una competenza legislativa concorrente con le Regioni in materia di valorizzazione, ed aprendo la via ad un più ampio decentramento amministrativo e gestionale.

Il principio di sussidiarietà orizzontale, d'altra parte, e il coinvolgimento dei privati - cittadini, associazioni, imprese – sempre più necessario per rafforzare il consenso e sopperire alle carenze della finanza pubblica, ha richiamato le strutture periferiche del ministero a un dialogo più forte con il territorio di riferimento.

Questi nuovi orientamenti, recepiti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio che ha indicato in diverse norme la strada obbligata - o consigliata - della concertazione, stanno cambiando notevolmente la mentalità e le procedure di questa amministrazione che si sta misurando, con impegno e non senza difficoltà, nella costruzione di un sistema territoriale condiviso di salvaguardia e di conservazione del patrimonio e del paesaggio e nella progettazione di una valorizzazione congiunta delle testimonianze storiche e artistiche, della creazione cinematografica, dello spettacolo. Lo testimoniano le intese raggiunte - di cui anche in questo numero del "Notiziario" si dà conto - tra Ministero, Regioni e Fondazioni di origine bancaria, che hanno firmato convenzioni per la realizzazione di interventi significativi in Emilia-Romagna e in Toscana; la partecipazione a Fondazioni e Consorzi come quello della Reggia e del Parco di Monza, che vede affiancati il Ministero e gli enti territoriali lombardi; i progetti di fruizione integrata di musei e siti appartenenti ad enti diversi, sperimentati ormai in tanti contesti.

Ci viene chiesto più volte se da un punto di vista organizzativo e gestionale le strutture del Ministero sono attrezzate per far fronte ai molteplici impegni cui sono tuttora chiamate, dalle dichiarazioni di interesse culturale alle autorizzazioni di interventi e direzioni dei lavori di restauro, dalla tutela paesaggistica alla gestione di circa quattrocento musei, monumenti, siti archeologici aperti al pubblico, di archivi e biblioteche. Certamente non si può negare che la contrazione dei finanziamenti, particolarmente grave per le spese di funzionamento, e la riduzione del personale in servizio che è diminuito in venti anni di circa cinquemila unità (ammontava nel 1989 a circa 25.000 unità e nel 2009 ne conta intorno alle 20.500!), con carenze particolarmente gravi nei ruoli tecnico-scientifici, mette a dura prova la funzionalità degli uffici, ma nonostante tutto io credo che questa amministrazione stia dando prova di notevoli capacità.

La nuova organizzazione, di cui pure si parla diffusamente in questo numero, propone una riduzione del numero delle direzioni generali (in modo analogo a quanto accade in Francia, come ricordato in queste stesse pagine), cui restano importanti compiti di coordinamento e d'indirizzo nei rispettivi settori, e un rafforzamento, dal punto di vista operativo, delle direzioni regionali, che si pongono come gli effettivi interlocutori dei poteri locali nella programmazione delle politiche territoriali.

Il potenziamento di queste ultime sul piano tecnico-amministrativo, senza svilire d'altra parte le competenze delle soprintendenze di settore, costituisce un punto nodale nell'attuazione della riforma, mentre la maggiore autonomia acquisita dagli istituti centrali o nazionali competenti per la catalogazione e il restauro conferma il riconoscimento del ruolo di particolare rilevanza da essi svolto a livello nazionale e internazionale.

In definitiva il Ministero, nelle sue articolazioni centrali e periferiche, può esercitare ancora una funzione essenziale per la salvaguardia e la conservazione di un patrimonio culturale inestimabile e non riproducibile, e fornire un prezioso contributo anche per la sua valorizzazione attraverso la gestione di istituzioni di rilevanza nazionale e l'elaborazione di progetti di promozione e di fruizione non effimeri, in virtù di competenze tecniche spesso insostituibili e del livello di abnegazione non comune dei propri dipendenti.

Nel mio nuovo ruolo di coordinamento e di collegamento con la direzione politica, pur riconoscendo l'esigenza di snellire l'intervento pubblico e di innovare in molti campi, intendo preservare e valorizzare al meglio la continuità di un'amministrazione che ha svolto fino ad oggi un'azione in larga parte positiva.

SISTEMA MODUS

ARCVS LVSITANICI
PARS ANTERIOR.

La nuova Direzione generale per la valorizzazione

Mario Resca

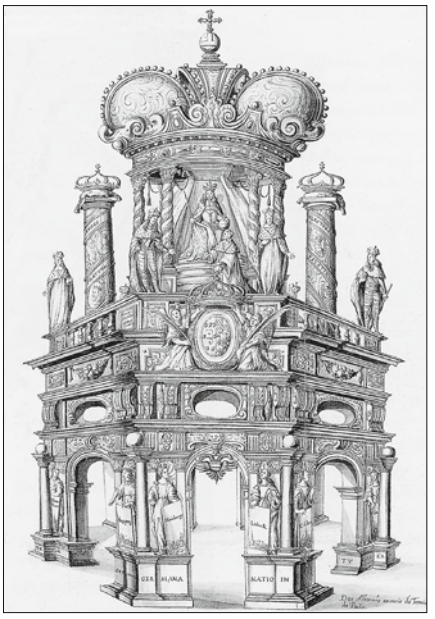

La creazione di una Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale costituisce la principale innovazione nell'ambito del nuovo assetto organizzativo del Ministero. Come ha dichiarato il Ministro Bondi in occasione della presentazione pubblica della riforma, essa apre una nuova stagione ed evidenzia un nuovo approccio alle politiche culturali nel nostro Paese, che può essere così sintetizzato: restituire agli italiani la visione di un Ministero che non frena, ma aiuta lo sviluppo, cercando un equilibrio con le esigenze della tutela, sempre irrinunciabili; ampliare la partecipazione dei cittadini e promuovere l'immagine dell'Italia all'estero, partendo dall'antico, ma valorizzando anche le tracce nobili del nostro presente; sostenere la creatività e le imprese culturali, il cinema e lo spettacolo, al riparo da contaminazioni politiche di parte.

In un Ministero ricco di competenze culturali, e giovane sul fronte delle capacità manageriali e della comunicazione, la creazione di questa direzione generale e l'affidamento della sua responsabilità ad un professionista esterno, con esperienza nel settore privato, intendeva imprimere uno slancio innovativo, pur rispettando la continuità di un'azione di salvaguardia e di progettazione culturale, propria delle strutture dell'amministrazione e apprezzata a livello mondiale.

Solo il tempo potrà dire se si saranno ottenuti risultati significativi. In questa sede mi preme ricordare gli obiettivi che mi sono prefissato e le prime attività intraprese in questi mesi.

La nostra azione parte dalla consapevolezza di quanto la cultura costituisca un tratto essenziale dell'identità nazionale. Da questa considerazione discende da una parte l'esigenza, anzi il dovere, di far avvicinare il maggior numero possibile di italiani e stranieri alla conoscenza delle ricchezze artistiche del Paese, dall'altra la necessità di cogliere, in un momento di crisi e di perdita di competitività del settore manifatturiero, tutte le opportunità di sviluppo economico legate alla valorizzazione del patrimonio culturale. Occorre rafforzare tutte le interazioni possibili: l'arte e le testimonianze di civiltà stratificate sul territorio italiano, il paesaggio, lo stile di vita, le tradizioni popolari e l'enogastronomia concorrono a delineare un modello unico al mondo, questo sì inimitabile e non riproducibile altrove. Per questo l'Italia deve puntare a riconquistare un primato internazionale nel settore della cultura, intesa nel senso più largo del termine, e lavorare per attrarre maggiori flussi turistici.

I primi mesi del mio mandato sono stati spesi proprio a tessere legami internazionali e a creare nuova attenzione e sensibilità per i nostri beni culturali: insieme con Alain Elkann, con il consigliere diplomatico del Ministro Patrizio Fondi e con dirigenti del Ministero abbiamo presentato ovunque, non solo in Europa, ma anche negli Stati Uniti e in Cina, progetti e iniziative di scambi culturali, attività espositive, collaborazioni scientifiche e posso dire che ovunque abbiamo trovato grande attenzione ed interesse.

Le mie visite alle aree archeologiche e a tanti musei italiani, gli incontri con gli addetti ai lavori, gli scambi di opinione con le associazioni, la partecipazione a convegni e dibattiti in tutta Italia, mi hanno permesso di acquisire un'ulteriore conoscenza delle potenzialità e delle problematiche di un settore così complesso, e anche di guadagnare, mi auguro, un credito di fiducia, sgombrando il campo dalle iniziali diffidenze imputabili alla mia estraneità al mondo dei beni culturali e forse a tanti equivoci veicolati dalla stampa.

La carenza di fondi disponibili ci ha spinto a cercare alleanze con le imprese, e molte di esse ci hanno sostenuto nelle prime campagne pubblicitarie e promozionali. D'altra parte, se è vero che la cultura non può vivere senza adeguati finanziamenti pubblici è anche vero che lo Stato e gli altri enti pubblici non possono sostenere da soli il peso della conservazione e della gestione di un patrimonio così ricco e diffuso: l'intervento dei privati è perciò indispensabile e va incentivato attraverso un sistema più chiaro di benefici fiscali, facilmente utilizzabili.

Le iniziative che hanno avuto maggiore visibilità in questo primo anno di attività sono forse le campagne pubblicitarie, improntate alla novità dei linguaggi, dei luoghi e dei mezzi. Si è voluto trasmettere un messaggio forte - talvolta anche provocatorio, come nella campagna "Se non lo visiti lo portiamo via!" - che richiamasse l'attenzione di tutti, e soprattutto dei giovani, su di un patrimonio artistico che ci è vicino, ma che spesso non conosciamo e del quale come italiani dobbiamo pienamente appropriarci, perché fa parte della nostra storia e della nostra identità. Quanti di noi hanno visitato musei stranieri, in occasione di viaggi, ma non quelli della propria città? Quanti di noi si lasciano attrarre da mostre e iniziative di scarso valore, solo perché pubblicizzate in maniera efficace?

SISTEMA MODUS

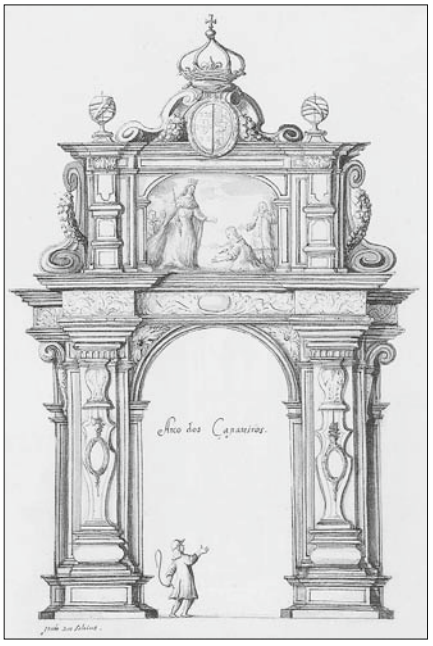

Si è così cercato di sostenere molteplici iniziative, aperture straordinarie e gratuite, mostre di eccezionale richiamo (focalizzate magari su un'unica opera!), con un preventivo battage pubblicitario sui media - radio, televisioni, giornali - ma, soprattutto, si è cercato di percorrere strade nuove, entrando in ambienti, luoghi e contesti generalmente non permeati dalla cultura. Così la Settimana dei beni culturali - che costituisce un tradizionale appuntamento per il Ministero e ha contato quest'anno su oltre 3.000 eventi in tutte le regioni italiane - è stata pubblicizzata, oltre che con i consueti mezzi, attraverso la distribuzione di free press nelle principali stazioni ferroviarie, la pubblicità negli stadi di calcio, nei bancomat di alcuni istituti bancari, sul web-radio degli atenei e gli intranet di grandi aziende, oltreché sulle pagine ufficiali Youtube e Facebook del MiBAC che stanno avendo un enorme successo. L'ingresso gratuito alle coppie in occasione di S. Valentino è stato comunicato con un'immagine forse irriverente ma divertente: un fotomontaggio ha trasformato gli abiti ottocenteschi degli innamorati del noto "Bacio" di Hayez in attillati jeans, cari ai ragazzi del nostro tempo.

I primi risultati sono arrivati: i numeri dei visitatori registrati in queste occasioni sono molto positivi, ma soprattutto si rilevano i primi segnali di "affezione": un esempio per tutti, Brera, museo riscoperto finalmente dai milanesi!

Come ho ripetuto più volte, ci aspettiamo un'inversione di tendenza rispetto alle flessioni del 2008 e del 2009, e tendiamo ad un incremento del numero di visitatori del 3% nel 2010, del 5% nel 2011, del 10% nel 2012. Intendiamoci, quando ci poniamo questi obiettivi, non pensiamo solo ai grandi musei (che poi sono "medi", se confrontati ai colossi europei, Louvre, British, National Gallery), ma anche e soprattutto ai musei "minori", collocati al di fuori dei grandi circuiti turistici: non solo agli stranieri, ma anche ai residenti e agli studenti. E su ciascuna di queste tipologie di musei e di pubblico occorrerà lavorare in modo specifico, con strumenti adeguati.

Naturalmente siamo consapevoli che non basta lavorare sulla domanda e sugli eventi temporanei: occorre anche migliorare l'offerta permanente delle strutture dipendenti dal Ministero. È questa l'altra faccia della valorizzazione: rendere più efficiente la gestione di musei, monumenti, aree archeologiche, biblioteche, archivi, ampliare e potenziare i servizi per il pubblico. Non è facile, considerati gli scarsi investimenti in questo settore, ma ci sforzeremo di liberare nuove energie anche attraverso una maggiore responsabilizzazione dei direttori, un'adeguata formazione e l'affiancamento tecnico su problemi economico-gestionali e di comunicazione.

Tra le competenze di questa direzione, affidate al Servizio II, vi è quella di promuovere sinergie fra istituti diversi e tra pubblico e privato, in particolare di assistere le direzioni regionali nelle gare di affidamento in concessione dei cosiddetti "servizi aggiuntivi", che dovranno partire entro giugno. Il problema, dopo ripetute proroghe e tanti ricorsi, è quello di risolvere le criticità evidenziate dai privati, senza tuttavia assecondare monopoli e rendite di posizione.

Con il sostegno di ARCUS, è stato richiesto a due società specializzate (individuate con una gara) di analizzare tutti gli aspetti connessi alla predisposizione dei bandi di gara; a partire dalla delicata fase istruttoria, con l'individuazione di criteri per valutare le "integrazioni" orizzontali e verticali (di servizi e di siti) più convenienti, non solo dal punto di vista economico ma anche dell'efficienza dei servizi, la proposta di indicatori e standard per la valutazione della qualità delle prestazioni e dei risultati. Dopo un puntuale confronto con i direttori regionali di tutt'Italia (cioè le stazioni appaltanti, cui è attribuita dalla normativa piena discrezionalità in materia) sono state emanate le Linee guida, che chiariscono e integrano le precedenti disposizioni, e si attende ora il varo dei bandi di gara per le concessioni scadute.

Parallelamente la definizione del nuovo assetto della ALES, società in house ora interamente a capitale MiBAC, oltre ad assicurare la continuità di un servizio rivelatosi indispensabile in alcune strutture centrali e periferiche del Lazio e della Campania, apre nuove possibilità future di attività e servizi in settori e in istituti ove risulta meno appetibile un investimento da parte delle imprese private.

Il percorso intrapreso da questa direzione generale, con il concorso di tutto il Ministero, non è facile ma tutti lavoriamo per conseguire significativi risultati.

Certamente sono convinto che rafforzeremo il peso della cultura nell'ambito delle politiche di governo centrali e locali se riusciremo a creare una forte condivisione dell'interesse a tutelare e promuovere i beni culturali, e a dimostrare concretamente quanto le testimonianze storico-artistiche e la creatività contemporanea, in tutte le sue forme, concorrano a creare ricchezza e a diffondere un'immagine positiva dell'Italia nel mondo.

SISTEMA MODUS

Il cinema italiano e le nuove sfide del settore

Nicola Borrelli

La storia del cinema italiano iniziò pochi mesi dopo la prima proiezione pubblica dei fratelli Lumière, avvenuta a Parigi il 28 dicembre 1895 e da allora ha sviluppato una propria storia fino a diventare strumento di comunicazione e promozione internazionale della cultura italiana, del talento e dell'eccellenza made in Italy.

I cambiamenti che stanno innovando il settore cinematografico sia da un punto di vista strutturale - la nascita dei multiplex e un mercato ormai globalizzato - sia da un punto di vista tecnologico - lo sviluppo del digitale - impongono un ripensamento dell'assetto legislativo e l'individuazione di nuovi strumenti finanziari in grado di rilanciare il settore. Nello specifico l'avvento del digitale e le innovazioni tecnologiche di questi e dei prossimi anni modificheranno in maniera sostanziale gli standard produttivi e distributivi in risposta ai quali l'industria cinematografica italiana sarà costretta ad essere più competitiva sui mercati internazionali. Dal lato dell'esercizio, la diffusione dei multiplex si è affiancata alla ristrutturazione di sale storiche e alla costruzione di sale nelle zone più periferiche, diversificando il consumo.

L'industria cinematografica italiana ha bisogno di interventi strutturali per essere in grado di affrontare le sfide attuali e future di un settore che, al pari delle altre cinematografie europee, dipende dai fondi pubblici, non potendo usufruire di un sistema di finanziamenti privati come quello americano, dove un mercato interno sufficientemente ampio garantisce una considerevole fonte di ricavi grazie ai quali le opere cinematografiche possono essere distribuite con forti investimenti promozionali.

In Italia il rapporto tra lo Stato e le attività cinematografiche è attualmente regolato dal decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004 e i suoi decreti attuativi, definito dagli addetti ai lavori «Legge Urbani» sul cinema. Si tratta di una normativa che, sulla base dei principi e dei criteri limitati dettati dalla legge, ha avuto soprattutto una funzione di «riordino» e di razionalizzazione della normativa di settore, con l'introduzione di alcune novità, come il reference system nel giudizio sui progetti di film, e disposizioni più severe per la restituzione dei «prestiti» erogati dallo Stato. In particolare il reference system *ha limitato al 60% la discrezionalità delle commissioni e ha legato il restante a una graduatoria stilata su parametri fissi: un punteggio che viene assegnato principalmente in base alla carriera del regista e alla solidità della casa di produzione.*

Ai fini della trasparenza dell'attività dell'Amministrazione e in seguito alle recenti polemiche che hanno investito alcuni film riconosciuti di interesse culturale, si è ritenuto opportuno pubblicare in data 9 marzo 2010 un prospetto contenente i criteri adottati dalla Sottocommissione per il riconoscimento dell'interesse culturale.

L'art. 8 del decreto legislativo 28/2004, al comma 2, prevede che il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi[1] *per il 2010 si basi sulla valutazione di indicatori quali la qualità artistica (originalità dell'idea, qualità del soggetto, rilevanza socio-culturale, qualità dei dialoghi e del linguaggio in relazione ai diversi generi cinematografici), la valutazione della qualità tecnica del film (teatri di posa, mezzi tecnici, utilizzo di nuove tecnologie), la coerenza delle componenti artistiche e di produzione del progetto filmico e la qualità dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore. Sulla base di questi criteri di valutazione a ciascun lungometraggio viene attribuito un punteggio, in particolare viene assegnato un punteggio del 40% in automatico alla qualità dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore. Al termine della seduta deliberativa sono comunicate le risorse disponibili ed entro quel limite viene redatto un elenco dei progetti con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi. Se un progetto è unanimemente riconosciuto meritevole, ma non vi sono le risorse, può essere rinviato alla seduta successiva con il*

[1] Sono dieci i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale dalla Sottocommissione Cinema, riunita il 28 settembre 2009 presso la Direzione generale per il Cinema: *Bianco e nero di Cristina Comencini* (solo riconoscimento interesse culturale*), Il passato è una terra straniera* di Daniele Vicari (con un contributo di 1,9 milioni di euro), *Baaria - La porta del vento* di Giuseppe Tornatore (solo riconoscimento interesse culturale), *Laria* di Valerio Ialongo (1 milione di euro), *Tutta la vita davanti* di Paolo Virzì (1 milione di euro), *I cuccioli* e *il codice di Marco Polo* di Sergio Manfio (1,6 milioni di euro), *Generazione mille euro* di Massimo Venier (1,6 milioni di euro), *Caos Calmo* di Antonello Grimaldi (1,5 milioni di euro), *Tutto d'un fiato* di Lucio Pellegrini (1,4 milioni di euro) e *La fanciulla del lago* di Paolo Benvenuti (800mila euro).

SISTEMA MODUS

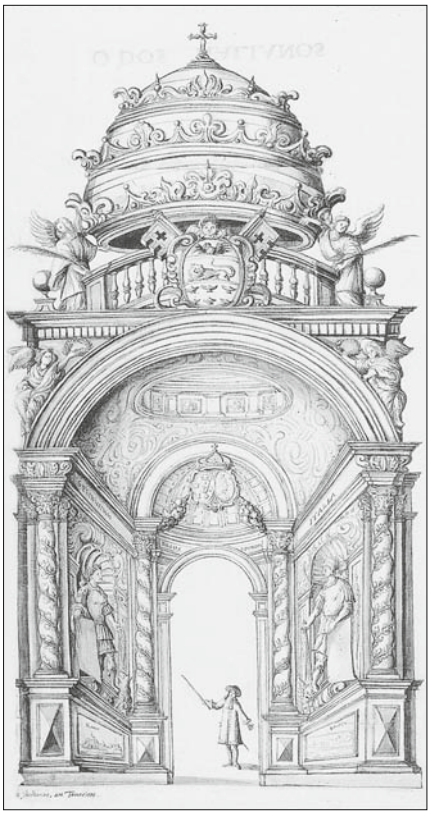

medesimo punteggio, per una sola volta. Stessa procedura si segue per il riconoscimento dell'interesse culturale delle opere prime, seconde *e* corti *per l'anno 2010; l'unica differenza consiste nel fatto che il D.M. 12 aprile 2007 prevede che la valutazione per le opere prime e i corti venga effettuata solo in relazione alla valutazione degli indicatori sopra citati con esclusione dell'automatismo del punteggio del 40% attribuito alla qualità dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore.*

È opportuno sottolineare che per i film riconosciuti di interesse culturale, la mancata restituzione del finanziamento, dopo tre anni, comporta l'acquisizione, da parte dello Stato, dei diritti di utilizzazione e sfruttamento del film, per la parte del finanziamento non ammortizzata.

Accanto alla previsione di un contributo statale, la legge Urbani ha previsto anche il ricorso a strumenti di finanza, riservando un capitolo all'interessante modello del product placement*, una sofisticata tecnica di comunicazione aziendale che consiste nel posizionare un prodotto o un brand all'interno di un contesto narrativo di una pellicola cinematografica. Negli ultimi tempi si sta affermando una nuova strategia di marketing nota come* production placement *che prevede l'ingresso diretto della società titolare dei marchi nella Produzione Cinematografica, quale co-produttore.*

Tra gli obiettivi del riordino, oltre ad interventi di sostegno alle attività cinematografiche, figura anche la lotta alla diffusione illegale via internet di opere di ingegno: il fenomeno crescente della pirateria informatica sta infatti mettendo in ginocchio l'industria italiana dell'audiovisivo con un danno di svariati milioni di euro all'anno.

La legge Urbani, seppure abbia sollevato parecchie perplessità, ha rappresentato una tappa fondamentale verso una maggiore regolamentazione dell'industria cinematografica che necessita di un nuovo assetto legislativo in grado di donare nuova vitalità al settore e rilanciare il cinema attraverso la definizione di strumenti finanziari innovativi. In un recente intervento del Ministro Bondi, confermato da dichiarazioni di diversi addetti ai lavori, si è manifestata l'intenzione di adottare, in attesa della nuova legge cinema, un provvedimento riguardante la revisione della disciplina del cinema d'essai *e dei criteri di valutazione per il "riconoscimento culturale" dei film.*

Le proposte attualmente allo studio prevedono, accanto all'individuazione di innovativi strumenti finanziari, anche la definizione di interventi finalizzati a favorire coproduzioni e cooperazioni internazionali, sia attraverso sistemi di sgravi fiscali che attraggano gli investimenti, sia attraverso i sistemi di sostegno dell'Unione Europea.

La necessità di ridefinire la legge Urbani è dettata non solo dai cambiamenti tecnologici, dall'introduzione di nuovi modelli di business e dal fenomeno dell'allargamento dei mercati oltre i confini nazionali, ma soprattutto dall'assottigliamento dei fondi pubblici che impongono una razionalizzazione delle risorse. È questo un punto dolente. L'anno 2009 è stato l'anno dei tagli al Fondo Unico per lo Spettacolo, ma già nei primi mesi del 2010 si è palesata da parte delle Istituzioni una maggiore attenzione al FUS rispetto al 2009 e il Ministero si è impegnato, anche per l'anno corrente, a chiedere alla Presidenza del Consiglio un reintegro del fondo che, lo scorso anno, fu di 60 milioni di euro[2]*.*

Per quanto riguarda il FUS 2010 si ritiene utile riepilogare le assegnazioni stabilite, fatti salvi eventuali tagli connessi alla manovra finanziaria. Alle fondazioni liriche andranno 196.926.029 euro (47,5% del totale FUS), a fronte dei 199.078.844 euro del 2009. Il cinema avrà 76.697.506 euro (18,5%), le attività di prosa 67.461.468 euro (16,27%), contro i precedenti 61.347.510. Per le attività musicali nel 2010 sono previsti 56.970.078 euro (13,74%), erano 51.806.944 euro l'anno scorso. La quota prevista per le attività di danza è di 9.328.075 euro (2,25%), in aumento rispetto agli 8.482.682 euro del 2009. Alle attività circensi e agli spettacoli viaggianti vanno 6.327.336 euro (1,52%), in crescita rispetto ai 5.753.897 euro del 2009. Infine 746.246 euro (0,18%) sono destinati all'Osservatorio dello Spettacolo, e 124.374 euro (0.030%) alle spese di funzionamento di comitati e commissioni.

---

[2] Nel 2009 sul totale di 69.746.497,20 euro del FUS cinema, 30 milioni di euro sono stati destinati ai contributi sugli incassi e 11.446.497,20 vanno al Fondo per le attività cinematografiche previsto dalla legge per il Cinema. La ripartizione ha assegnato 7 milioni di euro alle attività di promozione cinematografica in Italia, 2 milioni e 500 mila euro ai contributi per i cinema d'essai, 1 milione di euro a quelli per le associazioni culturali e 500 mila euro alle attività di promozione cinematografica all'estero. Ammontano, infine, a 10 milioni e 500 mila euro le risorse per i contributi destinati al Centro sperimentale di cinematografia e a 6 milioni e 800 mila euro quelli per la Fondazione "La Biennale di Venezia".

SISTEMA MODUS

Le modifiche alla legge del 2004 e i conseguenti decreti attuativi sono orientate a dedicare una parte consistente dei fondi pubblici alla realizzazione di opere prime, ai cortometraggi e allo sviluppo di sceneggiature. I lungometraggi di opere seconde e successive dovranno rivolgersi in via prioritaria al mercato per il reperimento di strumenti finanziari privati, in tal modo si vuole porre fine all'assistenzialismo improduttivo e drenare fondi da destinare ad iniziative in grado di fornire una risposta efficace alla crisi del settore cinematografico.
La Direzione generale per il Cinema ha partecipato attivamente alla definizione di due importanti e innovativi interventi finalizzati a rilanciare il settore rappresentati dalle agevolazioni fiscali del tax shelter *e del* tax credit*. Il percorso normativo per l'introduzione in Italia di misure fiscali a favore del cinema, previste dalla Legge Finanziaria 2008 per il triennio 2008-2010 è stato avviato con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2009 dei decreti interministeriali del 7 maggio 2009 relativi alla detassazione di utili per le imprese di produzione cinematografica e ai crediti d'imposta per le imprese di produzione cinematografica, di produzione esecutiva e di post-produzione.*
*Destinatarie dell'agevolazione sono le imprese di produzione cinematografica in regime di contabilità ordinaria che impiegano gli utili accantonati per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale o inserite nelle selezioni ufficiali di festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008 e i due successivi. Gli utili dichiarati da dette imprese reinvestiti nella produzione di film con le caratteristiche summenzionate non concorrono, quindi, alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette dell'anno o degli anni successivi in cui gli stessi vengono impiegati: le somme corrispondenti vengono infatti utilizzate a copertura dei costi sostenuti per la produzione di determinate opere cinematografiche in detto/i esercizio/i, mediante una variazione in diminuzione dal reddito d'impresa. Tali provvedimenti definiscono, tra l'altro, l'ambito soggettivo di applicazione dei benefici, includendo tra le imprese di produzione cinematografica beneficiarie anche "gli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata"; stabiliscono soglie minime di capitale sociale e/o di patrimonio netto dei potenziali beneficiari, differenziate a seconda che l'opera per la quale si intende fruire delle agevolazioni sia un lungometraggio o un cortometraggio; ai fini della quantificazione dei benefici fanno coincidere il costo complessivo di produzione con il "costo di realizzazione alla copia campione", dettagliato per singola voce in tabelle allegate; infine fissano limiti percentuali di computabilità di talune voci di costo rispetto a quello complessivo, escludendo espressamente dallo stesso il compenso per la produzione (*producer fee*).*
Oggi il quadro attuativo delle agevolazioni si completa con due nuovi decreti, pubblicati sulla G.U. n. 85 del 13 aprile 2010, relativi al credito d'imposta per le imprese di esercizio cinematografico che vogliono acquisire impianti e attrezzature destinate alla proiezione digitale, quello riservato alle imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo e infine alle imprese di distribuzione.
I decreti di attuazione della defiscalizzazione degli investimenti nel settore cinematografico, già in uso in molti paesi europei, rappresentano per l'Italia l'opportunità di innescare una serie di circoli economici virtuosi. Una novità è rappresentata dall'estensione del beneficio alle imprese non cinematografiche che investono nel cinema, favorendo in tal modo il reinvestimento degli utili di settore e stimolando così l'afflusso di capitali privati da settori extra cinema. L'altra novità rilevante è l'introduzione di sgravi fiscali riconosciuti alle sale che intendono passare alla tecnologia digitale, favorendo la nascita di un cinema digitale che darà agli esercenti la possibilità di sperimentare contenuti alternativi (eventi in diretta, come i live *dei grandi concerti).*
A livello europeo, il pacchetto di incentivi fiscali è stato approvato dalla Commissione europea nel dicembre 2008, in quanto conformi alle norme in materia di aiuti di Stato. L'unico dubbio espresso dalla Commissione riguarda la legalità della misura di sostegno del credito d'imposta del 30% per l'installazione di impianti di proiezione digitale nelle sale cinematografiche italiane, noto come tax credit digitale*. La Commissione teme che la misura possa arrecare vantaggio soprattutto ai grandi multiplex, cioè i soggetti che presentano una minore necessità di un sostegno, e pertanto ha avviato formale procedura di riesame della misura.*
Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, è evidente l'impegno della Direzione che rappresento nel sostenere e seguire l'evoluzione normativa, tecnologica, culturale e di mercato di un settore quale quello cinematografico che si trova in un momento cruciale per la sua sopravvivenza, sia come volano della cultura italiana, sia come risorsa indispensabile per un rilancio economico del nostro paese.

SISTEMA MODUS

Descripcion del artificio
S.E Marques de los Balba
dinario de S.M.C. en esta Cor
ento del Ser.mo S.r D. Luis An
En 10 de Septiembre del
defuego con que el Ex.mo
zes Embaxador extraor.
te, Celebró el feliz nacim.
tonio Infante de España
Año de 1727. en Lisboa

La nuova organizzazione del Ministero

Le principali innovazioni

Elisa Bucci

La riforma attuata nel novembre 2007, con il D.P.R. 233, risultava improntata al perseguimento delle finalità di ottimizzazione e razionalizzazione espressamente indicate nella legge finanziaria 2007[1]: a tal fine si interveniva sia attraverso una riduzione delle Direzioni generali centrali sia attraverso un diverso assetto organizzativo degli Istituti centrali, di quelli dotati di autonomia speciale e delle strutture periferiche [2].
La riorganizzazione veniva quindi completata nel mese di giugno 2008 con l'emanazione del decreto di articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero.
Ma, nello stesso mese di giugno, veniva emanato il decreto-legge 112, poi convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), che imponeva una riduzione degli assetti organizzativi delle Amministrazioni dello Stato, ai fini del contenimento della spesa del pubblico impiego (art. 74).
In attuazione di tale disposizione, il Ministero per i beni e le attività culturali ha provveduto alla emanazione del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91 che modifica, in particolare, il D.P.R. 233 del 2007.
Il decreto 91, che ridisegna nuovamente l'assetto organizzativo del Ministero, rappresenta l'ultima delle quattro riforme realizzate in poco più di nove anni, nel corso di quattro legislature[3].
Le principali modifiche riguardano:
- la struttura del Ministero (riduzione dei posti di dirigente generale, che passano da 32 a 29 unità, dei posti di dirigente di livello non generale, da 216 a 194 unità, e delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, da 23.044 a 21.232 unità; riduzione delle Direzioni generali, che passano da nove ad otto, attraverso l'accorpamento di talune di esse con contestuale creazione di una nuova Direzione generale);
- la ripartizione delle competenze (spostamento, accorpamento o modifica delle competenze delle Direzioni generali centrali e delle Direzioni regionali);
- l'individuazione degli Istituti nazionali.

Analizzando gli interventi di ridisegno organizzativo riguardanti le Direzioni generali è da rilevare che la creazione della nuova Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, derivante dall'unificazione di due precedenti Direzioni generali, l'una con compiti di gestione delle risorse umane e l'altra con compiti riguardanti il bilancio, viene a risolvere i dubbi di opportunità sulla preesistente distinzione. In particolare, il Consiglio di Stato, nel parere del 27 agosto 2007, con riferimento al c. 404, lettera *b)* della finanziaria 2007, ribadiva l'esigenza di una "gestione unitaria del personale e dei servizi comuni".
Nell'ambito delle Direzioni generali di settore va evidenziata l'unificazione in un'unica Direzione generale delle competenze in materia di paesaggio, belle arti, architettura e arte contemporanee, accorpando anche - in questo caso - le competenze attribuite a due preesistenti Direzioni generali, una per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici e l'altra per il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee.
Ma l'innovazione più rilevante consiste nella istituzione della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale con la quale viene così affermata la centralità della funzione di valorizzazione e la sua piena autonomia rispetto agli altri compiti istituzionali; alla stessa vengono attribuiti compiti di "promozione" della conoscenza, per lo sviluppo della cultura, e della fruizione del patrimonio culturale, ai sensi dell'art. 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Le competenze attribuite alle Direzioni generali per le antichità (ex Direzione generale per i beni archeologici), Direzione generale per gli archivi, e Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore (ex Direzione per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore)[4] vengono rimodulate a seguito di alcune competenze trasferite sia alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici (ad esempio: autorizzazione interventi di demolizione, art. 21, c. 1, lettere *a)* e *b)*) sia alla nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale (ad esempio: assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni).
Le rimanenti competenze, fatti salvi gli interventi necessari per attuare il coordinamento con i compiti attribuiti alla Direzione generale per la valorizzazione, restano sostanzialmente inalterate.
Con l'individuazione degli Istituti nazionali (Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico "L. Pigorini", Museo nazionale d'arte orientale, Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, Istituto nazionale per la grafica), ora ricompresi nella nuova formulazione dell'art. 15 del D.P.R. 233/2007 insieme agli Istituti centrali e agli Istituti dotati di autonomia speciale, viene opportunamente superato il rinvio al D.P.R. 805/1975 che ancora era presente nel decreto del 2007.
Nel corso del 2009 si è dato, poi, attuazione ai decreti organizzativi del 7 ottobre 2008 relativi ai sette Istituti centrali e a dieci degli undici Istituti dotati di autonomia speciale, procedendo alla costituzione dei relativi organi.
Il completamento del quadro organizzatorio degli Istituti dotati di autonomia speciale si è concluso con l'emanazione del D.P.R. 25 gennaio 2010, n. 3 che regolamenta l'organizzazione ed il funzionamento del Centro per i libri e la lettura.
Con riferimento agli organi periferici del Ministero, il D.P.R. 91/2009 è intervenuto anche sulle competenze delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici prevedendo, da un lato, una riformulazione del testo per renderlo coerente con la nuova organizzazione delle strutture centrali, e intervenendo ancora, dall'altro, sulla ripartizione di competenze fra "centro" e "periferia".
Già l'originaria formulazione del D.P.R. 233/2007 aveva modificato la precedente organizzazione (dettata con D.P.R. 173/2004) al fine di meglio definire le funzioni di coordinamento delle direzioni regionali rispetto alle soprintendenze di settore e delimitare "in modo più puntuale gli ambiti di funzioni" degli uffici centrali e di quelli periferici portando anche a soluzione le problematiche connesse con l'esercizio della delega di funzioni, ampiamente prevista nella precedente organizzazione ed utilizzata in modo difforme sul territorio nazionale.
Il nuovo intervento trasferisce, in particolare, alle suddette direzioni regionali le competenze - precedentemente attribuite alle direzioni generali centrali - in materia di "demolizioni, rimozione definitiva nonché smembramento di collezioni, serie e raccolte" e di "dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici".
Vi è, inoltre, una riduzione del sistema delle deleghe fra Direzione regionale e Soprintendenze, riconfermato soltanto per quattro delle sette precedenti funzioni: imposizione interventi necessari ai sensi dell'art. 32 del Codice; uso dei beni culturali, ai sensi degli artt. 106 e 107 del Codice;

[1] Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - commi 404 e 1133.
[2] Per un approfondimento sulla riorganizzazione attuata nel 2007 cfr. «Notiziario» n. 83-88 / gennaio 2007-dicembre 2008.
[3] XIII legislatura: dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001; XIV legislatura: dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006; XV legislatura: dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008; XVI legislatura: dal 29 aprile 2008.
[4] Le altre due Direzioni generali (Direzione generale per il cinema, Direzione generale per lo spettacolo dal vivo) restano pressoché invariate.

accordi e convenzioni con proprietari per l'accesso ai beni ai sensi dell'art. 38 del Codice; vigilanza sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici (cfr. tabella).
Vengono invece escluse dal sistema delle deleghe le funzioni riguardanti "la verifica della sussistenza dell'interesse culturale", ai sensi dell'art. 12 del Codice, e la "dichiarazione dell'interesse culturale delle cose", ai sensi dell'art. 13 del Codice.
I suddetti interventi rappresentano, inequivocabilmente, il "rafforzamento" delle competenze delle Direzioni regionali in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.
L'articolazione in uffici dirigenziali non generali delle singole Direzioni regionali, contenuta numericamente nel decreto in esame, è stata poi definita con D.M. 20 luglio 2009.

Le modifiche sul territorio riguardano esclusivamente le strutture periferiche del settore delle Arti. La precedente organizzazione era intervenuta sopprimendo, ad eccezione degli Istituti della Toscana, le cosiddette Soprintendenze miste, aventi competenza sia sui beni storico-artistici ed etnoantropologici sia sui beni architettonici e paesaggistici.
Con la nuova riorganizzazione si è proceduto ad istituire nuovamente due Soprintendenze miste in Campania e due in Sardegna riducendo nel contempo quelle specialistiche, mentre si è intervenuto in alcune regioni procedendo a ridefinire le competenze territoriali istituendo, quindi, nuovi Istituti (Piemonte, Lombardia) o eliminandone altri (Lazio).
Complessivamente si è passati da 75 a 72 Soprintendenze del settore delle Arti, mentre sono rimasti inalterati numericamente gli Istituti del settore degli Archivi e delle Biblioteche.

Funzioni delle Direzioni regionali delegabili alle Soprintendenze

Funzioni delegabili	Precedentemente (D.P.R. 233/07 *ante* D.P.R. 91/09)	Attualmente (D.P.R. 233/07 *con modifiche* D.P.R. 91/09)
Verifica della sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio	Si	No
Dichiarazione, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, dell'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'articolo 13 del Codice	Si	No
Imposizione ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali, degli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero disposizione, allo stesso fine, dell'intervento diretto del Ministero, ai sensi dell'articolo 32 del Codice	Si	Si
Concessione in uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice	Si	Si
Stipula, previa istruttoria della soprintendenza competente, di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del Codice	Si	Si
Promozione, presso le scuole di ogni ordine e grado, della diffusione della storia dell'arte e della conoscenza del patrimonio culturale della regione, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il tramite del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale	Si	No
Vigilanza sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717 e successive modificazioni	Si	Si

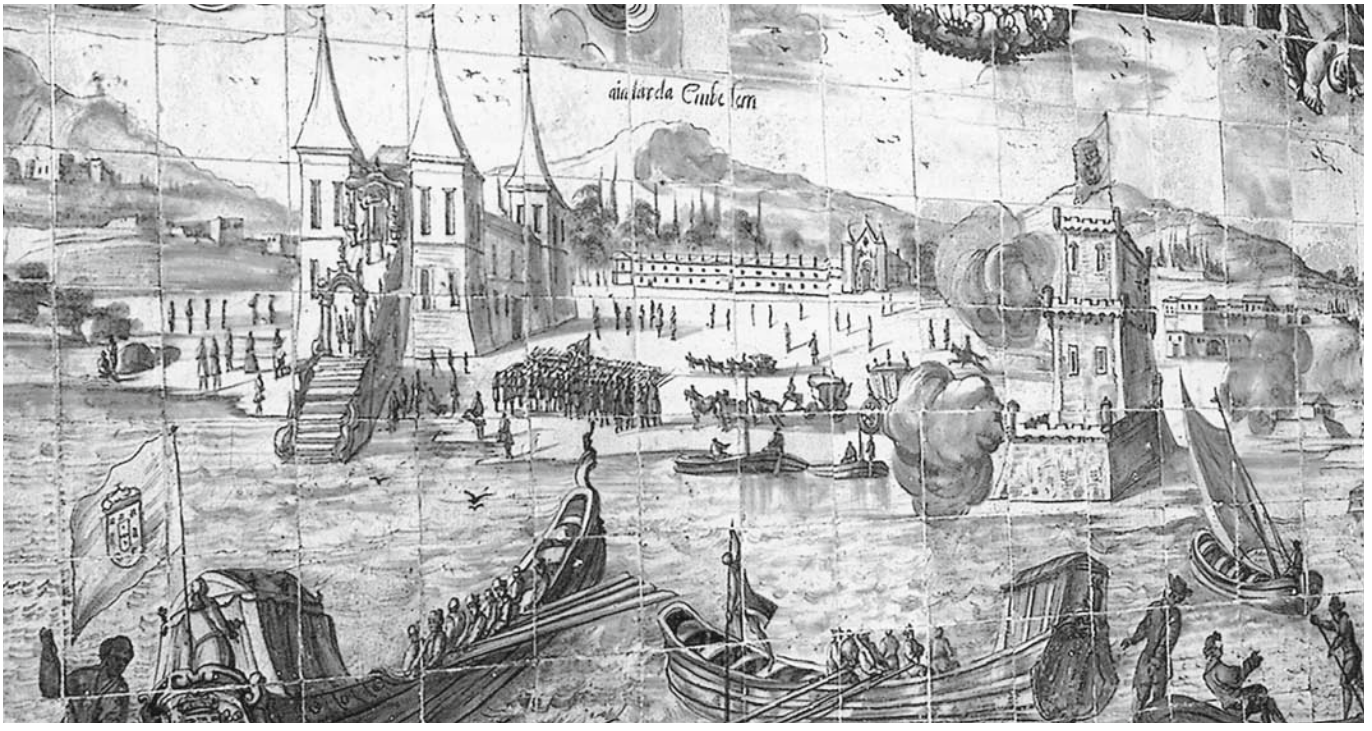

TESTO AGGIORNATO del D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233

Testo del D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiornato con le modifiche apportate dal D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91

(Pubblicato in G.U. 29 luglio 2009, n. 174 S.G.)

CAPO I - AMMINISTRAZIONE CENTRALE

art. 1

Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministero», si articola in *otto* uffici dirigenziali di livello generale centrali e in diciassette uffici dirigenziali di livello generale *regionali,* coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali di livello generale presso il Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali. *Uno degli incarichi relativi ai due uffici dirigenziali di livello generale presso il Gabinetto del Ministro può essere conferito anche presso l'Ufficio legislativo. La direzione del Servizio di controllo interno, organo monocratico, è affidata dal Ministro ad un dirigente con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o ad un esperto estraneo alla pubblica amministrazione, entro i limiti di dotazione organica dei dirigenti di prima fascia.*

2. Ai sensi *dell'art.* 19, comma 10, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere, altresì, conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica e per un periodo di sei anni a decorrere dal 30 gennaio 2004, fino a sei incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale, anche presso enti od organismi vigilati, anche in posizione di fuori ruolo. In sede di prima applicazione del presente regolamento, all'esclusivo fine di consentire il conferimento delle funzioni dirigenziali di livello generale al personale dirigente generale attualmente in servizio nei ruoli del Ministero, i predetti sei incarichi sono conferiti a dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero ovvero in servizio presso il Ministero.

3. (Abrogato).

art. 2

Segretariato generale

1. Il Segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, opera alle *dirette* dipendenze del Ministro. Il Segretario generale assicura il coordinamento e *l'unità* dell'azione amministrativa, coordina gli uffici di livello dirigenziale generale, riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della sua attività.

2. Per lo svolgimento di specifiche funzioni, il Segretario generale può avvalersi di dirigenti incaricati ai sensi dell'art. 1, comma 2.

3. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare:

a) esercita il coordinamento anche attraverso la convocazione periodica in conferenza dei direttori generali, sia centrali che *regionali,* per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a più competenze;

b) coordina le attività delle direzioni generali, centrali e *regionali,* nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'art. 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) concorda con le direzioni generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale o di dimensione sovraregionale;

d) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto;

e) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale;

f) coordina l'attività di tutela in base a criteri uniformi ed omogenei sull'intero territorio nazionale;

g) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'art. 17 del Codice;

h) coordina gli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, questi ultimi anche in collaborazione con il Dipartimento per la protezione civile;

i) coordina la predisposizione delle relazioni di legge alle Istituzioni ed Organismi sovranazionali ed al Parlamento, *anche ai sensi dell'art. 84 del Codice;*

l) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali di competenza delle direzioni generali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del *Ministro;*

m) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali, centrali e *regionali,* ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

n) coordina le attività internazionali, ivi comprese quelle relative alle convenzioni UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, nonché per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;

o) coordina le attività di studio e di ricerca, attraverso l'Ufficio studi;

p) svolge le funzioni di coordinamento e vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sull'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario e sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

q) coordina il Servizio ispettivo.

4. (Abrogato).

5. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.

6. Il Segretariato generale si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale, compresi il Servizio ispettivo, cui sono assegnati quattordici dirigenti con funzioni ispettive, gli Istituti centrali e l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro.

art. 3

Uffici dirigenziali generali centrali

1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale:

a) Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;

b) (soppressa);

c) Direzione generale per le antichità;

d) Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee;

e) Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale;

f) Direzione generale per gli archivi;

g) Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;

h) Direzione generale per il cinema;

i) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.

2. I direttori generali centrali esercitano i diritti dell'azionista nei settori di competenza secondo quanto disposto dal presente regolamento, in conformità agli indirizzi impartiti dal Ministro, fermo restando quanto previsto dall'art. 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202 e successive modificazioni.

3. I direttori generali centrali partecipano alle riunioni dei Comitati tecnico-scientifici per le materie di propria competenza, senza diritto di voto.

4. Ai direttori generali centrali competono, per le materie di settore, le funzioni relative a progetti di interesse interregionale o nazionale nonché l'adozione delle iniziative in presenza di interessi pubblici, rappresentati da più amministrazioni nelle sedi istituzionali, per i quali sia indispensabile una complessiva ponderazione di carattere più generale rispetto ad uno specifico ambito territoriale.

art. 4

Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale

1. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale svolge funzioni e compiti in materia di bilancio e programmazione delle risorse finanziarie, nonché di qualità e di standardizzazione delle procedure; cura la gestione efficiente, unitaria e coordinata dell'organizzazione, degli affari generali, del bilancio e del personale e dei servizi comuni, anche mediante strumenti di innovazione tecnologica; è competente in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale, di relazioni sindacali, di concorsi, assunzioni, assegnazioni, mobilità nazionale e formazione del personale nonché in materia di politiche del personale per le pari opportunità. La Direzione generale, inoltre, è competente per l'attuazione delle direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla contrattazione collettiva e per l'emanazione di indirizzi ai direttori regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati; elabora proposte per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione, anche attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e traduce in progetti coordinati e piani d'azione il conseguente disegno strategico assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

b) cura il coordinamento nazionale nel campo dei sistemi informativi, della digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali, dei servizi per

SISTEMA MODUS

l'accesso on-line, quali siti web e portali, nonché la identificazione di centri di competenza, anche attraverso l'emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti;
c) dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all'attività del Ministero, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
d) coordina i sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dell'art. 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
e) svolge i compiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
f) cura, su proposta dei direttori generali regionali, sentito il parere dei competenti direttori generali centrali, l'istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani gestionali di spesa nonché dei programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessità di integrazione delle diverse fonti di finanziamento, ed attribuisce le relative risorse finanziarie agli organi competenti;
g) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero sulla base dei dati forniti dalle direzioni generali, sia centrali che regionali; in attuazione delle direttive del Ministro cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero e delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per il disegno di legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
h) cura l'istruttoria dei programmi da sottoporre al CIPE;
i) assicura il necessario supporto per dare attuazione ai programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; cura i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico relativamente alle intese istituzionali di programma ed ai relativi accordi attuativi, di cui all'art. 8, comma 2, lettera h), ed assicura il supporto tecnico ai soggetti attuatori;
l) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari, in raccordo con le competenti direzioni generali centrali; effettua il monitoraggio relativo al controllo di gestione dei vari centri di responsabilità amministrativa al fine di verificare l'utilizzo delle risorse finanziarie a livello centrale e periferico, anche tramite ispezioni;
m) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;
n) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulla società AR.CU.S S.p.A.;
o) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero;
p) cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, a tale fine predisponendo gli appositi piani di formazione di cui all'art. 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
q) provvede all'allocazione delle risorse umane ed alla mobilità nazionale delle medesime tra le diverse direzioni generali, sia centrali che regionali, anche su proposta dei relativi direttori;
r) salvo quanto disposto all'art. 8, comma 2, lettera n), svolge funzioni di assistenza tecnica per l'attività contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedimentali e finanziari;
s) cura la comunicazione istituzionale del Ministero ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e successive modificazioni;
t) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per la professionalità di restauratore.
3. Presso la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale opera il Nucleo per la valutazione degli investimenti.
4. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. Da essa dipendono funzionalmente, per gli aspetti contabili, le direzioni regionali di cui all'art. 17.
5. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale.

art. 5
(Abrogato).

art. 6
Direzione generale per le antichità

1. La Direzione generale *per le antichità* svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela *di aree e beni di interesse archeologico,* anche subacquei.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento *proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;*
b) concorda con la *Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee* le determinazioni da assumere nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale che riguardano interventi in aree *o su beni di interesse archeologico;*
c) autorizza il prestito *di beni di interesse archeologico* per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, *anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;*
d) (soppressa);
e) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'art. 89 del Codice;
f) elabora, *anche su proposta dei direttori regionali,* i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione *dei beni di interesse archeologico;*
g) dichiara, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice, ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni di interesse archeologico e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni di interesse archeologico, anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
h) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di *beni di interesse archeologico;*
i) (soppressa);
l) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'art. 92 del Codice;
m) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, *secondo le modalità da esso definite,* per la violazione delle disposizioni in materia di *beni di interesse archeologico;*
n) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni di interesse archeologico, a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98 del Codice;
o) (soppressa);
p) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82 del Codice;
p-*bis) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'art. 68 del Codice;*
q) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle direzioni regionali e alle soprintendenze;
q-*bis) cura la tenuta e il funzionamento dell'elenco, disciplinato dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonché dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'art. 95 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;*
r) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.

3. La Direzione generale per le antichità esercita il coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma.
4. La Direzione generale *per le antichità* costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, *ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.*
5. La Direzione generale per le antichità si articola in sette uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti dotati di autonomia speciale e gli Istituti nazionali. Con riguardo alle attività di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

art. 7
Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee

1. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni architettonici, alla qualità ed alla tutela del paesaggio, alla tutela dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, alla qualità architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte contemporanea.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;
b) elabora, anche su proposta dei direttori regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;
c) esprime la volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni immobili di interesse architettonico, storico, artistico ed etnoantropologico;
d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, secondo le modalità da esso definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;
e) autorizza il prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
f) dichiara, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice, ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
g) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nel settore di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice;
h) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82 del Codice;
i) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'art. 68 del Codice;
l) esprime le determinazioni dell'amministrazione, concordate con le direzioni generali competenti, in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;
m) istruisce, acquisite le valutazioni delle direzioni generali competenti, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro;
n) esprime il parere sulla proposta del direttore regionale competente, ai fini della stipulazione, da parte del Ministro, delle intese di cui all'art. 143, comma 2, del Codice;
o) concorda, d'intesa con il direttore regionale competente, la proposta per l'approvazione in via sostitutiva, da parte del Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;
p) ai sensi dell'art. 141 del Codice adotta, sentiti i Direttori regionali competenti, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici che insistano su un territorio appartenente a più regioni;
q) promuove la qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;
r) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dell'art. 37 del Codice;
s) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica e urbanistica ai sensi dell'art. 37 del Codice;
t) promuove la formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualità architettonica, urbanistica e del paesaggio, nonché dell'arte contemporanea;
u) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;
v) diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e valorizza, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti;
z) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sulla Fondazione La Quadriennale di Roma;
aa) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia;
bb) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle direzioni regionali e alle soprintendenze;
cc) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.
3. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee esercita il coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze e sull'Istituto centrale per la demoetnoantropologia.
4. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.
5. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee si articola in dodici uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti dotati di autonomia speciale, l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia e gli Istituti nazionali. Con riguardo alle attività di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

art. 8
Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale

1. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale svolge funzioni e compiti nei settori della promozione della conoscenza, della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio culturale, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 del Codice, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101, commi 1 e 2, del Codice medesimo, che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di inter-

SISTEMA MODUS

vento proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;
b) cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante apposite campagne integrate di informazione, con riferimento a realtà territoriali definite o a percorsi culturali determinati, la cui definizione ed i cui contenuti sono elaborati d'intesa con le direzioni generali competenti e gli uffici ministeriali cui sono affidati in consegna i vari istituti e luoghi della cultura coinvolti nelle iniziative promozionali. Le campagne informative possono riguardare anche istituti e luoghi della cultura pertinenti ad altri soggetti, pubblici o privati, previa intesa con gli interessati;
c) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale delle opere d'arte interessate dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del Capo V del Titolo I della Parte Seconda del Codice;
d) cura i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato dalle mostre, esposizioni od eventi di cui alla lettera c);
e) stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri e linee guida per la ricezione in comodato o in deposito, di cose o beni da parte di istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'art. 44 del Codice, e fornisce, a richiesta, il necessario supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione dei relativi atti;
f) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice;
g) cura, nell'esercizio delle funzioni di valorizzazione, la predisposizione di modelli di bandi di gara e di convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi per il pubblico, nonché di modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'art. 112, comma 5, del Codice;
h) cura la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti all'art. 112, comma 4, del Codice, e per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo art. 112;
i) elabora linee guida per la individuazione delle forme di gestione delle attività di valorizzazione, ai sensi dell'art. 115 del Codice, ovvero per la definizione dei casi in cui risulti ancora necessario provvedere all'affidamento dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico in forma non integrata, ai sensi dell'art. 117 del medesimo Codice;
l) assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'art. 114 del Codice e provvede all'incremento della qualità degli inerenti servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, anche con riguardo ai servizi per il pubblico resi in tutti gli istituti ed i luoghi della cultura dipendenti dal Ministero, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;
m) assicura comunque, tramite gli uffici ministeriali periferici, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'art. 6 e i criteri di cui all'art. 116 del Codice più volte richiamato;
n) svolge attività di assistenza tecnico-amministrativa, nelle materie di competenza, per l'attività convenzionale o contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedimentali e finanziari, con riferimento anche ai servizi per il pubblico;
o) adotta i provvedimenti in materia di acquisti di cose o beni culturali, secondo le modalità di cui all'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico;
p) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Codice;
q) cura il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso il Centro per i servizi educativi, anche in relazione al pubblico con disabilità.
3. L'attività di valorizzazione di competenza del Ministero è svolta nel rispetto delle linee guida del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.
4. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale esercita la vigilanza sulla Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo ed esercita, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, i diritti dell'azionista sulla società ALES S.p.A..
5. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.
6. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale.

art. 9
Direzione generale per gli archivi

1. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali o ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni archivistici.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento *sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;*
b) autorizza gli interventi previsti dall'art. 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici;
c) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, *anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;*
d) (soppressa);
e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche;
f) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni archivistici, conservazione della memoria digitale, rapporti con gli organismi internazionali di settore;
g) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale;
h) concede contributi per interventi su archivi vigilati;
i) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalità di consultazione dei medesimi;
l) *dichiara, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;*
m) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici;
n) coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato;
o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici;
p) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98, del Codice;
q) (soppressa);
r) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale;
s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128, del Codice.
3. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza, *anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo,* sull'Archivio centrale dello Stato e sull'Istituto centrale per gli archivi.
4. La Direzione generale per gli archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attività di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale,

SISTEMA MODUS

studia ed applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento.
5. La Direzione generale per gli archivi costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, *ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.*
6. La Direzione generale per gli archivi si articola in nove uffici dirigenziali di livello non generale, compresi quelli aventi sede nelle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige, l'Istituto centrale per gli archivi e l'Archivio centrale dello Stato. Con riguardo alle attività di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

art. 10
Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore

1. La Direzione generale *per le biblioteche,* gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge funzioni e compiti non attribuiti alle *direzioni regionali* e ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, agli istituti culturali, alla promozione del libro e della lettura ed alla proprietà letteraria e diritto d'autore.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento, *sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;*
b) autorizza, ai sensi dell'art. 21 del Codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;
c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, *anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;*
d) (soppressa);
e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;
f) dichiara, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
g) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;
h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni librari;
i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;
l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;*
m) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi;
n) provvede allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534;
o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95 e 98, del Codice;
p) (soppressa);
q) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale;
r) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli *articoli 16 e 128 del Codice.*
3. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, sentite le altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di proprietà letteraria e di diritto d'autore ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, nonché di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.
4. Restano ferme la composizione e le competenze del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'art. 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, che opera presso la Direzione generale *per le biblioteche,* gli istituti culturali ed il diritto d'autore e svolge funzioni di organo consultivo centrale.
5. La Direzione generale *per le biblioteche,* gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza, *anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo,* sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, sulla Biblioteca nazionale centrale di Roma, sulla Biblioteca nazionale centrale di Firenze, sul Centro per il libro e la lettura e sull'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi.
6. La Direzione generale *per le biblioteche,* gli istituti culturali ed il diritto d'autore costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, *ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.*
7. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore si articola in otto uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale. Con riguardo alle attività di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

art. 11
Direzione generale per il cinema

1. La Direzione generale per il cinema svolge funzioni e compiti in materia di attività cinematografiche.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività cinematografiche e promuove la cultura cinematografica;
b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;
c) esercita la vigilanza sulla fondazione Centro sperimentale di cinematografia;
c-bis) esercita la vigilanza su Cinecittà Holding S.p.A., ai sensi dell'art. 5-bis del decreto legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202 e successive modificazioni;
d) *esercita la vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sentite le altre direzioni generali competenti per la materia medesima;*
e) esprime alla Direzione generale *per le biblioteche*, gli istituti culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria, diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE).
3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di attività cinematografiche previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e della relativa sezione competente.
4. La Direzione generale per il cinema costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, *ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.*
5. La Direzione generale per il cinema si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.

art. 12
Direzione generale per lo spettacolo dal vivo

1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo svolge funzioni e compiti in materia di attività di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo;
b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;
c) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI) e sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA);
d) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia;
e) esprime alla Direzione generale *per le biblioteche,* gli istituti culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria e diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE);

SISTEMA MODUS

f) esercita le funzioni relative alla vigilanza del Ministro sull'Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell'art. 1, comma 19, lettera a), del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di spettacolo dal vivo previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e delle relative sezioni competenti.
4. Restano ferme la composizione e le competenze dell'Osservatorio dello spettacolo, che opera presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo. Resta fermo quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492 e successive modificazioni.
5. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, *ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.*
6. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.

CAPO II - ORGANI CONSULTIVI CENTRALI

art. 13
Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici

1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato «Consiglio superiore», è organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.
2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del direttore generale *centrale* competente trasmessa per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto:
a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;
b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;
c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali;
d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni;
e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;
f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;
g) su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali, regionali, locali, nonché da Stati esteri.
3. Il Consiglio superiore può inoltre avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici.
4. Il Consiglio superiore è composto da:
a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;
b) otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
6. Il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, *eletti da tutto il personale,* quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a), ovvero su questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero. *Alle sedute del Consiglio sono ammessi altresì, senza diritto di voto, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici i quali, in caso di assenza o impedimento dei rispettivi presidenti, svolgono le funzioni di componenti del Consiglio medesimo.*
7. Il termine di durata del Consiglio superiore è stabilito in tre anni. Prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio superiore presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per i beni e le attività culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organo e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata del Consiglio superiore. Essi non possono esercitare le attività di impresa previste dall'art. 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, né essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore.
8. Presso il Consiglio superiore opera un Ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla *Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale.*
9. Il Consiglio superiore e la Consulta per lo spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di ambedue gli organi consultivi.

art. 14
Comitati tecnico-scientifici

1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:
a) comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;
b) comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici;
c) comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;
d) comitato tecnico-scientifico per gli archivi;
e) comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali;
f) comitato tecnico-scientifico per la qualità architettonica e urbana e per l'arte contemporanea;
g) comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura.
2. I comitati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1:
a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;
b) esprimono pareri, a richiesta del Segretario generale, *dei direttori generali centrali o dei direttori regionali che presentano richiesta per il tramite dei direttori generali centrali competenti,* ed avanzano proposte in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici;
c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti *di particolare rilievo,* quali le acquisizioni e gli atti ablatori, su richiesta del Segretario generale o dei direttori generali competenti;
d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;
e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta *con le modalità di cui alla lettera b).*
3. Il comitato di cui alla lettera g) del comma 1:
a) avanza proposte per la definizione di piani e programmi per i beni culturali e paesaggistici finalizzati a favorire l'incremento delle risorse destinate al settore;
b) esprime pareri, a richiesta del Segretario generale o dei direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.
4. Ciascun Comitato è composto:
a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; il rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura è eletto, al proprio interno, da tutto il personale di livello dirigenziale e di area C del Ministero, appartenente sia a profili tecnico-scientifici che a profili amministrativi;
b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere;
c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale.
5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera e), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 4, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario generale o i direttori generali competenti per materia. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
6. I comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4. Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diviene presidente il com-

ponente del Comitato designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'art. 13, comma 7.
7. I comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.
8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti Direzioni generali.

CAPO III - ISTITUTI CENTRALI E ISTITUTI CON FINALITÀ PARTICOLARI

art. 15
Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale

1. Sono istituti centrali:
a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
c) l'Opificio delle pietre dure;
d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;
e) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, che assorbe l'Istituto centrale per la patologia del libro ed il Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato;
f) l'Istituto centrale per gli archivi di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;
g) l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, che subentra alla Discoteca di Stato.
1-bis. Sono Istituti nazionali:
a) la Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico «L. Pigorini»;
b) il Museo nazionale d'arte orientale;
c) la Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea;
d) l'Istituto nazionale per la grafica.
2. *(Abrogato).*
3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale:
a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei;
b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;
c) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare;
d) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli;
e) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma;
f) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze;
g) l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, che subentra all'Istituto centrale del restauro;
h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;
i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
l) il Centro per il libro e la lettura;
m) l'Archivio centrale dello Stato.
4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono individuati gli istituti di cui al presente articolo, nonché gli altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, nel rispetto dell'invarianza della spesa.
5. L'organizzazione ed il funzionamento degli Istituti centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale sono definiti con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988. Per tutti gli istituti di cui al primo periodo continua ad applicarsi, fino all'entrata in vigore dei predetti regolamenti, la normativa che attualmente li disciplina.
6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al presente articolo sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono o cui afferiscono.

CAPO IV - AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

art. 16
Organi periferici del Ministero

1. Sono organi periferici del Ministero:
a) le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici;
b) le soprintendenze:
1) per i beni archeologici;
2) per i beni architettonici e paesaggistici;
3) per i beni storici, artistici ed etnoantropologici;
c) le soprintendenze archivistiche;
d) gli archivi di Stato;
e) le biblioteche statali;
f) i musei.
2. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'art. 1, comma 1, primo periodo.
3. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali periferici provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali ad essi rispettivamente assegnate, ferme restando le competenze in materia della *Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale.*

art. 17
Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici

1. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici coordinano l'attività delle strutture periferiche del Ministero di cui all'art. 16, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), presenti nel territorio regionale; *queste ultime,* pur nel rispetto dell'autonomia scientifica degli archivi e delle biblioteche, costituiscono articolazione delle direzioni regionali. Curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima.
2. L'incarico di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici è conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa comunicazione al Presidente della regione, sentito il Segretario generale.
3. Il Direttore regionale, in particolare:
a) esercita sulle attività degli uffici di cui all'art. 16, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informati il direttore generale competente per materia ed il Segretario generale, avocazione e sostituzione;
b) riferisce trimestralmente ai direttori generali centrali di settore sull'andamento dell'attività di tutela svolta;
c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del Codice;
d) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'art. 13 del Codice;
e) detta, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del Codice;
e-bis) autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dalla competente soprintendenza, che informa contestualmente lo stesso direttore regionale;
f) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'art. 37;
g) trasmette al competente direttore generale centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di prelazione che gli pervengono dalle soprintendenze destinatarie, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Codice, della denuncia di cui all'art. 60 del medesimo Codice, ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le stesse modalità trasmette al competente direttore generale centrale anche le proposte di prelazione formulate dalla regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati e, su indicazione del direttore medesimo, comunica alla regione o agli altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, comma 3, del Codice;
h) autorizza le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, ai sensi degli articoli 55, 56, *57-bis* e 58 del Codice;
i) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'art. 32 del Codice;
l) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice;
m) esprime l'assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dagli uffici di cui all'art. 16, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), presenti nel territorio regionale, e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell'art. 44 del Codice;
n) esprime il parere di competenza del Ministero, *anche* in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore;

SISTEMA MODUS

o) richiede alle commissioni provinciali, anche su iniziativa delle Soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 138 del codice;
o-bis) adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, ai sensi dell'art. 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 141 del medesimo Codice;
o-ter) provvede, anche d'intesa con la regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 141-bis del Codice;
o-quater) stipula l'intesa con la regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;
p) propone al Ministro, *per il tramite del direttore generale competente ad esprimere il parere di merito,* la stipulazione delle intese di cui *all'art. 143, comma 2, del Codice;*
q) *concorda, d'intesa con il direttore generale competente, la proposta da inoltrare al Ministro per l'approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;*
r) (soppressa);
s) unifica ed aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri e direttive *forniti dal Segretario generale;*
t) propone ai fini dell'istruttoria gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni degli uffici di cui all'art. 16, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f);
u) stipula, previa istruttoria della soprintendenza competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'art. 38 del Codice;
v) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;
z) predispone, d'intesa con le regioni, i programmi ed i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici;
aa) propone al direttore generale competente i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;
bb) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della storia dell'arte e della conoscenza del patrimonio culturale della regione, attraverso programmi concordati *con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il tramite del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale;*
cc) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717 e successive modificazioni;
dd) dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore *e sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale,* l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'art. 115 del Codice;
ee) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza;
ff) organizza e gestisce le risorse strumentali ed umane degli uffici del Ministero nell'ambito della regione, compresi gli istituti dotati di speciale autonomia; l'assegnazione del personale agli uffici viene disposta sentita la *Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale,* nonché la Direzione generale competente per materia;
gg) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale;
hh) fornisce al Segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'art. 2, comma 3, lettera i).
4. I direttori regionali possono delegare i compiti di cui alle lettere *i), l), u)* e *cc),* del comma 3, fatti salvi i progetti e le iniziative di rilevanza regionale ovvero intersettoriale.
5. Le direzioni regionali costituiscono centri di costo e dipendono funzionalmente, per quanto riguarda gli aspetti contabili, dalla *Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale.*
6. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici si articolano negli uffici dirigenziali di livello non generale sotto numericamente indicati:
a) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;
b) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;
c) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;
d) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale;
e) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna, articolata in dodici uffici dirigenziali di livello non generale;
f) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia, articolata in cinque uffici dirigenziali di livello non generale;
g) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, articolata in undici uffici dirigenziali di livello non generale;
h) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria, articolata in sei uffici dirigenziali di livello non generale;
i) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale;
l) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;
m) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;
n) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, articolata in sette uffici dirigenziali di livello non generale;
o) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, articolata in sette uffici dirigenziali di livello non generale;
p) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, articolata in sei uffici dirigenziali di livello non generale;
q) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, articolata in quattordici uffici dirigenziali di livello non generale;
r) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria, articolata in cinque uffici dirigenziali di livello non generale;
s) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale.

art. 18
Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici

1. Le strutture periferiche di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), svolgono, in particolare, i seguenti compiti:
a) svolgono le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalle competenti direzioni generali centrali e regionali;
b) autorizzano l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali, *salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 3, lettera e-bis);*
c) dispongono l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;
d) provvedono all'acquisto di beni e servizi in economia;
e) partecipano ed esprimono pareri, riferiti ai settori e agli ambiti territoriali di competenza, nelle conferenze di servizi;
f) amministrano e controllano i beni dati loro in consegna, ed eseguono sugli stessi, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, anche i relativi interventi conservativi;
g) curano l'istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico;
h) istruiscono e propongono al competente direttore regionale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonché le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e 141-bis del Codice;
i) svolgono le istruttorie e propongono al direttore generale centrale competente i provvedimenti relati-

vi a beni di proprietà privata, *quali l'autorizzazione al prestito per mostre od esposizioni, l'acquisto coattivo all'esportazione, l'espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 70 e 95 del Codice;*
l) esprimono pareri sulle alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici come identificati dal Codice;
m) istruiscono i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;
n) istruiscono e propongono alla Direzione generale centrale competente, *secondo le modalità di cui all'art. 17, comma 3, lettera g),* l'esercizio del diritto di prelazione;
o) esercitano *ogni altro compito* in materia di tutela del paesaggio ad esse *affidato* in base al Codice;
p) esercitano ogni altra competenza ad esse affidata in base al Codice.

art. 19
Comitati regionali di coordinamento

1. Il Comitato regionale di coordinamento è organo collegiale a competenza intersettoriale.
2. Il Comitato esprime pareri:
a) obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonché in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta;
b) a richiesta del direttore regionale, su ogni questione di carattere generale concernente la materia dei beni culturali.
3. Il Comitato è presieduto dal direttore regionale ed è composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale quando si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera a). Tale composizione è integrata con i responsabili di tutti gli uffici periferici operanti in ambito regionale quando il Comitato si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera b).
4. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei Comitati sono assicurate dalle rispettive direzioni regionali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

art. 20
Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo le Tabelle A e B allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'art. 7, comma 3, del CCNL del comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007, sarà ripartito, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche in cui si articola il Ministero, il contingente di personale delle aree prima, seconda e terza, come determinato nella Tabella B, in profili professionali e fasce retributive.

art. 21
Norme finali e abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 e successive modificazioni, *fatte salve le modifiche apportate dallo stesso decreto al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307.*
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. La riorganizzazione disposta ai sensi del presente regolamento dà luogo all'applicazione di quanto previsto dall'art. 20, comma 6, del CCNL per il personale dirigente.

* * *

* Il testo aggiornato qui pubblicato è stato redatto dal MiBAC ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni, sia di quelle richiamate nel decreto stesso trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Tali modifiche sono riportate in corsivo.

Allegato

TABELLA A (prevista dall'art. 20, c. 1)
Dotazione organica dirigenza

Dirigenti di prima fascia	29
Dirigenti di seconda fascia	194*
Totale dirigenti	*223*

* Di cui n. 4 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

TABELLA B (prevista dall'art. 20, c. 1)
Dotazione organica aree

Area	Dotazione organica
III	5.502
II	14.695
I	1.035
Totale	*21.232*

TESTO AGGIORNATO del D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307
Testo del D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni, concernente regolamento recante organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, aggiornato con le modifiche apportate dal D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.
(Pubblicato in G.U. 29 luglio 2009, n. 174 S.G.)

CAPO I - MINISTRO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

art. 1
Il Ministro

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «il Ministro», è l'organo di direzione politica del Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministero», ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni espressamente a loro delegate dal Ministro con proprio decreto.

art. 2
Uffici di diretta collaborazione

1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Gabinetto costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e, nel suo ambito, sono costituiti gli Uffici di diretta collaborazione.
2. Sono Uffici di diretta collaborazione:
a) l'Ufficio di Gabinetto;
b) la Segreteria del Ministro;
c) l'Ufficio legislativo;
d) l'Ufficio per la stampa e la comunicazione;
e) il Servizio di controllo interno;
f) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e per le segreterie dei Sottosegretari di Stato, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 110 unità, comprensivo di estranei alla amministrazione assunti con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Ministro, in numero non superiore a 20. Il Ministro può nominare un proprio portavoce, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, nonché un consigliere diplomatico.
4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di cui al comma 2, previa verifica della possibilità di soddisfare le esigenze mediante personale dei ruoli dell'amministrazione, e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto, anche esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, nel numero massimo di 12, con incarichi di collaborazio-

SISTEMA MODUS

ne coordinata e continuativa, di durata comunque non superiore di tre mesi rispetto alla permanenza in carica del Ministro. Il Ministro, con l'atto con cui dispone l'incarico, dà atto dei requisiti di particolare professionalità del consulente ed allega un suo dettagliato curriculum.

5. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui al comma 4 è determinato ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle seguenti misure:

a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante *al Segretario generale* del Ministero;

b) per il Capo dell'Ufficio legislativo e *per il direttore del Servizio di controllo interno di cui all'art. 7, comma 2,* in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale del Ministero;

c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per il consigliere diplomatico, nonché per i capi delle segreterie o, in via alternativa, per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

d) al Capo dell'Ufficio per la stampa e la comunicazione è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo;

e) ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale;

f) il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero;

g) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità, è determinato dal Capo di Gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui all'art. 2, comma 2, i responsabili degli stessi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Per i dipendenti pubblici il trattamento economico previsto dal comma 5 se più favorevole integra per la differenza il trattamento economico in godimento. Ai Capi degli uffici di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5, dipendenti da pubbliche amministrazioni e che optano per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante rispettivamente *al Segretario generale,* ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale e ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.

7. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 per un contingente di personale non superiore al dieci per cento del contingente complessivo.

8. I Capi degli uffici di cui al comma 1 sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo. In particolare, il Capo di Gabinetto ed il Capo dell'Ufficio legislativo sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti di prima fascia dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonché tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di adeguata professionalità. Il Capo della segreteria ed il Segretario particolare possono essere individuati tra dipendenti pubblici e anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di Gabinetto, dei Capi degli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2 e dei componenti dell'organo di direzione del Servizio di controllo interno si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 3.

9. Presso il Gabinetto possono essere chiamati ad operare, nei limiti delle disponibilità finanziarie di tale centro di responsabilità, dirigenti di prima fascia di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in numero non superiore a 2, nell'ambito delle relative dotazioni organiche. *Uno dei suddetti dirigenti può essere assegnato presso l'Ufficio legislativo con le funzioni di Vice Capo dell'Ufficio legislativo.*

10. L'assegnazione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali tra gli Uffici di diretta collaborazione è disposta con atti del Capo di Gabinetto.

11. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione provvede *la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale* del Ministero, assegnando unità di personale in numero non superiore al cinquanta per cento delle unità addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2. *La suddetta Direzione generale* fornisce altresì le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.

art. 3
Ufficio di Gabinetto

1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto si articola in due uffici di livello dirigenziale generale cui sono preposti due dirigenti di prima fascia, entro i limiti della relativa dotazione organica, incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con le funzioni di Vice capi di Gabinetto.

2. In particolare, il Capo di Gabinetto coordina le attività affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro ed i compiti *delle strutture dirigenziali di livello generale.* In particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro, cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con *le strutture dirigenziali di livello generale,* con il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e con il Servizio di controllo interno.

3. Il Capo di Gabinetto può essere coadiuvato da non più di due Vice Capi di Gabinetto.

art. 4
Ufficio legislativo

1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione della attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento e la qualità del linguaggio normativo. Segue la normativa comunitaria nelle materie di interesse del Ministero, svolge attività di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi ai beni e attività culturali e la formazione delle relative leggi di recepimento, in collaborazione con il consigliere diplomatico cura l'istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa anche nei confronti *del Segretariato generale,* delle direzioni generali e delle direzioni regionali; svolge funzione di assistenza nei rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti e con il Consiglio di Stato.

SISTEMA MODUS

art. 5
Ulteriori Uffici di diretta collaborazione

1. La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed è coordinata da un Capo della Segreteria. Il Segretario particolare del Ministro cura i rapporti diretti dello stesso nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.
2. L'Ufficio per la stampa e la comunicazione, in attuazione di quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, cura, in particolare, i rapporti con gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministero; promuove programmi e iniziative di informazione istituzionale; cura la comunicazione dei rapporti del Ministro, in occasione di grandi eventi nazionali di carattere intersettoriale o di eventi che, per la loro importanza contribuiscono in misura rilevante all'immagine del Ministero e della sua attività.
3. Il Consigliere diplomatico, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri, assiste il Ministro in campo internazionale e comunitario, promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e comunitari e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'Ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.

art. 6
Segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. I Capi delle Segreterie ed i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai Sottosegretari interessati.

2. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre il capo della segreteria è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 8 unità, delle quali non più di 3 estranee all'amministrazione assunte con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.

art. 7
Servizio di controllo interno

1. Il Servizio di controllo interno svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. La direzione del Servizio di controllo interno, organo monocratico, è affidata dal Ministro ad un dirigente con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o ad un esperto estraneo alla pubblica amministrazione. Al direttore del Servizio di controllo interno spetta il trattamento economico previsto dall'art. 2, comma 5, lettera b).

art. 8
Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale

1. Il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale risponde funzionalmente al Ministro.
2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, ne è definito l'organico. Alle esigenze del Comando si provvede mediante il centro di responsabilità Gabinetto.

CAPO II - ORGANI COLLEGIALI

art. 9
Organi consultivi

(Articolo abrogato dall'art. 23, comma 14, del D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173).

art. 10
Consiglio per i beni culturali e ambientali
(Articolo abrogato dall'art. 23, comma 14, del D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173).

art. 11
Comitati tecnico-scientifici
Articolo abrogato dall'art. 23, comma 14, del D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173).

art. 12
Norme finali

1. Agli uffici di cui all'art. 2 possono essere assegnati due dirigenti di prima fascia e *quattro* dirigenti di seconda fascia nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche.
2. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

* Il testo aggiornato qui pubblicato è stato redatto dal MiBAC ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni, sia di quelle richiamate nel decreto stesso trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Tali modifiche sono riportate in corsivo.

* * *

D.M. 20 luglio 2009
Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica.
(Pubblicato in G.U. 10 agosto 2009, n. 184 S.G.)

Il Ministro per i beni e le attività culturali
Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 4, comma 4, che prevede che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato: «Codice»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, concernente regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2008 concernente l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali;
Visti i decreti ministeriali in data 7 ottobre 2008 concernenti l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti centrali e degli istituti dotati di autonomia speciale previsti, rispettivamente, dall'art. 15, commi 1 e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni;
Rilevata pertanto l'esigenza di procedere all'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali, in coerenza con il nuovo assetto organizzativo delineato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007 e successive modificazioni;
Sentite le organizzazioni sindacali nella riunione del 19 giugno 2009;

Decreta:

art. 1
Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intendono:
a) per Ministro, il Ministro per i beni e le attività culturali;
b) per Ministero, il Ministero per i beni e le attività culturali.

art. 2
Uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione

1. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero sono individuati nell'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
2. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione periferica del Ministero, ivi compresi gli istituti centrali, gli istituti nazionali e gli istituti dotati di autonomia speciale di cui

SISTEMA MODUS

all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007 e successive modificazioni, sono individuati nell'allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. Gli incarichi di direzione degli istituti centrali, degli istituti nazionali e degli istituti dotati di autonomia speciale sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono o cui afferiscono, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007 e successive modificazioni. Fino all'entrata in vigore del regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, al dirigente preposto alla direzione del Centro medesimo spetta il solo trattamento economico previsto per i dirigenti di seconda fascia.
3. Il Segretariato generale e le Direzioni generali dell'Amministrazione centrale del Ministero sono organizzati in unità dirigenziali, secondo l'articolazione indicata con le relative attribuzioni nell'allegato 3 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
4. Nell'ambito del Segretariato generale opera il Servizio ispettivo al quale sono assegnati quattordici dirigenti con compiti ispettivi.
5. Ai sensi dell'art. 20, comma 1 - tabella A, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007 e successive modificazioni, presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro possono essere assegnati quattro dirigenti di seconda fascia nell'ambito della relativa dotazione organica.
6. Le risorse dirigenziali di livello non generale individuate dal presente decreto in numero di 194 unità sono ricomprese nella dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007 e successive modificazioni.

art. 3
Abrogazioni e disposizioni finali

1. A decorrere dalla data del presente decreto è abrogato il citato decreto ministeriale 18 giugno 2008, ad esclusione dell'art. 2, comma 3.

Allegato 1

UFFICI DIRIGENZIALI DI LIVELLO
NON GENERALE DEL MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
AMMINISTRAZIONE CENTRALE

SEGRETARIATO GENERALE
Uffici dirigenziali . . . . . n. 2
Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale
Uffici dirigenziali . . . . . n. 6
Direzione generale per le antichità
Uffici dirigenziali . . . . . n. 3
Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee
Uffici dirigenziali . . . . . n. 5
Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale
Uffici dirigenziali . . . . . n. 2
Direzione generale per gli archivi
Uffici dirigenziali . . . . . n. 3
Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore
Uffici dirigenziali . . . . . n. 3
Direzione generale per il cinema
Uffici dirigenziali . . . . . n. 3
Direzione generale per lo spettacolo dal vivo
Uffici dirigenziali . . . . . n. 3
TOTALE . . . . . n. 30

Dirigenti presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro . . . . . n. 4
Dirigenti con funzioni ispettive, escluso il responsabile del Servizio ispettivo . . . n. 14
TOTALE COMPLESSIVO . . . . . n. 48

Allegato 2

UFFICI DIRIGENZIALI DI LIVELLO
NON GENERALE DEL MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

SEGRETARIATO GENERALE

Al Segretariato generale afferiscono:
Istituti centrali
1. Istituto centrale per il catalogo e la documentazione
2. Opificio delle pietre dure
3. Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario
Istituto dotato di autonomia speciale
1. Istituto superiore per la conservazione ed il restauro

DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITÀ

Istituti nazionali
1. Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico «L. Pigorini» - con sede a Roma
2. Museo nazionale d'arte orientale - con sede a Roma
Alla Direzione generale per le antichità afferiscono:
Istituti dotati di autonomia speciale
1. Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei
2. Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE

Istituti nazionali
1. Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea - con sede a Roma
2. Istituto nazionale per la grafica - con sede a Roma
Alla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee afferiscono:
Istituto centrale
1. Istituto centrale per la demoetnoantropologia
Istituti dotati di autonomia speciale
1. Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Venezia e dei Comuni della Gronda lagunare
2. Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Napoli
3. Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Roma
4. Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Firenze

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

1. Soprintendenza archivistica per la Sicilia - con sede a Palermo
2. Archivio di Stato di Catania
3. Archivio di Stato di Palermo
4. Soprintendenza archivistica di Trento
Alla Direzione generale per gli archivi afferiscono:
Istituto centrale
1. Istituto centrale per gli archivi
Istituto dotato di autonomia speciale
1. Archivio centrale dello Stato

DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE

Alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore afferiscono:
Istituti centrali
1. Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche
2. Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi
Istituti dotati di autonomia speciale
1. Biblioteca nazionale centrale di Roma
2. Biblioteca nazionale centrale di Firenze
3. Centro per il libro e la lettura

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO

1. Soprintendenza per i beni archeologici dell'Abruzzo - con sede a Chieti
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo - con sede a L'Aquila
3. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici dell'Abruzzo - con sede a L'Aquila
4. Archivio di Stato de L'Aquila

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA BASILICATA

1. Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata - con sede a Potenza
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Basilicata - con sede a Potenza
3. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Basilicata - con sede a Matera
4. Soprintendenza archivistica per la Basilicata - con sede a Potenza

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA

1. Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria - con sede a Reggio Calabria
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Cosenza, Catanzaro e Crotone - con sede a Cosenza
3. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia - con sede a Reggio Calabria
4. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Calabria - con sede a Cosenza

SISTEMA MODUS

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania

1. Soprintendenza per i beni archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta - con sede a Salerno
2. Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e provincia[1] - con sede a Napoli
3. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Salerno e Avellino - con sede a Salerno
4. Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Caserta e Benevento - con sede a Caserta
5. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Salerno e Avellino - con sede a Salerno
6. Soprintendenza archivistica per la Campania - con sede a Napoli
7. Archivio di Stato di Napoli
8. Archivio di Stato di Salerno
9. Biblioteca nazionale di Napoli

[1] Con esclusione della città di Napoli per le competenze in materia di beni storici, artistici ed etnoantropologici.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna

1. Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna - con sede a Bologna
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia - con sede a Bologna
3. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Parma e Piacenza - con sede a Parma
4. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini - con sede a Ravenna
5. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini - con sede a Bologna
6. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Modena e Reggio Emilia - con sede a Modena
7. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Parma e Piacenza - con sede a Parma
8. Soprintendenza archivistica per l'Emilia-Romagna - con sede a Bologna
9. Archivio di Stato di Bologna
10. Archivio di Stato di Modena
11. Biblioteca Estense universitaria di Modena
12. Biblioteca Palatina di Parma

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia

1. Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli-Venezia Giulia - con sede a Trieste
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia - con sede a Trieste
3. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli-Venezia Giulia - con sede a Trieste
4. Soprintendenza archivistica per il Friuli-Venezia Giulia - con sede a Trieste
5. Biblioteca statale di Trieste

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio

1. Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio - con sede a Roma
2. Soprintendenza per i beni archeologici dell'Etruria meridionale - con sede a Roma
3. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma - con sede a Roma
4. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo - con sede a Roma
5. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Lazio[2] - con sede a Roma
6. Soprintendenza archivistica per il Lazio - con sede a Roma
7. Archivio di Stato di Roma
8. Biblioteca universitaria Alessandrina di Roma
9. Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte di Roma
10. Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma
11. Biblioteca Vallicelliana di Roma

[2] Con esclusione della città di Roma.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria

1. Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria - con sede a Genova
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Liguria - con sede a Genova
3. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Liguria - con sede a Genova
4. Soprintendenza archivistica per la Liguria - con sede a Genova
5. Archivio di Stato di Genova
6. Biblioteca universitaria di Genova

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia

1. Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia - con sede a Milano
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Sondrio e Varese - con sede a Milano
3. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Brescia, Cremona e Mantova - con sede a Brescia
4. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Sondrio e Varese - con sede a Milano
5. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Mantova, Brescia e Cremona - con sede a Mantova
6. Soprintendenza archivistica per la Lombardia - con sede a Milano
7. Archivio di Stato di Milano
8. Archivio di Stato di Mantova
9. Biblioteca nazionale Braidense di Milano

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche

1. Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche - con sede ad Ancona
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche - con sede ad Ancona
3. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici delle Marche - con sede ad Urbino
4. Soprintendenza archivistica per le Marche - con sede ad Ancona

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise

1. Soprintendenza per i beni archeologici del Molise - con sede a Campobasso
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise - con sede a Campobasso
3. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Molise - con sede a Campobasso
4. Soprintendenza archivistica per il Molise con sede a Campobasso

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte

1. Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie - con sede a Torino
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli - con sede a Torino
3. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola - con sede a Novara
4. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Piemonte - con sede a Torino
5. Soprintendenza archivistica per il Piemonte - con sede a Torino
6. Archivio di Stato di Torino
7. Biblioteca nazionale universitaria di Torino

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia

1. Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia - con sede a Taranto
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia - con sede a Bari
3. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto - con sede a Lecce
4. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Puglia - con sede a Bari
5. Soprintendenza archivistica per la Puglia - con sede a Bari
6. Archivio di Stato di Bari
7. Biblioteca nazionale di Bari

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna

1. Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano - con sede a Cagliari
2. Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro - con sede a Sassari
3. Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Cagliari e Oristano - con sede a Cagliari
4. Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Sassari e Nuoro - con sede a Sassari
5. Soprintendenza archivistica per la Sardegna - con sede a Cagliari
6. Archivio di Stato di Cagliari

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana

1. Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana - con sede a Firenze

SISTEMA MODUS

2. Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Firenze[3], Pistoia e Prato - con sede a Firenze
3. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Siena e Grosseto - con sede a Siena
4. Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici di Arezzo - con sede ad Arezzo
5. Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Pisa e Livorno - con sede a Pisa
6. Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Lucca e Massa Carrara - con sede a Lucca
7. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Siena e Grosseto - con sede a Siena
8. Soprintendenza archivistica per la Toscana - con sede a Firenze
9. Archivio di Stato di Firenze
10. Archivio di Stato di Lucca
11. Archivio di Stato di Pisa
12. Archivio di Stato di Siena
13. Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze
14. Biblioteca statale di Lucca

[3] Con esclusione della città di Firenze, per le competenze in materia di beni storici, artistici ed etnoantropologici.

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'UMBRIA

1. Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria - con sede a Perugia
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria - con sede a Perugia
3. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici dell'Umbria - con sede a Perugia
4. Soprintendenza archivistica per l'Umbria - con sede a Perugia
5. Archivio di Stato di Perugia

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

1. Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto - con sede a Padova
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna - con sede a Venezia
3. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso - con sede a Venezia
4. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza - con sede a Verona
5. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Venezia[4], Belluno, Padova e Treviso - con sede a Venezia
6. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza - con sede a Verona
7. Soprintendenza archivistica per il Veneto - con sede a Venezia
8. Archivio di Stato di Venezia
9. Biblioteca nazionale Marciana di Venezia

[4] Con esclusione della città di Venezia e dei Comuni della Gronda lagunare.

TOTALE ..... n. 146

RIEPILOGO ALLEGATI 1 E 2

Dotazione organica dirigenti di seconda fascia ..... n. 194
(tabella A decreto del Presidente della Repubblica n. 233/2007 e successive modificazioni)

Dirigenti di seconda fascia dell'amministrazione centrale ..... *n. 48*
così ripartiti:

- Uffici centrali ..... n. 30
- Dirigenti presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro ..... n. 4
- Dirigenti con funzioni ispettive, escluso il responsabile del Servizio ispettivo ..... n. 14

Dirigenti di seconda fascia dell'amministrazione periferica ..... *n. 146*
così ripartiti:

- Uffici periferici ..... n. 124
- Istituti centrali (art. 15, comma 1, D.P.R. n. 233/2007 e successive modificazioni) ..... n. 7
- Istituti nazionali (art. 15, comma 1-*bis*), D.P.R. n. 233/2007 e successive modificazioni) ..... n. 4
- Istituti dotati di autonomia speciale (art. 15, comma 3, D.P.R. n. 233/2007 e successive modificazioni) ..... n. 11

TOTALE COMPLESSIVO ..... n. 194

Allegato 3

SEGRETARIATO GENERALE

SERVIZIO I - *Coordinamento e studi*

Il Servizio supporta il Segretario generale nelle seguenti attività: assicurare il coordinamento dell'azione amministrativa anche attraverso la convocazione periodica in conferenza dei Direttori generali sia centrali che regionali per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a competenze di più Direzioni generali o di più Uffici; assicurare l'unità dell'azione amministrativa; garantire il coordinamento delle Direzioni generali, centrali e regionali, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'art. 2, comma 203, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il Servizio assicura altresì il supporto al Segretario generale nel riferire periodicamente al Ministro sugli esiti dell'attività svolta dal Segretario generale stesso.
Il Servizio garantisce il supporto al Segretario generale nello svolgimento delle seguenti attività: concordare con le Direzioni generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale o di dimensione sovraregionale; partecipare alle riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici; coordinare le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale; coordinare le iniziative in materia di recupero all'estero del patrimonio culturale illecitamente esportato; coordinare le attività di tutela in base a criteri uniformi ed omogenei sull'intero territorio nazionale; coordinare le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale; coordinare gli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Servizio assicura il supporto al Segretario generale nel coordinamento dei rapporti con Organismi internazionali quali l'Unione europea ed il Consiglio d'Europa, e nel coordinamento delle attività internazionali, ivi comprese quelle relative alle convenzioni UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, nonché per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
Il Servizio assicura infine il supporto al Segretario generale nella promozione della collaborazione e della partecipazione degli istituti del Ministero e delle istituzioni culturali a programmi e progetti internazionali; nella consulenza, nell'assistenza e nelle azioni di supporto agli istituti medesimi.
Il Servizio cura le funzioni di coordinamento e vigilanza sull'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario e sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.
Il Servizio cura: la tenuta del protocollo informatico, la gestione degli archivi e dei flussi documentali del Segretariato generale, l'amministrazione delle risorse finanziarie assegnate al Segretariato generale, i rapporti con gli organi di controllo e il raccordo con il Servizio di controllo interno.
Il Servizio cura l'istruttoria connessa alla valutazione, da parte del Segretario generale, del personale dirigenziale, nonché del personale non dirigenziale di supporto al Segretario generale medesimo.
Il Servizio cura l'istruttoria relativa alle seguenti attività: coordinamento degli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali di competenza delle Direzioni generali e dei relativi piani di spesa da sottoporre all'approvazione del Ministro; formulazione di proposte al Ministro, sentiti i Direttori generali centrali e regionali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
Il Servizio assicura il supporto al Segretario generale nell'attività di coordinamento ai fini della predisposizione delle relazioni di legge al Parlamento, alla Corte dei conti e ad organismi sovranazionali, sulla base degli elementi forniti dalle competenti direzioni generali, anche ai sensi dell'art. 84 del Codice.
Opera all'interno del Servizio l'Ufficio Studi che assicura il supporto al Segretario generale nel coordinamento delle attività di ricerca e studio svolte dall'amministrazione.
L'Ufficio Studi effettua studi, ricerche, indagini - in forma autonoma o in collaborazione con i competenti Servizi delle Direzioni generali e con altri enti - su materie che interessano in modo trasversale le attività del Ministero. Collabora, inoltre, con i competenti Servizi delle Direzioni generali, anche attraverso il sito web, nella comunicazione dei servizi al cittadino, delle attività e delle politiche culturali. Cura la pubblicazione di studi, ricerche, indagini e la redazione del «Notiziario del Ministero per i beni e le attività culturali».

SISTEMA MODUS

SERVIZIO II - *Servizio ispettivo*

Il Servizio svolge, sulla base di direttive del Segretario generale, funzioni di controllo sull'andamento delle attività del Ministero per valutare e proporre idonee misure volte a migliorare l'efficienza e l'efficacia della struttura organizzativa.
Il Servizio svolge, sulla base di direttive del Segretario generale, attività di verifica e accertamento in ordine al controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati e dei carichi di lavoro nei vari uffici, nonché attività di conoscenza e accertamento delle procedure amministrative seguite dagli Uffici del Ministero e della rispondenza delle stesse ai principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
Il Servizio, sempre sulla base di direttive del Segretario generale, effettua verifiche tecniche e di regolarità amministrativa condotte anche insieme all'Ispettorato generale di Finanza del Ministero dell'economia e delle finanze nel quadro dell'apposita Convenzione.

DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE

SERVIZIO I - *Affari generali, sistemi informativi e tecnologie innovative*

Il Servizio cura gli affari generali e supporta il Direttore generale nella gestione efficiente, unitaria e coordinata dei servizi comuni della sede centrale del Ministero sulla base di un programma generale condiviso tra i vari centri di responsabilità. Il Servizio provvede, in tale ambito, alla gestione ed al funzionamento dei servizi generali e comuni, quali la portineria, gli spazi e le strutture tecniche comuni, il centralino, l'ufficio corrispondenza, il sistema di rilevazione delle presenze.
Operano all'interno del Servizio: l'Ufficio di statistica, l'Ufficio relazioni con il pubblico, il Servizio di protezione e prevenzione, l'Ufficio del consegnatario, l'Ufficiale rogante e la Biblioteca.
Il Servizio cura l'organizzazione e la gestione delle risorse umane della Direzione generale e la relativa mobilità interna; cura altresì l'organizzazione e la gestione delle risorse strumentali assegnate alla Direzione generale.
Il Servizio cura gli affari generali, l'organizzazione e la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate ai centri di responsabilità presenti nella sede centrale del Ministero.
Il Servizio cura: la tenuta del protocollo informatico; la gestione degli archivi e dei flussi documentali della Direzione generale; i rapporti con la Corte dei conti; la predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo.
Il Servizio assicura altresì il funzionamento del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e della relativa segreteria.
Il Servizio provvede alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del Ministero.
Il Servizio cura lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati del Ministero, delle infrastrutture e delle applicazioni di servizio, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni; elabora il Piano triennale per l'informatica e formula i piani di innovazione tecnologica; svolge ricerche, studi di fattibilità e sperimentazione di modelli innovativi di organizzazione in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni; assicura il coordinamento nazionale nel campo dei sistemi informativi e della digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali, dei servizi per l'accesso *on-line*, anche attraverso l'emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche, di statistiche, di studi e di rapporti.
Il Servizio supporta il Direttore generale nello svolgimento dei compiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sopracitato.
Il Servizio cura la rappresentanza del Ministero in organismi e organi europei ed internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Il Servizio provvede: all'elaborazione, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, del Piano annuale di comunicazione, sentiti anche gli altri centri di responsabilità amministrativa; ai rapporti con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; alla comunicazione istituzionale del Ministero, interna ed esterna, anche tramite le strutture informatiche; alla cura redazionale del Portale della Cultura e del sito web istituzionale.

SERVIZIO II - *Bilancio e programmazione*

Il Servizio svolge le seguenti funzioni: rilevazione del fabbisogno finanziario; predisposizione dello stato di previsione della spesa in attuazione delle direttive del Ministro; redazione delle proposte per il disegno di legge finanziaria; istruttoria, di norma sulla base della proposta dei Direttori generali, centrali e regionali, per l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa, nonché per l'elaborazione dei programmi annuali di contributi in conto capitale da sottoporre all'approvazione del Ministro ed attribuzione delle relative risorse finanziarie agli organi competenti; predisposizione degli atti connessi all'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e centri di costo anche mediante ordini di accreditamento; predisposizione delle operazioni di variazione e assestamento di bilancio; analisi e monitoraggio dei flussi finanziari e monitoraggio delle contabilità speciali.
Il Servizio svolge inoltre le seguenti funzioni: gestione dei progetti speciali multisettoriali e degli accordi intersettoriali; rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo; monitoraggio relativo al controllo di gestione dei vari centri di responsabilità amministrativa al fine di verificare l'utilizzo delle risorse finanziarie a livello centrale e periferico, anche tramite ispezioni; gestione delle procedure di raccordo tra la programmazione e la gestione delle risorse finanziarie; assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predisposizione delle relazioni tecniche sui provvedimenti normativi, anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti; rapporti con la Corte dei conti; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo.
Il Servizio cura il pagamento delle spese per liti, risarcimenti ed accessori sulla base delle istruttorie svolte dalle direzioni generali centrali e regionali nelle materie di specifica competenza.
Il Servizio provvede al raccordo con i competenti Servizi delle altre Direzioni generali centrali per l'espressione dei pareri sui programmi annuali e pluriennali di intervento.
Il Servizio provvede al raccordo con i competenti Servizi delle altre Direzioni generali centrali per il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi contenuti nei programmi di spesa ordinari e straordinari.
Il Servizio cura gli adempimenti relativi all'attuazione dei piani gestionali di competenza del Centro di responsabilità.
Il Servizio cura gli adempimenti relativi alla contabilità economica, alla programmazione ed alla gestione delle risorse finanziarie di competenza ed al controllo di gestione; cura il raccordo con il Servizio di controllo interno in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale; supporta il Direttore generale nelle attività inerenti l'esercizio dei diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulla società AR.CU.S. S.p.A..

SERVIZIO III - *Risorse aggiuntive nazionali e comunitarie per le politiche di sviluppo, organizzazione e semplificazione*

Il Servizio cura gli adempimenti relativi alla deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore dei beni e delle attività culturali; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; si raccorda con il Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici, di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni.
Il Servizio cura l'istruttoria dei programmi e dei documenti da sottoporre al CIPE e supporta il Direttore generale per l'assistenza tecnica al Ministro in tale settore.
Il Servizio assicura il supporto per dare attuazione ai programmi di ripartizione delle risorse finanziarie stanziate da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste.
Il Servizio provvede all'elaborazione di metodologie e procedure finalizzate ad incrementare la qualità dei servizi amministrativi resi dall'amministrazione ed al monitoraggio della soddisfazione degli utenti.
Il Servizio provvede all'analisi ed alla sperimentazione di modelli innovativi volti alla riorganizzazione dei processi; alla standardizzazione delle procedure; al monitoraggio ed alla verifica dell'attuazione di piani e progetti, anche con tecniche di valutazione e misurazione dei risultati.

SERVIZIO IV - *Concorsi e assunzioni, mobilità, relazioni sindacali, formazione e aggiornamento professionale del personale*

Il Servizio supporta il Direttore generale nell'attuazione delle direttive del Ministro e del Segretario generale in materia di politiche del personale. In particolare svolge attività relative alla definizione degli organici; cura le procedure relative ai concorsi, alle assunzioni ed alla allocazione delle risorse umane tra le diverse Direzioni generali, sia centrali che regionali; gestisce le procedure di mobilità del personale con altre Amministrazioni e, all'interno dell'Amministrazione, a livello nazionale e nell'ambito dell'amministrazione centrale; cura gli adempimenti ai fini dell'intesa con i Direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici relativamente all'assegnazione del personale ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera *ff)*, del D.P.R. n. 233 del 2007 e successive modificazioni.

SISTEMA MODUS

Il Servizio cura gli adempimenti relativi al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale, alla graduazione delle rispettive posizioni retributive ed alla tenuta della banca dati dei dirigenti.
Il Servizio provvede all'esame delle istanze di assunzione a vario titolo, al coordinamento del servizio civile volontario e del volontariato.
Il Servizio cura gli adempimenti in materia di valutazione e progressione di carriera del personale, nonché l'istruttoria connessa alla valutazione, da parte del Direttore generale, del personale dirigenziale, nonché del personale non dirigenziale di supporto al Direttore generale medesimo.
Il Servizio provvede alla valutazione delle esigenze di formazione attraverso rilevazioni periodiche; cura, d'intesa con le Direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, anche in materia di conoscenza ed uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, predisponendo a tal fine l'apposito piano di formazione di cui all'art. 7-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; cura l'attuazione delle politiche del personale in materia di pari opportunità e di contrasto al fenomeno del mobbing.
Il Servizio cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva nazionale.
Il Servizio provvede all'emanazione di indirizzi ai Direttori generali centrali e regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e per la stipula di accordi decentrati.

Servizio V - *Ordinamento, stato giuridico e trattamento economico del personale*

Il Servizio supporta il Direttore generale nella gestione efficiente, unitaria e coordinata del personale del Ministero con riferimento all'ordinamento del personale e al ciclo lavorativo susseguente all'assunzione fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Il Servizio svolge, per tutto il personale del Ministero, le attività e le procedure concernenti l'ordinamento professionale, la definizione dei profili e i passaggi orizzontali tra profili diversi. Cura lo stato giuridico del personale e il relativo trattamento economico. Cura la gestione stipendiale del personale dell'amministrazione centrale e provvede alla rendicontazione delle spese per tutto il personale del Ministero nel contesto delle rilevazioni annuali e periodiche predisposte dagli organi di controllo. Al Servizio fa capo l'Ufficio del Cassiere.
Il Servizio svolge tutte le attività e le procedure connesse alla erogazione delle competenze accessorie del personale dell'amministrazione centrale e periferica, con particolare riferimento al Fondo Unico di Amministrazione e ai progetti di incentivazione. A tal fine provvede alla liquidazione delle somme al personale attraverso accreditamenti agli Uffici centrali e periferici. Il Servizio provvede ai versamenti previdenziali, agli interventi assistenziali, all'erogazione dei buoni pasto.
Il Servizio cura la tenuta dello stato matricolare di tutto il personale; cura la predisposizione e l'aggiornamento informatizzato del ruolo di tutto il personale; provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei fascicoli personali; cura la tenuta dell'Archivio generale del personale nella sede di Oriolo Romano.
Il Servizio svolge le attività e le procedure connesse: alle cause di servizio ed all'equo indennizzo; al collocamento in aspettativa; alla concessione del part-time.
Il Servizio cura: le procedure per le cessazioni dal servizio; il riconoscimento dei sevizi ai fini contributivi e pensionistici; il trattamento pensionistico; le costituzioni di posizioni assicurative; le indennità *una tantum*.
Il Servizio cura: la procedura di autorizzazione di incarichi extraistituzionali per la parte non delegata alle altre strutture; la tenuta dell'anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti; la gestione delle assenze e della rilevazione periodica su tutto il territorio, fornendo le notizie necessarie per la pubblicazione dei dati.
Il Servizio provvede alla rilevazione degli incarichi e delle consulenze affidati a terzi estranei all'amministrazione e cura la relativa banca dati ai fini della pubblicazione *on-line*.
Il servizio cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per la professionalità di restauratore.
Fornisce consulenza per le materie di competenza a tutti gli altri uffici dell'amministrazione.

Servizio VI - *Contenzioso e procedimenti disciplinari relativi al personale*

Il Servizio cura le attività concernenti il contenzioso del lavoro, sia nell'ambito della giustizia ordinaria che di quella amministrativa. In particolare cura le attività connesse alle controversie riguardanti lo stato giuridico, economico e di carriera del personale; cura le relazioni con l'Avvocatura generale dello Stato e l'istruttoria del contenzioso attraverso l'elaborazione delle memorie difensive.
Il Servizio cura gli adempimenti relativi alla nomina dei rappresentanti dell'amministrazione in giudizio e nelle sedi di conciliazione ed esercita il coordinamento dell'attività di rappresentanza a livello nazionale.
Il Servizio cura altresì la trattazione del contenzioso concernente questioni relative a materie di competenza del Segretariato generale, della Direzione generale ed a quelle non attribuibili alle altre Direzioni generali, nonché la trattazione delle questioni giuridiche per quanto attiene alle materie di competenza della stessa Direzione generale.
Il Servizio fornisce il supporto e la consulenza giuridico-amministrativa nelle materie di competenza della Direzione generale agli uffici ed agli istituti del Ministero.
Il Servizio provvede a tutti gli adempimenti in materia di procedimenti e sanzioni disciplinari; cura le attività connesse al recupero dei crediti per danno all'Erario derivanti da decisioni di condanna della Corte dei conti per responsabilità patrimoniale; cura la gestione delle spese per liti, risarcimenti ed accessori relativi al personale; provvede alle attività e alle procedure per i rimborsi della spesa di patrocinio legale e di assicurazione per i rischi professionali del personale dirigente.
Il Servizio provvede ai fermi amministrativi e alle successive richieste di liberatoria e cura il funzionamento del Collegio arbitrale di disciplina.

Direzione generale per le antichità

Servizio I - *Affari generali, programmazione, bilancio e personale*

Il Servizio cura: gli affari generali; l'amministrazione e la gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alla Direzione generale; le relazioni sindacali; il coordinamento delle attività svolte dai servizi della Direzione generale in attuazione di direttive ministeriali e di governo; il raccordo con il Servizio di controllo interno in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale; le relazioni di legge, i rapporti con la Corte dei conti; la nomina di ispettori onorari.
Il Servizio cura altresì: il raccordo con il Servizio II della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale per gli aspetti di natura tecnica connessi all'attuazione dei programmi dei lavori pubblici ed al relativo monitoraggio, nonché ai fini dell'espressione dei pareri per gli aspetti di competenza sui programmi annuali e pluriennali di intervento; la contabilità e il bilancio; il controllo di gestione.
Il Servizio cura l'istruttoria connessa alla valutazione, da parte del Direttore generale, del personale dirigenziale, nonché del personale non dirigenziale di supporto al Direttore generale medesimo.
Il Servizio cura gli adempimenti relativi all'attuazione dei piani gestionali di competenza del Centro di responsabilità.
Il Servizio cura l'istruttoria ai fini del pagamento delle spese per liti, risarcimenti ed accessori da parte della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale.
Il Servizio cura inoltre il parere sui programmi annuali e pluriennali di intervento sul patrimonio archeologico proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale; fornisce il supporto e la consulenza tecnico-scientifica nelle materie di competenza alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze, anche sulla base degli elementi forniti dagli altri servizi.
Il Servizio cura il coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma.
Il Servizio cura la trattazione del contenzioso e delle questioni giuridiche per quanto attiene alle materie di competenza dello stesso.
Il Servizio assicura la vigilanza sulla Scuola Archeologica Italiana di Atene, con l'approvazione del relativo bilancio.
Il Servizio cura l'elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza, anche sulla base degli elementi forniti dagli altri servizi.

Servizio II - *Tutela del patrimonio archeologico*

Il Servizio provvede al coordinamento delle attività di tutela del patrimonio archeologico.
Il Servizio cura funzioni e compiti non attribuiti alle Direzioni regionali ed ai Soprintendenti di settore in materia di tutela di aree e beni di interesse archeologico, anche subacquei.
Il Servizio concorda con la Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale, nonché le determinazioni dell'amministrazione nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale che riguardino interventi in aree o su beni di interesse archeologico di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale; comunica alla Direzione

generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee le valutazioni relative ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale; cura, sentiti i competenti organi consultivi, la predisposizione e l'aggiornamento degli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione.
Il Servizio comunica alla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee le valutazioni relative ai procedimenti concernenti la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale (Legge-Obiettivo).
Il Servizio cura: la tenuta e il funzionamento dell'elenco, disciplinato dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonché dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia, di cui all'art. 95 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; l'emanazione, per la stessa materia, di linee-guida per la predisposizione dei progetti di indagine e della relativa attuazione.
Il Servizio cura gli adempimenti in ordine all'adozione dei provvedimenti in materia di acquisizione coattiva di beni di interesse archeologico, a titolo di prelazione o di espropriazione.
Il Servizio cura la trattazione del contenzioso e delle questioni giuridiche per quanto attiene alle materie di competenza dello stesso.
Il Servizio esprime la volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni di interesse archeologico; cura l'affidamento in concessione a soggetti pubblici o privati dell'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali; provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'art. 92 del Codice; irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni di interesse archeologico; istruisce i ricorsi amministrativi previsti dagli articoli 16, 47 e 128 del Codice; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo; cura l'attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore dei beni archeologici.
Il Servizio assicura il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici.

SERVIZIO III - *Gestione e circolazione internazionale del patrimonio archeologico*

Il Servizio cura il raccordo con la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale per le materie di competenza della Direzione generale. Il Servizio elabora progetti specifici e cura la raccolta di documentazione scientifica del patrimonio archeologico nazionale.
Il Servizio cura gli adempimenti relativi all'adozione dei provvedimenti in materia di autorizzazione al prestito dei beni di interesse archeologico per mostre ed esposizioni sul territorio nazionale o all'estero ai sensi dell'art. 48, comma 1 del Codice anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lett. *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007 e successive modificazioni, e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela.
Il Servizio cura l'istruttoria ai fini dell'adozione dei provvedimenti in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui: all'art. 65, comma 2, lettera *b)*; all'art. 68, comma 4, con particolare riguardo alla predisposizione e all'aggiornamento, sentiti i competenti organi consultivi, degli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione; all'art. 69, comma 2; all'art. 70, commi 2 e 3; all'art. 71, comma 4; all'art. 76, comma 2, lettera *e)*, ed all'art. 82 del Codice.
Il Servizio cura gli adempimenti ai fini della dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice, del rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni di interesse archeologico e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni di interesse archeologico, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dallo stesso articolo anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lett. *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007 e successive modificazioni, e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela.
Il Servizio cura, d'intesa col Servizio II, gli adempimenti della Direzione generale in materia di azione di restituzione dei beni culturali di interesse archeologico illecitamente esportati.
Il Servizio cura la trattazione del contenzioso e delle questioni giuridiche per quanto attiene alle materie di competenza dello stesso.
Il Servizio cura altresì la gestione del sito web della Direzione ed il suo arricchimento con funzioni di utilità per il pubblico e per le soprintendenze, quali la predisposizione di una biblioteca elettronica specializzata in discipline storico-archeologiche; la gestione della rivista elettronica Bollettino di Archeologia *on-line*; la consultazione di banche dati specializzate, la distribuzione di materiali informativi specializzati sul patrimonio archeologico di Musei ed aree archeologiche.
Il Servizio elabora, anche su proposta dei Direttori regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione ed inventariazione dei beni di interesse archeologico nonché, d'intesa con l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e con le Direzioni regionali, in tema di banche dati e di sistemi informativi geografici dedicati al patrimonio archeologico, anche subacqueo.
Il Servizio assicura, nella materia di competenza, il supporto al Segretario generale nella cura dei rapporti internazionali; cura la collaborazione con riviste di settore specializzate ed i rapporti con le associazioni e gli organismi archeologici nazionali ed internazionali.

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE

SERVIZIO I - *Affari generali, programmazione, bilancio e personale*

Il Servizio cura: la gestione ed il funzionamento delle strutture comuni della sede del San Michele sulla base di un programma generale condiviso tra le Direzioni generali; il funzionamento dei servizi comuni, quali portineria, spazi e strutture tecniche comuni, centralino, ufficio del consegnatario, ufficio tecnico, ufficio manifestazioni culturali, Biblioteca, Bollettino d'Arte, ufficio corrispondenza, sistema di rilevazione delle presenze, centro informatico, sistemi e infrastrutture di rete, coordinamento del servizio di prevenzione e protezione, gli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il Servizio cura: gli affari generali; l'organizzazione e la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alla Direzione generale; le relazioni sindacali; la tenuta del protocollo informatico, l'organizzazione e la gestione degli archivi e dei flussi documentali; la contabilità e il bilancio; il controllo di gestione; il raccordo con il Servizio di controllo interno in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale; le relazioni di legge; i rapporti con la Corte dei conti; la nomina degli ispettori e conservatori onorari.
Il Servizio cura il raccordo con il Servizio II della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale per gli aspetti di natura tecnica connessi all'attuazione dei programmi dei lavori pubblici ed al relativo monitoraggio; l'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; l'istruttoria ai fini dell'espressione dei pareri per gli aspetti di competenza sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale; l'elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza e di pareri su schemi di atti normativi e su leggi regionali, sentiti i Servizi competenti; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nel settore di competenza e, anche sulla base degli elementi forniti dagli altri Servizi, in quelli a carattere interdisciplinare.
Il Servizio cura l'istruttoria connessa alla valutazione, da parte del Direttore generale, del personale dirigenziale, nonché del personale non dirigenziale di supporto al Direttore generale medesimo.
Il Servizio cura la trattazione del contenzioso e delle questioni giuridiche per quanto attiene alle materie di competenza dello stesso.
Il Servizio cura gli adempimenti relativi all'attuazione dei piani gestionali di competenza del Centro di responsabilità.
Il Servizio cura l'istruttoria ai fini del pagamento delle spese per liti, risarcimenti ed accessori da parte della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale.
Il Servizio cura il raccordo con la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale per le materie di competenza della Direzione generale, anche sulla base degli elementi forniti dagli altri Servizi.
Il Servizio assicura il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici, del Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e del Comitato tecnico-scientifico per la qualità architettonica e urbana e per l'arte contemporanea, anche sulla base degli elementi forniti dagli altri Servizi.
Assicura inoltre il funzionamento del Comitato Tecnico-Scientifico Speciale per la Tutela del Patrimonio Storico della Prima Guerra Mondiale.
Il Servizio cura la vigilanza sulla Fondazione Ville Vesuviane.

SISTEMA MODUS

Il Servizio esercita il coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze e sull'Istituto centrale per la demoetnoantropologia.
Il Servizio cura l'istruttoria per le valutazioni di competenza della Direzione generale, da comunicare alla Direzione generale per il cinema, ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia.
Il Servizio cura la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sulla Fondazione La Quadriennale di Roma.

Servizio II - *Tutela del patrimonio architettonico*

Il Servizio cura funzioni e compiti non attribuiti alle Direzioni regionali ed ai Soprintendenti di settore in materia di tutela del patrimonio architettonico.
Il Servizio cura: l'espressione della volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni di interesse architettonico; l'irrogazione delle sanzioni ripristinatorie e pecuniarie; l'adozione di provvedimenti in materia di acquisizioni coattive a titolo di prelazione ed espropriazione previsti dagli articoli 60, 95 e 98 del Codice; gli adempimenti in materia di donazioni e lasciti testamentari; la predisposizione di direttive e lo svolgimento di verifiche in materia di attuazione delle misure di sicurezza connesse al patrimonio architettonico; la richiesta di collaborazione degli istituti centrali ed istituti dotati di autonomia speciale ove sussista la necessità di avvalersi di specifiche professionalità e competenze.
Il Servizio cura la trattazione del contenzioso e delle questioni giuridiche per quanto attiene alle materie di competenza dello stesso.
Il Servizio cura la trattazione dei ricorsi amministrativi, ai sensi degli articoli 16, 47 e 128 del Codice.
Il Servizio supporta per le materie di competenza il Direttore generale nella richiesta di pareri al Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici.
Il Servizio fornisce al Servizio I gli elementi per l'elaborazione dei pareri su schemi di atti normativi e su leggi regionali, nonché gli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo.
Il Servizio cura: il supporto e la consulenza agli uffici periferici nelle materie di competenza; la realizzazione di studi, ricerche e pubblicazioni nel settore dei beni architettonici; l'elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza.
Il Servizio cura inoltre l'elaborazione, anche su proposta delle Direzioni regionali, di programmi concernenti studi e ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione ed inventariazione dei beni architettonici, gestione e sviluppo del sistema informativo beni tutelati, in raccordo con le Direzioni regionali e gli altri Servizi della Direzione generale.
Il Servizio fornisce al Servizio IV il parere di competenza ai fini delle determinazioni dell'amministrazione, in sede di conferenza di servizi e nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale che incidano anche sul patrimonio architettonico.

Servizio III - *Tutela del patrimonio storico-artistico ed etnoantropologico*

Il Servizio cura funzioni e compiti non attribuiti alle Direzioni regionali ed ai Soprintendenti di settore in materia di tutela del patrimonio storico-artistico ed etnoantropologico.
Il Servizio cura l'istruttoria finalizzata ad esprimere la volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti: il pagamento di imposte mediante cessioni di beni storico-artistici od etnoantropologici; l'autorizzazione al prestito dei beni di interesse storico-artistico od etnoantropologico per mostre ed esposizioni sul territorio nazionale o all'estero ai sensi dell'art. 48, comma 1 del Codice anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lett. *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007 e successive modificazioni e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela.
Il Servizio cura l'istruttoria ai fini dell'adozione dei provvedimenti in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui: all'art. 65, comma 2, lettera *b)*; all'art. 68, comma 4, con particolare riguardo alla predisposizione ed aggiornamento, sentiti i competenti organi consultivi, degli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione; all'art. 69, comma 2; all'art. 70, commi 2 e 3; all'art. 71, comma 4; all'art. 76, comma 2, lettera *e)*, e all'art. 82 del Codice; cura il raccordo operativo con gli uffici esportazione; cura l'irrogazione di sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice.
Il Servizio cura: l'istruttoria relativa all'adozione di provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni storici, artistici od etnoantropologici a titolo di prelazione ed espropriazione ai sensi degli articoli 60, 95 e 98 del Codice; l'istruttoria ai fini del prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero.
Il Servizio cura l'istruttoria relativa alla dichiarazione di rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizione di beni storici, artistici od etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i medesimi beni, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice ai fini della applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale, anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lett. *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007 e successive modificazioni e delle lilnee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; la trattazione del contenzioso di competenza, compresa l'istruttoria finalizzata alla decisione dei ricorsi amministrativi, ai sensi degli articoli 16, 69 e 128 del Codice; gli adempimenti in materia di donazioni e lasciti testamentari; la predisposizione di direttive e lo svolgimento di verifiche in materia di attuazione delle misure di sicurezza connesse al patrimonio storico-artistico ed etnoantropologico; la richiesta di collaborazione degli istituti centrali ed istituti dotati di autonomia speciale ove sussista la necessità di avvalersi di specifiche professionalità e competenze.
Il Servizio cura: il supporto e la consulenza agli uffici periferici nelle materie di competenza; la realizzazione di studi, ricerche e pubblicazioni nel settore del patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico; cura l'elaborazione, anche su proposta dei Direttori regionali, di programmi concernenti studi e ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione ed inventariazione dei beni storici, artistici ed etnoantropologici; l'elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza.
Il Servizio fornisce al Servizio I gli elementi per l'elaborazione dei pareri su schemi di atti normativi e su leggi regionali, nonché gli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo.
Il Servizio promuove la formazione, in collaborazione con le università, gli istituti di formazione, le Regioni e gli Enti locali, in materia di conoscenza del patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico in Italia e all'estero, anche attraverso l'organizzazione di corsi e seminari.
Il Servizio supporta per le materie di competenza il Direttore generale nella richiesta di pareri al Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico.
Il Servizio cura gli adempimenti della Direzione generale in materia di azione di restituzione dei beni culturali di interesse storico, artistico ed etnoantropologico illecitamente esportato.

Servizio IV - *Tutela e qualità del paesaggio*

Il Servizio cura l'istruttoria relativa alla predisposizione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 141 del Codice, sentite le Direzioni regionali competenti, relativamente ai beni paesaggistici che insistano su un territorio appartenente a più regioni.
Il Servizio svolge: attività istruttoria per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale, ai fini della determinazione del Ministro; attività istruttoria sui procedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS) di competenza statale ai fini dell'espressione del parere del Ministro.
Il Servizio cura gli adempimenti relativi alle determinazioni dell'amministrazione, concordate con la Direzione generale per le antichità, in sede di conferenza di servizi e nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale, anche sulla base degli elementi forniti dal Servizio II.
Il Servizio svolge attività istruttoria sui procedimenti relativi alla realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale (Legge Obiettivo).
Il Servizio cura l'elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza.
Il Servizio supporta per le materie di competenza il Direttore generale nella richiesta di pareri al Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici.
Il Servizio svolge attività istruttoria ai fini dell'espressione del parere, sulla proposta della Direzione regionale competente, per la sottoscrizione delle intese di cui all'art. 135, comma 1, all'art. 143, comma 2, e dall'art. 156, comma 3, del Codice.

Il Servizio fornisce supporto al Direttore generale per l'individuazione di modalità e criteri validi per l'intero territorio nazionale in ordine alle attività di competenza delle Direzioni regionali relative alle intese con le Regioni per la redazione congiunta dei piani paesaggistici limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del Codice; svolge attività istruttoria, d'intesa con la Direzione regionale competente, ai fini della proposta per l'approvazione in via sostitutiva, da parte del Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del Codice.
Il Servizio supporta il Direttore generale nella predisposizione di linee guida per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici ai sensi dell'art. 143, comma 2 del Codice.
Il Servizio supporta il Direttore generale per la predisposizione, d'intesa con la competente Direzione regionale, degli atti finalizzati alla proposta al Ministro per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 143, comma 2, e dall'art. 156, comma 1, del Codice.
Il Servizio svolge l'attività tecnico-operativa di supporto ai Direttori regionali per le operazioni di demolizione previste dall'art. 167, comma 3, del Codice; individua i criteri idonei alla demolizione degli interventi abusivi; individua criteri idonei al recupero ed alla riqualificazione dei beni e delle aree indicati dall'art. 136 del Codice che siano stati compromessi o degradati.
Il Servizio svolge le attività connesse all'applicazione della Convenzione europea del paesaggio; cura l'applicazione della normativa vigente in materia di architettura rurale; elabora, anche su proposta delle Direzioni regionali, i programmi concernenti studi e ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione ed inventariazione dei beni paesaggistici; elabora i programmi concernenti il censimento e la catalogazione del paesaggio attraverso la banca dati del SITAP e ne cura l'aggiornamento; anche in collaborazione con gli altri Servizi, svolge studi e ricerche nei settori della tutela e della qualità del paesaggio e mette a punto criteri, strumenti e procedure per l'elaborazione e la realizzazione di progetti finalizzati, anche in riferimento alle attività dell'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, previsto dall'art. 133 del Codice; promuove la conoscenza del paesaggio italiano in Italia ed all'estero.
Il Servizio promuove la formazione, in collaborazione con le università, gli istituti di formazione, le Regioni e gli Enti locali, in materia di conoscenza del paesaggio, anche attraverso l'organizzazione di corsi e seminari; d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura l'attività di didattica sul paesaggio, in collaborazione con gli istituti di formazione e gli istituti scolastici.
Il Servizio fornisce al Servizio I gli elementi per l'elaborazione dei pareri su schemi di atti normativi e su leggi regionali, nonché gli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo.
Il Servizio cura la trattazione del contenzioso e delle questioni giuridiche per quanto attiene alle materie di competenza dello stesso.
Il Servizio fornisce il supporto e la consulenza agli uffici periferici nelle materie di competenza.

SERVIZIO V - *Architettura e arte contemporanee*

In materia di architettura contemporanea, il Servizio cura la promozione della qualità del progetto e dell'opera architettonica ed urbanistica; supporta il Direttore generale nell'attività di partecipazione all'ideazione di opere pubbliche o nel fornire consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale; mette a punto strumenti e procedure per la qualità del progetto architettonico, urbanistico e paesaggistico e del relativo processo di realizzazione, anche in collaborazione con i Servizi II e IV; svolge attività in materia di valorizzazione delle più rilevanti opere di architettura contemporanea; promuove la ricognizione e la conoscenza delle più rilevanti opere architettoniche realizzate negli ultimi 50 anni; cura gli adempimenti relativi alla dichiarazione dell'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni; cura gli adempimenti relativi alla concessione dei contributi economici per le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e per gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica e urbanistica ai sensi dell'art. 37 del Codice.
Il Servizio svolge attività di conoscenza e valorizzazione nel campo degli archivi di architettura, d'intesa con la Direzione generale per gli archivi; svolge, anche in collaborazione con il Servizio II attività di ricognizione, censimento, catalogazione, studi e ricerca nei settori dell'architettura.
Il Servizio promuove la conoscenza dell'architettura contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo.
Il Servizio promuove la formazione in materia di conoscenza della cultura e della qualità architettonica e urbanistica d'intesa con le università, le Regioni e gli Enti locali, anche attraverso l'organizzazione di tirocini e la partecipazione a programmi comuni di ricerca; collabora con gli organi centrali e periferici del Ministero ed in particolare con gli istituti centrali, anche al fine di avvalersi delle specifiche competenze degli stessi, per la catalogazione, il restauro e gli interventi relativi al patrimonio contemporaneo.
Il Servizio supporta il Direttore generale nelle attività relative alla promozione ed al monitoraggio della realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717 e successive modificazioni, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; anche in collaborazione con il Servizio II svolge le seguenti attività: censimento, catalogazione, studi, ricerca e formazione nei settori dell'architettura.
In materia di arte contemporanea il Servizio: svolge attività di promozione e comunicazione, con particolare riguardo all'elaborazione ed alla realizzazione di studi e pubblicazioni del settore ed all'organizzazione di convegni ed esposizioni; esprime la volontà del Ministero sulle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni artistici contemporanei; individua i programmi di azione culturale a livello internazionale, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.
Il Servizio cura: la formazione in materia di conoscenza dell'arte contemporanea d'intesa con le università, le Regioni e gli Enti locali, anche attraverso l'organizzazione di tirocini e la partecipazione a programmi comuni di ricerca; l'attività di didattica museale in collaborazione con le università e gli istituti di formazione; i concorsi che promuovono la ricerca e la riflessione storico-critica intorno ai protagonisti dell'arte italiana ed internazionale più recente.
Il Servizio supporta il Direttore generale nelle attività relative alla diffusione della conoscenza dell'arte contemporanea e cura la valorizzazione delle opere di giovani artisti, anche mediante concorsi ed il sostegno alla partecipazione ad esposizioni ed eventi internazionali.
Il Servizio collabora con l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e con l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro nelle attività di catalogazione, restauro e conservazione del patrimonio contemporaneo; svolge attività connesse alla sicurezza del patrimonio artistico contemporaneo, anche attraverso l'organizzazione di programmi di gestione, conservazione e documentazione; elabora ed attua il Piano per l'arte contemporanea di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 29 e successive modificazioni.
Il Servizio supporta per le materie di competenza il Direttore generale nella richiesta di pareri al Comitato tecnico-scientifico per la qualità architettonica urbana e per l'arte contemporanea.
Il Servizio fornisce al Servizio I gli elementi per l'elaborazione dei pareri su schemi di atti normativi e su leggi regionali, nonché gli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo.

DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

SERVIZIO I - *Valorizzazione del patrimonio culturale, programmazione e bilancio*

Il Servizio adotta i provvedimenti in materia di acquisti di cose o beni culturali, secondo le modalità di cui all'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico.
Il Servizio cura gli adempimenti relativi alla delibera di assunzione in capo al Ministero, ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Codice, dei rischi cui sono esposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero.
Il Servizio assicura il supporto al Direttore generale nella predisposizione, sentiti i competenti organi consultivi, dei criteri e delle linee guida per la ricezione in comodato o in deposito, di cose o beni da parte di istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'art. 44 del Codice, e fornisce, a richiesta, il necessario supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione dei relativi atti.
Assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'art. 114 del Codice e provvede all'incremento della qualità degli inerenti servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, con riguardo ai servizi per il pubblico resi in tutti gli istituti ed i luoghi della cultura dipendenti dal Ministero, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni.
Il Servizio assicura il supporto al Direttore generale nella predisposizione, nel monitoraggio e nel controllo dell'attuazione delle intese istituzionali di programma Stato-Regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, degli accordi per la

SISTEMA MODUS

valorizzazione integrata dei beni culturali previsti all'art. 112, comma 4, del Codice e per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo art. 112.
Il Servizio garantisce il sostegno al Direttore generale nello svolgimento delle funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, svolgendo attività istruttorie per l'individuazione degli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte. Assicura altresì il supporto con riguardo all'attività di coordinamento con le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice.
Il Servizio provvede alle ricerche e sperimentazioni nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale statale e della valorizzazione integrata a livello territoriale dei beni culturali, ai sensi degli accordi previsti dall'art. 112, comma 4, del Codice. Il Servizio cura gli adempimenti connessi all'attuazione della legge 20 febbraio 2006, n. 77.
Il Servizio, anche sulla base delle indicazioni delle Direzioni regionali, svolge attività istruttoria intesa all'elaborazione di linee guida per l'individuazione delle forme di gestione delle attività di valorizzazione, ai sensi dell'art. 115 del Codice, ovvero per la definizione dei casi in cui risulti ancora necessario provvedere all'affidamento dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico in forma non integrata, ai sensi dell'art. 117 del medesimo Codice.
Il Servizio si assicura, tramite gli uffici ministeriali periferici, che le attività di valorizzazione siano comunque compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'art. 6 e i criteri di cui all'art. 116 del Codice più volte richiamato.
Il Servizio svolge attività di assistenza tecnico-amministrativa, nelle materie di competenza della Direzione generale, per l'attività convenzionale o contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedimentali e finanziari, con riferimento anche ai servizi per il pubblico.
Il Servizio cura la predisposizione di modelli di bandi di gara e di convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi per il pubblico, nonché di modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'art. 112, comma 5, del Codice.
Il Servizio supporta il Direttore generale nell'attività di indirizzo, di coordinamento, di assistenza e di consulenza degli istituti e delle sedi espositive afferenti alla Direzione generale, anche in relazione all'Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento dei musei, e alla Direttiva sulla Carta della qualità dei servizi.
Il Servizio cura l'emanazione delle linee guida nell'ambito degli indirizzi impartiti dal Ministro per la stipula degli accordi di cui agli articoli 102 e 112 del Codice e per l'attività relativa ai servizi aggiuntivi ai sensi dell'art. 115, comma 3, e dell'art. 117 del Codice medesimo.
Il Servizio cura il raccordo con le altre Direzioni generali per le attività di valorizzazione con particolare riguardo a quelle svolte dagli istituti nazionali, dagli istituti centrali e dagli istituti dotati di autonomia speciale.
Il Servizio cura la tenuta del protocollo informatico, l'organizzazione e la gestione degli archivi e dei flussi documentali, le relazioni sindacali.
Il Servizio cura la trattazione del contenzioso e delle questioni giuridiche per quanto attiene alle materie di competenza della Direzione generale.
Il Servizio svolge attività di vigilanza sulla Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo.
Il Servizio supporta il Direttore generale nelle attività inerenti l'esercizio dei diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulla società ALES S.p.A..
Il Servizio cura: la gestione delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione generale; il controllo di gestione; il raccordo con il Servizio di controllo interno in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale; le relazioni di legge; i rapporti con la Corte dei conti.
Il Servizio cura: il raccordo con il Servizio II della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale per gli aspetti di natura tecnica connessi all'attuazione dei programmi dei lavori pubblici ed al relativo monitoraggio; l'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; l'istruttoria ai fini dell'espressione dei pareri per gli aspetti di competenza sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale.
Il Servizio cura gli adempimenti relativi all'attuazione dei piani gestionali di competenza del Centro di responsabilità.
Il Servizio cura l'elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza.
Il Servizio predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nel settore di competenza.
Il Servizio cura l'istruttoria ai fini del pagamento delle spese per liti, risarcimenti ed accessori da parte della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale.
Il Servizio assicura il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura.
Il Servizio cura la trattazione del contenzioso e delle questioni giuridiche per quanto attiene alle materie di competenza dello stesso.
Il Servizio cura l'istruttoria connessa alla valutazione, da parte del Direttore generale, del personale dirigenziale, nonché del personale non dirigenziale di supporto al Direttore generale medesimo.

Servizio II - *Comunicazione e promozione del patrimonio culturale*

Il Servizio supporta il Direttore generale nelle attività relative alla comunicazione, alla promozione e alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante la progettazione e la realizzazione di apposite campagne integrate di informazione e di divulgazione, in campo nazionale e internazionale, con riferimento a realtà territoriali definite o a percorsi culturali determinati, la cui individuazione e delimitazione ed i cui contenuti sono elaborati d'intesa con le direzioni generali competenti e gli uffici ministeriali cui sono affidati i vari istituti e luoghi della cultura coinvolti nelle iniziative promozionali. Le campagne informative possono riguardare anche istituti e luoghi della cultura pertinenti ad altri soggetti, pubblici o privati, previa intesa con gli interessati.
Il Servizio supporta il Direttore generale nelle attività relative al coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso il Centro per i servizi educativi, anche in relazione al pubblico con disabilità.
Il Servizio studia le migliori pratiche e i nuovi modelli operativi finalizzati alla presentazione al pubblico del patrimonio culturale, anche attraverso sistemi innovativi di divulgazione, esposizione multimediale e modelli virtuali, film documentari, pubblicazioni elettroniche; favorisce lo studio del patrimonio culturale in Italia e all'estero anche con la predisposizione di pubblicazioni in forma tradizionale o digitale.
Il Servizio predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nel settore di competenza.
Il Servizio cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera *d)*, del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale delle opere d'arte interessate dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del Capo V, del Titolo I, della Parte Seconda del Codice, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela.
Il Servizio assicura il supporto al Direttore generale nell'attività di pianificazione ed al coordinamento delle manifestazioni nazionali e internazionali; provvede inoltre alle ricerche ed alle sperimentazioni nel campo dell'economia applicata al patrimonio culturale, con particolare riguardo al marketing ed alla promozione dell'immagine dei beni e delle attività culturali in applicazione delle direttive ministeriali.
Il Servizio gestisce i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato dalle mostre, esposizioni od eventi.
Il Servizio cura, per le materie di competenza della Direzione generale, il raccordo con le altre Direzioni generali.
Il Servizio cura la trattazione del contenzioso e delle questioni giuridiche per quanto attiene alle materie di competenza dello stesso.

Direzione generale per gli Archivi

Servizio I - *Affari generali, programmazione, bilancio e personale*

Il Servizio cura: gli affari generali, le relazioni di legge, le rendicontazioni annuali ed i dati statistici, l'applicazione delle sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice; l'informatica di servizio, il protocollo informatico, l'organizzazione e la gestione dell'archivio e dei flussi documentali; le attribuzioni dell'ufficio del consegnatario; gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella sede della Direzione generale.
Il Servizio cura: la contabilità e il bilancio; la programmazione annuale e pluriennale, d'intesa con gli altri Servizi e in base alle proposte delle Direzioni regionali; la gestione delle risorse finanziarie di competenza e delle risorse straordinarie nazionali e comunitarie; l'acquisizione e la gestione delle locazioni delle sedi archivistiche; la predisposizione dei piani e degli interventi di razionalizzazione degli

spazi; l'applicazione delle tecnologie in materia di edilizia archivistica e di conservazione del patrimonio archivistico; il controllo di gestione.
Il Servizio cura l'istruttoria connessa alla valutazione, da parte del Direttore generale, del personale dirigenziale, nonché del personale non dirigenziale di supporto al Direttore generale medesimo.
Il Servizio cura: il raccordo con il Servizio di controllo interno in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale; i rapporti con la Corte dei conti; la predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo; l'organizzazione, la gestione e la mobilità delle risorse umane assegnate alla Direzione generale; gli adempimenti relativi all'espressione del parere in materia di assegnazione di risorse umane e strumentali su procedimento attivato dalle Direzioni regionali; le relazioni sindacali e i progetti nazionali riguardanti il personale.
Il Servizio cura gli adempimenti relativi all'attuazione dei piani gestionali di competenza del Centro di responsabilità.
Il Servizio cura il raccordo con il Servizio II della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, sia per quel che riguarda gli aspetti di natura tecnica connessi all'attuazione dei programmi d'intervento ed al relativo monitoraggio, sia per quanto attiene all'espressione dei pareri per gli aspetti di competenza sui programmi annuali e pluriennali di intervento, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla stessa Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale.
Il Servizio cura l'istruttoria ai fini del pagamento delle spese per liti, risarcimenti ed accessori da parte della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale.
Il Servizio svolge le funzioni, nelle materie di competenza, per le Regioni Sicilia e Trentino Alto Adige, attribuite nelle altre Regioni alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.
Il Servizio cura la trattazione del contenzioso e delle questioni giuridiche per quanto attiene alle materie di competenza dello stesso.
Il Servizio esercita il coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sull'Archivio centrale dello Stato e sull'Istituto centrale per gli archivi.
Il Servizio assicura il funzionamento di comitati e commissioni istituiti presso la Direzione generale e del Comitato tecnico-scientifico per gli archivi.

SERVIZIO II - *Tutela e conservazione del patrimonio archivistico*

Il Servizio supporta il Direttore generale nella elaborazione di linee guida per le attività di tutela e conservazione del patrimonio archivistico nazionale e nel rilascio dell'autorizzazione al prestito dei beni archivistici per mostre ed esposizioni sul territorio nazionale o all'estero ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lett. *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007 e successive modificazioni e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela.
Il Servizio predispone, su indicazione del Direttore generale, l'indirizzo tecnico-scientifico dell'attività degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche e ne verifica l'attuazione da parte dei suddetti istituti.
Il Servizio esercita il controllo delle case d'asta e del mercato mobiliare con riferimento al patrimonio archivistico.
Il Servizio cura l'istruttoria ai fini dell'adozione dei provvedimenti in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui: all'art. 65, comma 2, lettera *b)*; all'art. 68, comma 4, con particolare riguardo alla predisposizione ed aggiornamento, sentiti i competenti organi consultivi, degli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione; all'art. 69, comma 2; all'art. 70, commi 2 e 3; all'art. 71, comma 4; all'art. 76, comma 2, lettera *e)*, e all'art. 82 del Codice; cura il raccordo operativo con gli uffici esportazione; cura l'irrogazione di sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice.
Il Servizio cura: l'istruttoria relativa all'adozione di provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione ed espropriazione ai sensi degli articoli 60, 95 e 98 del Codice.
Il Servizio cura: l'istruttoria relativa alla dichiarazione di rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i medesimi beni, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lett. *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007 e successive modificazioni e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; la trattazione del contenzioso di competenza, compresa l'istruttoria finalizzata alla decisione dei ricorsi amministrativi, ai sensi degli articoli 16, 69 e 128 del Codice; gli adempimenti in materia di donazioni e lasciti testamentari; la predisposizione di direttive e lo svolgimento di verifiche in materia di attuazione delle misure di sicurezza connesse al patrimonio archivistico; la richiesta di collaborazione degli istituti centrali ed istituti dotati di autonomia speciale ove sussista la necessità di avvalersi di specifiche professionalità e competenze.
Il Servizio coordina: l'organizzazione delle sale di studio e l'attività delle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli Archivi di Stato; il funzionamento dei laboratori di restauro, riproduzione e cartotecnica istituiti presso gli Archivi di Stato.
Il Servizio cura: l'approvazione dei titolari e dei manuali di gestione degli archivi pubblici; l'approvazione dei piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale; la concessione di contributi per gli interventi sugli archivi vigilati; le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalità di consultazione dei medesimi; i sistemi informativi descrittivi del patrimonio archivistico ai fini gestionali.
Il Servizio cura: l'istruttoria relativa all'espressione della volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici; l'autorizzazione alla stipula di comodati e depositi volontari, nonché di depositi coattivi di archivi non statali.
Il Servizio predispone i pareri sulle leggi regionali in materia di archivi.
Il Servizio svolge le funzioni, nelle materie di competenza, per le Regioni Sicilia e Trentino Alto Adige, attribuite nelle altre Regioni alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.
Il Servizio cura l'attività di recupero all'estero del patrimonio culturale di interesse archivistico illecitamente esportato.
Il Servizio cura: i rapporti con l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario per la definizione di criteri e metodologie degli interventi conservativi; la progettazione tecnico-scientifica dei poli archivistici.

SERVIZIO III - *Studi e ricerca*

Il Servizio cura la formazione in materia di conoscenza delle fonti archivistiche anche d'intesa con le Università, le Regioni e gli Enti locali e mediante l'organizzazione di tirocini e la partecipazione a programmi comuni di ricerca.
Il Servizio cura: l'adozione di standard condivisi in materia di riproduzione digitale del patrimonio documentale; l'adozione di standard condivisi in materia di conservazione degli archivi analogici e digitali; la promozione dell'applicazione di metodologie e parametri anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento; la riproduzione e il restauro dei beni archivistici, la conservazione della memoria digitale, i rapporti con gli organismi internazionali di settore.
Il Servizio coordina il Sistema Archivistico Nazionale (SAN); cura i rapporti con l'Istituto centrale per gli archivi e il concerto, d'intesa con il medesimo Istituto centrale per gli archivi, con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione in merito agli indirizzi di formazione e conservazione degli archivi in formato digitale.
Il Servizio svolge le funzioni, nelle materie di competenza, per le Regioni Sicilia e Trentino Alto Adige, attribuite nelle altre Regioni alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.
Il Servizio cura il raccordo con la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale per le materie di competenza della Direzione generale.
Il Servizio cura: la elaborazione ed il coordinamento delle metodologie archivistiche relative all'attività di ordinamento e di inventariazione; cura il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale; studia ed applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali.
Il Servizio cura: la definizione di programmi e convenzioni di ricerca scientifica con enti e istituti culturali; la redazione delle pubblicazioni degli Archivi di Stato e della «Rassegna degli Archivi di Stato»; l'editoria elettronica; la Biblioteca della Direzione generale; gli acquisti bibliografici.
Il Servizio cura: il sito *web* della Direzione generale ed il coordinamento dei siti *web* degli istituti territoriali; le relazioni internazionali ed il raccordo con il Segretariato generale in materia di accordi internazionali.
Il Servizio elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche e ne cura l'attuazione.

SISTEMA MODUS

DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE

SERVIZIO I - *Affari generali, programmazione, bilancio e personale*

Il Servizio cura gli affari generali, l'informatica di servizio, il protocollo informatico, l'organizzazione e la gestione dell'archivio e dei flussi documentali.
Il Servizio cura: la gestione e la mobilità delle risorse umane assegnate alla Direzione generale; gli adempimenti connessi all'autorizzazione ed alla liquidazione di missioni in Italia e all'estero, le relazioni sindacali e i progetti nazionali riguardanti il personale; gli adempimenti relativi all'espressione del parere in materia di assegnazione di risorse umane e strumentali su procedimento attivato dalle Direzioni regionali.
Il Servizio cura l'istruttoria connessa alla valutazione, da parte del Direttore generale, del personale dirigenziale, nonché del personale non dirigenziale di supporto al Direttore generale medesimo.
Il Servizio cura: il raccordo con il Servizio di controllo interno; le relazioni di legge; i rapporti con la Corte dei conti; l'attività contrattuale e le procedure concorsuali per gli interventi di edilizia bibliotecaria.
Il Servizio predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo.
Il Servizio cura gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro.
In seno al Servizio opera l'Ufficio del consegnatario.
Il Servizio cura: la formazione del bilancio, la contabilità economica e finanziaria, la programmazione ed il controllo di gestione, d'intesa con gli altri Servizi e in base alle proposte delle Direzioni regionali; gli adempimenti relativi all'attuazione dei piani gestionali di competenza della Direzione generale; il raccordo con il Servizio II della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, per gli aspetti di natura tecnica connessi all'attuazione dei programmi d'intervento ed al relativo monitoraggio, nonché il raccordo ai fini dell'espressione del parere per gli aspetti di competenza sui programmi annuali e pluriennali di intervento.
Il Servizio cura il funzionamento delle biblioteche pubbliche statali e coordina il Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) e la Biblioteca Digitale Italiana (BDI); ha competenza in materia di tutela del patrimonio librario statale e non statale; cura il coordinamento interregionale e nazionale degli Accordi di programma quadro Stato-Regioni per le materie di competenza ed individua risorse per il finanziamento di progetti nazionali o interregionali; cura l'istruttoria per l'erogazione dei contributi a favore di biblioteche non statali; cura il potenziamento e lo sviluppo delle mediateche; cura le locazioni di immobili sedi di biblioteche; elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari.
Il Servizio cura il raccordo con la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale per le materie di competenza della Direzione generale.
Il Servizio assicura il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali.
Il Servizio cura la trattazione del contenzioso e delle questioni giuridiche per quanto attiene alle materie di competenza dello stesso.

SERVIZIO II - *Patrimonio bibliografico ed Istituti culturali*

Il Servizio cura l'istruttoria ai fini dell'adozione dei provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 95 e 98 del Codice; ordine di reintegrazione, ai sensi dell'art. 160 e seguenti del Codice. Il Servizio cura l'adozione del provvedimento di autorizzazione per il prestito dei beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni in Italia o all'estero ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lett. *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007 e successive modificazioni e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela.
Il Servizio cura l'attività di recupero all'estero del patrimonio culturale di interesse bibliografico illecitamente esportato.
Il Servizio cura gli adempimenti connessi alla irrogazione di sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice.
Il Servizio cura la trattazione dei ricorsi amministrativi previsti dagli articoli 16 e 128 del Codice.
Il Servizio cura l'adozione dei provvedimenti in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale; cura il coordinamento delle attività relative alla normativa sul deposito legale, anche tramite l'assicurazione del supporto segretariale per il funzionamento della Commissione per il deposito legale di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252.
Il Servizio cura gli adempimenti relativi all'autorizzazione per la riproduzione di materiale bibliografico; cura gli adempimenti per la dichiarazione del rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste in materia fiscale, anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lett. *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007 e successive modificazioni e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; cura gli adempimenti relativi all'espressione della volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari.
Il Servizio esercita il coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, sull'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, sulla Biblioteca nazionale centrale di Roma, sulla Biblioteca nazionale centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura.
Il Servizio cura l'organizzazione della Conferenza nazionale delle Biblioteche, promossa dalla Direzione generale.
Il Servizio ha competenze in materia di istituti culturali, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza fini di lucro, comitati nazionali celebrativi ed edizioni nazionali.
Il Servizio istruisce i procedimenti ed eroga contributi ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante «Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali» e della circolare n. 16 del 4 febbraio 2002 e procede alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari.
Il Servizio eroga contributi a istituti culturali finanziati da specifiche disposizioni normative.
Il Servizio istruisce i procedimenti ed eroga contributi per convegni e pubblicazioni, a istituzioni, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro; esercita attività di vigilanza sulle istituzioni culturali pubbliche e sui soggetti beneficiari dei contributi, con riferimento al corretto utilizzo del contributo erogato.
Il Servizio cura le attività connesse all'emanazione dei pareri in ordine all'acquisizione della personalità giuridica e delle modifiche statutarie delle persone giuridiche private che operano nelle materie di competenza del Ministero; istruisce i provvedimenti di designazione dei rappresentanti del Ministero negli organi collegiali, secondo quanto previsto dai relativi statuti; svolge attività di supporto giuridico agli istituti culturali; cura l'organizzazione della Conferenza Nazionale degli Istituti Culturali, promossa dalla Direzione generale.
Il Servizio provvede agli adempimenti relativi alle attività della segreteria della Consulta dei Comitati e delle Edizioni nazionali; cura la predisposizione della relazione a firma del Ministro e della relativa documentazione, in base alle determinazioni assunte dalla Consulta, da inoltrare alle Commissioni parlamentari per l'acquisizione del prescritto parere; redige i singoli decreti istitutivi dei Comitati e delle Edizioni accolti; cura l'insediamento degli stessi alla presenza del Ministro o di un suo delegato; predispone i decreti integrativi dei Comitati e delle Commissioni scientifiche delle Edizioni Nazionali; esercita funzioni di vigilanza e di indirizzo sull'attività dei Comitati Nazionali; istruisce i procedimenti di nomina dei revisori ministeriali nei Comitati Nazionali.

SERVIZIO III - *Diritto d'autore e vigilanza sulla SIAE*

Il Servizio ha competenze in materia di diritto d'autore e di disciplina della proprietà letteraria; svolge attività di vigilanza sulla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) congiuntamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; cura la Segreteria del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore e delle Commissioni speciali istituite in seno al Comitato; cura la tenuta del Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, e provvede agli adempimenti di legge relativi all'obbligo del deposito ed alla registrazione delle opere stesse; provvede all'erogazione di contributi in favore dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici e della Cassa nazionale di assistenza ai compositori, autori e librettisti di musica popolare «Mario Schisa»; cura i rapporti con l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (O.M.P.I.), d'intesa con il Ministero degli affari esteri; cura i rapporti con il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; cura il raccordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dello svolgimento delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale; cura la pubblicazione del periodico «Bollettino del Servizio per il Diritto d'Autore»; cura lo studio e la predisposizione di schemi di provvedimenti normativi, anche in attuazione delle direttive comunitarie.

SISTEMA MODUS

DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA

SERVIZIO I - *Affari generali, programmazione, bilancio e personale*

Il Servizio, nell'ambito della Direzione generale per il cinema e con riferimento anche alle competenze della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, svolge attività relative alla organizzazione e all'amministrazione delle risorse umane e strumentali assegnate. In tale ambito, in particolare, il Servizio cura: la mobilità del personale assegnato alle Direzioni generali; le relazioni sindacali; gli affari generali; la gestione delle risorse finanziarie di competenza, la programmazione e il controllo di gestione; il raccordo con il Servizio di controllo interno in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza; le relazioni di legge; i rapporti con la Corte dei conti; la predisposizione di atti e provvedimenti concernenti il bilancio; gli adempimenti relativi all'attuazione dei piani gestionali di competenza di entrambi i Centri di responsabilità.
Il Servizio cura l'istruttoria connessa alla valutazione, da parte del Direttore generale, del personale dirigenziale, nonché del personale non dirigenziale di supporto al Direttore generale medesimo.
Il Servizio cura: la gestione ed il funzionamento dei servizi generali; la gestione e la tenuta del protocollo informatico e della firma digitale, l'organizzazione, la gestione degli archivi e dei flussi documentali; la gestione dei sistemi informativi; l'attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; l'attività propedeutica e istruttoria per la conferenza Stato-Regioni e Province autonome; le relazioni con il pubblico; la segreteria per il coordinamento ed il funzionamento degli organi collegiali operanti nel settore dello spettacolo.
Il Servizio cura: la tenuta degli elenchi informatici relativi alle imprese cinematografiche e delle altre banche dati necessarie ai fini istituzionali; le attività relative alle intese istituzionali di programma Stato-Regioni e di accordi di programma quadro nelle materie di competenza; le attività connesse alla formulazione di proposte alla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale per l'elaborazione del programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza; l'istruttoria ai fini del pagamento delle spese per liti, risarcimenti ed accessori da parte della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale. All'interno del Servizio opera l'Ufficio del consegnatario.
Il Servizio, inoltre, cura il rilascio dei nulla osta alla proiezione in pubblico di film e all'esportazione di film nazionali; assicura la segreteria amministrativa delle sezioni della Commissione di revisione cinematografica; predispone le autorizzazioni in materia di sale e arene per spettacoli cinematografici.
Il Servizio svolge: le attività istruttorie per l'approvazione del programma di attività di Cinecittà Holding S.p.A. e della relativa rendicontazione; le attività relative alla vigilanza su Cinecittà Holding S.p.A.; le attività relative alla vigilanza sulla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia; le attività relative alla vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia.
Il Servizio svolge le attività istruttorie ai fini dell'espressione delle valutazioni di competenza della Direzione generale alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, per lo svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria e diritto d'autore e di vigilanza sulla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.).
Nel settore di competenza, il Servizio svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo; cura il recupero di sovvenzioni, i pignoramenti presso terzi, le attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro.
Il Servizio cura la trattazione del contenzioso e delle questioni giuridiche per quanto attiene alle materie di competenza dello stesso.

SERVIZIO II - *Produzione, distribuzione, esercizio e industrie tecniche*

Il Servizio ha competenza in ordine alle attività connesse alla denuncia di inizio lavorazione, al riconoscimento della nazionalità italiana e al riconoscimento dell'interesse culturale dei film, anche nell'ambito di accordi di coproduzione internazionali.
Il Servizio ha competenza in ordine: agli interventi finanziari, a valere sul fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche di cui all'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni, a favore della produzione e della distribuzione cinematografica; agli interventi finanziari a favore dell'esercizio cinematografico e delle industrie tecniche, sempre a valere sul predetto fondo. Il Servizio cura l'erogazione e il monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche; cura il riconoscimento dell'attestato di qualità e la corresponsione del premio di qualità attribuito ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana.
Nel settore di competenza, il Servizio svolge le verifiche amministrative e contabili, le ispezioni ed i controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo; cura il recupero delle sovvenzioni, i pignoramenti presso terzi, le attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, il contenzioso.

SERVIZIO III - *Promozione delle attività cinematografiche in Italia ed all'estero*

Il Servizio ha competenza in ordine agli interventi finanziari per la promozione delle attività cinematografiche in Italia ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni. Concede i contributi per progetti, promossi da associazioni senza scopo di lucro e fondazioni, che contribuiscono a sostenere iniziative per le programmazioni stagionali; le sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia, anche a carattere non permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico; i contributi per la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro; i contributi per la realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale e di festival e rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro; i contributi per la pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e opere a carattere storico, artistico, scientifico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica.
Il Servizio svolge attività in ordine alle associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica; cura la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali o religiose; cura i finanziamenti alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, alla Fondazione La Biennale di Venezia - sezione cinema, e a Cinecittà Holding S.p.A..
Il Servizio ha competenza in ordine alla promozione e alla gestione degli accordi di coproduzione e codistribuzione cinematografica; concede le sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni all'estero, anche a carattere non permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico; eroga i contributi per lo sviluppo dei progetti promossi da associazioni senza scopo di lucro e fondazioni, che contribuiscono a sostenere iniziative per la codistribuzione di film, nonché i contributi per le imprese di esportazione di film italiani.
Il Servizio svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari di contributi; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo; cura il recupero delle sovvenzioni; i pignoramenti presso terzi; le attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro; il contenzioso.

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

SERVIZIO I - *Attività liriche e musicali*

Il Servizio ha competenza in ordine agli interventi finanziari per il sostegno e la promozione delle attività musicali, della lirica ordinaria e della lirica tradizionale. In tale ambito cura l'erogazione di contributi in favore dei soggetti e delle attività di seguito elencate: teatri di tradizione, istituzioni concertistico-orchestrali, attività liriche ordinarie, attività concertistiche e corali, festival e rassegne, concorsi di composizione ed esecuzione musicale, corsi di perfezionamento professionale, attività promozionale della musica ed enti di promozione musicale, complessi bandistici, progetti speciali, formazioni strumentali giovanili, attività all'estero.
Il Servizio svolge la vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche e il monitoraggio sull'attività e sugli interventi finanziari a favore delle stesse; esprime le valutazioni di competenza della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo alla Direzione generale per il cinema ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia; esprime le valutazioni di competenza della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria e diritto d'autore e di vigilanza sulla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.).
Nel settore di competenza, il Servizio svolge le verifiche amministrative e contabili, le ispezioni ed i controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti

SISTEMA MODUS

beneficiari di contributi; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo; cura il recupero delle sovvenzioni, i pignoramenti presso terzi, le attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, il contenzioso.
Il Servizio cura l'istruttoria connessa alla valutazione, da parte del Direttore generale, del personale dirigenziale, nonché del personale non dirigenziale di supporto al Direttore generale medesimo.

SERVIZIO II - *Attività teatrali*

Il Servizio ha competenze in ordine agli interventi finanziari per il sostegno e la promozione di enti e organismi teatrali. In tale ambito cura l'erogazione di contributi in favore dei soggetti e delle attività di seguito elencate: Ente teatrale italiano (ETI), Fondazione Istituto nazionale del dramma antico (INDA), Fondazione La Biennale di Venezia - settore teatro, Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico», teatri stabili ad iniziativa pubblica e privata, teatri stabili di innovazione, imprese di produzione teatrale, teatro di figura e di artisti di strada, organismi di promozione e formazione del pubblico, gestori di sale teatrali, progetti di promozione, divulgazione e informazione nel campo teatrale nonché per perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi nel settore teatrale, rassegne e festival teatrali, progetti speciali e per *tournée* all'estero, produzione, distribuzione e formazione operanti nelle aree meno servite.
Il Servizio svolge le attività in ordine agli interventi di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 444, ed alla legge 21 dicembre 1999, n. 513, la vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI) e sull'Istituto nazionale del dramma antico (INDA).
Il Servizio ha competenze in materia di contributi per le spese dei servizi di vigilanza e di sicurezza prestati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione di pubblici spettacoli.
Nel settore di competenza, il Servizio svolge le verifiche amministrative e contabili, le ispezioni ed i controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo; cura il recupero delle sovvenzioni, i pignoramenti presso terzi, le attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, il contenzioso.

SERVIZIO III - *Attività di danza, circensi e dello spettacolo viaggiante*

Il Servizio ha competenze in ordine agli interventi finanziari per il sostegno e la promozione della danza, delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti. In tale ambito, cura l'erogazione di contributi in favore dei soggetti e delle attività di seguito elencate: Accademia nazionale di danza, soggetti pubblici e privati che attuano iniziative di valorizzazione e promozione disposte dall'amministrazione, compagnie di danza, soggetti per la promozione e formazione del pubblico nel settore della danza, gestori delle sale che ospitano spettacoli di danza, imprese dello spettacolo viaggiante per danni derivanti da eventi fortuiti e per difficoltà di gestione; rassegne e festival di rilevanza nazionale o internazionale, attività di danza all'estero, ulteriori attività di danza finalizzate alla promozione di particolari linguaggi o tradizioni della danza, attività circensi in Italia, iniziative di spettacoli circensi all'estero; acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali per spettacoli viaggianti e per le attività circensi; iniziative promozionali e per iniziative assistenziali ed educative; ristrutturazioni di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense; erogazione di contributi per danni conseguenti ad eventi fortuiti e per difficoltà di gestione.
Nel settore di competenza, il Servizio svolge le verifiche amministrative e contabili, le ispezioni ed i controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo; cura il recupero delle sovvenzioni, i pignoramenti presso terzi, le attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, il contenzioso.

TABELLA 1. *Distribuzione regionale delle Soprintendenze territoriali, degli archivi e delle biblioteche*

REGIONE	SETTORE ARTI										SETTORE ARCHIVI E BIBLIOTECHE		
	Archeol.		Stor. Art. Etno.		Archit. e Paes.		Archit. Paes. Stor. Art. Etno.		Autonomia speciale		Soprint. Archivist.	Archivi di Stato	Biblioteche statali
									Archeol.	S.A.E. e Polo			
	Prec.	Att.	Prec.	Att.	Prec.	Att.	Prec.	Att.	Att.	Att.	Att.	Att.	Att.
Piemonte	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	1	8	2
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1[1]	1	-
Lombardia	1	1	2	2	3	2	-	-	-	-	1	11	3
Trentino A.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
Veneto	1	1	2	2	3	3	-	-	-	1	1	7	4
Friuli V. Giulia	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	4	2
Liguria	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	4	1
E. Romagna	1	1	3	3	3	3	-	-	-	-	1	9	2
Toscana	1	1	1	1	1	1	4	4	-	1	1	10	6
Umbria	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	2	-
Marche	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	5	1
Lazio	3	2	1	1	3	2	-	-	1	1	1	6	15
Abruzzo	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	4	-
Molise	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	2	-
Campania	2	1	2	1	3	1	-	2	1	1	1	5	5
Puglia	1	1	1	1	2	2	-	-	-	-	1	5	1
Basilicata	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	2	1
Calabria	1	1	1	1	2	2	-	-	-	-	1	5	1
Sardegna	1	2	1	-	1	-	-	2	-	-	1	4	2
Sicilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-
Totali	20	19	22	20	29	25	4	8	2	4	20	105[2]	46[3]

* Ove non si indica la precedente organizzazione si intende invariata.
Elaborazione a cura dell'Ufficio Studi.
Per le sedi dirigenziali non generali della precedente organzzazione si fa riferimento al D.M. 18 giugno 2008; per l'attuale al D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 così come modificato dal D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91 e al D.M. 20 luglio 2009.
[1] Funzioni svolte dalla Soprintendenza archivistica del Piemonte.
[2] Compresi l'Archivio centrale dello Stato di Roma (dotato di autonomia speciale) e gli Archivi di Aosta, Crotone, Lecco e Lodi istituiti ma non ancora attivati.
[3] Comprese le Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze (dotate di autonomia speciale) e le undici Biblioteche annesse a monumenti nazionali.

SISTEMA MODUS

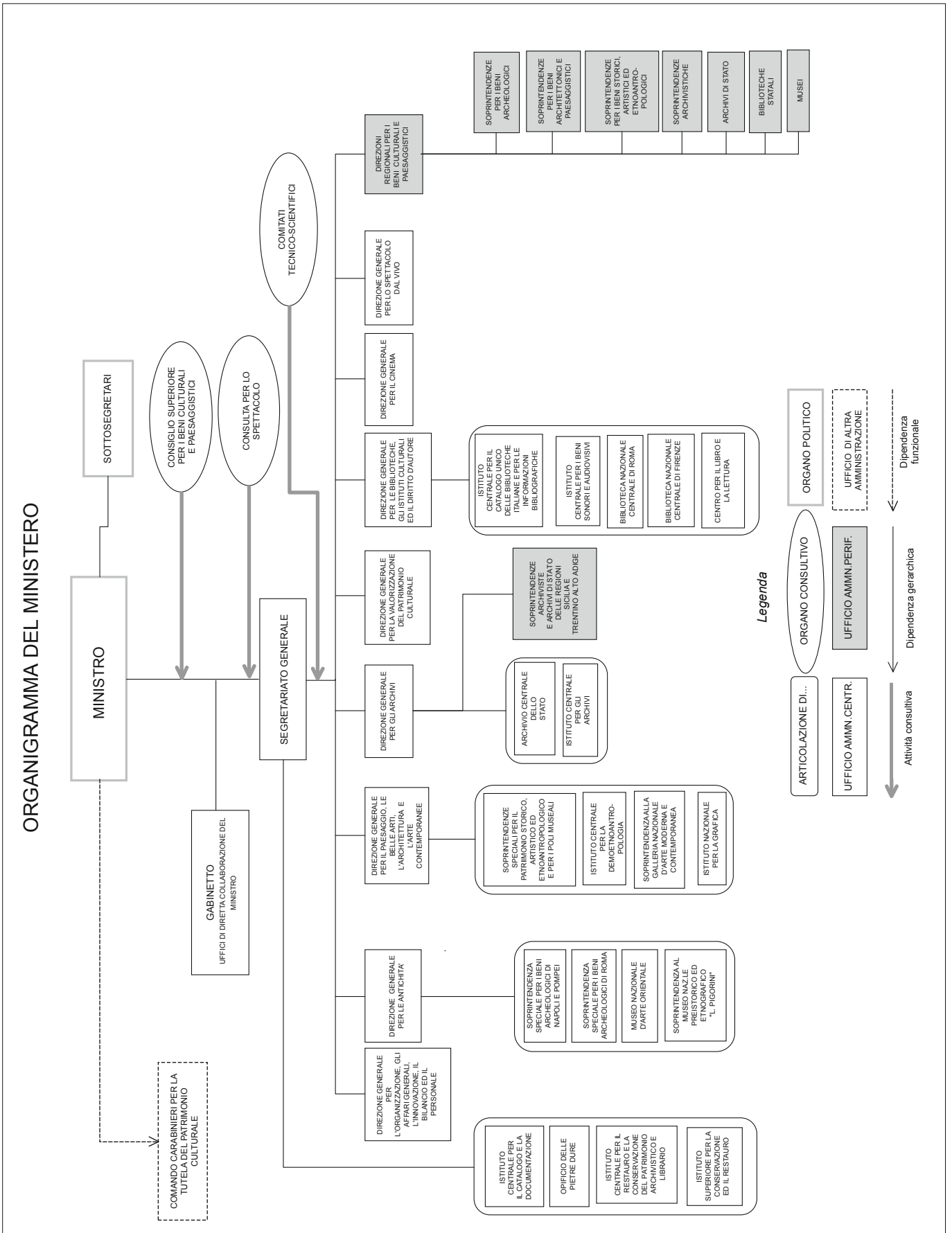
ORGANIGRAMMA DEL MINISTERO
MINISTRO
SOTTOSEGRETARI
CONSIGLIO SUPERIORE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
CONSULTA PER LO SPETTACOLO
COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI
SEGRETARIATO GENERALE
GABINETTO
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE
OPIFICIO DELLE PIETRE DURE
ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E LIBRARIO
ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER I BENI ARCHEOLOGICI DI NAPOLI E POMPEI
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER I BENI ARCHEOLOGICI DI ROMA
MUSEO NAZIONALE D'ARTE ORIENTALE
SOPRINTENDENZA AL MUSEO NAZ.LE PREISTORICO ED ETNOGRAFICO 'L. PIGORINI'
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE
SOPRINTENDENZE SPECIALI PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO E PER I POLI MUSEALI
ISTITUTO CENTRALE PER LA DEMOETNOANTRO-POLOGIA
SOPRINTENDENZA ALLA GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
ISTITUTO NAZIONALE PER LA GRAFICA
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO
ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
SOPRINTENDENZE ARCHIVISTE E ARCHIVI DI STATO DELLE REGIONI SICILIA E TRENTINO ALTO ADIGE
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE
ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI E AUDIOVISIVI
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE
CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO
DIREZIONI REGIONALI PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
SOPRINTENDENZE PER I BENI ARCHEOLOGICI
SOPRINTENDENZE PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
SOPRINTENDENZE PER I BENI STORICI, ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI
SOPRINTENDENZE ARCHIVISTICHE
ARCHIVI DI STATO
BIBLIOTECHE STATALI
MUSEI
Legenda
ORGANO POLITICO
UFFICIO DI ALTRA AMMINISTRAZIONE
Dipendenza funzionale
ORGANO CONSULTIVO
UFFICIO AMMN.PERIF.
Dipendenza gerarchica
ARTICOLAZIONE DI...
UFFICIO AMMN.CENTR.
Attività consultiva

TABELLA 2. *Distribuzione regionale degli Istituti del Ministero*

Regione	Organo di riferimento	Denominazione e sede
Piemonte	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte (TO)	Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie (TO)
		Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Piemonte (TO)
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola (NO)
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli (TO)
		Soprintendenza archivistica per il Piemonte (TO)
		Archivio di Stato di Alessandria (AL)
		Archivio di Stato di Asti (AT)
		Archivio di Stato di Biella (BI)
		Archivio di Stato di Cuneo (CN)
		Archivio di Stato di Novara (NO)
		Archivio di Stato di Torino (TO)
		Archivio di Stato di Verbania (VB)
		Archivio di Stato di Vercelli (VC)
		Biblioteca nazionale universitaria di Torino (TO)
		Biblioteca reale (TO)
Lombardia	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia (MI)	Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia (MI)
		Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Mantova, Brescia e Cremona (MN)
		Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Sondrio e Varese (MI)
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Brescia, Cremona e Mantova (BS)
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Sondrio e Varese (MI)
		Soprintendenza archivistica per la Lombardia (MI)
		Archivio di Stato di Bergamo (BG)
		Archivio di Stato di Brescia (BS)
		Archivio di Stato di Como (CO)
		Archivio di Stato di Cremona (CR)
		Archivio di Stato di Mantova (MN)
		Archivio di Stato di Milano (MI)
		Archivio di Stato di Pavia (PV)
		Archivio di Stato di Sondrio (SO)
		Archivio di Stato di Varese (VA)
		Biblioteca nazionale Braidense (MI)
		Biblioteca statale di Cremona (CR)
		Biblioteca universitaria di Pavia (PV)
Trentino Alto-Adige	Direzione generale per gli archivi (RM)	Soprintendenza archvistica di Trento (TN)
		Archivio di Stato di Bolzano (BZ)
		Archivio di Stato di Trento (TN)
Veneto	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto (VE)	Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto (PD)
		Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso (VE) *(città di Venezia e Comuni della Gronda lagunare esclusi)*
		Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza (VR)
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna (VE)
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso (VE) *(città di Venezia e laguna escluse)*
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza (VR)
		Soprintendenza archivistica per il Veneto (VE)

segue TABELLA 2. *Distribuzione regionale degli Istituti del Ministero*

Regione	Organo di riferimento	Denominazione e sede
		Archivio di Stato di Belluno (BL)
		Archivio di Stato di Padova (PD)
		Archivio di Stato di Rovigo (RO)
		Archivio di Stato di Treviso (TV)
		Archivio di Stato di Venezia (VE)
		Archivio di Stato di Verona (VR)
		Archivio di Stato di Vicenza (VI)
		Biblioteca nazionale Marciana (VE)
		Biblioteca universitaria di Padova (PD)
		Biblioteca statale del monumento nazionale di Praglia (Teolo-PD)
		Biblioteca statale del monumento nazionale di Santa Giustina (PD)
	Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (RM)	Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Venezia e dei Comuni della Gronda lagunare (VE) *(istituto dotato di autonomia speciale)*
Friuli Venezia Giulia	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia (TS)	Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia (TS)
		Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia (TS)
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia (TS)
		Soprintendenza archivistica per il Friuli Venezia Giulia (TS)
		Archivio di Stato di Gorizia (GO)
		Archivio di Stato di Pordenone (PN)
		Archivio di Stato di Trieste (TS)
		Archivio di Stato di Udine (UD)
		Biblioteca statale di Trieste (TS)
		Biblioteca statale isontina (GO)
Liguria	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria (GE)	Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria (GE)
		Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Liguria (GE)
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Liguria (GE)
		Soprintendenza archivistica per la Liguria (GE)
		Archivio di Stato di Genova (GE)
		Archivio di Stato di Imperia (IM)
		Archivio di Stato di La Spezia (SP)
		Archivio di Stato di Savona (SV)
		Biblioteca universitaria di Genova (GE)
Emilia Romagna	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna (BO)	Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia Romagna (BO)
		Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini (BO)
		Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Modena e Reggio Emilia (MO)
		Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Parma e Piacenza (PR)
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia (BO)
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Parma e Piacenza (PR)
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini (RA)
		Soprintendenza archivistica per l'Emilia Romagna (BO)
		Archivio di Stato di Bologna (BO)
		Archivio di Stato di Ferrara (FE)
		Archivio di Stato di Forlì (FO)
		Archivio di Stato di Modena (MO)
		Archivio di Stato di Parma (PR)
		Archivio di Stato di Piacenza (PC)

SISTEMA MODUS

segue TABELLA 2. *Distribuzione regionale degli Istituti del Ministero*

Regione	Organo di riferimento	Denominazione e sede
		Archivio di Stato di Ravenna (RA)
		Archivio di Stato di Reggio Emilia (RE)
		Archivio di Stato di Rimini (RN)
		Biblioteca estense universitaria (MO)
		Biblioteca Palatina (PR)
Toscana	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana (FI)	Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana (FI)
		Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Siena e Grosseto (SI)
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Siena e Grosseto (SI)
		Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici di Arezzo (AR)
		Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e Prato (FI) *(con esclusione della città di Firenze per le competenze in materia di beni storici, artistici ed etnoantropologici)*
		Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Lucca e Massa Carrara (LU)
		Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Pisa e Livorno (PI)
		Soprintendenza archivistica per la Toscana (FI)
		Archivio di Stato di Arezzo (AR)
		Archivio di Stato di Firenze (FI)
		Archivio di Stato di Grosseto (GR)
		Archivio di Stato di Livorno (LI)
		Archivio di Stato di Lucca (LU)
		Archivio di Stato di Massa (MS)
		Archivio di Stato di Pisa (PI)
		Archivio di Stato di Pistoia (PT)
		Archivio di Stato di Prato (PO)
		Archivio di Stato di Siena (SI)
		Biblioteca Marucelliana (FI)
		Biblioteca Medicea Laurenziana (FI)
		Biblioteca Riccardiana (FI)
		Biblioteca statale di Lucca (LU)
		Biblioteca universitaria di Pisa (PI)
	Segretariato generale (RM)	Opificio delle pietre dure (FI) *(istituto centrale)*
	Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (RM)	Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Firenze (FI) *(istituto dotato di autonomia speciale)*
	Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore (RM)	Biblioteca nazionale centrale (FI) *(istituto dotato di autonomia speciale)*
Umbria	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria (PG)	Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria (PG)
		Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici dell'Umbria (PG)
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria (PG)
		Soprintendenza archivistica per l'Umbria (PG)
		Archivio di Stato di Perugia (PG)
		Archivio di Stato di Terni (TR)
Marche	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche (AN)	Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche (AN)
		Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici delle Marche (UR)
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche (AN)
		Soprintendenza archivistica per le Marche (AN)
		Archivio di Stato di Ancona (AN)
		Archivio di Stato di Ascoli Piceno (AP)
		Archivio di Stato di Fermo (FM)
		Archivio di Stato di Macerata (MC)

SISTEMA MODUS

segue TABELLA 2. *Distribuzione regionale degli Istituti del Ministero*

Regione	Organo di riferimento	Denominazione e sede
		Archivio di Stato di Pesaro (PU)
		Biblioteca statale di Macerata (MC)
Lazio	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio (RM)	Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio (RM) *(con esclusione della città di Roma)*
		Soprintendenza per i beni archeologici dell'Etruria meridionale (RM)
		Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Lazio (RM) *(con esclusione della città di Roma)*
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma (RM)
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo (RM) *(con esclusione della città di Roma)*
		Soprintendenza archivistica per il Lazio (RM)
		Archivio di Stato di Frosinone (FR)
		Archivio di Stato di Latina (LT)
		Archivio di Stato di Rieti (RI)
		Archivio di Stato di Roma (RM)
		Archivio di Stato di Viterbo (VT)
		Biblioteca Angelica (RM)
		Biblioteca Casanatense (RM)
		Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte (RM)
		Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea (RM)
		Biblioteca Medica Statale (RM)
		Biblioteca statale "Antonio Baldini" (RM)
		Biblioteca universitaria Alessandrina (RM)
		Biblioteca Vallicelliana (RM)
		Biblioteca statale del monumento nazionale di Montecassino (FR)
		Biblioteca statale del monumento nazionale di Trisulti (Collepardo, FR)
		Biblioteca statale del monumento nazionale di Casamari (Veroli, FR)
		Biblioteca statale del monumento nazionale di Farfa (Fara in Sabina, RI)
		Biblioteca statale del monumento nazionale di Grottaferrata (RM)
		Biblioteca statale del monumento nazionale di Santa Scolastica (Subiaco, RM)
	Segretariato Generale (RM)	Istituto superiore per la conservazione ed il restauro (RM) *(istituto dotato di autonomia speciale)*
		Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (RM)
		Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario (RM)
	Direzione generale per le antichità (RM)	Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma (RM) *(istituto dotato di autonomia speciale)*
		Museo nazionale d'arte orientale (RM) *(istituto nazionale)*
		Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico "L. Pigorini" (RM) *(istituto nazionale)*
	Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (RM)	Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Roma (RM) *(istituto dotato di autonomia speciale)*
		Istituto nazionale per la grafica (RM)
		Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea (RM) *(istituto nazionale)*
		Istituto centrale per la demoetnoantropologia (RM)
	Direzione generale per gli archivi (RM)	Archivio centrale dello Stato (RM) *(istituto dotato di autonomia speciale)*
		Istituto centrale per gli archivi (RM)
	Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore (RM)	Biblioteca nazionale centrale di Roma (RM) *(istituto dotato di autonomia speciale)*
		Centro per il libro e la lettura (RM) *(istituto dotato di autonomia speciale)*
		Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (RM)
		Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi (RM)

segue TABELLA 2. *Distribuzione regionale degli Istituti del Ministero*

Regione	Organo di riferimento	Denominazione e sede
Abruzzo	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo (AQ)	Soprintendenza per i beni archeologici dell'Abruzzo (CH)
		Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici dell'Abruzzo (AQ)
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo (AQ)
		Soprintendenza archivistica per l'Abruzzo (PE)
		Archivio di Stato di L'Aquila (AQ)
		Archivio di Stato di Chieti (CH)
		Archivio di Stato di Pescara (PE)
		Archivio di Stato di Teramo (TE)
Molise	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise (CB)	Soprintendenza per i beni archeologici del Molise (CB)
		Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Molise (CB)
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise (CB)
		Soprintendenza archivistica per il Molise (CB)
		Archivio di Stato di Campobasso (CB)
		Archivio di Stato di Isernia (IS)
Campania	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania (NA)	Soprintendenza per i beni archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta (SA)
		Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Salerno ed Avellino (SA)
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Salerno ed Avellino (SA)
		Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le provincie di Caserta e Benevento (CE)
		Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e provincia (NA) *(con esclusione della città di Napoli per le competenze in materia di beni storici, artistici ed etnoantropologici)*
		Soprintendenza archivistica per la Campania (NA)
		Archivio di Stato di Avellino (AV)
		Archivio di Stato di Benevento (BN)
		Archivio di Stato di Caserta (CE)
		Archivio di Stato di Napoli (NA)
		Archivio di Stato di Salerno (SA)
		Biblioteca nazionale "Vittorio Emanuele III" (NA)
		Biblioteca universitaria di Napoli (NA)
		Biblioteca pubblica statale del monumento nazionale di Montevergine (Mercogliano - AV)
		Biblioteca statale oratoriana del monumento nazionale dei Girolamini (NA)
		Biblioteca statale del monumento nazionale della Badia di Cava (Cava de' Tirreni - SA)
	Direzione generale per le antichità (RM)	Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei (NA) *(istituto dotato di autonomia speciale)*
	Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (RM)	Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Napoli (NA) *(istituto dotato di autonomia speciale)*
Puglia	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia (BA)	Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia (TA)
		Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Puglia (BA)
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia (BA)
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto (LE)
		Soprintendenza archivistica per la Puglia (BA)
		Archivio di Stato di Bari (BA)
		Archivio di Stato di Brindisi (BR)
		Archivio di Stato di Foggia (FG)
		Archivio di Stato di Lecce (LE)
		Archivio di Stato di Taranto (TA)
		Biblioteca nazionale "Sagarrica Visconti Volpi" (BA)

SISTEMA MODUS

segue TABELLA 2. *Distribuzione regionale degli Istituti del Ministero*

Regione	Organo di riferimento	Denominazione e sede
Basilicata	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata (PZ)	Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata (PZ)
		Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Basilicata (MT)
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Basilicata (PZ)
		Soprintendenza archivistica per la Basilicata (PZ)
		Archivio di Stato di Matera (MT)
		Archivio di Stato di Potenza (PZ)
		Biblioteca nazionale di Potenza (PZ)
Calabria	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria (RC)	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria (RC)
		Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Calabria (CS)
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Cosenza, Catanzaro e Crotone (CS)
		Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia (RC)
		Soprintendenza archivistica per la Calabria (RC)
		Archivio di Stato di Catanzaro (CZ)
		Archivio di Stato di Cosenza (CS)
		Archivio di Stato di Reggio Calabria (RC)
		Archivio di Stato di Vibo Valentia (VV)
		Biblioteca nazionale di Cosenza (CS)
Sardegna	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna (CA)	Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano (CA)
		Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro (SS)
		Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Cagliari e Oristano (CA)
		Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Sassari e Nuoro (SS)
		Soprintendenza archivistica per la Sardegna (CA)
		Archivio di Stato di Cagliari (CA)
		Archivio di Stato di Nuoro (NU)
		Archivio di Stato di Oristano (OR)
		Archivio di Stato di Sassari (SS)
		Biblioteca universitaria di Cagliari (CA)
		Biblioteca universitaria di Sassari (SS)
Sicilia	Direzione generale per gli archivi (RM)	Soprintendenza archivistica per la Sicilia (PA)
		Archivio di Stato di Agrigento (AG)
		Archivio di Stato di Caltanissetta (CL)
		Archivio di Stato di Catania (CT)
		Archivio di Stato di Enna (EN)
		Archivio di Stato di Messina (ME)
		Archivio di Stato di Palermo (PA)
		Archivio di Stato di Ragusa (RG)
		Archivio di Stato di Siracusa (SR)
		Archivio di Stato di Trapani (TP)

* Elaborazione a cura dell'Ufficio Studi.

SISTEMA MODUS

L'Organismo indipendente di valutazione della "performance"

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede all'articolo 14 la sostituzione dei servizi di controllo interno, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con una nuova struttura denominata "Organismo indipendente di valutazione della performance" (OIV).

Tale Organismo - istituito presso ogni amministrazione e costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti dotati dei requisiti stabiliti (delibera n. 4/2010) dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT http://www.civit.it/) - è nominato dal vertice politico-amministrativo per un periodo di tre anni, sentita la CiVIT. Esso si avvale di una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance.

La ridefinizione degli organismi di controllo interno costituisce un tassello molto importante della riforma della Pubblica Amministrazione in atto, che si propone da un lato di pervenire alla miglior pianificazione possibile (con obiettivi concreti e misurabili), dall'altro di dotarsi di una capacità di reazione in corso d'opera, per correggere le criticità emerse, attraverso un monitoraggio costante e il controllo di fine d'anno. L'OIV svolge, pertanto, un ruolo fondamentale nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e nell'adempimento degli obblighi di integrità e trasparenza posti alle amministrazioni.

L'Organismo è, infatti, individuato dalla legge come uno dei soggetti (la CiVIT, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e i dirigenti di ciascuna amministrazione) che concorrono a costituire il Sistema di misurazione e valutazione delle amministrazioni pubbliche, essendo, in primo luogo, chiamato a garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso in relazione ai suoi processi e, di riflesso, a presentare una proposta di valutazione dei dirigenti di vertice.

Esso, tra gli altri compiti, svolge funzioni di monitoraggio del funzionamento del Sistema complessivo della valutazione e della trasparenza, elaborando una relazione annuale sullo stato dello stesso, valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, garantisce la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e premialità, secondo le linee guida dettate in materia dalla CiVIT ai sensi degli articoli 7, comma 3, e 13, comma 6, lettere *b), d)* ed *e)* del decreto legislativo n. 150/2009, la cui corretta applicazione è rimessa alla sua vigilanza e responsabilità. Supporta, inoltre, l'organo politico-amministrativo nella definizione degli obiettivi strategici, favorendone il coordinamento, e nella individuazione delle responsabilità per gli obiettivi medesimi. Contribuisce altresì, attraverso il Sistema di misurazione e valutazione, all'allineamento dei comportamenti del personale alla missione dell'organizzazione. A tal fine, l'Organismo rende noti al personale gli obiettivi di performance e cura la regolare comunicazione sullo stato di raggiungimento degli stessi.

I nuovi organismi si caratterizzano per la loro *autonomia* e *indipendenza,* garantita attraverso l'incompatibilità con incarichi elettivi e nomine o consulenze politiche e sindacali, correlata alla *responsabilità* (dal suo operato dipende l'erogazione dei sistemi premianti previsti dal D.Lgs.vo 150/2009).

L'organismo garantisce che vengano utilizzate in modo corretto le linee guida fornite dalla Commissione su come pianificare, cosa e come misurare, cosa e come valutare. Esso svolge un ruolo importante sugli esiti della valutazione, nella misura in cui propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo la graduatoria sulla valutazione dei dirigenti di vertice e garantisce per l'intera amministrazione che l'attribuzione dei premi sia stata eseguita nel rispetto del principio del merito. In questo senso, è chiamato a validare la *Relazione di performance* presentata ogni anno dalle amministrazioni.

Sul versante della trasparenza, l'Organismo garantisce che siano assolti dalle amministrazioni gli obblighi previsti (Piano triennale, sito web).

Come si è accennato, questo nuovo organismo assume inoltre un ruolo di "consulente interno" che accompagna l'amministrazione nel percorso di miglioramento: esso riferisce tempestivamente ai dirigenti e al vertice politico-amministrativo gli elementi di criticità riscontrati e sottopone loro regolarmente un'analisi chiara sull'andamento complessivo della performance e il raggiungimento degli obiettivi.

Questa funzione di controllo strategico si ricollega alla responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo così come declinata all'articolo 15 del decreto legislativo 150/2009:

- emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici;
- definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *a)* e *b)*;
- verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici;
- definisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11, nonché gli eventuali aggiornamenti annuali.

Qualora vi siano problemi di responsabilità (dirigenziale o meno) o di trasparenza, l'OIV deve riferire tali disfunzioni sia alla Commissione che alla Corte dei conti e all'Ispettorato per la funzione pubblica.

Al fine di valutare l'impatto del nuovo Sistema di misurazione e di valutazione, l'OIV, infine, deve curare ogni anno un'indagine sul benessere lavorativo. Queste informazioni sono utili per rafforzare il dialogo in seno alle amministrazioni, condizione necessaria al raggiungimento degli obiettivi.

L'organismo operante presso il MiBAC in sostituzione del Servizio di controllo interno, e la struttura tecnica permanente per la misurazione della performance sono stati istituiti con decreto del Ministro del 28 aprile 2010. Il titolare è stato individuato nella dott.ssa Anna Maria Buzzi, sulla cui nomina la Commissione ha espresso parere favorevole, mentre la direzione della struttura tecnica sarà affidata a un dirigente di seconda fascia.

* * *

Art. 14, Capo IV, Titolo II, D.Lgs.vo 27 ottobre 2009, n. 150

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

(Pubblicato in G.U. 31ottobre 2009, n. 197, S.O. alla G.U. n. 254 S.G.)

art. 14

Organismo indipendente di valutazione della performance

1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.

2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

3. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera *c)*, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.
7. L'Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera *g)*, e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all'articolo 13.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.

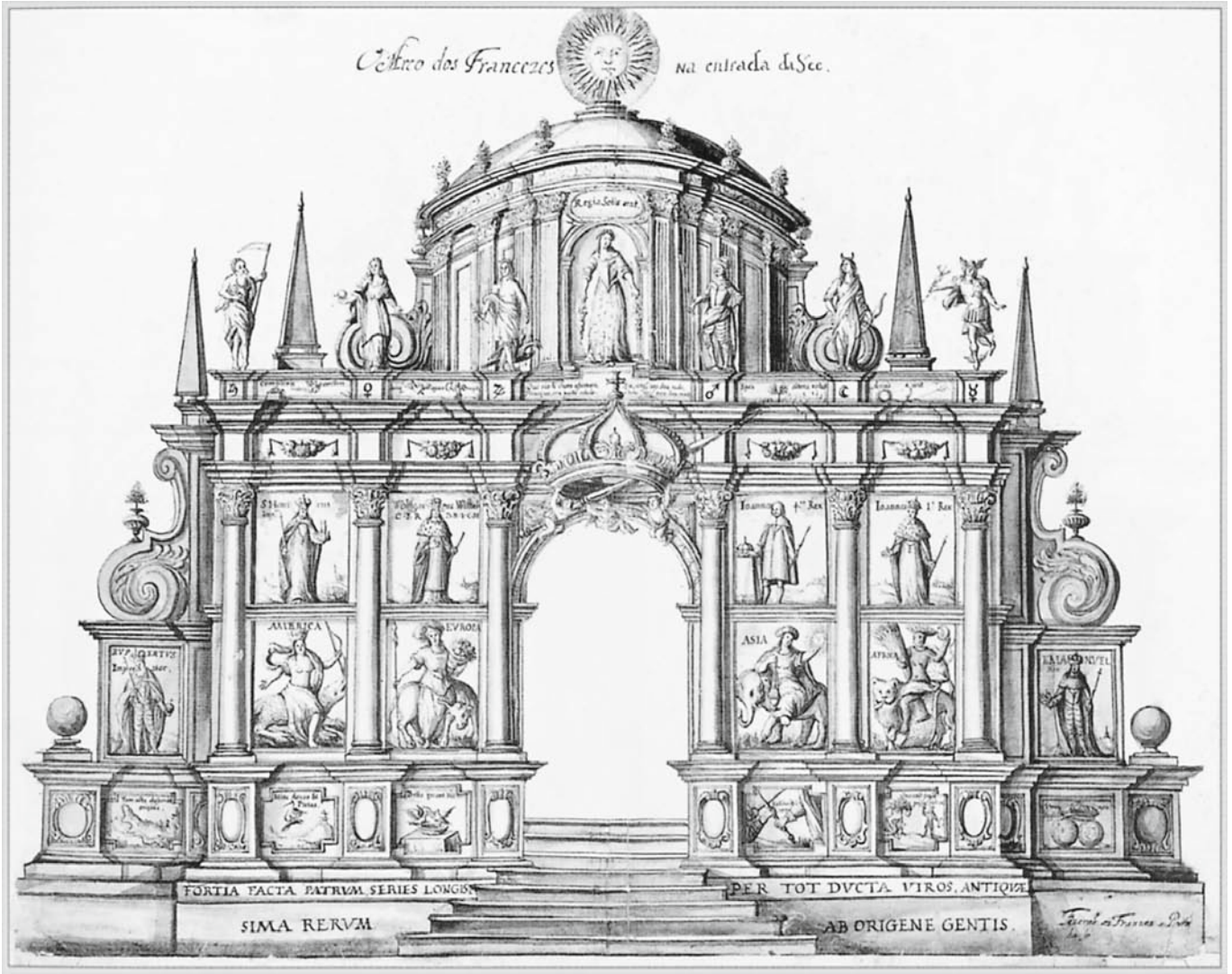

La recente riorganizzazione del Ministero della Cultura e della Comunicazione francese

Nell'ambito della "Revisione generale delle politiche pubbliche" portata avanti dal governo, anche il Ministero della Cultura francese, che ha da poco celebrato 50 anni di vita, ha subìto una profonda modifica dell'architettura amministrativa centrale.
Creato nel 1959 dal generale De Gaulle su impulso di André Malraux, che ne assunse per primo la direzione, esso ha visto mutare più volte negli anni la sua denominazione (estesa in alcuni periodi anche alla comunicazione, alla francofonia, e nel 1989 perfino ai grandi lavori e alle celebrazioni del bicentenario della Rivoluzione francese). Anche le sue strutture organizzative si sono moltiplicate nel tempo, di pari passo con le accresciute competenze di promozione e sostegno alla cultura e alle industrie culturali.
Il progressivo decentramento di competenze agli enti territoriali o a specifici istituti nazionali e locali, il rafforzamento delle Direzioni regionali degli affari culturali (DRAC) e di organi scientifici di concertazione, l'autonomia di gestione concessa a molte istituzioni, musei, monumenti nazionali trasformati in Enti pubblici hanno giocato a favore di questa riorganizzazione. Si è valutato probabilmente che un'amministrazione centrale con minori carichi gestionali e forti responsabilità d'indirizzo, di coordinamento e di controllo non possa che giovarsi di un approccio trasversale e intersettoriale, e che una visione più unitaria delle diverse tipologie di beni culturali, delle forme di creazione artistica, delle industrie culturali, consenta politiche interattive particolarmente efficaci per l'innovazione e l'estensione delle applicazioni tecnologiche, la promozione dell'accesso ai beni culturali e l'incremento delle pratiche culturali, la formazione e la produzione artistica.
L'esigenza di semplificazione e di riduzione della spesa pubblica, obiettivo dichiarato della riforma generale della pubblica amministrazione avviata nel 2007, ha costituito poi l'elemento determinante a favore delle scelte compiute.
Il decreto 1393 dell'11 novembre 2009 (pubblicato nel *Journal Officiel* n. 265 del 15 novembre 2009 ed entrato in vigore il 13 gennaio 2010) ha ridotto drasticamente le dieci direzioni generali esistenti. Oltre all'Ispettorato generale degli affari culturali, la Delegazione generale alla lingua francese e alle lingue di Francia, il Dipartimento dell'informazione e della comunicazione e l'Ufficio di gabinetto, direttamente collegati al Ministro, sono previsti oggi un segretariato generale e tre direzioni generali.
Il *Segretariato generale*, organo di coordinamento generale e di programmazione strategica e finanziaria, assorbe anche le funzioni già svolte dalla direzione dell'amministrazione generale e dalla delegazione allo sviluppo e agli affari internazionali. In particolare è responsabile delle questioni giuridiche e fiscali (coordina la preparazione di testi legislativi e regolamentari); pilota il controllo di gestione del Ministero, elabora e garantisce la coerenza della politica del personale, gestito dalle rispettive direzioni generali, coordina le politiche culturali trasversali (promozione, formazione, etc.) e l'attività internazionale del Ministero; promuove la diffusione della ricerca scientifica e l'innovazione; assicura la coerenza dell'azione territoriale; realizza studi di prospettiva e di valutazione, coordina la produzione e la pubblicazione delle statistiche culturali.
La *Direzione generale dei patrimoni* accorpa le funzioni statali in materia di architettura, archivi, musei, patrimonio monumentale e archeologico, prima esercitate da tre direzioni generali. Essa è responsabile dello studio, della tutela, della conservazione e del restauro, della valorizzazione del patrimonio e delle collezioni dei musei, del patrimonio archeologico, dei monumenti e degli spazi protetti e degli altri beni culturali tutelati per il loro interesse storico, estetico e culturale, ai sensi del *Code du patrimoine* (che nel 2004 ha accorpato in un testo unico tutte le normative settoriali) e del *Code de l'urbanisme.* La direzione inoltre si occupa del patrimonio etnologico e immateriale, definisce e coordina l'azione statale in materia di raccolta e conservazione degli archivi pubblici e vigila sugli archivi privati d'interesse storico; favorisce la creazione architettonica e promuove la qualità architettonica e paesaggistica. Rientrano tra i suoi compiti l'elaborazione di disposizioni legislative e regolamentari (di concerto con il segretariato generale), le normative tecniche relative all'Inventario generale del patrimonio culturale, la ricerca e la produzione di dati scientifici in formato elettronico, il controllo sulle operazioni archeologiche e sui monumenti storici. Un ruolo particolarmente importante e delicato è quello svolto attraverso la definizione della disciplina di reclutamento e carriera dei professionisti nei settori di competenza e l'organizzazione della formazione iniziale e continua.
La *Direzione generale della creazione artistica* è competente sia in materia di spettacolo dal vivo che di arte contemporanea. In entrambi i settori svolge azioni di promozione e diffusione, sostegno agli artisti, acquisti e commesse pubbliche, e altre iniziative per favorire la creazione di circuiti e reti

di spettacoli, esposizioni ed eventi; essa contribuisce all'incremento, alla conservazione e valorizzazione delle collezioni pubbliche e dei fondi pubblici di arte contemporanea e alla protezione del patrimonio delle arti sceniche e contribuisce alla definizione delle professioni legate alla creazione artistica e alla regolamentazione relativa allo statuto e all'attività degli artisti e dei professionisti dello spettacolo. Oltre a queste funzioni, resta in capo a questa direzione generale una funzione che in Italia non è assolta dal MiBAC, vale a dire la regolamentazione dell'insegnamento superiore delle "arti plastiche", dell'insegnamento specialistico e dell'insegnamento superiore in materia di spettacolo dal vivo, il coordinamento delle attività scientifiche e pedagogiche degli istituti nazionali e territoriali che costituiscono la rete delle scuole d'arte; il controllo delle scuole pubbliche di musica, danza, arte drammatica di competenza degli enti locali.

La *Direzione generale dei media e delle industrie culturali* cura le politiche in favore dello sviluppo e del pluralismo delle industrie di diffusione e produzione di contenuti culturali su qualsiasi supporto, elettronico e audiovisivo, discografico, a stampa. Fanno capo ad essa tutte le azioni destinate alla promozione del libro e della lettura, alla conservazione e incremento delle biblioteche e delle mediateche e allo sviluppo dei relativi sistemi e servizi di cooperazione, alla formazione del personale. Inoltre essa elabora, insieme con il segretariato generale, le normative relative all'editoria, al diritto d'autore, alla raccolta dell'informazione e alla comunicazione sotto le varie forme, segue le negoziazioni relative alle professioni interessate, gestisce gli aiuti finanziari alle imprese, partecipa alla realizzazione di procedure a garanzia della concorrenza.

Nel valutare la riduzione delle strutture organizzative del Ministero, che in effetti può sembrare troppo radicale se si tiene conto della mole di competenze e della consistenza del *budget*, occorre ricordare che lo stesso decreto prevede comunque la nomina di direttori aggiunti (tre per la direzione generale dei patrimoni e uno per ciascuna delle altre due) che possono essere incaricati di competenze settoriali (ad es. architettura, musei, archivi) o di funzioni trasversali.

I vertici del dicastero sono stati nominati il 13 gennaio 2010, contestualmente all'avvio della riforma. Nell'incarico di segretario generale viene confermato Guillaume Boudy, consigliere capo della Corte dei Conti. Philippe Béleval, già direttore della Biblioteca Nazionale e degli Archivi di Francia assume la direzione generale dei patrimoni, affiancato dai direttori aggiunti Jean Gautier, consigliere capo della Corte dei Conti, e Marie Christine Labourdette, finora direttrice generale dei musei. Georges-François Hirsh, ex direttore dell'Orchestra di Parigi, assume la direzione generale della creazione artistica, affiancato da Jean-Pierre Simon, responsabile del Servizio dell'arte contemporanea, con un'esperienza di direttore delle Scuole di belle arti di Digione e di Grenoble. Laurence Franceschini, già direttrice dello sviluppo dei media, prende la direzione generale dei media e delle industrie culturali.

Allo stato attuale, se si considera il bilancio di previsione 2010, le spese di funzionamento dovrebbero restare comunque stabili (circa 80 milioni di euro). Del resto il *budget* del Ministero, a meno che non vi siano successivi tagli dovuti alla crisi economica, non dovrebbe diminuire, ma anzi registrare un aumento complessivo del 5,3% di cui il 3,9% relativo alla Mission Culture, cioè patrimonio culturale, teatri e arte contemporanea (per i quali sono previsti complessivamente 2,92 miliardi di euro). Secondo alcuni commentatori, tuttavia, l'incremento non deve trarre in inganno in quanto una grande fetta del *budget* sarà destinata a coprire impegni già assunti nel precedente anno dalle Direzioni regionali.

A questi finanziamenti si aggiungono quelli per il cinema (575 milioni di euro), la stampa (419 milioni di euro) e l'audiovisivo pubblico (3,8 miliardi di euro), mentre le "spese fiscali" relative alle riduzioni d'imposta per le spese sostenute dai privati nel settore culturale sono quantificate in 782 milioni di euro.

In definitiva, nonostante la conferma di un ruolo di primo piano del Ministero retto da Frédéric Mitterand, secondo gli osservatori delle politiche culturali pesano molte incognite sul futuro: dalla pesante riduzione del personale di ruolo nell'amministrazione (nello spirito della Revisione generale delle politiche pubbliche il 50% dei pensionamenti non sarà reintegrato), alla soppressione della clausola di "competenza generale" delle regioni e delle province (départments), principio che ha consentito loro finora di investire liberamente nel campo culturale e in favore della creazione artistica.

(*Adelaide Maresca Compagna*)

* Per approfondimenti si veda il sito www.rgpp.modernisation.gouv.fr, che periodicamente aggiorna sugli avanzamenti della riforma, ministero per ministero; www.culture.gouv.fr, sito istituzionale del ministero della cultura; www.legifrance.gouv.fr, per la ricerca legislativa. I dati finanziari sono tratti dalla conferenza stampa del Ministro del 1° ottobre 2009, pubblicata sul sito ufficiale del Ministero.

La riorganizzazione del Ministero francese

SISTEMA MODUS

NOVA SPES REIP
SECVRITAS PVBLICA
INVICTISSIMO PRINCIPI FERDINANDO AVSTRIACO FVNDATORI
PVBLICÆ QVIETIS SVSCEPTVM BELGICÆ REGIMEN
ET AVSPICATISSIMVM ADVENTVM LVSITANI
GRATVLANTVR.
ARCVS LVSITANICI
PARS POSTERIOR.

Le società Arcus e Ales

L'impegno di Arcus *per la cultura*

Carolina Botti

Dopo poco più di cinque anni dalla sua costituzione, Arcus può valutare positivamente il proprio impegno operativo indirizzato, da un lato a concentrarsi sull'attuazione dei programmi degli interventi indicati dai Ministri di riferimento, dall'altro a potenziare sempre più il proprio ruolo di riferimento per le Istituzioni, le Autonomie e gli attori del mercato su alcune aree di intervento strategiche.

Il nuovo Regolamento

Il decreto interministeriale 24 settembre 2008, n. 182 recante "*Disciplina dei criteri e delle modalità per l'utilizzo e la destinazione per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture*" ("Gazzetta Ufficiale" del 18 novembre 2008, n. 270) ha rappresentato un passaggio fondamentale, e da tempo atteso, per la regolamentazione dell'attività della Società.

Per una visione complessiva del nuovo processo regolamentato si riporta uno schema riassuntivo (cfr. tab. 1) che illustra le diverse macro-attività previste, la tempistica delle varie fasi e gli attori coinvolti.

Tabella 1. *Fasi salienti del processo di identificazione delle risorse finanziarie ed approvazione dei finanziamenti*

Entro il 31 gennaio	Entro il 28 febbraio	Entro il 30 aprile	Entro il 31 maggio	Entro il 30 giugno	
Decreti per l'identificazione delle risorse finanziarie	Atto di indirizzo con obiettivi per il programma	Pubblicazione "bando" e ricezione richieste di finanziamento da parte degli aventi diritto	Invio delle pre-istruttorie alle due Direzioni generali del MiBAC e del MIT	Decreto interministeriale con approvazione elenco interventi finanziabili	Registrazione del decreto e pubblicazione in G.U.
MIT e MiBAC MEF	MiBAC e MIT	Arcus	Arcus	MiBAC e MIT	Corte dei conti MiBAC

Nel seguito sono evidenziati alcuni aspetti presenti nel Regolamento, di particolare interesse soprattutto per coloro che intendono accedere ai finanziamenti.

Aree di intervento e ripartizione degli investimenti

Con riferimento all'articolo 3 "Programma degli interventi" sono state definite le aree di intervento e la relativa ripartizione degli investimenti. Ai fini della predisposizione del programma annuale di interventi sono indicati gli obiettivi di prioritario interesse ed i criteri per la selezione degli interventi nell'ambito delle seguenti *finalità*:

a) promuovere interventi di *sostegno e riqualificazione del patrimonio culturale statale*, *non statale e religioso*, attraverso azioni od interventi in relazione all'incidenza delle infrastrutture esistenti nel contesto di riferimento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle risorse disponibili;

b) assicurare interventi di *ripristino e tutela paesaggistica* finalizzati alla salvaguardia e conservazione degli aspetti e caratteri peculiari del paesaggio, così come individuati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in relazione alle trasformazioni del territorio derivanti dalla realizzazione di infrastrutture nel contesto di riferimento, in misura non inferiore al trenta per cento delle risorse disponibili;

c) promuovere altri *interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo* ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, in misura non superiore al venti per cento delle risorse disponibili;

d) assicurare idonee forme di compartecipazione di altri soggetti pubblici o privati per l'integrazione delle risorse finanziarie necessarie.

Soggetti proponenti e modalità di presentazione delle richieste

Possono presentare richiesta di finanziamento ad Arcus, con la modalità indicata in ciascun bando che verrà pubblicato annualmente dalla Società, le regioni, le province, i comuni e le persone giuridiche pubbliche e private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Le strutture centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovranno invece presentare le loro istanze di finanziamento alle rispettive Direzioni generali, identificate nel Regolamento, le quali provvederanno poi ad inoltrare ad Arcus le richieste in modo centralizzato.

Istruttoria e selezione degli interventi

Al fine di assicurare la omogenea verificabilità delle proposte e garantire l'organica armonizzazione delle stesse, anche evitando possibili duplicazioni o sovrapposizioni di interventi, Arcus S.p.A. provvede alla raccolta di tutte le proposte presentate ed alla relativa istruttoria, per il profilo finanziario, tecnico-economico ed organizzativo, da ultimare e trasmettere entro il 31 maggio alle Direzioni generali competenti dei due Ministeri di riferimento al fine delle valutazioni di competenza per la selezione degli interventi. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure del Ministero per i beni e le attività culturali, ora Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, e la competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvedono alla motivata selezione degli interventi nel rispetto degli obiettivi e dei criteri fissati con l'atto di indirizzo. Entro il 30 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, viene approvato il programma contenente l'elenco di interventi finanziabili.

A conclusione di questa parte di processo - illustrato nella tab. 1 - Arcus effettua le istruttorie finali sui progetti al fine di deliberare in Consiglio di Amministrazione i finanziamenti programmati e stipulare i contratti di finanziamento con i destinatari dei fondi. Nella tabella 2 sono riportate le fasi del processo necessarie alla conclusione dell'iter di finanziamento inclusi gli aspetti di monitoraggio ed erogazione dei fondi.

SISTEMA MODUS

TABELLA 2. *Contrattualizzazione e monitoraggio dei finanziamenti*

	DOPO APPROVAZIONE CDA	DOPO CONTRATTUALIZZAZIONE		
Istruttorie finali sui progetti e approvazione finanziamenti in CdA	Contrattualizzazione finanziamento	Monitoraggio stato avanzamento tecnico e finanziario	Identificazione eventuali problematiche da portare in CdA per de-finanziamenti	Verifica completamento lavori e chiusura amministrativa del progetto
ARCUS	ARCUS e Contraente	ARCUS con eventuale ausilio Dir. Reg. MiBAC	ARCUS	Arcus con eventuale ausilio Dir. Reg. MiBAC

Il programma di interventi 2010-2012

Il 2009 è stato il primo anno di attuazione del suddetto Regolamento, che ha chiuso il suo *iter* di programmazione con il Decreto interministeriale 1 dicembre 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 2010, n. 34) recante gli interventi finanziabili attraverso Arcus per il triennio 2010-2012. Arcus ha ricevuto, a seguito della pubblicazione del bando 2009 propedeutico al suddetto decreto, circa 1.500 istanze di finanziamento per un controvalore di oltre 2 miliardi di euro.

Gli interventi ammessi ai finanziamenti sono stati poco più di 200 per un valore complessivo di circa 200 milioni di euro.

Come specificato nell'allegato B a tale decreto, la Società Arcus dovrà, in particolare, svolgere una funzione di supporto e coordinamento per la realizzazione di alcuni programmi strategici tra cui segnaliamo:

- *Programma sperimentale di gestione e valorizzazione dei parchi archeologici*;
- *Sviluppo di bacini culturali*.

Tali programmi rappresentano anche una continuità rispetto all'operato della Società negli ultimi anni. Infatti, per ciò che concerne i progetti di natura archeologica, già a fine 2008 Arcus ha presentato con una mostra-convegno i risultati dei progetti realizzati nei primi quattro anni di attività. Con il nuovo programma si consolida l'intervento di Arcus in tale ambito prevedendo stanziamenti per circa 30 milioni di euro.

Va sottolineato che alcuni di questi finanziamenti saranno destinati a progetti rilevanti per la sperimentazione delle linee-guida per la costituzione e la gestione dei "parchi archeologici" elaborati da un apposito Gruppo di lavoro istituito con il decreto del 1 agosto 2008 dall'On. Ministro Sandro Bondi.

Infatti, a conclusione del lavoro svolto dal Gruppo di lavoro, si è ritenuto indispensabile passare ad una fase di sperimentazione per valutare l'applicabilità degli aspetti più peculiari ed innovativi proposti. In tale ambito Arcus, con il supporto di alcuni membri del suddetto Gruppo di lavoro, assicurerà una funzione di coordinamento e monitoraggio delle diverse iniziative proposte al fine di garantire la coerenza dello sviluppo sinergico di questi progetti con le linee guida identificate dal Gruppo di lavoro.

Nell'ambito dei *bacini culturali*, troviamo ancora elementi di continuità con le precedenti azioni strategiche intraprese, sia in ambito metodologico che in campo applicativo, riscontrabili nei precedenti interventi di Arcus.

I progetti presenti nel suddetto decreto che rientrano in questo programma sono:

- Bacino culturale della Lomellina;
- Bacino culturale ambientale sociale evoluto presso il Comune di Cerea;
- Bacino culturale del Sacro Monte di Varallo - patrimonio Unesco.

Il Bacino culturale della Lomellina - Scopo del progetto "Il Distretto Culturale della Lomellina", è quello di realizzare un sistema culturale integrato (distretto culturale) in grado di innescare sinergie tra le diverse realtà sociali, culturali ed economiche del territorio.

La scelta della zona della Lomellina, quale area su cui intervenire è stata determinata dalla constatazione di una forte e comune identità culturale, dalle effettive potenzialità delle emergenze culturali e ambientali, dal sistema di rete e partenariati locali già attivi, dalla radicata tradizione imprenditoriale in grado di costruire nuove sinergie di sviluppo economico e sociale fondato sulla dimensione culturale.

(Finanziamento Arcus previsto € 1.000.000)

Bacino culturale ambientale sociale evoluto presso il Comune di Cerea - Il Bacino culturale, ambientale e sociale evoluto si propone di creare un *network* di strutture pubbliche e private che, sotto un unico Ente, possano fare da volano e al tempo stesso da collettore per il sistema cultura, ambiente e di promozione sociale. Enti pubblici, Arcus S.p.A., istituti bancari, aziende, strutture associative territoriali saranno il motore e il veicolo delle iniziative promosse dal Bacino.

(Finanziamento Arcus previsto € 500.000)

Bacino culturale del Sacro Monte di Varallo - patrimonio Unesco - La valorizzazione del prezioso Sacro Monte, favorendo l'accesso alla Rupe e realizzando nell'abitato delle occasioni di valorizzazione e di approfondimento delle conoscenze culturali legate al Sacro Monte e al contesto in cui il complesso devozionale si inserisce, collegandosi alla configurazione del Sacro Monte, che per sua natura e ideazione, si presenta come percorso scenografico didattico museale, in spazio aperto.

(Finanziamento Arcus previsto € 600.000)

Nell'ambito dello sviluppo dei bacini culturali Arcus garantirà un duplice ruolo: di consulenza al territorio, attraverso l'applicazione di una nuova metodologia di sviluppo dei bacini culturali in una specifica area geografica, e di collante e catalizzatore dell'attività di co-finanziamento necessaria per la realizzazione degli interventi. A tal proposito Arcus, oltre al supporto tecnico organizzativo, svolgerà un'azione di coinvolgimento e sensibilizzazione di importanti *stakeholder* del progetto.

Conclusioni

A fine 2009 risultavano deliberati, contrattualizzati e monitorati complessivamente 361 progetti (la totalità dei progetti previsti nei vari decreti interministeriali di programmazione) per un valore di circa 250 milioni di euro.

A questi si aggiungono i progetti contenuti nell'ultimo decreto di programmazione del 1 dicembre 2009 con ulteriori 200 progetti per un controvalore di circa 200 milioni di euro.

ARCUS si conferma quindi come una realtà di vitale importanza per il settore culturale per il suo contributo al sostegno e alla tutela del patrimonio materiale ed immateriale, per la sua funzione di volano per il territorio e l'indotto economico ed occupazionale correlato, per la capacità di agire da moltiplicatore di fondi attirando altri investitori nella realizzazione di iniziative di rilievo.

SISTEMA MODUS

TABELLA A. *Riepilogo su base regionale per annualità e numero di interventi finanziabili (triennio 2010-2012)*

REGIONE	2010	2011	2012	TOTALE IMPORTI	*Totale interventi*
Abruzzo	1.300.000,00	500.000,00	1.200.000,00	3.000.000,00	3
Basilicata	1.800.000,00	750.000,00	250.000,00	2.800.000,00	5
Calabria	-	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	2
Campania	5.100.000,00	3.650.000,00	3.800.000,00	12.550.000,00	12
Emilia Romagna	5.800.000,00	3.589.000,00	2.500.000,00	11.889.000,00	12
Friuli-V.Giulia	1.000.000,00	1.650.000,00	2.000.000,00	4.650.000,00	4
Lazio	22.857.000,00	5.550.000,00	2.500.000,00	30.907.000,00	38
Liguria	3.500.000,00	750.000,00	1.000.000,00	5.250.000,00	4
Lombardia	7.350.000,00	2.950.000,00	1.400.000,00	11.700.000,00	13
Marche	2.170.000,00	1.800.000,00	1.580.000,00	5.550.000,00	8
Molise	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.600.000,00	3
Piemonte	5.540.000,00	4.100.000,00	4.700.000,00	14.340.000,00	12
Puglia	4.550.000,00	1.600.000,00	3.800.000,00	9.950.000,00	11
Sardegna	850.000,00	1.650.000,00	800.000,00	3.300.000,00	5
Sicilia	6.072.000,00	2.000.000,00	500.000,00	8.572.000,00	14
Toscana	11.170.000,00	5.500.000,00	4.800.000,00	21.470.000,00	24
Umbria	2.200.000,00	800.000,00	500.000,00	3.500.000,00	5
Veneto	5.640.000,00	2.642.000,00	2.300.000,00	10.582.000,00	18
Varie	31.590.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	36.390.000,00	15
Totali	119.089.000,00	43.481.000,00	37.430.000,00	200.000.000,00	208

* Elaborazione a cura dell'Ufficio Studi, con riferimento ai dati pubblicati nell'allegato A del D.M. 1° dicembre 2009.

TABELLA B. *Interventi e finanziamenti per tipologia di beneficiari (triennio 2010-2012)*

STRUTTURA	N. DI INTERVENTI	FINANZIAMENTI
Ministero per i beni e le attività culturali	57	67.886.000,00
Enti territoriali [1)]	42	32.350.000,00
Enti ecclesiastici [2)]	32	20.982.000,00
Fondazioni [3)]	24	23.600.000,00
Associazioni	22	13.970.000,00
Provveditorati alle opere pubbliche	16	13.572.000,00
Universita e istituti di formazione e ricerca	7	4.930.000,00
Società	3	17.300.000,00
Altri ministeri ed enti pubblici	3	2.410.000,00
Arcus per spese strumentali agli investimenti [4)]	2	3.000.000,00

* Elaborazione a cura dell'Ufficio Studi, con riferimento ai dati pubblicati nell'allegato A del D.M. 1° dicembre 2009.
[1)] Regioni, Province, Comuni.
[2)] Ivi compresi altri istituti di istruzione ed enti morali cattolici e acattolici.
[3)] Fondazioni lirico-sinfoniche, di origine bancaria ed altre.
[4)] Per spese strumentali agli investimenti.

SISTEMA MODUS

Tabella C. *Elenco dei progetti ammessi e relativi finanziamenti (triennio 2010-2012)*

Abruzzo

Tagliacozzo - Chiesa di San Francesco: riparazione lesioni diffuse particolarmente al convento 1.000.000,00

Sistema archeologico del Fucino - Progetto di valorizzazione di emergenze archeologiche - Musealizzazione del territorio 1.000.000,00

L'Aquila - Potenziamento Parco Archeologico di Amiternum 1.000.000,00

Basilicata

Tolve - Convento dei Cappuccini: lavori di miglioramento sismico 600.000,00

Trivigno - Chiesa del Calvario: lavori di miglioramento sismico 400.000,00

Progetto tutela e sicurezza dei beni culturali: rischio sismico e azioni di sistema 500.000,00

S. Mauro Forte - Restauro e risanamento conservativo della Torre Medioevale 500.000,00

Recupero, restauro conservativo e valorizzazione dei materiali archeologici conservati nei musei di Metaponto e Policoro e riqualificazione dei parchi delle colonie greche di Metaponto e Siris-Herakleia 800.000,00

Calabria

Riqualificazione centro storico di Cosenza - Restauro completo dell'Oratorio dell'Arciconfraternita del Rosario annesso al complesso monumentale di S. Domenico di Cosenza 500.000,00

Cantiere di Casa Bianca V stralcio Archeologico ... 500.000,00

Campania

Napoli - Riqualificazione del Palazzo Cariati 500.000,00

Teatro San Carlo Patrimonio e Immagine nel mondo ...2.300.000,00

Neapolitan Ancient Banking System - Nabs - Archivio Storico digitale del Banco di Napoli 500.000,00

Museo Diocesano di Napoli 800.000,00

Napoli - Complesso monumentale di S. Chiara Vergine - Chiostro maiolicato, restauro degli ambulacri e del loggiato 500.000,00

Capua - Basilica Benedettina di S. Angelo in Formis - Consolidamento e restauro architettonico, restauro degli affreschi e del pavimento musivo 1.000.000,00

Pompei - Santuario della Beata Maria Vergine di Valle di Pompei - Consolidamento e restauro 3.000.000,00

Napoli - Museo di Capodimonte Compl. Sezione, 800 e 900 ... .800.000,00

Napoli - Museo Diego Aragona Pignatelli - Completamento Museo delle carrozze..... 400.000,00

Distretto Turistico Culturale Vesuviano 250.000,00

Progetto di valorizzazione integrata e di fruizione innovativa del settore orientale dell'antica città di Paestum Archeologico 2.000.000,00

Lavori di restauro e valorizzazione del complesso monumentale Villa Rufolo in Ravello..... 500.000,00

Emilia Romagna

Centro Studi Verdiano biblioteca archivio storico e sede di associazioni culturali 250.000,00

Reggio Emilia - Completamento del restauro della Cattedrale di S. Maria Assunta - Recupero facciata 500.000,00

Bologna - Ex Convento dell'Annunziata - Restauro e rifunzionalizzazione 3.000.000,00

Ferrara - Casa Minerbi del Sale - Restauro e rifunzionalizzazione 400.000,00

Palazzo Ducale di Sassuolo - Restauro e recupero 500.000,00

Ferrara - Palazzo Prosperi – Sacrati - Restauro e rifunzionalizzazione..... 289.000,00

Tredozio - Ex Monastero e Chiesa SS. Annunziata - Restauro e rifunzionalizzazione 900.000,00

Piacenza - Opere di restauro de "Le Mura Farnesiane" 750.000,00

Ravenna - Parco archeologico di Classe: valorizzazione dell'antico porto tardo romano e area archeologica di San Severo 1.000.000,00

Alseno - Piano recupero Chiaravalle della Colomba . 1.000.000,00

Ravenna - Festival edizione 2008-2009 ..... 1.500.000,00

Festival Verdi 2009 ..... 1.800.000,00

Friuli Venezia Giulia

Trieste - Palazzo Carciotti - Adeguamento, riqualificazione e valorizzazione 2.000.000,00

Gradisca D'Isonzo (GO) - Lavori ripristino camminamento e rifacimento copertura - Compendio demaniale Castello di Gradisca 950.000,00

Musealizzazione del Fondo Cossar Archeologico ... 1.500.000,00

Zuglia - Completamento opere del portico area "ex Franzin" e restauro resti archeologici 200.000,00

Lazio

Restauro Oratorio del Gonfalone in uso al Coro Polifonico Romano 500.000,00

Restauro dei cortili interni Pontificia Università Gregoriana 1.500.000,00

Restauro conservativo ed artistico della Cattedrale di San Lorenzo in Tivoli 700.000,00

Recupero della collegiata di S. Maria e della cappella di S. Marco di Atina 500.000,00

Restauro e consolidamento della Cattedrale della Diocesi di Porto Santa Rufina, località La Storta - Roma 300.000,00

Intervento di ristrutturazione ex-Complesso ospedaliero San Gallicano in Trastevere 1.000.000,00

Palazzo Baldassini - Infrastruttura della conoscenza . 300.000,00

Intervento di recupero e restauro del complesso monumentale Abbazia di Casamari 250.000,00

Riqualificazione e adeguamento di alcuni locali del Collegio Internazionale S. Antonio, per le missioni Apostoliche all'Estero 2.000.000,00

Restauro, consolidamento ed adeguamento impiantistico della Chiesa di San Nicola 500.000,00

Latina - Riqualificazione dell'immobile denominato Garage Ruspi 800.000,00

Adeguamenti strutturali della bibliomediateca e degli spazi espositivi dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia . 1.100.000,00

Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura: progetti, consolidamenti, restauri, manutenzione 1.000.000,00

Albano - Complesso conventuale della ex Chiesa di S. Maria delle Grazie 400.000,00

Sitticciano - Restauro affreschi Palazzo Baronale ... 80.000,00

Restauro e consolidamento del Santuario di Santa Rosa a Viterbo 500.000,00

Restauro e consolidamento della cupola e del lanternino della Chiesa dei SS. Biagio e Carlo ai Catinari in Roma ... 1.000.000,00

I paesaggi urbani di Roma. Analisi, ricostruzione e contestualizzazione delle architetture e dell'urbanistica antica per un Museo della Città 330.000,00

Roma - Lavori di riqualificazione e restauro della decorazione della cupola berniniana - Chiesa di S. Andrea al Quirinale 800.000,00

Roma - Lavori di restauro del soffitto ligneo dipinto e della tela centrale (sec. XVIII) - Chiesa di S. Lucia della Tinta ... 165.000,00

Roma - Facoltà di Architettura "Valle Giulia": lavori di restauro del fronte laterale e coperture 492.000,00

Roma - Chiesa di Santa Cecilia in Trastevere: lavori di manutenzione e risanamento della facciata principale e della rettoria 450.000,00

Realizzazione presso l'I.S.C.R. del centro di diagnostica multispettrale di controllo non distruttivo 540.000,00

Museo Virtuale Valle del Tevere 300.000,00

Restauro del sistema vegetazionale delle Ville storiche romane 4.000.000,00

Roma: fuori dai fori 400.000,00

Ostia Antica - Riqualificazione naturalistica e del patrimonio Archeologico monumentale degli ambiti fronte Tevere per la riconnessione dell'Area quale porto di Roma 1.000.000,00

Valorizzazione delle Ville Imperiali della Valle dell'Aniene e dell'area Sublacense 1.000.000,00

Siti Unesco di Cerveteri e Tarquinia - Recupero, restauro e valorizzazione 1.000.000,00

Tarquinia città medievale di Leopoli-Cencelle - Restauro conservativo dei manufatti esistenti ed estensione degli scavi 1.000.000,00

Villa Adriana - recupero e valorizzazione c.d. Palestra Valle di Tempe 1.000.000,00

Attività dell'Azienda Speciale Palaexpo 1.000.000,00

Accademia Arte Drammatica 2009 ..... 500.000,00

Reate Festival del Belcanto 1.500.000,00

Cultura a Roma 1.000.000,00

Attività culturali al Complesso Monumentale del Vittoriano 1.500.000,00

Mostra I Rotoli del Mar Morto 200.000,00

Progetto "Dieci grandi Mostre" - Galleria Borghese 300.000,00

Liguria

Città Romana di Albintimilium, restauro del Foro Romano di Ventimiglia 1.500.000,00

Area Archeologica della città antica di Luni (Comune Ortonovo) - Spendida civitas lunensium. Progetto per la restituzione dell'immagine della città antica 1.000.000,00

Prima e Terza Età a Teatro - Teatro Carlo Felice di Genova 2.300.000,00

Teatro tra letteratura e danza 450.000,00

SISTEMA MODUS

Lombardia

Recupero e valorizzazione del corpo centrale della Villa Reale di Monza 1.500.000,00

Il restauro delle decorazioni pittoriche dipinte da Leonardo nella sala delle Asse del Castello Sforzesco di Milano 500.000,00

Progetto Ascoltare la Cattedrale: il Duomo di Milano - Restauro guglia 1.200.000,00

Ristrutturazione adeguamento funzionale e valorizzazione Teatro Litta e spazi annessi 800.000,00

Restauro e rifunzionalizzazione di Villa Borromeo d'Adda 500.000,00

Restauro e risanamento conservativo delle superfici e manufatti interni (II° Lotto) della Chiesa S. Fedele in Milano 1.000.000,00

Milano - Museo Nazionale del Cenacolo Vinciano - Restauro delle coperture 300.000,00

Pavia - Duomo - Restauro delle superfici interne ed esterne 1.000.000,00

Realizzazione distretto culturale Lomellina . . . 1.000.000,00

Langobardia Fertilis 300.000,00

Capo di Ponte - Completamento del Museo Nazionale della preistoria della Valle Camonica 1.000.000,00

Arte contemporanea a Milano 2.000.000,00

Mantova per Haydn: l'europeo che amava l'Italia 600.000,00

Marche

Urbino - Palazzo ducale - Opere di consolidamento miglioramento sismico restauro conservativo della zona dei torricini 600.000,00

Fano - Palazzo Nolfi - Opere di ricostruzione, consolidamento e restauro conservativo 500.000,00

Urbino - Polo Archivistico Territoriale - Consolidamento, restauro, recupero e adeguamento impianti piano terra del Palazzo Ghepardi 1.000.000,00

Ancona - Ristrutturazione e restauro della villa ex Camerata 500.000,00

Parco archeologico di Cupra Marittima 500.000,00

Avvio delle attività prioritarie previste nel piano di gestione del Parco Archeologico di Urbs Salvia 1.200.000,00

Loreto - Lavori di recupero mura storiche nel territorio del Comune 1.130.000,00

Accessibilità all'Arte: la Selezione Itinerante del Museo Omero 120.000,00

Molise

Termoli - Ex seminario vescovile - Lavori di consolidamento restauro e rifunzionalizzazione 1.000.000,00

Molise tra storia e paesaggio 600.000,00

Tufara (CB) - Castello Longobardo: riqualificazione e utilizzo 1.000.000,00

Piemonte

Restauro Chiesa Collegiata 500.000,00

Restauro e risanamento conservativo della Chiesa ex Confraternita di S. Bernardino in Canale d'Alba 150.000,00

Restauro e manutenzione straordinaria della Chiesa Parrocchiale di Santa Maria del Pino 800.000,00

Restauro Castello Visconteo Sforzesco di Novara 1.000.000,00

Restauro cappelle Chiesa di Santa Croce a Bosco Marengo (AL) 600.000,00

Castello Moncalieri 1.300.000,00

Riqualificazione e potenziamento del bacino culturale del sacro Monte di Varallo - Patrimonio Unesco 600.000,00

Il museo e il parco archeologico di Chiomonte: verso un museo del paesaggio 800.000,00

Torino - Galleria Sabauda - Riallestimento nella Manica Nuova di Palazzo Reale 8.000.000,00

Festival Estivo del Cantiere Musicale di Santa Croce 40.000,00

Teatro a Corte 09. Il Teatro europeo in scena nelle dimore sabaude 250.000,00

Cabina di regia del sistema territoriale per i Beni Culturali Ecclesiastici e le Attività Culturali della Provincia di Cuneo 300.000,00

Puglia

Canosa - Recupero, restauro e valorizzazione del Teatro comunale.....600.000,00

Matino - Completamento recupero del Palazzo Marchesale 1.000.000,00

Cattedrale di Foggia - Restauro 1.000.000,00

Basilica di S. Nicola 900.000,00

Restauro del teatro Mercadante di Altamura e realizzazione nuovo impianto 1.500.000,00

Consolidamento e restauro delle Coperture e della Torre Campanaria della Cattedrale di Gravina 1.850.000,00

Taranto - Chiesa San Domenico (città vecchia): restauro, sicurezza e fruibilità 500.000,00

Progetto di bonifica ambientale - Parrocchia S. Andrea Apostolo 200.000,00

Area Archeologica di Egnazia - Restauro e valorizzazione 1.000.000,00

Valorizzazione e restauro di Aree Archeologiche di Ascoli Satriano 1.000.000,00

Studi Cinetelevisivi Rodolfo Valentino 400.000,00

Sardegna

Cagliari - Intervento di pulizia, scavo e di trattamenti conservativi della struttura e delle decorazioni della tomba romana e altre tombe monumentali della necropoli di Tuvixeddu 300.000,00

Pula - Completamento restauro pavimenti musivi – Area Archeologica di Nora (interventi urgenti ai fini inserimento lista Unesco del sito "Itinerario dei Fenici") 500.000,00

Cabras - Aree archeologiche di Tharros e Monte Prama - Interventi urgenti di adeguamento ai fini dell'inserimento nel sito Unesco "Itinerario dei Fenici"..... 700.000,00

Phoinix - Parco Archeologico del Golfo dei Fenici 800.000,00
Parco archeologico Capichera 1.000.000,00

Sicilia

Agrigento - Collegio "Filippini"..... 440.000,00

Restauro facciate Istituto Antoniano di Messina ... 682.000,00

Progetto di recupero consolidamento e valorizzazione del Palazzo storico De Spuches a Galati Mamertino 500.000,00

Progetto Il Teatro Vittorio Emanuele nel XXI secolo Anno 2009 ..... 500.000,00

Palermo città per la cultura: Kals'art 2009/2011 ..... 1.500.000,00

Augusta - Recupero ex hangar dirigibili 1.000.000,00

Noto - Progetto di ristrutturazione "Caserma Nuvoletta" 700.000,00

Riqualificazione ambientale in un sito confiscato alla mafia nel territorio di Ciaculli a Palermo, costruzione di una piccola casa-museo destinato alla promozione della cultura della legalità e della coscienza civile 1.000.000,00

Fruizione e musealizzazione di itinerari archeologici e subaquei in prossimità delle infrastrutture dell'Isola di Pantelleria 500.000,00

Restauro ristrutturazione e realizzazione di opere complementari per il recupero ed il riuso del Castello Nelson e del Parco annesso: opere di completamento 500.000,00

Completamento scavi archeologici area abitato medievale ai fini dell'ampliamento della fruizione del complesso archeologico della Villa Romana del Casale in territorio di Piazza armerina 300.000,00

Palermo - Complesso Malaspina: restauro giardino monumentale e prospetti aggettanti del palazzo 350.000,00

Portale Sicilia Barocca - Sicilia Sud Orientale . . . 200.000,00

3° Festival Internazionale del Val di Noto "Magie Barocche" 400.000,00

Toscana

Restauro della Rocca Strozzi per un museo dei reperti della città degli Etruschi 600.000,00

Fiesole - Centro Integrato di Formazione Orchestrale e realizzazione di strutture funzionali 2.000.000,00

Restauro dell'Abbazia di San Caprasio di Aulla, XXX stadio della Via Francigena 300.000,00

Restauro della Sinagoga di Pisa 500.000,00

Badia S. Salvatore di Vaiano. Restauro e risanamento conservativo 300.000,00

Museo d'Arte Sacra - Opere e restauri pittorici 500.000,00

Restauro conservativo e di consolidamento della Cattedrale di S. Maria Assunta di Volterra, del Battistero e del Palazzo Vescovile. Realizzazione del nuovo Museo Diocesano. Restauro e consolidamento della Torre Campanaria III lotto funzionale 400.000,00

Restauro della Loggia di Mercanzia a Siena 400.000,00

Restauro e consolidamento campanile Chiesa Parrocchiale di Vergemoli 120.000,00

Palazzo e Torre Campatelli in San Gimignano (SI) 500.000,00

Firenze dalla modernità alla contemporaneità .. 1.500.000,00

Museo Archeologico Nazionale di Firenze - Sistemazione della Sezione relativa al Museo Centrale dell'Etruria all'interno del Palazzo Ex Innocenti 1.500.000,00

Pisa - Completamento e messa in sicurezza del Cantiere delle Navi Antiche di Pisa, del Centro di Restauro del Legno Bagnato, restauro di reperti. Completamento del Museo delle Navi Antiche di Pisa e incremento della sua area espositiva 500.000,00

Portoferraio - Musei Napoleonici - Palazzina dei Mulini e Villa di San Martino -Controllo dell'immagine monumentale e verifica degli standard museali - Manutenzione straordinaria e restauro 1.000.000,00

OPD - "Opere in lista d'attesa" 1.650.000,00

Interventi di conservazione, adeguamento e valorizzazione del Parco Archeologico di Baratti e Populonia 1.000.000,00

Realizzazione collegamenti siti archeologici del Comune di Rosignano Marittimo (LI) 800.000,00

SISTEMA MODUS

La via della Carta della Toscana 2.500.000,00

Area Archeologica di Massaciuccoli III Lotto..... 300.000,00

Orbetello - Cinta Muraria di Talamone - Restauro e consolidamento urgenti 800.000,00

Grosseto - Area Archeologica Roselle - Interventi di valorizzazione e restauro 800.000,00

Firenze - Villa Salviati: restauro e adeguamento funzionale di edificio vincolato 2.000.000,00

55° Festival Puccini 2009..... 1.400.000,00

Spazi dai Marmi 100.000,00

UMBRIA

Lavori di restauro, risanamento e rifunzionalizzazione della Chiesa Cattedrale di S. Maria Assunta e dell'ex Seminario di Terni da destinare a Museo Diocesano 600.000,00

Amelia cuore teatrale d'Italia 800.000,00

Bettona - Villa del Boccaglione -completamento consolidamento e restauro..... 800.000,00

Trevi (PG) - Convento San Martino: restauro 1.000.000,00

Todi Arte Festival 2009 ..... 300.000,00

VENETO

Costituzione Bacino culturale ambientale sociale evoluto presso il Comune di Cerea -Area Expo Perfosfati 500.000,00

TESS Sistema informatizzato per la catalogazione dei rivestimenti pavimentali antichi 200.000,00

Palladio Library Mediateca e Sistema comunicativo-informativo su Andrea Palladio, le sue opere e il suo territorio 400.000,00

Progetto di restauro conservativo e suo riuso come spazio per la musica della Chiesa di S. Gottardo in Asolo 500.000,00

Restauro della cantoria lignea settecentesca della Chiesa di S. Rocco a Venezia 300.000,00

Restauro del cenacolo palladiano nell'isola di San Giorgio Maggiore 450.000,00

Progettazione e realizzazione del sistema ICT e degli strumenti di fruizione multimediali del Museo del Novecento e della Mediateca del polo culturale M9 ..... 200.000,00

Treviso - Collezione Salce - Esposizione e valorizzazione 1.242.000,00

Verona - Centro di Restauro Veneto - Completamento laboratori restauro 1.500.000,00

Venezia - Biblioteca Marciana - Completamento restauro e adeguamento funzionale 1.000.000,00

Venezia - Recupero spazi interni di una porzione dell'ex Palazzo Reale 500.000,00

Venezia - Chiesa di San Silvestro: lavori di consolidamento statico, restauro conservativo messa a norma impianti 1.000.000,00

Restauro e valorizzazione del sistema fortificato medievale di Cittadella 1.000.000,00

Parco delle Sorgenti del Bacchiglione - Recupero e riqualificazione ambientale didattica e ricreativa de "Le Sorgenti" 500.000,00

Il Parco Archeologico di Aquae Patavinae 1.000.000,00

Il Mondo della Luna - Celebrazione di Galileo Galilei 100.000,00

Laboratorio lirico del Veneto G. Martinelli - A. Pertile . 100.000,00

Rilancio Teatro Comunale di Adria e attivazione di una rete culturale-turistica tra enti territoriali del Parco del Delta e della Regione Veneto 90.000,00

VARIE

Recupero e valorizzazione del Fondo Librario Antico dei Gesuiti italiani 200.000,00

Portale Web Gis delle attività di ricerca, tutela, gestione e fruizione del patrimonio archeologico italiano 600.000,00

Valorizzazione e promozione del Patrimonio Culturale .. 3.000.000,00

Partecipazione dell'Italia all'Expo di Shangai 2010 ... 500.000,00

Allestimento del museo e dei depositi del MAXXI - Centro per le arti del XXI secolo 4.000.000,00

Verifica della sicurezza sismica dei Musei statali. Applicazione della O.P. C.M. 3274/2003 s.m.i. e della direttiva P.C.M. 12 ottobre 2007 ..... 3.500.000,00

Siti Unesco: Italian Heritage and Arts 200.000,00

Schermi di qualità AGIS 2009/2010 ..... 3.500.000,00

Esperia 100.000,00

Celebrazioni del Terzo Centenario della nascita di G.B. Pergolesi 500.000,00

Festival Internazionale della Spiritualità "Divinamente" 2010 ..... 200.000,00

ETI - Progetti nazionali e internazionali 1.290.000,00

Valorizzazione e rilancio strategico delle attività di Cinecittà Luce S.p.A. 15.800.000,00

Spese strumentali agli investimenti 2.550.000,00

Spese strumentali agli investimenti 450.000,00

* Elaborazione a cura dell'Ufficio Studi, con riferimento ai dati pubblicati nell'allegato A del D.M. 1° dicembre 2009

* * *

Atto di indirizzo per la predisposizione del programma degli interventi

Con il presente Atto di indirizzo sono indicati gli obiettivi di prioritario interesse ed i criteri per la selezione degli interventi nell'ambito delle seguenti finalità:

a) Promuovere azioni di sostegno e riqualificazione del patrimonio culturale statale, non statale e religioso attraverso interventi in relazione all'incidenza delle infrastrutture esistenti nel contesto di riferimento.
Obiettivi:
1. recupero e messa in sicurezza del patrimonio culturale colpito dal sisma nella regione Abruzzo, attraverso una più stretta cooperazione con le realtà, istituzionali e non, presenti sul territorio e una precisa programmazione delle risorse disponibili;
2. tutela, conservazione e valorizzazione dei complessi monumentali, dei musei, delle aree archeologiche, anche mediante l'utilizzo di sistemi tecnologicamente avanzati;
3. adeguamento, riqualificazione e valorizzazione dei luoghi e siti culturali aperti al pubblico, presenti su tutto il territorio nazionale, attraverso azioni di sistema indirizzate alla promozione dei siti di eccellenza;
4. adeguamento, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale diffuso sul territorio nazionale mediante accordi quadro che prevedano la partecipazione di soggetti pubblici e privati anche dal punto di vista finanziario, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;
5. promozione del libro e della lettura ed implementazione e sviluppo dei programmi della biblioteca digitale italiana; interventi di conservazione di particolari patrimoni librari rari e di pregio.

b) Assicurare interventi di ripristino e tutela paesaggistica finalizzati alla salvaguardia e conservazione degli aspetti e caratteri peculiari del paesaggio.
Obiettivo:
recupero, riqualificazione e conservazione dei beni paesaggistici e dei contesti territoriali contigui alle aree di valore storico ed archeologico presenti sul territorio, attraverso azioni o interventi che mirino all'incentivazione della tutela del paesaggio e al recupero di aree paesaggistiche degradate, anche mediante azioni di sensibilizzazione della società civile, dirette all'attivazione di collaborazioni tra istituzioni culturali e professionali.

c) Promuovere altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.
Obiettivi:
1. valorizzazione delle strutture e promozione delle attività cinematografiche e dello spettacolo dal vivo;
2. sostegno nell'organizzazione di manifestazioni ed eventi di rilievo nazionale ed internazionale, da svolgersi anche all'estero, tali da fungere da volano per il turismo e per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio italiano.

Criteri per la selezione degli interventi riferiti alle aree di cui alle lettere a), b) e c).
Il metodo di valutazione delle proposte di intervento deve comprendere due profili: l'aspetto sostanziale delle proposte, cioè la valutazione del merito dell'iniziativa in termini di coerenza con l'obiettivo indicato come prioritario, di importanza, di impatto sui beni culturali e paesaggistici nonché sulle attività culturali, di risultato finale atteso; il lato finanziario della proposta, cioè la quantificazione dell'impegno economico, la valutazione del rapporto costi/benefici, l'allocazione dell'investimento rispetto al bacino finanziario complessivo disponibile, il coinvolgimento e l'entità di ulteriori co-finanziamenti da reperirsi da *stakeholders* o anche da enti pubblici e privati potenzialmente interessati a partecipare alla realizzazione del progetto.

* L'Atto di indirizzo sopra pubblicato, adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è stato siglato il 9 marzo 2010 e diramato con Circolare 31 marzo 2010, n. 118 del Direttore generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, unitamente alle schede progetto, nell'ambito del Programma degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo da finanziare con le risorse individuate ai sensi dell'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Arcus S.p.A.).

SISTEMA MODUS

Il riassetto societario di ALeS e le nuove possibilità di sviluppo

Manuel Roberto Guido

ALeS Arte Lavoro e Servizi S.p.A. come è noto, si costituisce nel mese di dicembre del 1998[1], in base alla legge 197/97 e al D.Lvo 468/97, avendo come azionisti Italia Lavoro per il 70% e il Ministero per i beni e le attività culturali per il 30%. La Società fu costituita con un capitale sociale di cinque miliardi di lire, con la finalità di stabilizzare lavoratori precari (ex lavoratori socialmente utili) impegnati presso il Ministero. Con convenzione unica del MiBAC furono stabilizzati 402 lavoratori (di cui 387 LSU), ai quali vennero affidati servizi manutentivi e di supporto (anche di custodia) presso gli Uffici centrali del Ministero e quelli periferici di Campania e Lazio. Alla fine del 2008 il patrimonio netto risultava essere di 9,1 mln. di euro; il personale impiegato era di 425 risorse, così ripartito: 4 dirigenti, 43 unità di staff, 17 coordinatori e 361 operatori.

Considerando l'impossibilità di poter proseguire le attività di servizio con affidamento diretto, mancando i presupposti giurisprudenziali, nel corso del 2009, sulla scorta dei disposti dell'art. 26 della legge 68/09, al Ministero per i beni e le attività culturali è stato attribuito l'intero pacchetto azionario della ALeS, con la conseguente trasformazione della stessa *in house*, titolare del possibile affidamento diretto di servizi per il MiBAC. A seguito della riduzione del budget disponibile per ALeS (da circa 14 milioni di euro a circa 12 milioni di euro), contestualmente si è proceduto ad avviare un piano di pensionamenti agevolati. Al 31 dicembre 2009, quindi, il personale ALeS risulta pari a 344 unità.

Al fine di rafforzare il ruolo di ALeS quale struttura operativa efficiente ed efficace rispetto al MiBAC, si è avviato un confronto serrato con i vertici aziendali e con i quadri tecnici di ALeS e, soprattutto, è stato approvato un nuovo statuto societario, che, quale principale innovazione, prevede, al punto 3.1, un consistente incremento delle attività previsionali. Si evidenziano di seguito, in corsivo, le principali innovazioni, finalizzate a contribuire, in forme più significative alla gestione dei musei, aree archeologiche e monumentali, biblioteche, archivi, a partire dall'allestimento degli spazi sino ad arrivare alla gestione dei servizi al pubblico:

«3.1 La società svolge, prevalentemente per il Ministero per i beni e le attività culturali e secondo le direttive fornite dallo stesso, l'esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione e valorizzazione dei beni culturali in ambito nazionale e internazionale, anche attraverso la ricerca di sponsors, quali, a titolo indicativo e non esaustivo:

a) la gestione di musei, aree archeologiche e monumentali, biblioteche, archivi, ivi compresa la conduzione dei servizi al pubblico, la guardiania, le visite guidate, la biglietteria, il bookshop, la gestione di centri di ristoro (con somministrazione di alimenti e bevande rivolta ai fruitori dei luoghi della cultura) oltre ad ogni altra necessità di supporto e strumentale alle funzioni del MiBAC; *il supporto tecnico alle attività di concessione d'uso di spazi demaniali per eventi non istituzionali;*

b) la gestione del marchio e dei diritti d'immagine, il supporto tecnico/operativo per le attività di prestito, a titolo oneroso di opere di competenza MiBAC;

c) l'esercizio di attività di pubblicità e promozione in tutte le sue forme, anche attraverso l'organizzazione di uffici stampa e piani di comunicazione, di mostre, convegni, fiere promozionali, spettacoli e, in generale, di eventi culturali;

d) l'attività di editoria in generale ed in particolare la pubblicazione, produzione e coedizione di libri, periodici e stampati, la riproduzione

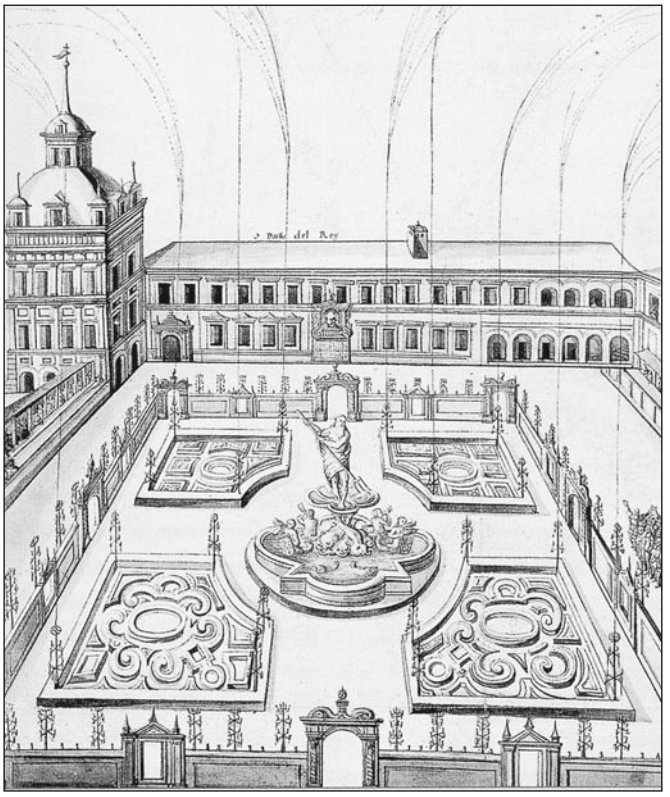

su licenza e la coproduzione di materiali audiovisivi e didattici in genere, di software, nonché la commercializzazione di prodotti editoriali propri e di terzi;

e) l'esercizio di attività di merchandising e in particolare la progettazione, l'appalto per la produzione e la commercializzazione di oggettistica, gadgets, souvenirs di qualità, riproduzioni e quant'altro; la gestione dei servizi di informazione attraverso l'organizzazione di un Call Center e l'attività connessa di Back Office; in tale ambito il supporto all'URP e all'utenza interna del Ministero. Tali servizi dovranno essere resi anche in lingua inglese e spagnola;

f) progettazione e realizzazione di allestimenti di spazi espositivi, di accoglienza e museali, ivi compresi gli interventi di impiantistica;

g) servizi di manutenzione edifici, di manutenzione e riparazione impianti, di pulizia e manutenzione di aree interne ed esterne, di diserbo, di manutenzione e ripristino del verde nei parchi archeologici e nei giardini storici, di riqualificazione paesaggistica, di gestione, revisione e manutenzione della segnaletica interna ed esterna ai luoghi della cultura etc.;

h) servizi generali amministrativi e di informatizzazione gestionale, etc., ivi compresi i servizi di supporto tecnico alle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e sue strutture periferiche, richiesti o contemplati da convenzioni o da specifiche direttive del Ministero per i beni e le attività culturali;

i) servizi di censimento (anche con sopralluoghi in loco se richiesti), supporto operativo all'attività di catalogazione ed inventariazione a supporto dell'attività del Ministero per i beni e le attività culturali, ivi compresa la gestione e l'aggiornamento di banche date online; servizi di supporto al trasporto, sistemazione e immagazzinamento di reperti e opere d'arte;

l) servizi di supporto all'organizzazione delle attività di formazione del personale interno al Ministero per i beni e le attività culturali prioritariamente nei settori della fruizione e della valorizzazione del patrimonio culturale;

m) l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze. [...]».

[1] Per i precedenti cfr. S. Girlando, *I lavori socialmente utili nei beni culturali* e M. Pacini, *Le prospettive delle società miste*, in «Notiziario» a cura dell'Ufficio Studi n. 54-55/1997, pp. 46-56.

SISTEMA MODUS

Le attività della ALeS nel 2010

In base al contratto sottoscritto in data 22 dicembre 2009 la società ALeS nel 2010 dovrà svolgere le seguenti attività presso strutture centrali e periferiche del MiBAC.

LAZIO

Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte di Palazzo Venezia a Roma
Servizi di movimentazione dei volumi, gestione della posta, supporto tecnico alle attività e supporto agli Uffici per la Biblioteca.

Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea di Roma
Servizio di supporto amministrativo agli Uffici della Soprintendenza;
Servizi di accoglienza al pubblico, movimentazione dei volumi presso la Biblioteca della GNAM;
Servizio di sorveglianza ed accoglienza per il Museo H.C. Andersen.

Soprintendenza per i beni archeologici dell'Etruria meridionale
Servizio di pulizia, manutenzione del verde e manutenzione delle strutture archeologiche presso il Parco di Veio.

Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio
Servizi di pulizia e manutenzione del verde presso le aree archeologiche del Santuario di Ercole Vincitore, del c.d. tempio della Tosse a Tivoli, della Villa di Orazio a Licenza, della Villa di Nerone a Subiaco e del Santuario della Fortuna Primigenia a Palestrina.

Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma
Servizi di sorveglianza e pulizia presso l'area archeologica di Villa dei Quintili e il Mausoleo di Cecilia Metella;
Servizio di sorveglianza, accoglienza e informazione al pubblico, pulizia presso l'area archeologica della Villa di Capo di Bove.

Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma (sede di Ostia)
Servizio di pulizia, manutenzione del verde e manutenzione delle strutture archeologiche presso gli Scavi di Ostia.

Ministero per i beni e le attività culturali (Sede centrale):
Servizi di supporto agli Uffici presso il Segretariato e le Direzioni generali di Roma.

CAMPANIA

Archivio di Stato di Caserta
Servizi di supporto all'Archivio.

Archivio di Stato di Napoli
Servizi di supporto e manutenzione del verde dell'Archivio.

Biblioteca nazionale "Vittorio Emanuele III" di Napoli
Servizi di manutenzione ordinaria e di supporto alla Biblioteca.

Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta
Servizio di segreteria presso la sede della Soprintendenza a Salerno;
Servizi di manutenzione ordinaria e del verde del Museo archeologico nazionale e del Parco archeologico di Paestum (SA);
Servizi di sorveglianza, pulizia, manutenzione ordinaria del Museo e delle strutture del Santuario e del Museo Narrante di Hera Argiva alla Foce del Sele (SA);
Servizi di manutenzione del verde e delle strutture archeologiche di Avella, Atripalda, Mirabella Eclano (AV), sorveglianza e accompagnamento del pubblico all'Anfiteatro ed ai Monumenti funerari di Avella.

Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e provincia (con esclusione della città di Napoli per le competenze in materia di beni storici, artistici ed etnoantropologici)
Servizio di supporto agli Uffici della Soprintendenza;
Servizi di manutenzione ordinaria del Palazzo Reale di Napoli, accoglienza del pubblico dell'Appartamento storico.

Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei
Servizi di supporto amministrativo e di assistenza tecnica;
Servizio di manutenzione del verde delle aree archeologiche e dei siti di pertinenza della Soprintendenza;
Servizi di sorveglianza e di accoglienza del Museo archeologico nazionale di Napoli, del Parco archeologico di Cuma (NA) e di altri siti di competenza della Soprintendenza.

Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Napoli
Servizi di supporto agli Uffici della Soprintendenza e dei Musei del Polo museale napoletano;
Servizio di manutenzione ordinaria del Polo museale napoletano;
Servizio di supporto alla Biblioteca "B. Molajoli" a Castel S. Elmo;
Servizio di sorveglianza e di accoglienza del Parco di Capodimonte (NA).

Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropoligici per le province di Caserta e Benevento
Servizi di supporto agli Uffici della Soprintendenza presso la Reggia di Caserta.

SISTEMA MODUS

Il sisma d'Abruzzo

L'Aquila, 6 aprile 2009
La prima fase degli interventi sui beni culturali

Luciano Marchetti

Il violento terremoto del 6 aprile 2009 e la successiva sequenza sismica hanno colpito duramente l'Abruzzo, non solo nelle persone e nelle abitazioni, ma anche nel patrimonio storico architettonico e artistico, danneggiando gravemente i più importanti monumenti del suo territorio. Il sisma dell'Aquila ha difatti coinvolto principalmente il centro storico di una città capoluogo di regione e numerosi centri minori ricchi di storia e arte, determinando uno stato di emergenza per il patrimonio culturale che non ha precedenti nel recente passato e una inesorabile lotta contro il tempo, il perdurare degli eventi sismici, il degrado e gli agenti atmosferici. Nel caso dell'Abruzzo, dunque, l'emergenza post-sisma ha comportato un impegno eccezionale per massimizzare l'efficienza operativa di procedure e metodi sviluppati in occasione dei recenti terremoti (sisma dell'Umbria-Marche del 1997 e del Molise nel 2002), consentendo di sperimentare e perfezionare gli strumenti a disposizione.
A tale riguardo si è dimostrata efficace la scelta di centralizzare le attività di gestione e organizzazione, per l'intero "cratere", presso la struttura del Vice-Commissario con delega per la salvaguardia dei beni culturali, (Ordinanza n. 3761 del 1 maggio 2009), sgravando in tal modo i COM (Centri Operativi Misti) istituiti dalla Protezione Civile, e garantendo massima omogeneità nelle scelte decisionali e nella realizzazione degli interventi.
Fin dalle prime fasi dell'emergenza, dopo aver prestato i primi soccorsi alla popolazione, è iniziata l'attività di valutazione dei danni al patrimonio storico architettonico e di recupero delle opere d'arte. In tutto il territorio colpito dal terremoto, a cominciare dal centro storico dell'Aquila e dei comuni maggiormente danneggiati, gruppi di esperti, provenienti dal MiBAC (Ministero per i beni e le attività culturali), dai VV.F. (Vigili del Fuoco), da molte Università facenti capo al Consorzio ReLUIS (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Istituti di ricerca, quali l'Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche Sede L'Aquila (ITC-CNR-AQ) e Associazioni di volontariato, hanno effettuato le operazioni di rilevamento dei danni e di messa in sicurezza degli edifici e di recupero delle opere d'arte per la salvaguardia di ciò che il terremoto aveva risparmiato. Nel corso dei mesi trascorsi, compatibilmente con l'espletamento delle operazioni di prima emergenza, sono inoltre state promosse dal Vice-Commissario numerose importanti iniziative di carattere scientifico e tecnico a favore degli interventi attuati e da attuare per il definitivo recupero dei beni.
Nel seguito sono sinteticamente descritte, le principali attività svolte in un anno dal tragico evento sismico, con i principali risultati raggiunti.

1. *Il censimento del danno e la messa a punto di sistemi informatici*

La gestione dell'emergenza del patrimonio storico artistico e culturale colpito dal sisma è stata compiuta attraverso la programmazione e l'attuazione di tutti gli interventi volti innanzitutto alla conservazione e salvaguardia dei beni, col fine di evitare ulteriori danni e perdite per cause sia naturali che antropiche, legate alle condizioni di urgenza in cui si svolgono le operazioni. A tal riguardo, nell'esperienza dell'Abruzzo, per la gravità e l'estensione dei danni riportati dai beni, si è trattato di fornire in maniera particolarmente rapida, estesa ed efficace le condizioni minime di sopravvivenza di ciò che il sisma ha risparmiato di edifici storici gravemente danneggiati, attraverso l'esecuzione di numerosi interventi provvisionali sui monumenti e di recupero dei beni artistici presenti al loro interno.
Per favorire e programmare in maniera efficace tali attività, dall'indomani del terremoto è stata avviata una estesa campagna di rilievo delle condizioni di danno dei beni. La prima operazione compiuta dalla Funzione "Salvaguardia Beni Culturali", ha dunque riguardato l'acquisizione della consistenza del patrimonio storico artistico presente sul territorio colpito da sottoporre a verifica. Questo aspetto è stato affrontato da subito superando le difficoltà legate all'indisponibilità dell'archivio della Soprintendenza, presente nella struttura fortemente danneggiata della Fortezza Spagnola. Durante i primi giorni successivi all'evento sismico del 6 aprile, è stato predisposto dal personale afferente alla sede dell'Aquila del ITC-CNR, l'elenco degli edifici tutelati presenti nei comuni del territorio colpito. Il Catalogo è stato compilato sulla scorta delle informazioni reperibili dagli elenchi del MiBAC, della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici (BAP) dell'Aquila e sulla base della bibliografia disponibile. L'elenco è stato quotidianamente ampliato ed aggiornato sulla scorta delle indicazioni dei tecnici che hanno partecipato alle verifiche, anche in base alle segnalazioni dei diretti interessati, proprietari dei beni (Comuni, Parrocchie e privati cittadini), che hanno richiesto l'intervento ai fini della valutazione del danno sismico. È principalmente sulla base di tale elenco, documento di sintesi dello stato delle conoscenze acquisite e strumento per la pianificazione e gestione delle attività, che sono stati giornalmente programmati i sopralluoghi per le verifiche del danno ai beni e predisposte le comunicazioni, relative allo stato di avanzamento delle operazioni, alle altre funzioni operanti nell'emergenza.
Dato il proseguire dell'attività sismica che ha caratterizzato i giorni successivi all'evento principale del 6 aprile, il rilievo del danno ai Beni Monumentali è iniziato ad una settimana dal sisma, per evitare di esporre al rischio di eventuali crolli le squadre dei rilevatori e per non intralciare la conclusione delle attività di soccorso. Sin dalle prime fasi successive al sisma è stato possibile comprendere l'entità e l'estensione del danno che ha riguardato un territorio ricompreso soprattutto nella provincia dell'Aquila, ma con effetti anche nelle altre provincie abruzzesi. Gli effetti più disastrosi del sisma si sono registrati, oltre che nel capoluogo, principalmente tra i territori della valle dell'Aterno, tra i centri storici di Paganica, Onna, Fossa, Sant'Eusanio Forconese, Villa Sant'Angelo, Castelnuovo di S. Pio delle Camere ed altri comuni. La diffusione del danno al patrimonio monumentale, che ha manifestato dissesti, anche rilevanti, per intensità relativamente basse a distanze maggiori dall'epicentro del sisma, ha permesso di confermare la particolare vulnerabilità di chiese ed edifici storici.
Gli obiettivi principali della campagna di indagini hanno riguardato: la raccolta di informazioni necessarie a rappresentare un quadro completo delle perdite e dei danneggiamenti provocati dal terremoto al patrimonio storico-culturale, definire una stima economica del danno, individuare gli edifici facilmente recuperabili con interventi di limitata entità, anche per un eventuale uso, stabilire priorità di intervento per la messa in sicurezza, individuare le opere provvisionali più urgenti.
Le tipologie di beni di interesse storico artistico censiti sono svariate ma principalmente rappresentate da edifici di culto e strutture palaziali. Per il rilievo del danno a chiese e palazzi sono stati utilizzati gli strumenti schedografici predisposti dal DPC e dal MiBAC. Le schede ministeriali per il rilievo del danno ai beni culturali, distinte per le differenti tipologie edilizie, sono state elaborate dal gruppo GLABEC (Gruppo di Lavoro Beni Culturali), approvate con DPCM 23 febbraio 2006 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
Per il rilievo del danno ai Beni Culturali i tecnici sono stati organizzati in squadre, denominate NOPSA (Nuclei Operativi Patrimonio Storico Artistico), formate da funzionari delle Soprintendenze BAP e BSAE, aventi la qualifica di architetto e storico dell'arte, talvolta di archivista, da un ingegnere strutturista e da un funzionario dei VV.F., responsabile della sicurezza della squadra. Nelle attività di rilievo sono stati quindi coinvolti il MiBAC e il corpo dei VV.F., con personale proveniente da tutta Italia, oltre a numerosi dipartimenti di ingegneria delle Università italiane che hanno messo a disposizione il proprio personale specializzato e Istituti di ricerca,

SISTEMA MODUS

come l'ITC-CNR dell'Aquila. A tale attività hanno partecipato circa 270 tra funzionari delle Soprintendenze e storici dell'arte del MiBAC e circa 250 esperti in ingegneria sismica, provenienti da Università ed Istituti di ricerca italiani. I tecnici strutturisti, da affiancare ai tecnici di soprintendenza per i sopralluoghi, sono stati selezionati tra coloro che avevano già svolto una attività simile in precedenza o che avessero una specifica formazione. Le Università, facenti capo al Consorzio ReLUIS, gli Enti e gli Istituti di ricerca che hanno partecipato in maniera più assidua alle operazioni di rilievo sono principalmente: l'ITC-CNR di L'Aquila, l'Università di Padova, l'Università di Genova e il Politecnico di Milano.
Tutti i dati contenuti nelle schede per il rilievo del danno ai beni culturali sono stati informatizzati in *database* appositamente predisposti per le chiese e per i palazzi. La base dati messa a punto, che rappresenta il principale strumento di conoscenza delle condizioni dei beni sul territorio, ha consentito di elaborare considerazioni complessive sull'avanzamento delle attività e sullo stato di danno dell'intero patrimonio monumentale rilevato, rappresentando in tal modo lo strumento di riferimento per la gestione delle problematiche relative al superamento dell'emergenza e alla programmazione delle attività da svolgersi con priorità.
I beni individuati, quasi 2.000, sono distribuiti su 143 comuni, nelle quattro province della Regione, e quasi 510 località differenti. Al termine del dicembre 2009 il rilievo del danno al patrimonio monumentale era quasi concluso. Ad un anno dal sisma sono stati rilevati 1.800 monumenti, di cui 1.045 chiese e 700 palazzi, oltre ad un certo numero appartenente a tipologie diverse, quali mura, porte, fontane, etc.
La gran parte dei palazzi censiti è localizzato nel centro storico dell'Aquila mentre circa la metà delle chiese del campione è situato nel territorio della provincia con esclusione della città e delle sue frazioni. Le condizioni di agibilità riscontrate negli edifici del campione si differenziano significativamente tra le chiese ed i palazzi. Questo dato può essere tuttavia ragionevolmente correlato alla localizzazione degli edifici censiti. L'esame dei dati raccolti mostra che circa il 37% delle chiese risulta inagibile, con una buona percentuale di edifici agibili (34% circa); mentre nel caso dei palazzi, il cui campione, come detto, comprende prevalentemente gli edifici presenti nel centro storico della città di L'Aquila, la percentuale di quelli inagibili risulta significativamente più elevata (circa il 74%), con appena il 7% di agibili.
Nel corso dei sopralluoghi per le verifiche di agibilità e danno, le squadre NOPSA hanno realizzato la documentazione fotografica dei beni oggetto d'indagine consegnando il materiale acquisito. I tecnici del MiBAC e dell'ITC-CNR-AQ che hanno dunque provveduto all'acquisizione, organizzazione e catalogazione dell'archivio fotografico degli edifici colpiti dal sisma.
In seguito alle attività legate all'emergenza, frutto della cooperazione tra Dipartimento della Protezione Civile, Enti pubblici locali, Università, Ministero per i beni e le attività culturali, VV.F. ed ITC-CNR dell'Aquila, si è presentata la necessità di una razionalizzazione e sintesi dei dati raccolti che si è concretizzata mediante l'elaborazione di un sistema territoriale georeferenziato (G.I.S.) di supporto alla programmazione delle attività in corso di svolgimento.
Tale sistema è stato realizzato sulla base della Carta Tecnica Regionale, principale riferimento per la gestione delle attività post-sisma e condivisibile con le altre funzioni operanti nell'emergenza. Proprio a tal fine si è tentato di dare un prodotto che fosse compatibile e agevolmente sovrapponibile con quanto elaborato da ogni operatore in modo da poter costituire scenari unici sul territorio. Tale attività ha consentito tra l'altro di disporre di uno stato di avanzamento dei rilievi, evitando sovrapposizioni nei sopralluoghi con le altre funzioni ed agevolando la programmazione delle attività in corso. Inoltre utilizzando la cartografia disponibile è stato aggiornato il sistema dei vincoli, realizzato su base catastale, riportandolo sulla cartografia revisionata.
La mappatura dei beni culturali è avvenuta mediante la restituzione in mappa dei poligoni rappresentanti le unità edilizie oggetto dei sopralluoghi a partire dalla documentazione prodotta dalle squadre che vi hanno partecipato e portando risoluzione ad alcune problematiche legate alla tipologia di supporto di riferimento. A ciascun poligono individuato sono stati associati parametri che consentono l'univoca identificazione (codice identificativo) e collegamento a tutte le informazioni presenti nel *database* dei sopralluoghi per le verifiche di agibilità e danno. Si dispone dunque di un sistema che consente l'immediata localizzazione di ciascun oggetto e la visualizzazione in mappa delle informazioni ad esso associato, anche desumibili dalle schede di rilievo, per la gestione a livello territoriale delle conoscenze.
Il sistema territoriale messo a punto, e in fase di completamento, costituirà strumento di sintesi di tutte le conoscenze disponibili sui beni culturali del territorio, compresi gli interventi per la messa in sicurezza realizzati, la documentazione fotografica durante i diversi momenti successivi al sisma, la presenza dei beni artistici mobili, le condizioni di vincolo e, quando saranno disponibili, le informazioni relative agli interventi di restauro avviati.
È stato sviluppato un modello di previsione dei costi per gli interventi da eseguire per la riparazione del danno sismico al patrimonio culturale della regione Abruzzo, per fornire, pur con le inevitabili approssimazioni sul singolo caso, una stima complessiva del danno omogenea e attendibile su base territoriale. Lo scopo dell'analisi è stato quello di definire termini di paragone per migliorare la stima effettuata dalle squadre NOPSA durante i sopralluoghi con una valutazione che tenesse conto, a scala territoriale, delle diverse tipologie costruttive, dei danni (e della vulnerabilità) dei singoli beni.
Il costo complessivo previsto dalla scheda di rilevazione del danno è composto da quattro fattori: 1) il costo per la salvaguardia delle opere d'arte e degli apparati decorativi, 2) il costo per le opere di somma urgenza, 3) il costo per la riparazione del danno strutturale nuovo e del pregresso aggravato, 4) il costo del recupero definitivo comprendente il miglioramento sismico, il costo delle finiture e dell'impiantistica.

2. *Recupero, messa in sicurezza e catalogazione dei beni artistici*

La gravità del sisma ha inflitto danni considerevoli al patrimonio artistico con la conseguente esigenza di un immenso impegno che, naturalmente, ha dovuto tener conto sia delle azioni di urgenza, sia della prospettiva di restauro a lungo termine.
Il recupero delle opere d'arte mobili, è stato programmato sulla base dei rilevamenti e delle segnalazioni delle squadre NOPSA. Laddove le condizioni di sicurezza degli edifici non offrivano sufficienti garanzie, si è optato per il trasferimento dei beni dai contesti di origine in luoghi di raccolta selezionati all'uopo: in particolare, le collezioni del Museo Nazionale d'Abruzzo sono state convogliate soprattutto nel Museo delle Paludi di Celano. A tutt'oggi risultano recuperate e poste in sicurezza più di 4.800 opere d'arte mobili e circa 247.500 volumi provenienti da archivi storici e dalla Biblioteca Provinciale dell'Aquila.
Quando possibile, per evitare alle opere traumi legati alla movimentazione e alla delocalizzazione, sono state predisposte misure di sicurezza *in situ*, come del resto si è fatto per i dipinti murali ed i decori plastici esenti da crolli, sui quali, in base a valutazioni concordate fra lo Storico d'Arte e il Restauratore, si è intervenuti, a seconda dei casi, con diverse metodiche singole o combinate: velinatura, realizzazione di controforme e strutture di sostegno, sigillatura di bordi e fessurazioni, riadesione degli strati preparatori, distacco e riadesione di piccole porzioni dipinte.
I volontari di Legambiente hanno provveduto alla schedatura sul campo di ogni singola opera prima dell'imballaggio e del trasferimento nei depositi prescelti, mentre al personale dell'ISCR (Istituto Superiore di Conservazione e Restauro) di Roma e dell'OPD (Opificio delle Pietre Dure) di Firenze è stata affidata la cura, oltre che di una puntuale ricognizione dello stato di conservazione delle opere pervenute nel Museo di Celano, anche di una manutenzione di emergenza per quelle più seriamente danneggiate.
Sempre in collaborazione con tecnici dell'ISCR sono state affrontate problematiche conservative di particolare complessità, quali il distacco di una

porzione di affresco nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio o l'intervento di somma urgenza effettuato sulla finta cupola in prospettiva della Cattedrale dell'Aquila, attualmente ospitata nella sede dell'Accademia di Belle Arti.
Nella rimozione delle macerie la metodica applicata è stata quella di tipo archeologico, con una duplice finalità: da una parte, recuperare al meglio gli elementi architettonici e le pertinenze artistiche, dall'altra, documentare la dinamica dell'evento. Così è avvenuto nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio, nella Rettoria di Santa Maria del Suffragio e nella Chiesa di Santa Maria Paganica. Lo stato disastroso degli Edifici di culto e la necessità di interventi indifferibili sulle strutture murarie non hanno consentito di procedere con la dovuta tempestività al recupero dei frammenti affrescati a terra. Recentemente, tuttavia, sulla base di una convenzione stipulata tra il Gruppo Protezione Civile Alessandria CB90 Al1 e l'ARI (Associazione Restauratori Italiani) per la costituzione di un gruppo operativo che abbia tutte le figure professionali altamente qualificate ad intervenire in emergenza sui beni culturali, è stata avviata la cernita dai detriti dei frammenti dei dipinti murali della Chiesa di San Silvestro, di altissima valenza artistica, con una metodica all'avanguardia, molto efficace, che si intende applicare a situazioni analoghe, secondo una scala di priorità già effettuata. Al più presto si procederà anche alla messa in sicurezza di arredi lignei di pregio e di organi storici monumentali, di cui il territorio è ricco.
È in via di predisposizione una piattaforma informatica per contenere le informazioni relative ai beni mobili censiti, che devono essere rintracciabili in tutti gli spostamenti e adeguatamente protetti contro i rischi di origine antropica e ambientale. A tal proposito si stanno definendo i requisiti dei depositi che ospiteranno i beni, cominciando da quello di Celano, attraverso il monitoraggio costante dei parametri ambientali, Al contempo, si stanno studiando soluzioni tecnologiche (ad esempio utilizzo di etichette elettroniche) per una gestione automatica della localizzazione dei beni, con il vantaggio di poter controllare in modo attivo le procedure di movimentazione, generando allarmi in caso di spostamenti non autorizzati.
È quasi ultimata la valutazione speditiva del danno al patrimonio artistico mobile, cui seguirà quella degli apparati decorativi fissi, anche per poter rispondere con prontezza ad eventuali proposte di sponsorizzazione.
È stata infine individuata una sede espositiva di prossima apertura per le collezioni del Museo Nazionale d'Abruzzo nei locali dell'ex mattatoio, di proprietà comunale. Si è anche provveduto alla valorizzazione dei beni artistici coinvolti dal sisma, a partire dal patrimonio artistico statale, con alcune piccole, ma significative mostre, che consentono la fruizione pubblica dei capolavori più prestigiosi già allestiti nel Castello Cinquecentesco dell'Aquila.

3. *Interventi provvisionali su beni monumentali*

Il terremoto in Abruzzo ha fornito l'occasione per sperimentare un procedimento di progettazione e realizzazione degli interventi provvisionali già delineato a seguito del terremoto dell'Umbria-Marche del 1997. Tale procedimento è basato sul coinvolgimento e collaborazione di tre figure: un ingegnere strutturista, un funzionario di Soprintendenza e le squadre dei Vigili del Fuoco operanti. L'esperienza acquisita, ha altresì consentito di definire tipologie di opere provvisionali e criteri di progettazione delle stesse. In particolare è risultato opportuno evitare di coinvolgere nelle opere provvisionali le strutture vicine all'edificio oggetto dell'intervento, mediante elementi a contrasto, o di realizzare sistemi che occupassero le sedi stradali, impedendo l'accessibilità dei mezzi, mentre si è dimostrata maggiormente efficace la predisposizione di impianti che non fossero di impedimento alle successive operazioni per il definitivo recupero della struttura, considerando come fattori favorevoli anche il rapido reperimento dei materiali e la durabilità, nonché la facilità e velocità di esecuzione.
In tal modo, con il supporto di esperti provenienti da Università ed Istituti di ricerca, a poche settimane dal sisma si è dato avvio alle operazioni di messa in sicurezza degli edifici monumentali, che sono proseguite senza interruzioni e che proseguono tuttora. Nell'ambito della funzione del Vice-Commissario per la tutela dei beni culturali è stato costituito un gruppo di tecnici che ha provveduto a gestire i dati sugli interventi di messa in sicurezza su base territoriale, creando liste di priorità e gestendo gli interventi successivi. Il gruppo di lavoro è costituito da tecnici della struttura del Vice-Commissario, funzionari di Soprintendenza, e degli Enti di ricerca, principalmente dell'Università degli Studi di Padova e dell'ITC-CNR dell'Aquila.
Ad oggi i monumenti interessati, sono stati circa 230 localizzati a L'Aquila e negli altri comuni colpiti dal sisma.
Per gli edifici privati, tutelati e non, il Comune dell'Aquila ha provveduto ad affidare i lavori per la messa in sicurezza a ditte selezionate, sulla base di un progetto redatto dalle stesse imprese esecutrici, e approvato da un'apposita commissione, composta da funzionari del Comune e della struttura del Vice-Commissario per la tutela dei beni culturali.
Ad oggi sono stati approvati progetti per la messa in sicurezza di 233 edifici nel comune dell'Aquila e 56 negli altri comuni colpiti sisma. Per altri è in corso una fase interlocutoria per apportare le modifiche opportune affinché i progetti seguano le linee di indirizzo concordate all'interno del gruppo di coordinamento per le messe in sicurezza. Le linee di indirizzo vogliono innanzitutto evitare interventi non necessari o non correlati al meccanismo che ha provocato il danneggiamento e che non rispettino un'analisi costi-benefici. Si vuole altresì evitare interventi non compatibili con il manufatto, privilegiando opere che non modifichino il comportamento strutturale dell'edificio, e che non siano eccessivamente invadenti nei confronti dell'ambiente circostante.

4. *Le "adozioni" per il restauro dei beni monumentali e il progetto "Una chiesa per Natale"*

È stato individuato, fin dai primi giorni dopo il sisma, un elenco con 45 monumenti simbolo dell'Aquila e del suo territorio. L'individuazione non è stata difficile, difficile è stato rispettare il limite. Si è pensato al centro antico con l'inserimento in elenco delle chiese capo-quarto, poi delle chiese e dei complessi monumentali di grande rilevanza, quindi dei palazzi più rappresentativi. Sono stati poi identificati alcuni beni, tra quelli maggiormente colpiti dall'evento sismico, fondamentali per la caratterizzazione del territorio.
La struttura del Vice-Commissario, in accordo con le Diocesi, ha portato avanti il progetto "Una chiesa per Natale", nato dalla necessità di recuperare, nell'ambito di ogni parrocchia, una chiesa che potesse riaprire per le festività natalizie. Si è cercato di individuare per ogni comunità una chiesa che avesse un livello di danneggiamento tale da poter essere ripristinata in poco tempo. Tra i 123 progetti presentati, sono state selezionate 73 chiese distribuite nelle varie diocesi per le quali i lavori sono stati appaltati e completati.

5. *Rilievo, studio e monitoraggio di monumenti rilevanti*

La struttura del Vice-Commissario delegato per la tutela dei beni culturali ha promosso il lavoro dei principali Enti di ricerca e delle Università italiane, volto ad interpretare correttamente il danno e l'effetto che su di esso hanno avuto interventi pregressi, attraverso attività di studio, di rilievo con tecnologie avanzate e di monitoraggio sui monumenti.
Nella fase di studio e di analisi dei monumenti danneggiati, sono state utilizzate metodologie innovative di rilievo, come il laser scanner, il rilievo fotografico ad alta risoluzione, e tridimensionale, già utilizzati nella fase di progettazione della messa in sicurezza degli edifici e delle opere d'arte contenute, ed utilizzabili nella fase di progettazione degli interventi definitivi.
Alcuni edifici di interesse storico artistico danneggiati dal sisma sono stati oggetto di una campagna di monitoraggio strutturale, che registra costantemente lo stato della fabbrica, al fine di appurare eventuali movimenti e la loro origine (eventi sismici in atto o assestamenti dinamici). I dati raccolti forniranno informazioni utili per decidere le tecniche di restauro più adeguate.

Sono stati installati, o sono in corso di installazione, strumenti per il monitoraggio statico e/o dinamico sui seguenti monumenti: Forte Spagnolo, Palazzo Carli Benedetti, Palazzo del Governo, Chiesa della Beata Antonia, Chiesa di S. Eusanio Forconese, Chiesa di S. Maria del Soccorso, Chiesa di S. Silvestro, Chiesa delle Anime Sante, Chiesa di S. Maria Paganica, Teatro di S. Agostino, Chiesa di S. Marco, Basilica di S. Maria di Collemaggio, Duomo di S. Massimo.
È stato promosso l'intervento dei maggiori esperti a livello nazionale nel recupero e restauro dei monumenti ed i principali dipartimenti di ingegneria sismica delle Università d'Italia, affinché il sisma che ha colpito l'Abruzzo potesse rappresentare occasione di avanzamento delle conoscenze nel campo della risposta sismica degli edifici monumentali, e momento di riflessione sulle tecniche di intervento utilizzate in passato negli edifici storico-artistici. Per tali ragioni, terminate le prime concitate fasi dell'emergenza, si è dato avvio ad una serie di attività di approfondimento su alcuni Casi di Studio emblematici (chiese, palazzi, borghi di particolare rappresentatività ed importanza), da portare avanti parallelamente ma in modo distinto rispetto al rilievo del danno già in corso tramite l'uso delle schede ministeriali. Il gruppo di lavoro è stato costituito da personale docente afferente a diverse Università del territorio nazionale.
Nel corso delle attività svolte, sono stati programmati alcuni incontri, ed una serie di iniziative di significativa rilevanza scientifica tra cui la pubblicazione di un inserto speciale sul Giornale dell'Arte e di un Convegno tenutosi a L'Aquila nei giorni 17, 18 e 19 dicembre 2009.
Col fine di garantire un'ampia diffusione delle notizie riguardanti le attività svolte in particolare nell'ambito della funzione per la salvaguardia dei Beni Culturali e di consentire uno scambio di conoscenze tra i diversi operatori, è stato attivato uno specifico sito internet realizzato e curato dai tecnici dell'Istituto per le Tecnologie della Costruzione del CNR (sede Milano) e gestito dal personale dell'Aquila dello stesso Istituto con il coordinamento del Vice-Commissario. Il sito *web* http://terremotoabruzzo09.itc.cnr.it/ è stato attivato, su specifica richiesta, pochi giorni dopo il terremoto del 6 aprile, con funzione di portale per la diffusione di notizie aggiornate sull'evento e sulle sue conseguenze.

6. *Comunicazione, promozione di eventi scientifici*

L'attività di comunicazione e di promozione ha riguardato molteplici aspetti che sono andati dai rapporti con la stampa locale, nazionale ed internazionale alla realizzazione di convegni e giornate di studio, dalla partecipazione a fiere e saloni alla realizzazione di strumenti di divulgazione. Sono stati organizzati inoltre appuntamenti periodici che dessero conto della situazione e dello stato di avanzamento del lavoro di salvaguardia del patrimonio culturale danneggiato dal sisma ma anche che tracciassero gli scenari futuri del restauro e della ricostruzione.
Il primo di questi appuntamenti dal titolo "Quale avvenire per il territorio aquilano dopo il sisma del 6 Aprile 2009?"; si è svolto già il 14 settembre 2009 a L'Aquila ed è stato organizzato in collaborazione con il Politecnico di Torino e l'Università dell'Aquila, gli organismi internazionali: ICCROM, ICOMOS, UNESCO. Dal 17 al 19 dicembre 2009 a L'Aquila, invece, si è svolta una tre giorni dal titolo "L'Università e la ricerca per l'Abruzzo - Il come e il perché dei danni ai monumenti" che ha inteso fare il punto sul lavoro svolto dalle Università di tutta Italia sui cosiddetti "Casi Studio", già illustrati. La struttura del Vice-Commissario delegato per la tutela dei beni culturali ha partecipato, inoltre, con convegni e stand ai principali "Saloni" italiani, quali il Salone dell'Arte e del Restauro di Firenze, tenutosi dal 29 al 31 ottobre 2009, il Salone del Restauro e dei Beni Culturali di Venezia tenutosi dal 2 al 4 dicembre 2009 ed il Salone del Restauro di Ferrara tenutosi dal 24 al 27 marzo 2010.

Mappa degli edifici sottoposti a vincolo nel centro storico della città dell'Aquila

L'attività della Direzione regionale e delle Soprintendenze

Anna Maria Reggiani

Il Ministero per i beni e le attività culturali, sin dal 6 aprile - giornata in cui è avvenuto il terremoto che ha devastato L'Aquila - si è attivato immediatamente attraverso le sue articolazioni presenti sul territorio: Direzione regionale, Soprintendenze e Archivio di Stato, mettendo a disposizione delle strutture di Protezione Civile Nazionale le proprie conoscenze e capacità professionali.
Nei primi giorni, il compito dei funzionari delle Soprintendenze è stato quello di pianificare le zone ove effettuare il monitoraggio dei danni subiti da edifici storici, complessi monumentali demaniali ed ecclesiastici, musei e siti archeologici, in sintonia con le operazioni di soccorso. In seguito, la Direzione regionale ha messo a disposizione della Protezione Civile, nell'ambito del coordinamento della Funzione 15-Salvaguardia Beni Culturali (con sede nella Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza di Coppito), i funzionari architetti e storici dell'arte delle Soprintendenze per la formazione delle squadre di rilevamento danni ai beni culturali, composte anche da ingegneri strutturisti (appartenenti ai dipartimenti delle Università italiane specializzate in ingegneria sismica) e da Vigili del Fuoco, con il coinvolgimento, per le attività collegate al censimento dei danni, del gruppo ITC-CNR. Le squadre, denominate NOPSA (Nuclei Operativi Patrimonio Storico Artistico) sono state coordinate dal Vice Commissario di Protezione Civile, ing. Luciano Marchetti. Ciascuna squadra ha proceduto in conformità a un itinerario individuato con un criterio di urgenza, previa verifica della disponibilità dei proprietari per l'accesso agli stabili.
A sostegno delle attività di monitoraggio, di prevenzione e di quelle propedeutiche alla ricostruzione, è stato approvato il Decreto del MiBAC 8 maggio 2009, denominato "Progetto Sisma Abruzzo - Azioni a supporto degli interventi di ricostruzione delle aree della Regione Abruzzo colpite dal sisma e di restauro del patrimonio culturale", su risorse FAS-Assistenza tecnica. Per il perseguimento degli obiettivi è stato approvato il piano di spesa per un importo di 4 milioni di euro, finanziato con risorse provenienti dalle assegnazioni premiali, attribuite al Ministero in termini di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2008 sul capitolo di bilancio n. 7291, su Delibere CIPE.
Tra le finalità generali del progetto sono stati previsti interventi volti a far fronte ai danni subiti dal patrimonio culturale e alla messa in sicurezza dei beni, consistenti in azioni di supporto tese a migliorare il sistema delle conoscenze e la progettazione degli interventi con l'obiettivo di:
- sistematizzare metodi e tecniche innovative per la protezione e la prevenzione sismica;
- trasferire esperienze innovative e di rilievo tecnico-scientifico acquisite nell'ambito di precedenti programmi di ricostruzione post sismica;
- contribuire al processo di formazione e qualificazione delle risorse umane nell'ambito della protezione e prevenzione del rischio sismico nel settore dei beni culturali.

In particolare, per implementare le attività di supporto al piano degli interventi per la ricostruzione e per il restauro del patrimonio culturale danneggiato, sono state individuate sei iniziative, per l'importo complessivo di 4 milioni di euro, mediante accreditamenti su contabilità speciale, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo e, per il restante importo di € 450.000 (Intervento 6), all'Ufficio del Vice Commissario delegato per la tutela dei beni culturali della Regione Abruzzo.
Gli interventi sono stati specificati come segue:
1) Iniziative volte a consentire l'operatività delle strutture periferiche con sede a L'Aquila. Si è evidenziata l'esigenza di reperire adeguati spazi e attrezzature per consentire la ripresa delle attività degli Uffici periferici le cui sedi sono state rese inagibili.
2) Attività di assistenza tecnica, comprese le spese di logistica e missioni per sopperire alle esigenze di risorse tecniche, studi e approfondimenti preliminari, attività di formazione del personale tecnico ed operativo, spese di missioni.
3) Verifiche di vulnerabilità sismica. In applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274/2003 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007 che adotta le Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, predisposte dal MiBAC di concerto con la Protezione Civile, nonché in considerazione dell'avvicinarsi della scadenza per il completamento delle verifiche (31 dicembre 2010 in base all'art 20, comma 5 della Legge 31/2008), si è ritenuto necessario sostenere in questo ambito gli uffici periferici, concentrando in particolare l'attività sugli edifici, con destinazione museale in consegna al Ministero, approntando una metodologia di lavoro che possa costituire un modello operativo. Alla Direzione regionale dell'Abruzzo sono stati accreditati i fondi per la realizzazione dell'intervento, mentre il coordinamento è stato affidato alla Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee.
4) Creazione, implementazione e gestione del sistema informativo "Atlante beni culturali". L'intervento è finalizzato alla gestione del rischio a livello di singolo bene e al suo inserimento nel contesto territoriale.
5) Adeguamento del Museo archeologico preistorico di Celano. In considerazione della necessità di dare corso alle attività di pronto intervento sulle opere mobili danneggiate è previsto il potenziamento e il miglioramento della funzionalità degli spazi adibiti a laboratorio di restauro e deposito e a quelli destinati alla ricettività. A questo fine si è reso necessario procedere all'adeguamento impiantistico dei laboratori, all'acquisto di attrezzature e materiali per il restauro, all'adeguamento della foresteria e dei servizi.
6) Adeguamento funzionale dei depositi dell'Archivio di Stato di L'Aquila.
I fondi sono stati accreditati al Vice Commissario di Protezione Civile delegato per la tutela dei beni culturali.
Oltre al Progetto Sisma Abruzzo, con Decreto Ministeriale del 26 giugno 2009 sono stati stanziati 800.000 euro per interventi destinati alla tutela del patrimonio librario delle biblioteche non statali della Regione Abruzzo, la cui gestione tecnico scientifica è stata attribuita alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore.
La tutela non è stata limitata solo agli edifici: una grande attenzione è stata riservata ai beni storico-artistici, conservati in chiese e edifici vincolati. Nel mese di aprile, con il contributo delle associazioni di volontariato (fra le quali va citata Legambiente) e con il prezioso e insostituibile intervento dei Vigili del Fuoco, è stato possibile recuperare fra le macerie le opere un tempo esposte nel Museo Nazionale d'Abruzzo, allestito sin dal secondo dopoguerra all'interno del Forte Spagnolo. I capolavori di arte sacra, moderna e contemporanea che costituivano le omonime sezioni esposte nel secondo, nel terzo piano e nel caveau sono state trasferite nel deposito del Museo Nazionale Preistorico dell'Abruzzo di Celano-Paludi, che è stato prontamente riconvertito in laboratorio per l'accoglienza e per gli interventi di messa in sicurezza da parte degli operatori dell'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro e dell'Opificio delle Pietre Dure. I funzionari della Soprintendenza hanno collaborato anche all'evacuazione delle opere d'arte sacra di proprietà della Curia e conservate nelle chiese danneggiate dal sisma. Non possiamo trascurare che le squadre dei Vigili del Fuoco fra i cumuli di macerie di Santa Maria di Collemaggio hanno effettuato recuperi straordinari, quali le reliquie di San Celestino, la scultura in terracotta policroma raffigurante la Madonna con Bambino di Saturnino Gatti, dipinti, pale e il gruppo di opere di Karl Ruthardt, allievo di Rubens (un dipinto: "Il San Pietro Celestino che ammansisce i buoi infuriati" è già restaurato, grazie all'asta promossa dalla Fondazione CittàItalia). Il personale speleo-alpino-fluviale dei Vigili del Fuoco (le squadre SAF) ha recuperato il tesoro di oreficeria costituito da calici, mitrie, vasi argentei, oggetti sacri (fra i quali la croce di Monticchio, opera di Nicola da Guardiagrele (del 1436), dallo sfascio del palazzo della Curia Arcivescovile per trasportarlo in un luogo sicuro custodito dal Coman-

SISTEMA MODUS

do dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. Ad entrambe le operazioni hanno partecipato i funzionari delle Soprintendenze per i beni Architettonici e per i Beni Storici e Artistici. Un lungo impegno di recupero ha visto al lavoro le squadre SAF e la Soprintendenza ai Beni Storico-Artistici nelle chiese di San Bernardino (da dove sono stati salvati la salma del Santo, preziose opere d'arte fra le quali una pala in terracotta di Andrea della Robbia e una Madonna con Bambino di Silvestro dell'Aquila) e di San Marco, teatro del miracoloso recupero della Madonna quattrocentesca staccatasi dalla sommità della facciata e raccolta quasi intatta.

Volendo tracciare un primo bilancio dell'attività compiuta dalle Soprintendenze, nonostante i fondi decisamente esigui, si descrivono di seguito in breve le realizzazioni più importanti.

Dopo il periodo trascorso nella Guardia di Finanza di Coppito, già da giugno 2009 l'attività istituzionale è ripresa a pieno ritmo a Bazzano, frazione dell'hinterland aquilano, nota per essere uno dei siti del progetto C.A.S.E. nell'area industriale sviluppatasi all'uscita del casello di Aquila Est dell'autostrada dei Parchi Roma-Teramo, ove si sono trasferiti l'Archivio di Stato e la Direzione Regionale. Le Soprintendenze, invece, hanno dato l'avvio a quel processo di rientro nel centro storico, da molti auspicato, insediandosi nel complesso del Monastero agostiniano di Sant'Amico, restaurato in appena tre mesi e mezzo. Nel contempo hanno iniziato alcuni importanti lavori, come il restauro della Chiesa di San Bernardino con il Provveditorato alle Opere Pubbliche che finanzia e coordina il progetto.

Un passo importante verso il recupero della normalità e per la ricostruzione del tessuto economico e sociale che fa da indotto agli uffici pubblici, è costituito dall'accordo che il MiBAC ha sottoscritto con il Comune di L'Aquila, per il comodato d'uso gratuito dell'ex Mattatoio a Borgo Rivera. Nell'ex edificio industriale sarà allestita una mostra permanente dei materiali del Museo Nazionale di Abruzzo, provvisoriamente ricoverati per le prime operazioni di messa in sicurezza, nel Museo Nazionale della Preistoria di Abruzzo di Paludi di Celano (AQ), attraverso il fondo destinato al supporto delle attività museali gestito da Invitalia. I lavori di ripristino dell'ex Mattatoio andranno in parallelo a quelli di recupero della Fontana delle 99 Cannelle, uno dei monumenti simbolo di L'Aquila, che sarà restaurato grazie ad un finanziamento reperito dal FAI: sono due esempi delle auspicate sinergie fra pubblico e privato.

Ma un altro argomento sta a cuore all'amministrazione: la prevenzione. Il terremoto che ha inferto un durissimo colpo al patrimonio storico - architettonico e artistico di L'Aquila, dimostra ancora una volta quanto la prevenzione dal rischio sismico sia fondamentale per ogni attività preordinata alla tutela dei beni culturali. La volontà di contribuire alla crescita di una cultura della prevenzione nel nostro paese sta alla base dell'impegno della Direzione Regionale per l'attuazione del progetto di verifica sismica per la formazione del personale delle Soprintendenze, patrocinato dalla Direzione Generale Basae.

A lato e oltre la fase di completamento del progetto di rilevamento e recupero dei beni colpiti, che si è avvalso delle risorse del progetto straordinario concordato tra MiBAC e Sindacati, quella della riattivazione delle strutture e della ripresa integrale delle capacità operative degli istituti, comprendente anche l'attività di restauro del patrimonio culturale danneggiato e sua restituzione alla pubblica fruizione, richiede e richiederà un grandissimo impegno da parte di tutti i dipendenti, di durata ancora non prevedibile, ma certamente non breve.

Il Consiglio Superiore del MiBAC, si è reso partecipe delle difficoltà causate dalla tragedia del sisma, sottoscrivendo alcuni importanti documenti sin dalla seduta del 20 aprile in cui è stata approvata la mozione sulla prevenzione antisismica, fino a quella significativa del 14 dicembre 2009, *Per il restauro e la ricostruzione dei centri storici dell'Aquila e del suo territorio,* che pare opportuno citare brevemente, in questa sede: «Non è ammissibile parlare di restauro e di ricostruzione senza denunciare il fatto che, nel caso del terremoto dell'Aquila come di tutti gli altri, potremmo aver avuto meno morti e danni al patrimonio culturale se, rispettando la Costituzione, ci fossimo preoccupati della vulnerabilità delle costruzioni non soltanto di interesse storico del nostro paese, soggetto al rischio sismico per il sessanta per cento del suo territorio. Prendersi cura di quelle costruzioni significa verificare il grado di pericolosità dei diversi luoghi e in base a ciò recare i miglioramenti necessari alla solidità delle fabbriche.

Questo sarebbe il modo più efficace e sicuramente meno costoso di esercitare la tutela. Non si tratta soltanto di completare la carta del rischio sismico, quanto di avviare concretamente con la massima urgenza, secondo scale certe di priorità, una adeguata strategia di prevenzione, d'intesa con gli enti pubblici territoriali.

Dal Ministero per i beni e le attività culturali sono state elaborate indicazioni metodologiche (il riferimento è alle Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, Roma 2007) e diffuse circolari, generalmente disattese. Sembra che interessino più i restauri costosissimi che la prevenzione. A ciò bisogna porre riparo in tutto il territorio nazionale.

Ora che con il terremoto è accaduto il peggio, non si creda che con restauri e ricostruzioni si tornerà ad avere quel che si aveva prima. Avremo memorie di ciò che fu, indubbiamente utili all'identità dei cittadini, ma pur sempre segni di una catastrofe irreparabile.

Mai il terremoto aveva colpito con tanta spaventosa precisione il capoluogo di una regione, per cui ci troviamo di fronte a un fatto senza precedenti - salvo il caso del terremoto di Reggio Calabria - che riguarda le famiglie, gli enti territoriali e lo Stato, quindi la Repubblica per intero.

Già l'insediamento nel comune dell'Aquila era articolato in numerose frazioni, oltre la città. Dopo il terremoto questo disperso si sfilaccia ancor più, per la distruzione dei villaggi e del centro urbano aggregatore, ma anche per la costruzione di venti insediamenti nuovi e stabili, che, comunque, creeranno alcuni problemi.

In condizioni di questo genere e dopo lo svuotamento dell'Aquila il rischio della fine del centro storico è reale. Né la sua riduzione a quinta teatrale e a outlet del circondario può essere considerata una rinascita. Sono, infatti, i cittadini più che monumenti e mura a fare una città, per cui solo se gli Aquilani torneranno nella città L'Aquila sarà salva.

Solo la volontà partecipata degli Aquilani potrà produrre la riconquista e la rifondazione della città. Risulta che tale partecipazione è in atto e che il desiderio degli Aquilani di rientrare in città è fortissimo, specialmente da parte di chi più conta: «gli Aquilani e i giovani delle scuole e quelli dell'Università, che sono tornati ad iscriversi in massima parte negli istituti che già frequentavano. La partecipazione ed il coinvolgimento basati su una determinazione forte è dunque presupposto fondamentale rispetto alle procedure di intervento e al reperimento delle risorse. Se mancasse il pulsare umano della città costretto fuori dalla città, L'Aquila diventerebbe una Pompei, o peggio».

Non è possibile al momento, prevedere quale sarà in futuro l'aspetto della città di L'Aquila, che assolveva alle funzioni di Comune capoluogo di Regione, di Provincia, di residenza arcivescovile e come tale era sede dei più importanti uffici pubblici statali (Tribunale, Avvocatura, Corte dei Conti, Prefettura, Provveditorato alle Opere Pubbliche, etc.). Tutte le funzioni pubbliche e quelle svolte dagli uffici privati, studi professionali, esercizi commerciali sono state delocalizzate, nell'attesa di far riprendere vita al centro, un tempo cuore pulsante della città.

Non si può dimenticare, infine, che i dipendenti del Ministero residenti a L'Aquila e nel territorio colpito dal sisma sono stati in grande parte, come gli altri cittadini, improvvisamente espulsi dalla propria abitazione e messi nella necessità di trovare rifugio nelle tendopoli o in alloggi di ripiego necessariamente lontani dall'Aquila o addirittura siti in regioni vicine. Non si può, quindi, non tenere in conto il grave disagio esistenziale e lavorativo che, anche se sono state compiute le necessarie attività di salvataggio di cose e persone, continua a manifestarsi.

Da considerare anche che la popolazione abruzzese e in particolare quell'aquilana ha un forte senso d'appartenenza alla propria realtà locale, ciascuna con una propria e ben definita identità. Si tratta di gente da millenni abituata a convivere con calamità naturali, quali terremoti, eventi disastrosi di vario tipo, passaggi d'eserciti, occupazioni militari, costretta a confrontarsi quotidianamente con un territorio impervio e aspro anche dal punto di vista climatico. Questo carattere temprato dalle avversità, ci si augura sia di aiuto per fare fronte alle quotidianità del post-terremoto e come in passato per sopravvivere all'avvenuto stravolgimento delle abitudini causato dal sisma.

SISTEMA MODUS

Nuove forme di gestione: Fondazioni e Consorzi

Il MAXXI - Museo delle Arti del XXI secolo

Pio Baldi

La nascita del progetto

Il MAXXI - Museo delle Arti del XXI secolo - è nato da idee e riflessioni maturate, alla fine del secolo scorso, all'interno del Ministero per i beni e le attività culturali in stretto confronto con le esperienze e con i settori più avanzati dell'arte e dell'architettura contemporanee.
Non si è trattato di un semplice dibattito tra nuovisti e conservatori o tra accademia e sperimentalismo. Il centro della discussione su quello che sarebbe stato il MAXXI era puntato sulla opportunità di ampliare il perimetro di attenzione del Ministero per i beni e le attività culturali anche alla promozione della creatività presente e futura.
L'intuizione era ben motivata e lo era anche la sua collocazione all'interno del ministero che si occupa del patrimonio culturale. Si metteva in evidenza, in questo modo, il concetto della continuità della storia e il rifiuto del dualismo: antico-moderno come uno spartiacque per la attribuzione di valore. Si metteva in evidenza che c'è una continuità ideale nel percorso delle opere d'arte attraverso i secoli e che, ad esempio, sia pure nella estrema diversità delle forme e dei materiali, la grandiosa spazialità del grattacielo Pirelli di Gio Ponti a Milano o della casa della scherma di Luigi Moretti a Roma, non hanno nulla da invidiare al Maschio Angioino di Napoli o a palazzo Barberini a Roma.
Si può dire quindi che nel Ministero per i beni e le attività culturali l'interesse all'arte e all'architettura del passato, intese come componenti costitutive del patrimonio culturale, si estende all'arte e all'architettura che costituiranno il patrimonio culturale del futuro.

La costruzione della sede progettata da Zaha Hadid: costi e tempi

Il costo totale per la costruzione del MAXXI è stato di 150 milioni di euro, una cifra, fatto il rapporto euro/mq, leggermente inferiore al Guggenheim di Bilbao e alla Tate Modern di Londra.
C'è da aggiungere che il costo è lievitato sia a causa della lentezza e della indeterminatezza dei flussi di finanziamento, sia a causa del fatto che la città di Roma è stata dichiarata sismica all'inizio dei lavori e questo ha richiesto maggiori oneri per la totale riprogettazione statica. Ulteriori difficoltà sono derivate dalla forte componente di innovazione tecnologica presente sia nelle coperture trasparenti, sia nelle strutture di cemento autocompattante.
Oggi, dopo quindici anni di lavori, nei quali si sono alternati sei ministri, la realizzazione di questo progetto architettonico di straordinaria qualità, che si sviluppa in 40.000 metri quadrati di spazi, tra interno ed esterno, e mette a disposizione 10.000 mq. di superficie per le esposizioni, costituisce un motivo di grande soddisfazione per questo ministero.

Forma di gestione e coinvolgimento dei privati

Il Museo, anzi i musei, MAXXI arte e MAXXI architettura, fanno parte di una fondazione ad impianto giuridico privatistico, ma dall'inizio interamente partecipata dal Ministero per i beni e le attività culturali.
Naturalmente si conta su un progressivo coinvolgimento dei privati, a diversi livelli. In primo luogo abbiamo costituito un gruppo di privati sostenitori, cui stanno aderendo soprattutto professionisti e collezionisti molto attenti all'arte contemporanea, ma anche interessati ad essere coinvolti nella vita e nelle attività del MAXXI. C'è poi il livello delle aziende che vogliono associare il proprio logo a quello del museo e quindi godere soprattutto di forme di comunicazione. C'è infine il livello più alto dei partner industriali interessati a sviluppare percorsi comuni di medio termine con il MAXXI investendo in attività che sono vicine o collaterali rispetto al proprio *core business*.

Il progetto culturale ed espositivo

Intorno al museo si sono sviluppate molte aspettative, cui pensiamo di rispondere con la ricchezza e la varietà dell'offerta culturale, che non consisterà solo nell'attività espositiva. Il MAXXI è destinato ad essere multiculturale e multidisciplinare. Dovrà essere una sorta di fabbrica: non solo esposizione delle opere d'arte del XXI secolo, ma anche luogo di innovazione culturale e di formazione, sede per la sovrapposizione di linguaggi, laboratorio di sperimentazione artistica, macchina per la produzione di contenuti estetici del nostro tempo.
Le collezioni permanenti, la cui consistenza è già tale da impegnare una superficie maggiore di quella totale disponibile, occuperanno una parte non molto estesa degli ambienti espositivi e saranno allestite a rotazione con *focus* a tema. Ciò lascerà spazio a mostre temporanee, ma anche ad altre attività legate alla creatività estetica, come performance teatrali o musicali, danza e musica contemporanea, rassegne di design, cinema, moda, pubblicità; insomma ci sarà modo di ospitare le forme più diverse della invenzione e produzione artistica contemporanee.

Il Museo e il contesto territoriale

Il MAXXI, insieme all'Auditorium Parco della musica, già rappresenta un punto di forza nel quartiere Flaminio. Stiamo attuando forme di collaborazione e stiamo pensando di rendere visibili queste omologie con un percorso pedonale inventivo che unisca le due istituzioni veicolando dall'una all'altra i rispettivi utenti: potrebbe essere una passerella colorata o un rincorrersi di suoni oppure una serie di tracce luminose che arredino e qualifichino i 400 metri che ci separano.
Il MAXXI inoltre ha creato una piazza, che sarà intitolata ad Alighiero Boetti, la quale congiunge due viali prima separati: via Guido Reni e via Masaccio. La piazza sarà aperta per i pedoni dalla mattina alla notte e su di essa fronteggeranno tutti i servizi al pubblico del Museo che potranno essere utilizzati liberamente.

Le prospettive del MAXXI nel circuito internazionale della cultura contemporanea

I grandi musei internazionali di arte e di architettura contemporanea costituiscono una sorta di *club* i cui membri sono in continuo collegamento di collaborazione-emulazione. Il MAXXI fa già parte di questo *team* che scambia esperienze, ospita visite, coproduce mostre ed eventi.
L'importanza della creatività contemporanea si può esplicitare anche in quella evidente funzione di ricerca sperimentale che in tutte le epoche essa ha avuto. L'arte e l'architettura nelle loro forme più innovative sono sempre state anticipazione di modi e di pensieri, intuizioni premonitrici, sperimentazione ed innovazione di linguaggi e messaggi con successiva ricaduta su altri settori creativi e produttivi. Le forme, le linee e i prodotti della ricerca artistica e architettonica spesso diventano oggetti d'uso attraverso il disegno e la produzione industriale o si ripetono e si riproducono nei mondi paralleli della moda, del cinema, della pubblicità, della grafica. La vita produttiva spesso imita l'arte, ne discende: immagini pubblicitarie, design, cinema spesso riutilizzano e metabolizzano idee, forme e modi che sono stati espressione artistica.
Da questo punto di vista il MAXXI punta ad essere un centro di eccellenza, uno snodo interattivo in cui andranno a convergere e potranno essere mescolate e riprodotte le più diverse forme di espressività, produttività e creazione.

SISTEMA MODUS

Ed inoltre, l'arte e l'architettura sono componenti essenziali dell'immagine e della percezione di un paese all'estero, sono da sempre veicolo dell'immagine di un paese nel mondo. Ne esprimono la vivacità culturale, la capacità di innovazione, la propensione alla ricerca creativa ed originale. L'arte e l'architettura italiane, quindi, esprimono e raccontano l'Italia. Esse sono in grado di comunicare non solo il made in Italy, cioè il prodotto italiano, ma qualcosa di più esteso e complessivo che si può chiamare lo stile di vita italiano il: *vivi italiano*. Ciò è vero oggi con una immediatezza e con una velocità tanto maggiori quanto più intensi e rapidi sono diventati i processi di mondializzazione e di mescolanza tra i mercati e le culture del pianeta.

Da questo punto di vista il MAXXI sarà una sorta di antenna che trasmette i contenuti dell'Italia verso l'esterno e che a sua volta riceve dall'esterno i flussi della cultura internazionale. Sarà proiettato verso il mondo e contemporaneamente esprimerà fortemente lo spirito di rappresentazione della particolarissima cultura che è nata in questo Paese.

Le Espozizioni del MAXXI nel 2010

Il Maxxi è stato inaugurato il 28 maggio 2010, nell'ambito di una tre giorni, dedicata alla promozione dell'arte contemporanea nella capitale, che ha visto la programmazione di una serie di eventi, dalla presentazione pubblica dell'ampliamento del museo comunale Macro, progettato della francese Odile Decq, alle iniziative legate alla fiera *Roma, The Road to Contemporary Art*.

Spazio è il tema del primo allestimento delle collezioni di arte e architettura del Museo del XXI secolo, a cura di Pippo Ciorra, Alessandro D'Onofrio, Bartolomeo Pietromarchi e Gabi Scardi (30 maggio 2010-23 gennaio 2011), che prende avvio dagli stimoli suggeriti dalle forme fluide di Zaha Hadid e interpreta appieno il carattere di interdisciplinarità del museo.

In un unico percorso che si snoda all'interno e all'esterno, sono esposte circa novanta opere della collezione Arte (tra cui Alighiero Boetti, Anish Kapoor, William Kentridge, Sol Lewitt, Giuseppe Penone, Grazia Toderi, Francesco Vezzoli) che dialogano con le installazioni *site specific* di dieci studi di architettura internazionali (tra cui Diller, Scofidio e Renfro, Lacaton & Vassal Architetcs, West 8).

Nel percorso di mostra, un'opera di Studio Azzurro occupa una parete di 40 metri. Una sezione *ad hoc* è dedicata al progetto *NETinSPACE*, a cura di Elena Giulia Rossi. Spazio include anche un omaggio a Fabio Mauri e le due opere realizzate per il concorso MAXXI 2per100: l'installazione di luce ed elementi scultorei *Linee rette di luce nell'Iperspazio curvilineo*, di Maurizio Mochetti nell'atrio del museo, e *Emergency's Paediatric Centre in Port Sudan*, di Massimo Grimaldi che documenta le fasi di costruzione del nuovo ospedale di Emergency in Sudan, finanziato proprio con i fondi del 2per100 che l'artista ha devoluto a questo progetto.

In contemporanea sono state inaugurate anche alcune esposizioni temporanee:

- *Gino de Dominicis: l'immortale*, a cura di Achille Bonito Oliva (30 maggio-7 novembre 2010). La mostra costituisce la prima e più esaustiva retrospettiva dedicata a questo artista - figura chiave per l'arte italiana contemporanea e punto di riferimento per le giovani generazioni, ancora da scoprire per il pubblico internazionale - attraverso l'esposizione di oltre 130 opere che coprono l'intero iter della sua ricerca.
- *Luigi Moretti architetto. Dal razionalismo all'informale*, cura di Bruno Reichlin e Maristella Casciato (30 maggio-28 novembre 2010). L'esposizione, realizzata con l'Accademia di Architettura e l'Archivio del Moderno dell'Università della Svizzera Italiana e con l'Archivio Centrale dello Stato è dedicata ad uno dei protagonisti di quella cultura architettonica del '900 che rappresenta, insieme allo sguardo sul futuro, uno dei cardini della missione del Maxxi Architettura.
- *Kutlug Ataman. Mesopotamian Dramaturgies*, a cura di Cristiana Perrella (30 maggio-12 settembre 2010), presenta il progetto "Mesopotamian Dramaturgies" dell'artista turco, composto da otto opere video che riflettono sul problematico rapporto tra Oriente e Occidente, tra modernizzazione e tradizione, globalizzazione e persistenza delle culture locali, sottolineando l'attenzione del Maxxi ai new media e la sua vocazione internazionale e di collegamento tra culture diverse.

Dopo l'inaugurazione, l'attività espositiva del MAXXI continuerà all'insegna della ricerca, del sostegno agli artisti e della produzione di mostre, come quella per il *Premio Italia Arte Contemporanea* (inverno 2010-2011). Si consoliderà inoltre il rapporto con istituzioni internazionali, con la mostra dedicata a *Pierluigi Nervi*, in collaborazione con il Civa di Bruxelles (fine 2010-primavera 2011) e quella su *Michelangelo Pistoletto* con il Philadelphia Museum of Art (marzo-giugno 2011).

All'attività espositiva si accompagnerà un intenso programma che comprende workshop, incontri con artisti, architetti e curatori; seminari e convegni. Tra questi, MAXXI in concreto, in collaborazione con l'Ance, nell'autunno 2010 e il convegno internazionale *I tempi dell'opera. Anacronismo, contemporaneità, globalizzazione*, previsto per la primavera del 2011.

STATUTO della "Fondazione MAXXI - Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo"

art. 1
Costituzione e sede

1. È costituita la "Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo" (d'ora in poi: Fondazione) che svolge i compiti già propri del "Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee", di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237.
2. La Fondazione ha sede in Roma, Via Guido Reni, 2 e svolge la sua attività secondo le disposizioni dell'articolo 25 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e del presente Statuto.
3. La Fondazione per quanto non diversamente previsto dalle norme di legge di cui al comma 2, è disciplinata dal Codice Civile e dalle relative disposizioni di attuazione.
4. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, salvo l'anticipato scioglimento a norma del presente statuto.

art. 2
Missione e attività

1. La Fondazione non ha fini di lucro, non distribuisce utili e i proventi delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari.
2. La Fondazione provvede ai suoi compiti secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
3. Sono compiti specifici della missione della Fondazione:
a) la promozione culturale;
b) rappresentare, in Italia, il punto di eccellenza della creatività artistica internazionale anche in continuità con la grande tradizione estetica del nostro Paese;
c) costituire laboratorio di sperimentazione e di ibridazione di linguaggi e messaggi fra le più diverse forme di espressione e di comunicazione;
d) facilitare contatti e scambi fra patrimoni di conoscenze e di civiltà diverse fra le quali l'arte può essere fattore di comprensione, di tolleranza e di mediazione tra conflitti culturali;
e) costituire, in accordo con il Ministero degli Affari Esteri, uno strumento di espressione e comunicazione del logo Italia nel mondo.

SISTEMA MODUS

4. La Fondazione persegue i compiti della propria missione attraverso la gestione, valorizzazione e promozione dei Musei, "MAXXI Arte" e "MAXXI Architettura", dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo e delle attività culturali connesse.
5. Nell'ambito di tali attività la Fondazione provvede, in particolare a:
a) l'acquisizione di risorse finanziarie destinate a garantire l'incremento di opere, documenti, manifestazioni e di ogni altro elemento significativo dell'arte contemporanea e dell'architettura contemporanea ed a garantire un'adeguata conservazione dei Musei e dei beni culturali conferiti;
b) l'integrazione delle attività di gestione e valorizzazione dei musei e dei beni culturali conferiti con quelle riguardanti i beni conferiti dagli altri partecipanti alla Fondazione, incrementando i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità, conseguendo risparmi di spesa ed evitando duplicazioni di funzioni;
c) la migliore fruizione da parte del pubblico dei Musei, delle attività museali e dei beni culturali acquisiti;
d) l'organizzazione, nei settori scientifici di competenza della Fondazione, di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, iniziative, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni, anche internazionali, ed organi competenti per il turismo;
e) la promozione dell'arte contemporanea e dell'architettura contemporanea italiane all'estero in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri.
6. La Fondazione può utilizzare, secondo le modalità consentite dalla vigente normativa e previa sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali (d'ora in poi: "Ministero"), il personale del Ministero ritenuto necessario, con il consenso del personale medesimo.
7. La Fondazione può, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

art. 3
Patrimonio e fondo di dotazione

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o in beni mobili e immobili effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquisiti secondo le norme del presente statuto;
- dai diritti d'uso sui beni mobili conferiti dal Ministero e dagli altri soggetti pubblici e privati;
- dai lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad incremento del patrimonio stesso.
2. La Fondazione può ricevere contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni e ogni altra liberalità da parte di terzi che ne condividano le finalità. Tali risorse, se non vengono espressamente destinate al patrimonio, alimentano il fondo di gestione.
3. Il patrimonio nonché le rendite che ne derivino sono totalmente vincolati al perseguimento della missione statutaria.
4. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'articolo 2343-*ter*, comma 2, lett. *b)*, del codice civile.

art. 4
Fondo di Gestione

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione medesima;
- dalla quota, pari al cinquanta per cento, delle risorse destinate annualmente al piano per l'arte contemporanea dí cui all'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 29;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dalla Regione, da Enti territoriali, o da altri Enti pubblici;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. Il fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

art. 5
Fondatori Promotori e Fondatori

1. La Fondazione è costituita da Fondatori Promotori e Fondatori.
2. È Fondatore Promotore il Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Gli Enti Territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede possono assumere la qualifica di Fondatori Promotori mediante adesione alla Fondazione e sottoscrizione del relativo atto costitutivo e statuto, salvo il disposto dell'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. All'atto del loro ingresso nella Fondazione, si provvederà alla riformulazione dei punti/voto ai sensi dell'art. 13 dello statuto.
4. Possono divenire Fondatori, previo consenso dei Fondatori Promotori e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 12 del presente statuto, le persone fisiche e giuridiche pubbliche e private e gli enti che contribuiscano stabilmente al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione.

art. 6
Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, singole o associate e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, con le modalità definite e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
2. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.
3. La qualifica di Partecipante è attribuita dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 12 dello statuto per il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

art. 7
Fondatori e partecipanti esteri

1. Le qualifiche di Fondatori e Partecipanti possono essere attribuite, ai sensi degli artt. 5 e 6, anche alle persone fisiche e giuridiche nonché agli enti pubblici o privati o ad altre istituzioni aventi sede all'estero, a condizione di reciprocità, ove richiesta.

art. 8
Esclusione e recesso

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, con le modalità di cui al successivo art. 12, previo assenso dei Fondatori Promotori, l'esclusione di Fondatori e di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva:
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
2. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:
- trasformazione, fusione e scissione;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione; o di procedure concorsuali di qualunque natura.
3. I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte.
4. I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.
5. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.

art. 9
Organi e loro durata

1. Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Comitato Scientifico;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) il Segretario Generale;
f) i Direttori dei Musei.
2. Il Presidente e i componenti degli organi di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per una sola volta. I componenti dei predetti organi collegiali, se nominati prima della scadenza del termine quinquennale, restano in carica sino a tale scadenza.

art. 10
Presidente

1. Indipendentemente dal numero dei Fondatori Promotori, dei Fondatori e dei Partecipanti il Presidente è nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove le attività.
3. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Scientifico, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori.
4. Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente adotta, nell'interesse della Fondazione, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, cui spetta la ratifica, da assumersi entro la riunione successiva.
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente, ove eletto, o il componente del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età.

art. 11
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto da un numero di membri, comunque non inferiore a tre. L'organo è così composto:
a) tre membri, designati dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra cui il Presidente;
b) un membro designato da uno ciascuno dei Fondatori Promotori; qualora un Fondatore Promotore sia titolare di una percentuale di punti/voto, determinata ai sensi dell'art. 13, pari al 25%, potrà nominare un secondo membro;
c) uno ciascuno designato dai Fondatori;

SISTEMA MODUS

d) fino ad un massimo di due membri scelti tra i Partecipanti, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con proprio regolamento.
2. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, finalizzati al raggiungimento degli scopi della Fondazione..
3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal vice presidente, ove eletto, o, in mancanza di quest'ultimo ed in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.
4. I consiglieri possono essere revocati dal Ministro per i beni e le attività culturali, su motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione per gravi motivi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, violazione delle norme statutarie e dei regolamenti esaminati, danno arrecato al patrimonio o all'immagine della Fondazione.
5. I consiglieri decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate oppure qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile; la decadenza viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione senza partecipazione alla relativa seduta del consigliere interessato.
6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, si provvede a sostituirli con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
7. I Consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, maturati, in particolare, nei settori di attività della Fondazione.
8. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, con funzioni di consulenza, il Segretario Generale e i Direttori dei Musei.
9. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese conseguenti all'esercizio della carica, l'indennità di cui al successivo art. 12.

art. 12
Poteri del Consiglio di Amministrazione

l. Il Consiglio di Amministrazione determina, in conformità con la missione statutaria, gli obiettivi e i programmi della Fondazione, verificandone i risultati.
In particolare:
a) approva il bilancio preventivo annuale e le eventuali variazioni;
b) approva il bilancio d'esercizio;
c) approva, previo parere del Comitato Scientifico, il programma annuale degli interventi e il documento programmatico pluriennale di cui all'art. 19, comma 1;
d) delibera le proposte di modificazioni dello statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità vigilante;
e) approva e modifica i regolamenti interni;
f) fissa i criteri per l'attribuzione della qualifica di Fondatori e Partecipanti alla Fondazione, ai sensi del presente statuto;
g) nomina, anche al di fuori dei propri componenti, e revoca il Segretario Generale, su proposta del Presidente, determinando il relativo compenso e la durata dell'incarico;
h) nomina e revoca i componenti del Comitato Scientifico;
i) delibera l'esercizio dell'azione di responsabilità, comportante la proposta di revoca immediata dalla carica, nei confronti del Presidente, del Segretario Generale e dei revisori dei conti;
j) delibera l'esclusione dei Fondatori, previo assenso dei Fondatori Promotori, e dei Partecipanti e l'ammissione di nuovi Fondatori, previo consenso dei Fondatori Promotori, e Partecipanti;
k) delibera il compenso spettante al Presidente e la misura dell'indennità per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione spettante ai componenti del medesimo;
l) nomina e revoca i Direttori dei Musei, su proposta del Presidente, sentito il Comitato Scientifico, e ne determina il relativo compenso;
m) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, fermo restando quanto previsto dall'art. 21;
n) delibera l'accettazione di lasciti e donazioni, previo parere del Comitato Scientifico.
2. Sono validamente adottate con il voto favorevole del 75% dei punti/voto assegnati ai sensi dell'art. 13, e il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti dei Fondatori Promotori le deliberazioni concernenti:
a) le proposte di modificazioni statutarie;
b) la proposta di scioglimento della Fondazione.
3. Le deliberazioni di cui ai commi 1, lettere *g)*, *k)* ed *l)*, e 2 sono soggette all'approvazione dell'Autorità vigilante.
4. Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali incarichi al Presidente.
5. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione almeno ogni novanta giorni, sull'andamento generale della gestione, sulla prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo.

art. 13
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, il vice presidente, ove eletto, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta da almeno due consiglieri, con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno, convoca il Consiglio di Amministrazione nella sede della Fondazione, o altrove purché in Italia, stabilendo il giorno e l'ora della convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. La convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica.
2. In caso di urgenza la convocazione deve essere effettuata almeno 48 ore prima dell'adunanza.
3. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, con funzioni di consulenza, il Segretario Generale e i Direttori dei Musei.
4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri di spettanza dei Fondatori Promotori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
5. Per le deliberazioni concernenti:
a) le proposte di modificazioni statutarie;
b) la proposta di scioglimento della Fondazione.
La riunione del Consiglio di Amministrazione è considerata valida con la presenza del 75% dei punti/voto assegnati e della maggioranza dei rappresentanti dei Fondatori Promotori.
Nel caso delle deliberazioni di cui ai punti *a)* e *b)* il Presidente dà comunicazione documentata ai componenti del Consiglio di Amministrazione 30 giorni prima della convocazione.
6. L'attribuzione iniziale dei punti/voto è stabilita ai sensi dell'art. 21 del presente statuto.
7. I punti/voto in disponibilità del Consiglio di Amministrazione, a partire dall'approvazione del primo bilancio consuntivo, sono suddivisi tra i suoi membri in proporzione alla contribuzione complessiva storicizzata di ciascuno di essi al patrimonio e alla gestione della Fondazione.
8. L'attribuzione dei punti/voto, è aggiornata annualmente sulla base delle risultanze del conto consuntivo dell'anno precedente, ripartendoli in misura percentuale proporzionalmente alle contribuzioni alla Fondazione. Ai consiglieri di cui all'art. 11, comma 1, lett. *a)*, spetta in ogni caso il. 30% dei punti/voto, esercitabile, su indicazione del Ministero, singolarmente o collettivamente.

art. 14
Segretario Generale

1. Il Segretario Generale della Fondazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, sentito il Comitato Scientifico, e deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nei settori di gestione e di amministrazione. La deliberazione di nomina deve far constare l'esistenza dei requisiti posseduti. Il Segretario Generale in particolare:
a) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
b) predispone il programma annuale degli interventi e il documento programmatico pluriennale di cui all'art. 19 sulla base delle indicazioni del Presidente, tenendo conto delle indicazioni dei Direttori dei Musei. Il documento e il programma sono successivamente sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Scientifico;
c) cura la gestione amministrativa e contabile della Fondazione, ivi compresi i rapporti con il personale;
d) adotta gli atti amministrativi e contabili strumentali all'attività di gestione dei Musei.
2. Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico.

art. 15
Direttori dei Musei

1. I Direttori dei Musei "MAXXI Arte" e "MAXXI Architettura" sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il Comitato Scientifico.
2. I Direttori dei Musei devono essere dotati di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività dei musei ai quali sono preposti, e devono essere scelti tra architetti e storici dell'arte esperti in arte e in architettura contemporanea anche provenienti dai ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nella deliberazione di nomina deve essere attestata l'esistenza dei requisiti posseduti.
3. In particolare i Direttori dei Musei, ciascuno per il settore di competenza:
a) esercitano le competenze in materia di ordinamento scientifico dei Musei e di coordinamento scientifico delle attività, ai fini del perseguimento della missione prevista dall'articolo 2;
b) sono responsabili delle collezioni contenute nei Musei stessi e ne curano lo studio, la conservazione e l'incremento;
c) collaborano fra loro per la gestione dei settori della didattica e dell'educazione permanente, non-

SISTEMA MODUS

ché della biblioteca e della produzione editoriale dei musei e di tutte le ulteriori eventuali competenze trasversali;
d) propongono i contenuti del programma annuale degli interventi e del documento programmatico pluriennale;
e) nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, esercitano le funzioni di gestione dei Musei;
f) partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

art. 16
Comitato scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, ed è presieduto dal Presidente della Fondazione. I Direttori dei Musei sono membri di diritto del Comitato Scientifico. Gli altri componenti del Comitato Scientifico sono scelti tra personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura, dell'arte e dell'architettura, e dotati di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza in particolare nei settori di attività della Fondazione.
2. Il Comitato Scientifico si riunisce a seguito di convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due componenti, almeno due volte l'anno. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale, con funzioni di consulenza.
3. Il Comitato Scientifico si esprime del programma annuale degli interventi e del documento programmatico pluriennale di cui all'art. 19, anche attraverso la formulazione di proposte.

art. 17
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, due membri effettivi e uno supplente nominati dai restanti Fondatori Promotori. Fino a che il Ministero sia unico Fondatore Promotore ad esso spetta la nomina dei componenti del Collegio dei revisori.
2. Il Collegio dei revisori, i cui componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, controlla l'attività di amministrazione della Fondazione, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile.
3. I membri del Collegio dei revisori possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su singole questioni. I membri del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
4. Il bilancio di previsione deve essere comunicato dal Consiglio di Amministrazione ai revisori almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione in cui esso deve essere discusso.

Fondazione MAXXI - Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo

ORGANI COLLEGIALI
Consiglio di Amministrazione: Pio Baldi *(Presidente),* Roberto Grossi, Stefano Zecchi
Comitato Scientifico: Pio Baldi *(Presidente)*, Margherita Guccione, Anna Mattirolo, Beatrice Buscaroli, Jean Louis Cohen, Peter Greenaway, Bartomeu Marì
Collegio dei Revisori dei Conti: Riccardo D'Amario (*Presidente)*, Daniela Diotallevi, Giancarlo Filocamo

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Presidente: Pio Baldi
Segretario Generale: Alessandro Bianchi
Direttore MAXXI Architettura: Margherita Guccione
Direttore MAXXI Arte: Anna Mattirolo

5. I revisori redigono annualmente una relazione sul bilancio consuntivo e sull'andamento finanziario della Fondazione.
6. Il Collegio dei revisori informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi della Fondazione, nonché il Ministero per i beni e le attività culturali di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività delle fondazioni.
7. Il trattamento economico spettante ai membri del Collegio dei revisori dei conti è stabilito dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione soggetta all'approvazione dell'Autorità vigilante.

art. 18
Esercizio e bilancio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di esercizio.
3. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo di esercizio sono trasmessi a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.
4. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
5. Per la redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa si applicano i principi di cui agli articoli 2423-*bis* e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, per la tenuta della contabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia di enti non commerciali.

art. 19
Programma annuale e documento programmatico pluriennale

1. Il Segretariario Generale, sulla base delle indicazioni formulate dal Presidente, dai Direttori dei Musei e dal Comitato Scientifico, redige il programma annuale degli interventi e il documento programmatico pluriennale che determina le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire.
2. I citati documenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

art. 20
Commissariamento della Fondazione

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali può, con proprio decreto, disporre lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e nominare un Commissario Straordinario al fine di garantire la continuità della gestione della Fondazione in caso di gravi violazioni di legge, di risultati particolarmente negativi della gestione ovvero per accertata impossibilità di funzionamento degli organi statutari per un tempo superiore a novanta giorni dall'ultima deliberazione validamente assunta.
2. Il decreto ministeriale determina la durata dell'incarico, comunque non superiore ad un anno, ma rinnovabile una sola volta e per la stessa durata, in presenza di motivate esigenze, ed i poteri attribuiti al Commissario Straordinario nonché il relativo compenso.

art. 21
Vigilanza, estinzione e liquidazione della Fondazione

1. Il Ministero per beni e le attività culturali esercita la vigilanza sulla Fondazione.
2. La Fondazione si estingue per le cause previste dalla legge. A seguito dell'estinzione della Fondazione, i beni culturali concessi in uso dal Ministero per i beni e le attività culturali ritornano nella disponibilità di quest'ultimo.
3. Ai fini della liquidazione del patrimonio della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina tre liquidatori che possono essere scelti anche tra i componenti uscenti del Consiglio medesimo.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto in ordine alla definizione di ogni altro rapporto giuridico con la Fondazione si applicano le disposizioni di legge e del codice civile.

art. 22
Norma transitoria

1. Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e potranno essere successivamente integrati.
2. L'attribuzione dei punti/voto in seno al Consiglio d'Amministrazione sarà stabilita in sede di atto costitutivo e aggiornata dal Consiglio medesimo ad ogni ulteriore contribuzione ed ad ogni ingresso successivo di componenti ai sensi del presente statuto.

Roma, 29 luglio 2009

SISTEMA MODUS

La costituzione del Consorzio e il rilancio del complesso Villa Reale e Parco di Monza

Pietro Petraroia

Gli enti promotori del "Consorzio Villa Reale e Parco di Monza" hanno ormai da tempo riconosciuto nella Villa e nel suo Parco un sito di assoluto pregio, del quale prendersi cura e da riconsegnare al pubblico godimento, dopo molti decenni di grave trascuratezza conseguente all'abbandono da parte di Casa Savoia.
Lo ha fatto per anni il Ministero per i beni e le attività culturali con significativi interventi di studio, restauro e riallestimento (soprattutto nell'ala sud) e per le facciate; lo ha fatto la Regione Lombardia con l'apporto tecnico e finanziario degli Assessorati all'Urbanistica e all'Ambiente, soprattutto grazie alla L.R. 40 del 1995, e poi con l'Assessorato alle Culture, grazie all'accordo di programma del 2002: così è stata rilanciata la manutenzione del Parco, opera alla quale hanno dato altresì apporto con ruoli diversi sia l'Ente Parco del Lambro sia, con grande impegno su più fronti, il Comune di Monza, in raccordo con il Comune di Milano; ma è stato altresì avviato il processo di rilievo scientifico in *laser scanner* (con l'intervento del Politecnico di Milano) e di progettazione, che ha visto il partenariato di enti diversi, nel quadro del predetto accordo di programma.
Sulla base di una previsione di massima di valorizzazione integrata, gli enti proprietari hanno stipulato un accordo strategico, sottoscritto a Roma il 30 luglio 2008.
In questo contesto di progressivo rilancio dell'azione per la salvaguardia della Villa, all'azione del MiBAC, sviluppata al piano nobile dell'ala sud, si è affiancato il restauro di nove sale del corpo centrale, allo stesso piano, permanendo peraltro una gestione separata dei diversi segmenti della fabbrica, in relazione alle diverse proprietà. Unica presenza istituzionale continuativa da oltre un decennio nella Villa è tuttora quella del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che vi stabilì il proprio prestigioso Nucleo operativo, responsabile per la Lombardia.
L'attuazione dell'accordo di programma del 2002 e l'accordo strategico del 2008 hanno reso possibile il 20 luglio 2009 agli enti proprietari la costituzione del Consorzio, con l'obiettivo della valorizzazione integrata del grande complesso monumentale, che si estende per circa 730 ettari e ricomprende oltre una cinquantina di edifici monumentali, tra i quali le ville appartenute al Cardinal Durini (Mirabello e Mirabellino).
Forme di gestione integrata della valorizzazione, in specie per il tramite di enti consortili, vengono auspicate dal D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, artt. 6 e 111-115); la norma prevede la redazione di un piano strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione, che, nel caso del complesso monzese, è stato adeguato alla complessa stratificazione di presenze e di usi che oggi connotano il ricco patrimonio storico, architettonico, ambientale, paesaggistico, artistico, archivistico e librario, in parte nel frattempo disperso (ma in porzione significativa comunque superstite), senza che ciò significhi la cessione delle differenti quote di proprietà in capo ai diversi enti che ne hanno nel tempo acquisito titolo e che nel Consorzio hanno individuato il soggetto deputato a regolare e a gestire le attività di valorizzazione, eventualmente affidando a terzi dette attività e su di esse esercitando comunque il controllo (cfr. Accordo strategico del 2008, art. 2, comma 2).
Il Consorzio è di natura pubblica non imprenditoriale e dunque esso può svolgere attività economica e produrre introiti soltanto alla condizione che tale attività non abbia prevalenza su quelle proprie (e come tali definite in statuto) e non sia prevista né attuata la distribuzione di utili: pertanto l'attività economica deve considerarsi rigorosamente strumentale al perseguimento delle finalità statutarie e ad esse deve essere destinato ogni introito derivante da attività di tipo imprenditoriale.
Il Consorzio, quindi, assume come presupposti il vincolo di una gestione economicamente sostenibile e gli obblighi inerenti la tutela, valorizzando l'unitarietà storica, finalmente ricostituita, del complesso monumentale della Villa, dei suoi Giardini e del Parco.

Il contesto territoriale e l'attività internazionale

Il contesto di riferimento dell'operare del Consorzio - come si evince dall'intesa del 2008, nonché dall'atto costitutivo e dallo statuto del 2009 - sarà in primo luogo la valorizzazione del potenziale di relazioni del complesso monumentale, considerando sia il territorio di riferimento (caratterizzato storicamente da quanto rimane delle celebri "Ville di delizia", dalle infrastrutture viabilistiche est-ovest, da molti insediamenti industriali in trasformazione, dalla Fiera di Milano, dal sito Expo 2015) sia la fitta rete di contatti culturali ed economici di Monza e della Brianza con la realtà lombarda, nazionale ed internazionale, favorendo attività di alta rappresentanza istituzionale, di ospitalità, di ricerca applicata, di mostre, convegni e seminari.
Proprio per questo si è voluto riproporre la Villa e le sue pertinenze come crocevia di relazioni istituzionali, culturali ed economiche ora particolarmente rilevanti in vista dell'Expo 2015 e, più in generale, della probabile definizione nei prossimi decenni di innovativi equilibri economici e culturali nello scenario internazionale.
La promozione dell'*attrattività internazionale*, d'altra parte, non può che cominciare da nuove e più soddisfacenti relazioni di prossimità, cioè con le comunità residenti nell'area, le sole capaci di testimoniare subito e concretamente il messaggio di bellezza e prestigio che la Villa ed il Parco ispirano, rilanciandolo con credibile entusiasmo sull'immensa rete globale dei contatti quotidianamente tenuti da famiglie, imprese e gruppi sociali intermedi del territorio brianzolo, milanese e in genere lombardo. Né va dimenticato al riguardo il significativo patrimonio di visibilità che l'Autodromo (la cui creazione certamente ferì in modo pesante e indelebile il contesto naturalistico originario) garantisce oggi al Parco e al nome stesso di Monza in tutto il mondo, associandolo con i valori più apprezzati dell'*Italian life* e la qualità delle sue creazioni del passato come nel presente, a partire dall'*alimentazione* e dalla cultura del *design* e della *moda*.
Occorrerà dunque diffondere subito la percezione di affidabilità di un programma di recupero che non sia soltanto auspicato o promesso, ma che, fin da ora e poi mentre si espleteranno le procedure di concessione previste dagli accordi e dall'atto costitutivo del Consorzio, sappia già produrre una forte percezione di continuità e di qualità delle iniziative di valorizzazione, così da avvicinare alla Villa un pubblico nuovo e interessato a cose nuove, accanto a quanti la Villa ed il suo Parco già conoscono ed apprezzano, magari lamentandone l'incompleta accessibilità.
In questa fase di rilancio sarà essenziale continuare a promuovere e a legare fra loro iniziative che tengano insieme, proprio nel segno dell'*eccellenza percepita dal pubblico,* la dimensione dell'identità locale e la capacità di ospitare incontri internazionali di prestigio. A tale scopo potranno essere appropriati, ad esempio, anche spettacoli, concerti, convegni ed altre attività culturali ai cui introiti il Consorzio possa partecipare per coprire i costi di gestione, ma occorrerà renderne riconoscibile l'alto profilo, definendo una griglia di valutazione della qualità delle iniziative e dell'efficacia dei relativi servizi di comunicazione, da ricondurre al più presto in un programma articolato per "stagioni", costruito, presentato al pubblico e reso ben riconoscibile con congruo anticipo.
Ma sarà altrettanto essenziale offrire al pubblico affezionato e nuovo strumenti innovativi di conoscenza, documentazione ed educazione al patrimonio culturale, eventualmente in raccordo col *Polo della Valorizzazione dei Beni Culturali* promosso dalla Regione Lombardia e dunque prioritariamente con gli Atenei che ad esso partecipano, al fine di consentire tra l'altro ai visitatori di seguire le attività di restauro anche contestualmente al loro svolgimento e di approfondire la conoscenza artistica, storica, scientifica sia delle parti già funzionanti della Villa, sia delle aree di pubblico godimento presenti nel Parco.
In questa prospettiva il Consorzio favorirà, in un quadro di sostenibilità economica ed organizzativa adeguatamente definito, l'intensificarsi delle relazioni nazionali ed internazionali dei Consorziati promotori in vista

SISTEMA MODUS

dell'Expo 2015 e si candida ad essere in tale contesto un sito di particolare attrattività per la fruizione di luoghi, iniziative e strutture assai pertinenti allo sviluppo dei temi portanti della manifestazione.

L'organizzazione degli spazi e le iniziative previste

L'organizzazione degli spazi della Villa Reale (Corpo centrale, Ala sud, Ala nord, Cappella reale, Teatro, Cavallerizza, Serrone) è stata dettagliatamente studiata nel contesto del progetto preliminare *"Recupero e valorizzazione della Villa Reale di Monza e dei Giardini di pertinenza"*, sviluppato dal Gruppo di progettazione ATP *Villa Reale di Monza* (Capogruppo: Prof. Arch. Giovanni Carbonara).
Gli impieghi degli spazi risponderanno al criterio dell'armonizzazione tra funzioni diversificate e compatibili, tali da garantire la sostenibilità delle iniziative culturali mediante la coesistenza con attività intrinsecamente collegate ad esse ma decisamente produttive, quali l'alta hotellerie, l'alta ristorazione, servizi di documentazione e di educazione al patrimonio culturale, oltre che nuove forme di servizi personalizzati a fruizione anche individuale.
Gli ambienti già restaurati o comunque in condizioni già largamente compatibili con la fruizione pubblica annoverano oggi il Museo della Villa nell'ala sud, il Teatrino, la Cappella, il Serrone e la Rotonda dell'Appiani oltre ai saloni al primo piano nobile del corpo centrale già allacciati al teleriscaldamento e collegati ai servizi igienici al piano terra: per aprirli regolarmente al pubblico in tutte le stagioni dell'anno è peraltro indispensabile metterne a sistema la sicurezza (*safety* e *security*) e i supporti per la visita, dalle sedute di sosta ai servizi informativi, per i quali sono disponibili sul mercato interessanti soluzioni tecnologiche che evitano gli ingombri e l'invasività percettiva tipici di molti allestimenti didattici tradizionali e che sono utilizzabili anche da persone diversamente abili (cfr. Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 6, comma 1). Inoltre allorché verrà realizzata la riproposizione del cosiddetto "passaggio delle Dame", la Rotonda dell'Appiani ed il Serrone saranno potenzialmente in comunicazione diretta con le tre ali del corpo centrale della Villa (incluso il *Coffehouse* nel Belvedere), con il Teatrino e la Cappella, consentendo, all'occorrenza, la realizzazione di interventi di ampia dimensione, che necessitino di spazi diversamente attrezzati e fruibili in modo articolato, in continuità ovvero per settori nettamente separati, nel caso invece di manifestazioni diverse da tenersi in contemporanea.
Grazie a disimpegni e collegamenti verticali distinti - in parte da realizzare e comunque previsti dal progetto preliminare già approvato dagli uffici di tutela - si renderanno disponibili nel complesso delle tre ali centrali spazi espositivi, sale ed uffici per alta rappresentanza istituzionale e per la sede del Consorzio, spazi di foresteria e servizi di accoglienza e ristoro.
In particolare le funzioni ipotizzate saranno in grado di garantire che gli spazi della Villa siano vissuti ed utilizzati per un ampio arco della giornata, possibilmente ogni settimana 7 giorni su 7; a tal fine le aree meno sensibili saranno utilizzate in maniera flessibile, potendo accogliere uffici temporanei, sale riunioni e convegni, eventi e mostre temporanee, con accorgimenti comunque adeguati a garantire la salvaguardia dei beni e la sicurezza delle persone.
Oltre alle prioritarie finalità anzidette, connesse strettamente al recupero della Villa e dei Giardini Reali, andrà perseguito un attento lavoro di "riconoscimento" (nel senso brandiano del termine), che è premessa e sostanza degli interventi di manutenzione e restauro paesaggistico necessari, per i quali però ancora è da realizzare un progetto integrato e dettagliato, che tenga conto dei copiosi contributi di studio e proposta elaborati negli ultimi decenni e comunque li reinterpreti nella dimensione culturale attuale.
Lo statuto del Consorzio, poi, estende la sua *mission* ad ambiti anche molto più ampi ed articolati: dalla ricerca scientifica applicata alla compatibilità fra salvaguardia e fruizione, a possibili azioni di formazione, dalla promozione di sistemi di accessibilità alla creazione di musei, alla valorizzazione del potenziale di relazioni del complesso monumentale con il contesto territoriale, secondo obiettivi di sviluppo sostenibile e promozione dell'attrattività; sono inoltre previste funzioni in ambito turistico e dello spettacolo, ma anche nell'ambito dell'educazione ambientale e delle esposizioni.
La necessità di correlare così numerose e variegate prospettive di lavoro alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili rende delicata la redazione e l'attuazione del *Piano strategico* menzionato; inoltre l'atipicità del soggetto consortile delineato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio impone un accurato studio della normativa applicabile alla corretta gestione del Consorzio in questione, costituito, a differenza di quello della Venaria Reale (Torino), non al termine ma prima dell'inizio dell'intervento di restauro.
Peraltro il primo intervento ampio di restauro, curato - come da accordo strategico ed atto costitutivo - da Regione Lombardia per il tramite di Infrastrutture Lombarde SpA, avrà luogo limitatamente al corpo centrale della struttura ad "U" costituente la porzione principale della Villa; il soggetto aggiudicatario dovrà curare la progettazione definitiva ed esecutiva, l'esecuzione delle opere e la successiva gestione per un trentennio.
Nel contempo, le finalità del Consorzio permetteranno di legarsi anche ad azioni territoriali o singole per la promozione turistico-culturale del grandioso complesso di "ville di delizia" che da secoli punteggiano la "grande" Brianza, che si estende da Como a Lecco, dalla regione dei laghi a Milano: un territorio densamente abitato e con diffusi insediamenti industriali, tra i quali peraltro sopravvivono centinaia di ville e manufatti architettonici di pregio storico ed artistico.
In questo complesso scenario, la Villa Reale di Monza, con le pertinenze a giardino e l'enorme Parco Reale può candidarsi ad essere fra i siti più appropriati per ospitare eventi ed iniziative connesse ad Expo 2015, essendo iscritti nella sua storia ed in molte delle sue realtà attuali i motti della manifestazione internazionale: "energia per la vita" e "nutrire il pianeta", così connesso all'agricoltura ed all'impiego di fonti rinnovabili di energia, ma anche coniugati con la suggestione incomparabile di un'architettura maestosa e complessa che abbraccia l'intero complesso monumentale, il più grande d'Europa recinto da mura.

* * *

STATUTO del "Consorzio Villa Reale e Parco di Monza"

art. 1
Costituzione - sede - durata - Consorziati promotori

1. È costituito, ai sensi degli articoli 112 e 115 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (di seguito "Codice") ed in attuazione e per il perseguimento delle finalità previste dall'Accordo stipulato il giorno 30 luglio 2008, un Consorzio pubblico di Valorizzazione Culturale denominato
"CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA"
con sede in Monza all'interno del complesso di Villa Reale e Parco, presso Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2.
2. Il Consorzio è costituito per una durata di anni 20, salvo proroga conseguente alla modifica dell'Accordo di cui sopra o anticipato scioglimento deliberato volontariamente dai Consorziati, ovvero conseguente alla cessazione dell'affidamento dei beni che i Consorziati Promotori hanno dato in gestione al Consorzio in sede di atto costitutivo o successivamente.
3. Sono Consorziati Promotori il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, il Comune di Monza.
Possono partecipare al Consorzio quali Consorziati, secondo quanto previsto dal presente statuto e dalle disposizioni legislative tempo per tempo vigenti, altri enti, pubblici e privati, senza scopo di lucro, che, aderendo alle finalità del Consorzio, affidano in gestione o conferiscono patrimoni mobiliari ed immobiliari.
4. In sede di atto costitutivo, o successivamente con specifici atti convenzionati, i Consorziati Promotori individuano i beni da ciascuno di essi affidati in gestione al Consorzio e stabiliscono le modalità esecutive dell'affidamento stesso.
I Consorziati Promotori, in sede di atto costitutivo o successivamente, determinano altresì l'attribuzione delle risorse necessarie alla costituzione del Fondo Consortile, nonché di quelle destinate al Fondo di Gestione per lo svolgimento delle attività del medesimo.

SISTEMA MODUS

5. Il Consorzio concorda con i Consorziati Promotori le modalità per l'eventuale utilizzazione del personale, in servizio presso le predette istituzioni ritenuto necessario, previo assenso del personale medesimo, con particolare attenzione a quello che attualmente è occupato presso il Settore Parco e Villa Reale.
6. Al Consorzio si applica la legislazione vigente in materia di consorzi cui partecipano le Amministrazioni pubbliche.

art. 2
Finalità e attività

1. II "Consorzio Villa Reale e Parco di Monza", quale ente consortile pubblico, ai sensi dell'art. 115, comma 2, secondo periodo, del Codice, non può svolgere alcuna attività imprenditoriale (art. 112, comma 9, Codice) e non distribuisce utili.
2. II Consorzio, mediante la gestione unitaria del Parco e della Villa Reale di Monza e nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio ad esso affidato, persegue le seguenti finalità, anche ricorrendo allo strumento della concessione ove applicabile:
a) garantire la conservazione, il recupero e la valorizzazione del complesso monumentale ed ambientale della Villa Reale di Monza, del Parco Reale e relative pertinenze, e di tutti i beni mobili ed immobili in esso insistenti, inclusi i giardini annessi e l'impianto arboreo, garantendone la fruizione pubblica e sviluppandone i valori culturali, ambientali, architettonici e paesaggistici;
b) valorizzare il potenziale di relazioni del complesso monumentale con il contesto territoriale, secondo obiettivi di sviluppo sostenibile e promozione dell'attrattività, a partire dal Parco e in particolare dal suo patrimonio monumentale, naturalistico e paesaggistico, sviluppando sinergie con gli Enti Consorziati per la valorizzazione del patrimonio culturale di cui essi hanno disponibilità;
c) concorrere allo sviluppo della ricerca scientifica e delle competenze imprenditoriali, universitarie, professionali e di comprovato valore tecnico-scientifico per la salvaguardia e la fruizione pubblica del patrimonio culturale, valorizzando le eccellenze presenti in Lombardia, anche mediante azioni sinergiche con enti pubblici e privati in ambito nazionale ed internazionale;
d) promuovere ed ospitare attività culturali in partenariato con enti pubblici e privati operanti in Italia e all'estero, valorizzando il contributo di soggetti di particolare qualificazione attivi in Lombardia;
e) svolgere attività di alta rappresentanza istituzionale degli Enti Consorziati, con particolare riferimento anche agli eventi legati a Expo 2015;
f) realizzare musei, mostre ed altre manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, nonché convegni, corsi, seminari ed altre attività a carattere formativo o divulgativo;
g) promuovere ed ospitare rassegne di spettacoli, concerti, ed altre attività culturali, nonché manifestazioni di intrattenimento e sportive, in forme ed in tempi compatibili con la salvaguardia dei beni in oggetto;
h) progettare, promuovere e realizzare percorsi turistici e itinerari di visita regionali (con particolare riferimento alle Ville di delizia della Brianza) e interregionali, che assicurino al complesso di cui al presente articolo un ruolo baricentrico nella costruzione di un circuito turistico culturale territorialmente ampio e garantiscano le opportune integrazioni con le altre residenze reali e principesche d'Italia e d'Europa, oltre che con i principali musei stranieri;
i) realizzare strumenti innovativi di conoscenza e di documentazione e di educazione al patrimonio culturale, naturalistico ed ambientale, storico-monumentale, idonei a consentire ai visitatori di seguire, anche contestualmente al loro svolgimento, le attività di restauro sia del patrimonio architettonico e paesaggistico che storico-artistico;
j) promuovere ed organizzare attività formative, stipulando apposite convenzioni con le Università, e le scuole di ogni ordine e grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione, anche per l'elaborazione e l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento e dei connessi percorsi didattici, e per la predisposizione di materiali e sussidi, anche a carattere divulgativo, tenendo conto, a termini dell'impegno di cui al n. 39 dell'Agenda 21 della Cultura, delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di soggetti con disabilità; promuovere, con la collaborazione di scuole, istituti e centri professionali, attività finalizzate alla formazione e qualificazione del personale direttamente o indirettamente coinvolto nelle attività del Consorzio;
k) promuovere, in collaborazione con le autorità territorialmente competenti, l'adeguamento delle infrastrutture di collegamento del complesso di cui all'art. 1 al fine della sua fruizione e dei collegamenti generali, con particolare attenzione all'uso del trasporto pubblico e su ferro ferma restando la sopraordinazione delle esigenze di conservazione e tutela dei siti stessi rispetto all'eventuale ampliamento della rete infrastrutturale.
3. A tal fine, il Consorzio svolge i seguenti compiti:
a) predisposizione del piano strategico di sviluppo culturale del complesso della Villa Reale di Monza, del Parco e relative pertinenze - come individuato nella planimetria costituente l'Allegato A dell'accordo richiamato all'art. 1 - finalizzato alla gestione e valorizzazione culturale di detto complesso;
b) promozione del turismo culturale in ambito locale, con particolare riferimento al patrimonio storico, culturale, di architettura e paesaggio della Brianza;
c) reperimento delle risorse necessarie per l'attuazione del piano di cui alla lettera *a)*, nonché predisposizione degli strumenti di direzione, organizzazione e logistica funzionali all'esecuzione degli interventi stessi, individuazione di progetti e di tecnici adeguatamente preparati allo scopo di studiare, recuperare, riqualificare, tutelare e valorizzare tutte le componenti naturalistiche e ambientali;
d) sostegno economico e supporto agli interventi di ricognizione, regolazione, conservazione programmata e recupero dei beni architettonici, storico-artistici, archeologici, paesaggistici e ambientali del sito, effettuati con le modalità stabilite dal Codice;
e) definizione delle linee di gestione e di manutenzione del Parco di Monza, secondo modalità coordinate con il processo di valorizzazione della Villa.
4. Al Consorzio compete altresì, in via esemplificativa ma non esaustiva:
a) progettare, realizzare e gestire i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all'art. 117 del Codice, nel rispetto e con le modalità stabilite dalla legislazione in materia di gestione dei beni culturali, e comunque compatibili con il complesso Parco - Villa Reale;
b) progettare, realizzare e gestire strutture e servizi di pubblica utilità per le finalità di valorizzazione dei beni affidati in gestione;
c) valorizzare beni di proprietà privata previo consenso degli interessati ed ai sensi della normativa vigente;
d) organizzare, nell'ambito dell'oggetto dell'accordo richiamato all'art. 1, mostre, eventi culturali e convegni, spettacoli e manifestazioni, nonché studi, ricerche, iniziative, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni nazionali e internazionali, e realizzare tutte le iniziative idonee a ricercare e a favorire contatti e collaborazioni con gli operatori del settore e con gli organismi nazionali e internazionali;
e) istituire premi e borse di studio;
f) promuovere la raccolta di fondi ed il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla propria attività istituzionale;
g) realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali.
5. Il Consorzio compie inoltre tutte le altre attività utili o necessarie per la valorizzazione dei beni affidati, quali:
a) assunzione, di personale e conferimento di incarichi e di consulenze;
b) accensione di mutui o finanziamenti passivi, concedendo eventuali garanzie reali o personali;
c) organizzazione di eventi culturali su richiesta di singoli Consorziati, i quali dovranno remunerare l'attività del Consorzio con modalità di volta in volta da concordarsi;
d) stipula di ogni opportuno atto, convenzione o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
e) amministrazione e gestione dei beni di cui sia proprietario, locatore, comodatario o comunque posseduti;
f) assunzione, direttamente o indirettamente, della gestione e della promozione di altre realtà/strutture ricreative ed espositive connesse direttamente o indirettamente alla gestione dei beni di cui al complesso di Villa Reale e Parco di Monza;
g) gestione, diretta o indiretta, di tutte le attività di valorizzazione del patrimonio ritenute necessarie, ai sensi dell'art. 115, comma 1, del Codice;
h) attuazione della gestione indiretta tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti, così come previsto dall'art. 115, comma 3, del Codice;
i) manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetativo, del reticolo irriguo dei percorsi, asfaltati e sterrati, del Parco e dei Giardini.

art. 3
Fondo Consortile

1. Il Fondo Consortile, conferito a titolo di fondo di dotazione per tutta la durata di cui all'art. 1, comma 2 è costituito:
a) dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo al Consorzio, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

b) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
c) dalla parte di rendita non utilizzata, espressamente destinata a incrementare il patrimonio;
d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
e) da tutti gli ulteriori beni pertinenti con le funzioni del Consorzio, ovvero utili o funzionali al perseguimento di dette finalità.
2. II Consorzio può ricevere, in sede di atto costitutivo o successivamente contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni ed ausili economici in genere da parte dei Consorziati Promotori e da altri soggetti pubblici o privati, espressamente destinati ad incremento del fondo consortile.

art. 4
Fondo di Gestione

1. Salvo quanto previsto nell'atto di costituzione, il Fondo di Gestione del Consorzio è costituito:
a) dai canoni derivanti dalla gestione indiretta;
b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività del Consorzio medesimo, inclusi i corrispettivi derivanti dai rapporti negoziali in essere;
c) da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o privati;
d) dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Consorziati Promotori e dai Consorziati;
e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
f) da tutte le altre entrate non espressamente destinate ad incremento del Fondo Consortile.
2. Le rendite e le risorse del Consorzio saranno impiegate per il funzionamento del Consorzio medesimo e per la realizzazione delle sue finalità.

art. 5
Organi

1. Sono organi del Consorzio:
- l'Assemblea dei Consorziati;
- il Presidente;
- il Consiglio di Gestione;
- il Collegio dei Revisori del Conti.

art. 6
Consorziati

1. Possono ottenere la qualifica di Consorziati, nominati tali dall'Assemblea dei Consorziati ai sensi dell'art. 8 del presente statuto, gli altri enti e istituti pubblici interessati, nonché enti pubblici e privati, senza scopo di lucro che, condividendo le finalità del Consorzio, contribuiscono alla vita del medesimo e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero in beni o servizi, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'Assemblea dei Consorziati.
2. Non possono ottenere la qualifica di Consorziati tutti quei soggetti che risultano direttamente e indirettamente titolari di rapporti di sub-concessione o di appalto col Consorzio.
3. Con la qualifica di Consorziato, si acquisisce il diritto a partecipare alla predisposizione ovvero all'adeguamento periodico del piano strategico di sviluppo culturale di cui all'art. 2, comma 3 e ad avere rappresentanti negli organi preposti all'amministrazione del Consorzio
4. I Consorziati potranno, altresì, destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività del Consorzio.
5. La qualifica di Consorziato dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente conferito.

art. 7
Esclusione e recesso

1. L'Assemblea dei Consorziati decide, a maggioranza dei voti dei Consorziati presenti e con almeno tre quarti dei voti favorevoli dei Consorziati Promotori, l'esclusione dei Consorziati, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto:
2. L'esclusione ha luogo, altresì, anche per i seguenti motivi:
- scioglimento;
- apertura di procedure di liquidazione.
3. I Consorziati Promotori ed i Consorziati possono, in ogni momento, recedere dal Consorzio, qualora non abbiano assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato, ovvero per giusta causa, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
4. Nel primo caso, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
5. In caso di recesso di uno dei Consorziati Promotori, lo stesso tornerà nella piena disponibilità della propria quota dei beni, mentre perderà ogni diritto sulle somme versate e sugli altri eventuali beni conferiti al Consorzio in proprietà. Dalla data di recesso, il Consorziato Promotore subentrerà pro quota nella riscossione di canoni e nelle spese di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria che dovranno essere definite congiuntamente con il Consorzio.
6. In caso di recesso da parte di uno degli altri Consorziati, il medesimo perderà ogni diritto sulle somme versate, sui beni eventualmente conferiti in proprietà e sull'amministrazione dei beni.

art. 8
Assemblea dei Consorziati

1. L'Assemblea dei Consorziati, composta dagli Enti Consorziati (i quali vi partecipano in persona del rispettivo legale rappresentante o suo delegato), è organo di indirizzo e controllo del Consorzio.
2. L'Assemblea dei Consorziati, con le maggioranze specificate all'art 9, provvede, in particolare a:
a) approvare il piano strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione, nonché i programmi annuali e pluriennali, nell'ambito delle finalità e delle attività di cui all'art. 2 del presente statuto;
b) approvare il bilancio di previsione annuale e triennale ed il piano triennale degli investimenti;
c) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio di Gestione;
d) deliberare eventuali modifiche statutarie;
e) deliberare lo scioglimento del Consorzio e la destinazione del patrimonio;
f) procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Gestione, ai sensi dell'articolo 10;
g) deliberare in ordine all'ammissione dei nuovi Consorziati, adeguando eventualmente il numero dei membri del Consiglio di Gestione;
h) deliberare in ordine alla partecipazione ad enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
i) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti.
3. L'Assemblea dei Consorziati è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a comprovarne l'avvenuta ricezione, inoltrati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. In caso di inerzia del Presidente, la convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente.
6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea medesima e dal segretario, scelto su proposta del Presidente fra i segretari degli enti consorziati.
7. Alle riunioni dell'Assemblea potrà partecipare il Direttore Generale, senza diritto di voto.

art. 9
Attribuzione di voto e Quorum

1. L'Assemblea dei Consorziati è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento della totalità dei Consorziati Promotori e di almeno la metà degli altri Consorziati.
2. In seconda convocazione l'Assemblea sarà regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà dei Consorziati Promotori.
3. Le deliberazioni relative ai punti *c)*, *f)*, *g)* e *j)* dell'art. 8, comma 2 sono prese a maggioranza di voti dei Consorziati presenti e con almeno la metà dei voti favorevoli dei Consorziati Promotori. Per tutte le altre deliberazioni indicate all'art. 8, è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti dei Consorziati presenti con almeno tre quarti dei voti favorevoli dei Consorziati Promotori.
4. Nel caso di impossibilità ad intervenire all'Assemblea, ciascun membro può delegare altro membro, nei limiti e nelle forme stabilite dall'Assemblea medesima.

art. 10
Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è composto da un massimo di n. 7 membri, individuati come segue:
- n. 1 membro designato dal Ministero per i beni e le attività culturali;
- n. 1 membro designato dal Presidente della Giunta Regionale;
- il Sindaco *pro tempore* del Comune di Monza, in qualità di Presidente del Consorzio, ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto;
- n. 1 membro designato dal Comune di Milano;
- n. 1 membro designato dai Consorziati, nominati tali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del presente statuto;
- n. 2 membri designati da Enti pubblici Consorziati, connessi all'ambito territoriale della Provincia di Monza e Brianza.
2. Assume la Presidenza del Consiglio di Gestione il Presidente del Consorzio.
3. I membri del Consiglio di Gestione restano in cari-

SISTEMA MODUS

ca sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.
4. Il membro del Consiglio di Gestione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Gestione.
5. Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dall'Assemblea dei Consorziati.
6. In particolare, il Consiglio di Gestione provvede a:
a) proporre il nominativo di nuovi Consorziati;
b) predisporre il piano strategico di sviluppo culturale, nonché i programmi annuali e pluriennali delle attività da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati e da trasmettere ai competenti organi ministeriali preposti alla tutela, ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;
c) deliberare, ove opportuno, il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consorzio, il Regolamento inerente le competenze del Direttore Generale, nonché l'eventuale Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato scientifico;
d) deliberare in ordine all'accettazione di risorse non destinate ad incremento patrimoniale;
e) deliberare il bilancio di previsione annuale e triennale, il piano triennale degli investimenti e il bilancio di esercizio, da presentare all'Assemblea dei Consorziati per l'approvazione;
f) determinare compiti, natura, durata e compenso dell'incarico del Direttore Generale, nominato ai sensi dell'art. 14 del presente statuto, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
g) definire i criteri di organizzazione del Consorzio e dei livelli di inquadramento del personale dipendente, nonché pianificare, sulla base del bilancio di previsione e dei programmi annuale e pluriennale di attività, la dotazione organica e le assunzioni del personale dipendente;
h) accettare lasciti, donazioni e finanziamenti;
i) accendere mutui passivi;
j) concedere garanzie personali o reali;
k) proporre la partecipazione ad enti pubblici e privati senza scopo di lucro.
7. Il Consiglio di Gestione può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
8. Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a comprovarne l'avvenuta ricezione, inoltrati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
9. Le adunanze del Consiglio di Gestione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. I membri del Consiglio di Gestione, compreso il Presidente, hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

art. 11
Presidente del Consorzio

1. La Presidenza del Consorzio è attribuita di diritto al Sindaco *pro tempore* del Comune di Monza.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte a terzi, presiede il Consiglio di Gestione e l'Assemblea dei Consorziati, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
3. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative del Consorzio.
4. A tal fine, egli può nominare, d'intesa con gli altri Consorziati Promotori, un Comitato Scientifico.

art. 12
Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da tre membri, scelti e nominati, tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie di interesse del Consorzio, con particolare riferimento alle competenze specifiche nel campo della tutela e conservazione dei Beni culturali e paesaggistici.
Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i suoi membri.
2. Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza nei confronti del Direttore generale nella attuazione dei programmi del Consorzio. In particolare, può formulare pareri e proposte in merito alla organizzazione delle attività di valorizzazione definite nel piano strategico di sviluppo culturale.
3. L'incarico può cessare in ogni tempo per dimissioni, incompatibilità o revoca.
4. I membri del Comitato Scientifico restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

art. 13
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da quattro membri, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, come di seguito individuati:
- n. 1 membro designato dal Ministero per i beni e le attività culturali, Presidente del Collegio;
- n. 1 membro designato dalla Regione Lombardia;
- n. 1 membro designato dal Comune di Monza;
- n. 1 membro designato dal Comune di Milano.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'art. 2426 c.c., le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. In particolare, esercita le funzioni indicate negli artt. 2403, 2404, 2405 e 2407 c.c., in quanto compatibili.
3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni del Consorzio o su determinati affari.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti informa immediatamente i Consorziati Promotori nonché gli organi del Consorzio di tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione, ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività del Consorzio.
5. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea dei Consorziati e del Consiglio di Gestione.
6. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

art. 14
Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Presidente del Consorzio, su designazione del Presidente di Regione Lombardia, d'intesa con gli altri Consorziati Promotori, nel rispetto di tutte le norme di legge e contrattuali che disciplinano il pubblico impiego, fra persone di riconosciuta professionalità nei vari settori della gestione dei beni culturali ed ambientali, che abbiano ricoperto presso enti pubblici o privati, in Italia o all'estero, incarichi manageriali di livello adeguato.
2. La deliberazione di nomina dovrà far constare l'esistenza dei requisiti richiesti.
3. Il Direttore Generale può stipulare atti e contratti ed assumere impegni di spesa nei limiti massimi definiti con apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Gestione; ha funzioni di proposta ed impulso, e di esecuzione rispetto alle delibere del Consiglio di Gestione; nel rispetto del piano strategico, delle esigenze della tutela, del bilancio di esercizio e dei programmi annuale e pluriennale di attività approvati, esercita, con potere di firma, le funzioni di gestione operativa del Consorzio, non riservate dal presente atto all'Assemblea dei Consorziati o al Consiglio di Gestione.
4. Il Direttore Generale dirige il personale ed è responsabile dell'organizzazione, attribuendone responsabilità e compiti.
5. Il Direttore informa costantemente il Presidente della propria attività e dei risultati del proprio operato.

art. 15
Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Direttore redige il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione, illustrando, in apposita sezione, gli obiettivi

SISTEMA MODUS

perseguiti dal Consorzio e gli interventi realizzati; nella redazione di tali documenti il Direttore si attiene alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto dal codice civile in materia di redazione di bilancio.
3. Il Consiglio di Gestione può deliberare di sottoporre il bilancio di esercizio alla certificazione da parte di società abilitata ai sensi di legge.
4. Entro il 30 novembre di ogni anno il Direttore redige il documento programmatico annuale e pluriennale di attività e la relativa previsione di bilancio.
5. Tutti i documenti di cui al presente articolo, previa delibera del Consiglio di Gestione, sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati ai sensi del presente statuto; in particolare, l'Assemblea dei Consorziati approva entro il 30 giugno successivo il bilancio dell'esercizio decorso, predisposto dal Consiglio di Gestione.
6. Il piano strategico di sviluppo culturale, nonché i programmi annuali e pluriennali di attività, la relativa previsione di bilancio ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi ai Consorziati entro trenta giorni dalla relativa delibera di approvazione dell'Assemblea dei Consorziati, unitamente alla relazione sull'andamento della gestione ed alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
7. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita del Consorzio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

art. 16
Vigilanza

1. Ciascun Consorziato Promotore esercita la vigilanza, per quanto di rispettiva competenza, sull'attività del Consorzio ai sensi di legge e verifica il raggiungimento degli obiettivi secondo quanto previsto dall'Accordo stipulato il 30 luglio 2008.

art. 17
Scioglimento

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 115, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in caso di scioglimento del Consorzio, i beni torneranno nella piena disponibilità dei relativi enti proprietari nello stato di fatto e di diritto (locati o sub-concessi a terzi) in cui si trovano, unitamente a tutti i beni mobili ed immobili che, anche successivamente, siano stati acquisiti dal Consorzio a qualsiasi titolo e che, per la loro origine, natura, destinazione od ubicazione, siano considerati pertinenze non separabili dei beni cui afferiscono.
2. I proprietari, ove non diversamente pattuito, subentreranno pro quota al Consorzio, con effetto dalla data di scioglimento, nei contratti attivi e passivi, nella riscossione di eventuali canoni di sub-concessione e nelle spese di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria che dovranno essere definite congiuntamente.
3. Il personale sarà riassorbito dagli enti consorziati di provenienza.
4. I Consorziati Promotori ed i Consorziati si impegnano a verificare, con cadenza triennale, il permanere dell'equilibrio economico finanziario della gestione, riservandosi di procedere allo scioglimento del Consorzio, qualora non si ravvisino i presupposti per il mantenimento di tale equilibrio.

art. 18
Clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

La storia della Villa Reale di Monza

La decisione dell'Imperatrice Maria Teresa d'Austria di rendere Milano degna residenza del figlio, l'Arciduca Ferdinando, e della sua corte fece nascere l'idea di un più stretto raccordo, simbolico e persino topografico tra l'area lombarda e la capitale dell'Impero; nella realizzazione di tutto il progetto fu essenziale il ruolo del trentino Conte Carlo Giuseppe di Firmian, ambasciatore a Napoli dal 1753, poi chiamato nel '56 a Milano, ove, ben consapevole dell'opera del Vanvitelli a Caserta, riuscì nel 1769 a consolidare la presenza dell'architetto Giuseppe Piermarini allievo di Luigi Vanvitelli. Egli progettò e coordinò i lavori che in breve tempo dotarono Milano dei più importanti edifici istituzionali e culturali: il Palazzo - oggi Reale - a Milano (1772-'78); il completamento del palazzo di Brera, tolto ai Gesuiti e destinato agli istituti culturali dello Stato (1774-'76) ove Piermarini divenne uno dei primi docenti presso l'Accademia di Belle Arti; il Teatro alla Scala (1776-'78); e, infine, la Villa ed i Giardini a Monza, simbolicamente sulla "Via di Vienna", eretta (1777-'80) a coronamento del grandioso progetto di un "nuovo Rinascimento" nelle scienze, nelle lettere, nelle arti, perseguito con la capacità di coinvolgere l'intellettualità milanese più attenta alle novità etiche, scientifiche ed estetiche di origine francese e inglese.
Nel breve periodo concesso all'edificazione della Villa Reale di Monza, con i suoi circa 730 locali, ricchi di ornati parietali e di arredi di gran pregio, il Piermarini ed il grande decoratore Giocondo Albertolli ebbero a disposizione preparatissime squadre di operai, artigiani e soprattutto artisti formati nella nuova Accademia di Belle Arti di Brera, ai cui programmi didattici Giuseppe Parini aveva dato un esplicito indirizzo verso la produzione, in pratica verso le "manifatture": «A sostenere queste ultime», scriveva il Parini, «giovano provvedimenti di indole economica; la sicurezza delle mercedi, la vigilanza sui prodotti ed una sana politica educativa, lontana insieme dalla demagogia e dalla oppressione».
Gli sconvolgimenti della campagna d'Italia e la fase successiva al trattato di Campoformio videro il figliastro di Napoleone, Eugène de Beauharnais, divenire Viceré d'Italia nel 1805 dopo l'incoronazione del Bonaparte. Egli prescelse la Villa di Monza come sua dimora principale e, con decreto del 14 settembre 1805, annesse ai suoi giardini un grande parco, impostato su progetto di Luigi Canonica (1806-1808) e poi di Luigi Villoresi e destinato al godimento della natura "artificiata" (già i Giardini reali della Villa avevano visto affermarsi nel periodo asburgico l'impostazione all'inglese, rispetto al giardino geometrico alla francese) ma anche all'agricoltura sperimentale e all'impiego significativo dell'energia idrica, con la realizzazione di importanti mulini ad acqua associati a strutture architettoniche di indubbio significato.
Prese così corpo nel corso dei decenni un vasto complesso architettonico e paesistico che, assegnato dal Parlamento alla Corona d'Italia dopo la realizzazione dell'unità nazionale, vide il Parco trasformato per gran parte in riserva di caccia e la villa - residenza privilegiata dei Reali soprattutto in estate - oggetto di notevoli trasformazioni. Dopo l'assassinio del Re Umberto I a Monza (1900), la Villa fu immediatamente chiusa per decreto del successore Re Vittorio Emanuele III e, a partire dai primi anni Venti del secolo scorso, venne spogliata del mobilio reale, distribuito anche in numerosi uffici statali di alta funzione istituzionale. Dal 1922 al 1943 vi ebbe sede l'Istituto superiore di Industrie artistiche (ISIA).
Al lungo degrado della Villa si è affiancato peraltro l'uso del Parco come "contenitore" di innovative strutture sportive quali un ippodromo, il golf e soprattutto l'Autodromo - fra i primi ed i più celebri nel mondo - che ne mutarono ulteriormente il carattere e il destino. La Villa e gli edifici storici del Parco attraversarono da allora un lungo periodo di grave abbandono ed usi impropri, al quale si è reagito, anche per impulso della società civile, grazie ad interventi progressivamente sempre meglio concordati tra le istituzioni pubbliche proprietarie; fra di esse da pochi anni è anche la Regione Lombardia, che ha fortemente contribuito al rilancio del progetto di recupero del complesso ed all'avvio del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.

SISTEMA MODUS

Il MAGa di Gallarate: breve storia di un museo, della sua collezione, della sua progettualità

Emma Zanella

L'atto di nascita del museo è preciso e determinato sin dall'inizio, coincidendo con il Primo Premio di Pittura Città di Gallarate. Ideato nel 1949 da alcuni universitari della città, viene inaugurato il 25 maggio 1950 con gli obiettivi dichiarati di ottenere nell'immediato l'aggiornamento culturale dei cittadini e, nel futuro, un Civico Museo d'Arte Contemporanea, costituito attraverso le opere premiate.
Nella prima edizione vengono premiate e acquistate diciannove opere, tutte dipinti, primissimo nucleo dell'attuale Museo.
Le successive edizioni del Premio Gallarate conducono, dopo sedici anni, alla fondazione e contestuale apertura al pubblico della Civica Galleria d'Arte Moderna (chiamata prima GAM e recentemente MAGa), avvenuta il 15 ottobre 1966: il giovane museo dedicato all'arte italiana contemporanea apriva con 85 dipinti, 3 sculture, 25 disegni e opere di grafica.
Oggi le collezioni del MAGa sono costituite da oltre 5.000 opere tra dipinti, sculture, disegni, installazioni, ceramiche, libri d'artista, opere multimediali, fotografie, oggetti di design e opere di grafica, e offrono ai visitatori un articolato panorama degli orientamenti che hanno animato la scena artistica nazionale dalla metà del Novecento ai giorni nostri.
Tra i principali artisti presenti in collezione ricordiamo Balla, Carrà, Sironi, Oppi, Del Bon, De Rocchi, Guttuso, Treccani, Morlotti, Birolli, Santomaso, Ajmone, Tavernari, Afro, Soldati, Veronesi, Prampolini, Munari, Arnaldo e Gio Pomodoro, Castellani, Melotti, Fontana, Bonalumi, Vedova, Colombo, Dadamaino, Varisco, Gilardi, Studio Azzurro, Mauri, fino ai giovanissimi, ma già rinomati, Bartolini, Cecchini, Borghi, Calignano, Moro, Paci, Vitone, Mocellin e Pellegrini e alle recenti acquisizioni delle opere video di Marcel.lì Antunez Roca, Bianco-Valente, Alice Cattaneo e di molti altri.
Il rafforzarsi della collezione del Museo e delle attività ad essa connesse, mostre, progetti didattici, corsi di formazione, valorizzazione del patrimonio, attività di studio e di ricerca hanno condotto oltre che all'ottenimento dell'ambito riconoscimento a Museo da parte di Regione Lombardia (2004) anche a raggiungere due importanti obiettivi che hanno profondamente segnato la storia del MAGA: mi riferisco, in ordine di tempo, al cambiamento gestionale del Museo e del suo nome e al successivo trasferimento nella nuova sede espositiva, inaugurata il 19 marzo 2010.
Nei primi giorni di dicembre dello scorso anno è stata costituita la Fondazione Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella. Soci fondatori il Ministero per i beni e le attività culturali e la Città di Gallarate, affiancati da Regione Lombardia e Provincia di Varese.
Dotata di un proprio Statuto, di organi di gestione (Presidente, Consiglio di Gestione, Comitato Tecnico Scientifico, Direttore, Revisore dei conti) e di un contratto di servizio che regola i rapporti con l'Amministrazione comunale, la Fondazione si è assunta il compito di rispondere in modo efficace ai ritmi e le scadenze di un'istituzione in continua trasformazione e di convogliare energie economiche aggiuntive sul museo, pubbliche e private.
Stabilità finanziaria, velocità ed efficienza di gestione, inserimento in una rete internazionale, capacità di offrire al territorio nuove prospettive culturali, sociali ed anche economiche: questi i principali obiettivi assegnati dalla Città alla Fondazione con il compito di valorizzare e potenziare il museo d'arte moderna e contemporanea.
La decisiva svolta istituzionale e gestionale ha preceduto di pochissimi mesi la contemporanea apertura della nuova ed ampia sede espositiva, alla quale si stava naturalmente già lavorando a partire dal 2004.

Fondazione Museo d'Arte Contemporanea di Gallarate

Presidente: Angelo Crespi

Consiglio di gestione: Angelo Crespi, Alain Elkann, Rina Maria Garda, Alfredo Sardella

Comitato Tecnico-scientifico: Nicola Mucci (*presidente*), Sandrina Bandera, Beatrice Buscaroli, Piero Giardini, Armando Guenzani, Luca Molinari, Emma Zanella

Revisore: Guido Senaldi

Direttore: Emma Zanella

Il 19 marzo 2010, con una mostra dedicata ad Amedeo Modigliani (*Il mistico profano. Omaggio a Modigliani*) e ad un'ampia esposizione della collezione permanente, la Fondazione Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella, ha inaugurato la nuova sede museale del MAGa, Museo d'Arte di Gallarate.
Con i suoi 5.000 mq, il MAGa si propone come un polo per l'arte contemporanea prestigioso, funzionale, propulsivo, capace di calamitare il grande pubblico e di offrire servizi specialistici di livello internazionale.
Il complesso architettonico è costituito da due corpi edilizi attigui e comunicanti: il primo è un fabbricato industriale degli anni Trenta del Novecento appositamente ristrutturato e il secondo è un edificio progettato e costruito *ex novo*, caratterizzato da una sorta di quinta scenica in laterizio che, per la sua forma curvilinea abbraccia la piazza circolare antistante, diventando un elemento di calda accoglienza per i visitatori.
L'interno, variamente articolato, permette di organizzare lo spazio in modo dinamico e flessibile in linea con la missione del museo tesa alla valorizzazione del proprio patrimonio, alla progettazione e cura di mostre temporanee di diversa entità e tipologia, alla capacità di accogliere il pubblico e invitarlo a sentire il museo come un vivace luogo di incontro e di dialogo culturale.
Lo spazio del museo è suddiviso in diverse aree specificatamente caratterizzate a seconda del servizio che ospitano: al piano terra trovano spazio gli ambienti aperti, quelli dedicati alla biglietteria, il bookshop, il guardaroba, il con-temporary bar, la biblioteca specialistica, l'archivio e gli uffici.
Lo spazio espositivo dedicato alle mostre temporanee, si sviluppa tra il piano terra e il primo piano attraverso un collegamento che permette al pubblico di seguire un percorso lineare e consequenziale. Dal secondo piano ha inizio l'esposizione della collezione permanente: lo spazio è articolato da particolari sistemi espositivi a pannelli estraibili che permettono al pubblico di seguire un percorso vario, stimolante e con approfondimenti tematici. I laboratori didattici e uno spazio performativo sono il luogo fondamentale per lo svolgimento delle attività creative rivolte agli studenti, al pubblico e ai bambini.
Il quadro sin qui tracciato, la storia del museo e la sua prestigiosa collezione, costituisce dunque il solido terreno su cui l'istituzione si appoggia e il punto di partenza per nuovi e significativi sviluppi la cui strada, recentemente tracciata dal Comitato scientifico del MAGa, condurrà agli approfondimenti della cultura storica e artistica internazionale dagli inizi del XX secolo ad oggi fino all'indagine sulla stretta contemporaneità nella convinzione che un museo come il MAGa debba muoversi trasversalmente sulle arti contemporanee aprendosi alle più ampie proposte.

SISTEMA MODUS

La Fondazione Museo d'Arte di Gallarate (MAGa)

Angelo Crespi

Il Museo d'Arte di Gallarate (MAGa) rappresenta, dal punto di vista della gestione, una novità nel panorama dei Beni Culturali. Per la prima volta nel settore dell'arte moderna e contemporanea, il Ministero per i beni e le attività culturali è socio fondatore, insieme al comune di riferimento, di una nuova fondazione il cui patrimonio è interamente conferito dall'ente locale. Già nel passato, seguendo linee ormai consolidate, il MiBAC aveva trasformato in fondazioni musei statali, si pensi al Museo Egizio di Torino, con l'intento di snellire la *governance* e migliorare la valorizzazione del proprio patrimonio, o aveva partecipato alla creazione di fondazioni che si innestavano in realtà storiche consolidate, come per esempio la Triennale di Milano.

Nel caso del MAGa, il MiBAC è soggetto promotore in prima persona di una realtà nascente e condivide questa responsabilità con un ente territoriale, come il Comune. Solo in seguito hanno aderito altri enti locali, quali la Provincia e la Regione.

Il protocollo siglato dal ministro Sandro Bondi e dal sindaco Nicola Mucci, e il successivo statuto condiviso tra MiBAC e Comune, esemplificano i motivi per cui è stata compiuta questa scelta, anche in ossequio agli indirizzi dell'Agenda di Lisbona, ovvero la valorizzazione del patrimonio culturale affinché possa rappresentare una leva di sviluppo sociale ed economico, favorendo l'interscambio tra popoli e il miglioramento delle condizioni di vita.

Nel caso specifico, l'esigenza del Comune di Gallarate era di promuovere un'azione di valorizzazione di un patrimonio d'arte consistente (circa 5.000 opere d'arte moderna e contemporanea) raccolto in cinquant'anni e che rappresentava un giacimento di senso sottostimato. Bisogna notare che il territorio di appartenenza ha vissuto una lunga fase di deindustrializzazione che si è conclusa con un effettivo passaggio al terziario, i cui connotati però non possono che essere ridefiniti attraverso un altrettanto lungo lavoro culturale. Il museo come luogo di conservazione della memoria e delle tradizioni, ma anche come efficace macchina che produce senso identitario, è apparso dunque, anche in ragione dell'imponente collezione già *in house*, il migliore strumento possibile per affrontare le sfide di una realtà, come quella compresa tra il basso varesotto e l'alto milanese, in un'area strategica tra l'asse del Sempione e l'aeroporto di Malpensa che sta subendo profonde modificazioni sociali e culturali. Alla luce di queste considerazioni, appare lungimirante l'intervento del MiBAC che ha offerto il proprio *know how* alla nascente fondazione, procedendo quell'opera di valorizzazione del patrimonio artistico italiano, sancita con la nascita della nuova Direzione per la valorizzazione, sotto l'egida di Mario Resca.

È appena da accennare che l'investimento in cultura non solo produce senso nella comunità di appartenenza, ma, secondo i dati in possesso al MiBAC, è un potente moltiplicatore economico visto che per ogni euro speso sul territorio ne tornano otto. Inoltre, è oggi quantificabile attraverso appositi studi sociologici e sull'immaginario collettivo (vedi quelli prodotti dal centro ricerche della IULM o della Bocconi) anche il cosiddetto ritorno d'immagine che produce in loco l'investimento culturale in termini economici e di benessere sociale.

È infine necessaria una piccola specificazione, sull'utilizzo dello strumento "fondazione" quando strumenti giuridici altrettanto validi (si pensi al consorzio) avrebbero potuto convogliare gli enti pubblici sul progetto del MAGa. La fondazione permette però di coinvolgere i privati - come è già successo nel caso specifico - nel sostegno economico e nella gestione di un patrimonio pubblico che quanto più è coogestito anche dal privato tanto più diventa pubblico nel senso più alto del termine, cioè di tutti e non di nessuno. La fondazione di partecipazione inoltre rende possibile un modello di *governance* snello e più confacente alle esigenze di una competizione tra attori (nazionali e internazionali) che si va intensificando anche nel settore culturale.

* * *

STATUTO della Fondazione «Galleria d'Arte moderna e contemporanea "Silvio Zanella" Onlus» della Città di Gallarate

art. 1
Denominazione e sede

È costituita la Fondazione avente la natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata «Galleria d'arte moderna e contemporanea "Silvio Zanella" ONLUS» della Città di Gallarate (d'ora in avanti chiamata "Fondazione"), organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

La medesima utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo di "ONLUS".

La Fondazione è disciplinata nel proprio funzionamento e nella propria organizzazione dal presente Statuto e dalle leggi di settore; essa ha sede legale e sede operativa in Gallarate (VA), via Egidio De Magri, 1. La Fondazione deterrà le raccolte d'arte ora in consegna alla Civica Galleria d'arte Moderna del Comune di Gallarate.

Alla Fondazione, in considerazione delle finalità di cui all'articolo 2, aderisce, senza che l'adesione determini oneri economici per il proprio bilancio, il Ministero per i beni e le attività culturali.

In ragione della propria adesione, il Ministero designa un proprio rappresentante sia all'interno del Consiglio di Gestione della Fondazione, sia all'interno del Comitato Tecnico-Scientifico.

Alla Fondazione potranno aderire "anche successivamente alla sua costituzione" Regione Lombardia e Provincia di Varese senza che l'adesione determini oneri economici per i propri bilanci.

Regione Lombardia e Provincia di Varese, a seguito di tale adesione, potranno nominare un proprio rappresentante all'interno del solo Consiglio di Gestione.

art. 2
Scopo e attività

La Fondazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel settore della cultura e dell'arte, mediante la conservazione delle raccolte d'arte, di cui avrà la detenzione in comodato d'uso gratuito, a termini dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito "Codice").

La Fondazione persegue inoltre le seguenti finalità:

a) promuovere la conoscenza delle raccolte artistiche ad essa affidate;

b) assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica delle raccolte medesime, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura;

c) promuovere attività ed iniziative di ricerca e di esposizione, sia settoriale che interdisciplinare, con riguardo a tutte le espressioni artistiche e creative, in particolar modo contemporanee, che a diverso titolo fanno riferimento sia ai diversi settori delle arti visive, sia ai settori dell'artigianato, dell'industria, del design, della moda, della produzione audiovisiva, al fine di favorire la riscoperta del territorio e dei valori culturali ed artistici che esso esprime, in linea con gli impegni fissati, per le città e i governi locali, dall'Agenda 21 della Cultura, approvata a Barcellona il 7 e 8 maggio 2004, nell'ambito del Forum Universale della Cultura (di seguito "Agenda 21").

La Fondazione opera nell'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari di settore, sia nazionali che regionali, ivi compresi il D.M. 10 maggio 2001 "Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scienti-

SISTEMA MODUS

fici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei", la deliberazione di Giunta Regionale del 20 dicembre 2002 n. 7/11643 "Criteri e linee guida per il riconoscimento dei Musei e delle raccolte museali in Lombardia nonché linee guida sui profili professionali degli operatori dei musei, delle raccolte museali in Lombardia, ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, commi 130-131, nonché della l.r. 39/74 e successivi aggiornamenti".
A tale fine la Fondazione, anche in collaborazione con terzi, nel rispetto delle normative di settore ed in attuazione degli obblighi e delle finalità di cui al primo e secondo comma, provvede tra l'altro, a:
a) garantire la conservazione e la cura delle raccolte d'arte della GAM ad essa affidate previa redazione di appositi inventari e stati di consistenza, nei quali verrà fatta menzione anche delle particolari cautele eventualmente necessarie per la custodia e conservazione di dette raccolte;
b) promuovere la catalogazione delle raccolte artistiche di cui ha la detenzione;
c) contribuire all'arricchimento e alla diversificazione delle raccolte medesime attraverso l'acquisizione di nuove opere;
d) contribuire alla ricerca scientifica e storico-critica, con riguardo a tutte le espressioni artistiche e creative, in particolar modo contemporanee;
e) assicurare le migliori condizioni di fruizione pubblica delle raccolte ricevute in detenzione, anche attraverso iniziative didattiche di promozione culturale e di educazione permanente, da attuarsi preferibilmente con la collaborazione del sistema scolastico ed universitario, oltre che delle istituzioni culturali e di ricerca sia italiane che straniere;
f) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, mostre, convegni, incontri, concorsi, procedendo anche alla eventuale pubblicazione dei relativi atti e documenti, ed ogni altra iniziativa idonea, con riguardo a tutte le espressioni artistiche e creative, in particolar modo contemporanee, a favorire un organico contatto della Fondazione, e delle realtà ed identità culturali che essa esprime, con il sistema culturale nazionale e internazionale, i relativi addetti, ed il pubblico;
g) favorire, in conformità agli impegni fissati da Agenda 21, il carattere pubblico e collettivo della cultura, coinvolgendo la cittadinanza in tutte le manifestazioni artistiche a qualunque titolo legate al territorio, e favorendo il rapporto tra i cittadini e gli artisti, singoli o associati, al fine di facilitare la convivenza e promuovere la conoscenza, la sperimentazione e la creazione;
h) promuovere e sostenere la prosecuzione delle attività del "Premio Nazionale Arti Visive 'Città di Gallarate'", al cui operare è dovuta, in gran parte, la nascita, lo sviluppo e l'arricchimento della GAM, svolgendo azioni positive affinché sia assicurato almeno l'attuale standard qualitativo;
i) garantire la fruizione delle raccolte d'arte e dei servizi culturali anche alle persone diversamente abili, facilitando loro l'accessibilità alle strutture e alle attività culturali;
j) ideare ed organizzare percorsi culturali, anche mediante la connessione fra beni culturali e contesti paesaggistici diversi, in collaborazione, se del caso, con gli enti e organi competenti per il turismo;
k) incentivare, a favore delle attività e delle operazioni programmate, contributi in beni e servizi, anche attraverso il ricorso ad erogazioni liberali o a sponsorizzazioni;
l) operare, nei settori di competenza, anche in raccordo operativo con istituzioni, enti, associazioni, privati aventi analoghe finalità a livello locale, nazionale e internazionale.

art. 3
Altre attività

La Fondazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva, prodromica, conseguente o comunque utile al perseguimento delle proprie finalità.
A. titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può:
a) stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili al perseguimento delle proprie finalità, quali l'acquisto di beni strumentali o servizi, l'assunzione di personale dipendente, l'accensione di mutui o finanziamenti, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, d'immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici e Privati;
b) partecipare ad associazioni, comitati, enti od istituzioni pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi identici o analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
c) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
d) svolgere attività di commercializzazione anche con riferimento al settore dell'editoria, della multimedialità e degli audiovisivi in genere, dei gadgets e simili, purché a carattere di non prevalenza rispetto all'attività principale;
e) affidare a terzi la gestione di servizi connessi e complementari alla sua attività, quali servizi bar e ristorazione, bookshop e altro. I rapporti fra la Fondazione ed i soggetti gestori saranno regolati dalla Fondazione stessa e gli eventuali introiti saranno da questa incamerati per le sue attività istituzionali e per quelle connesse;
f) nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale della Fondazione, svolgere ogni altra attività consentita dalla legge, ivi comprese attività ed operazioni commerciali ed accessorie, finanziarie, patrimoniali, mobiliari ed immobiliari.
Al fine di raggiungere i propri obiettivi, la Fondazione stipula con la Città di Gallarate apposita convenzione che disciplini l'utilizzo degli immobili, le condizioni di conservazione, custodia e utilizzazione delle raccolte artistiche, l'utilizzo del restante patrimonio e dei servizi e la ripartizione delle relative spese e definisca gli scopi ed i limiti delle iniziative della Fondazione, determinando altresì le forme ed i modi di controllo da parte della Città.

art. 4
Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:
dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà di danaro e in uso degli altri beni, mobili o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi: per quanto attiene al danaro, all'atto della sua costituzione la Fondazione riceverà dalla Città di Gallarate la somma di 700.000,00 (settecentomila/00) euro, dei quali 50.000,00 (cinquantamila/00) euro vincolati come da richiesta regionale ai fini della costituzione.
Tale patrimonio potrà essere incrementata con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili a tal fine destinati, in particolare:
a) dai successivi contributi della Città di Gallarate a ciò finalizzati;
b) dalle elargizioni fatte da privati;
c) dalla parte delle rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
d) dai contributi attribuiti al fondo di dotazione da Enti territoriali o da altri enti pubblici.
Il patrimonio costituito da beni aventi valore artistico e culturale è inalienabile.
Ad eccezione dei beni aventi valore artistico, culturale o comunque destinati ad accrescere le collezioni museali, il Patrimonio nonché le rendite che ne derivino, sono vincolati al perseguimento delle finalità statutarie.
Di tutti i beni a qualunque titolo facenti capo alla Fondazione sono redatti gli appositi inventari, redatti nel rispetto delle leggi vigenti.
La Fondazione subentra in tutti i rapporti con i terzi tenuti dal Comune riferiti alla Civica Galleria.
Gli inventari vengono allegati al conto consuntivo della Fondazione.

art. 5
Fondo di gestione

Il fondo di gestione è costituito da tutte le risorse non espressamente destinate a patrimonio, quali:
a) lo stanziamento storico della Città di Gallarate, annualmente indicizzato alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita, teso a garantire alla GAM un sostegno economico annuale costante nel tempo in grado di assicurare il mantenimento delle sue attività ordinarie (a titolo esemplificativo, e non esaustivo, personale, mostra permanente, mostre temporanee tematiche con materiale proprio, attività didattiche e divulgative), quanto meno con l'organico di personale - a tempo determinato e indeterminato e/o con contratto di collaborazione "a progetto" - in dotazione al momento dell'adozione del presente Statuto: tale somma va intesa quale corrispettivo del servizio reso dalla Fondazione alla Città di Gallarate.
Tale stanziamento storico verrà quantificato di concerto tra l'Amministrazione Comunale di Gallarate e la Fondazione e sarà annualmente adeguato in sede di bilancio di previsione al fine di garantire la finalità del museo;
b) le somme versate da altri soggetti, pubblici o privati, a titolo di concorso alle spese dì gestione;
c) le rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
d) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;

e) beni mobili o immobili che verranno eventualmente acquistati;
f) ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

art. 6
Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione: il Presidente, il Consiglio di Gestione, il Comitato Tecnico Scientifico.
Alle attività, di qualunque genere, di tutti gli organi dell'istituzione possono partecipare, con diritto di parola ma senza diritto di voto, il Sindaco e/o gli Assessori alla Cultura, al Bilancio ed il Segretario Generale della Città di Gallarate.

art. 7
Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Sindaco della Città di Gallarate, dura in carica tre anni e può essere rinominato per altri due mandati.
Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione.
Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:
a) rappresenta la Fondazione verso l'esterno;
b) nomina il Vicepresidente tra i componenti del Consiglio di Gestione;
c) agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali;
d) esercita tutti i poteri che gli siano stati delegati dal Consiglio di Gestione, necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
e) può delegare singole funzioni al Vicepresidente della Fondazione, il quale, in caso d'assenza od impedimento del Presidente, ne svolge i compiti;
f) in particolare, cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
g) convoca, stabilendone l'ordine del giorno, e presiede il Consiglio di Gestione;
h) sottoscrive gli atti adottati dal Consiglio di Gestione;
i) in caso di urgenza assume decisioni di competenza del Consiglio di Gestione salvo ratifica;
l) vigila sull'esecuzione degli atti approvati del Consiglio di Gestione;
m) predispone, in collaborazione con il Direttore o il responsabile preposto alla contabilità o all'amministrazione, il bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché il documento programmatico pluriennale, il bilancio d'esercizio e la relazione sull'attività svolta e le relazioni semestrali sui progetti di attivîtà e sulle modalità della loro realizzazione;
n) richiede eventualmente alla Città di Gallarate la reintegrazione o integrazione annuale del Fondo di gestione, nonché del fondo di dotazione, ove ciò si rendesse necessario;
o) nomina e revoca i procuratori per determinati atti o categorie di atti;
p) procede alle assunzioni del personale, rispettando i requisiti del D.M. 10 maggio 2001 "Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei" (art. 150, comma 6, D.L. 112/1998), e successive modifiche e integrazioni, nonché della d.g.r. 11643/2002 di cui all'art. 2 - comma 3;
q) provvede agli acquisti in economia e alle spese indispensabili al funzionamento ordinario della Fondazione, firma gli ordini di pagamento e le reversali d'incasso;
r) nelle more della nomina del Consiglio di Gestione, di cui al successivo art. 8, ne assume funzioni e poteri.
Il Presidente ha inoltre tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione della Fondazione, ad eccezione dei poteri attribuiti espressamente al Consiglio di Gestione o al Direttore e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento delle finalità statutarie.
Il Presidente può essere revocato dalla carica, con provvedimento del Sindaco, per motivate ragioni.
In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

art. 8
Consiglio di gestione

Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da due Consiglieri in possesso dei requisiti soggettivi indicati nell'art. 58 del D.Lgs. 267/2000, nominati dal Sindaco del Comune di Gallarate.
I due Consiglieri, uno designato dal Ministro per i beni e le attività culturali ed uno designato dal Sindaco del Comune di Gallarate, durano in carica per tre anni e possono essere rinominati per ulteriori due mandati.
In relazione a quanto previsto nell'articolo 1, in caso di adesione di Regione Lombardia e Provincia di Varese, il Consiglio di Gestione sarà integrato da altri due componenti, uno designato dal Presidente della Regione Lombardia, uno designato dal Presidente della Provincia di Varese e nominati dal Sindaco di Gallarate. I suddetti membri rimarranno in carica sino al rinnovo dell'intero Consiglio di Gestione e sono rinnovabili per ulteriori due mandati.
Il Consiglio dura in carica fino alla nomina dei successori.
Il Consiglio di Gestione può essere integrato da Consiglieri, nominati dal Sindaco su designazione di Enti, organizzazioni, associazioni o privati che, singolarmente o congiuntamente, conferiscano alla Fondazione contributi annuali in denaro pari o superiori al 20 (venti) per cento della parte corrente del bilancio della Fondazione.
I Consiglieri così nominati, ai sensi del precedente comma, non possono superare il numero di quattro.
Tali Consiglieri restano in carica per il solo esercizio finanziario cui è attribuito il contributo.
Il Consiglio di Gestione sovrintende alla gestione amministrativa straordinaria della Fondazione, in particolare provvede:
a) predisporre le linee-guida generali ed í relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione, sentito il Direttore ed il Comitato Tecnico Scientifico;
b) proporre le modifiche dello Statuto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, da trasmettere per l'approvazione all'Amministrazione Comunale;
c) approvare i documenti di programmazione economico-finanziaria annuali e pluriennali;
d) approvare le relazioni semestrali sui progetti di attività;
e) approvare il bilancio di esercizio e le relazioni semestrali sull'attîvità svolta;
f) approvare la dotazione organica del personale;
g) procedere, su proposta del Presidente, alla nomina dei componenti non di diritto del Comitato Tecnico Scientifico, obbligatoriamente scelti tutti fra persone estranee al Consiglio di Gestione, fissandone durata, tipo d'incarico e compenso;
h) adottare e modificare i regolamenti di funzionamento della Fondazione;
i) deliberare in ordine all'accettazione d'eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e alienazione di beni immobili;
l) proporre al Consiglio comunale l'accettazione di donazioni di opere che entreranno a far parte del patrimonio dell'ente locale;
m) deliberare la proposta di scioglimento dell'ente;
n) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto;
o) deliberare l'istituzione di categorie di eventuali associati alla Fondazione (sostenitori, aderenti, etc.) determinandone la relativa quota associativa; provvedere al coordinamento delle altre attività culturali operanti a Gallarate nel medesimo settore;
p) disporre sui rapporti con associazioni pubbliche e private di sostegno all'attività della Fondazione;
q) approvare il documento del piano economico assunzionale;
r) determinare la propria indennità o i gettoni di presenza;
s) stabilire gli orari di apertura al pubblico e le tariffe.

art. 9
Funzionamento del Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente di norma ogni tre mesi e comunque di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi componenti.
In caso di inerzia provvede il Sindaco della Città di Gallarate.
La convocazione avviene senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, con almeno cinque giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, con tre giorni di preavviso.
L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno.
Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
La convocazione viene inviata, con gli stessi termini e modalità, al Sindaco che può parteciparvi senza diritto di voto.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Le sedute del Consiglio di Gestione non sono pubbliche.
Ad esse partecipa se invitato il Direttore senza diritto di voto.
Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Consigliere a tale scopo delegato. Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono rese pubbliche attraverso la tempestiva affissione in apposita bacheca presso la Fondazione.

SISTEMA MODUS

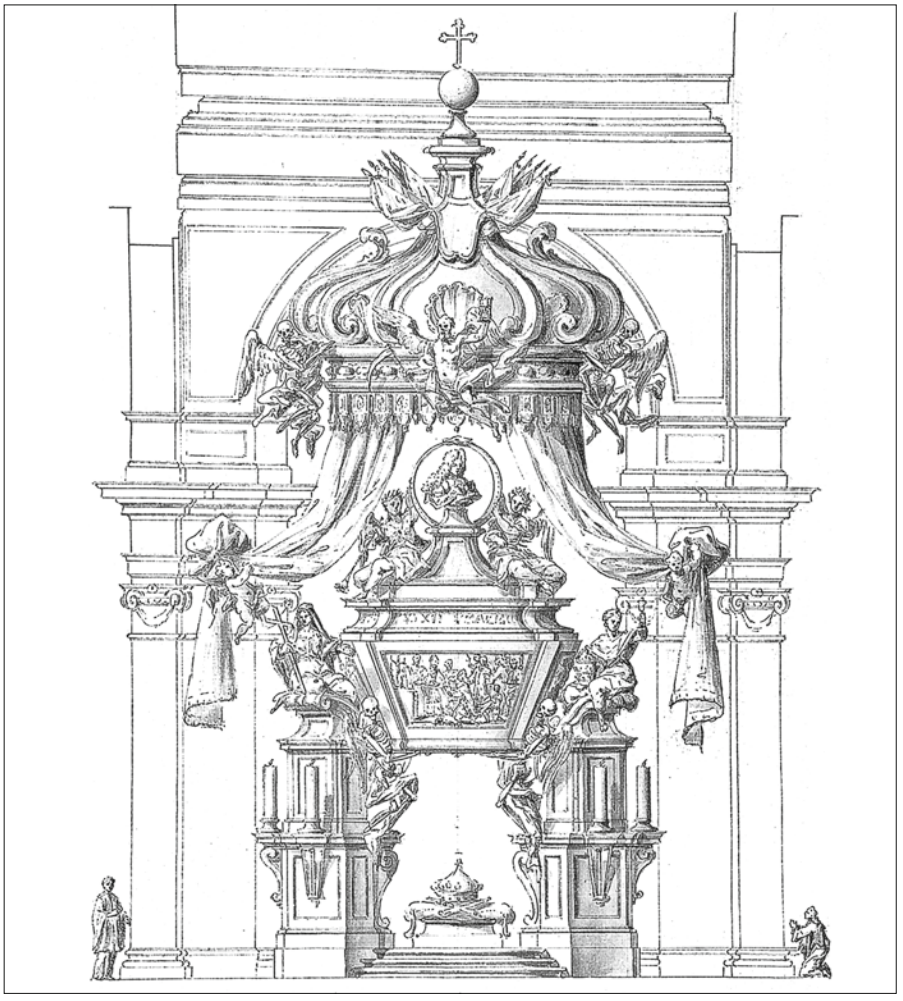

Le sedute del Consiglio di Gestione si tengono di regola presso la sede della Fondazione.
I componenti del Consiglio di Gestione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
La decadenza è dichiarata dal Presidente della Fondazione, previo invito all'interessato a presentare le proprie deduzioni.
Il Consigliere che intenda dimettersi ne dà comunicazione scritta al Sindaco ed al Presidente.

art. 10
Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da non più di quattro componenti oltre ai tre membri di diritto: il Sindaco di Gallarate, o suo delegato, che lo presiede, il Direttore ed il Presidente del Comitato "Premio arti visive Città di Gallarate" che vi partecipano senza diritto a compenso. I membri elettivi del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili per altri due mandati.
Il Sindaco di Gallarate, con apposito decreto, fissa il numero dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico, uno dei quali è designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, e procede contestualmente alla loro nomina.
I componenti sono scelti secondo criteri di alta specializzazione e professionalità nonché notoria e comprovata esperienza negli specifici ambiti della *mission* del museo e dunque nelle arti moderne e contemporanee o nella museologia, necessari per operare con analoghe istituzioni nazionali ed internazionali.
Il Consiglio di Gestione fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico.
I membri non di diritto sono revocabili, per giustificato motivo, dal Presidente.
Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce su convocazione del suo Presidente almeno ogni tre mesi o su richiesta dei 2/3 dei suoi componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
La convocazione viene inviata, con gli stessi termini e modalità previsti per gli altri membri, al Presidente del C.d.G. che può parteciparvi senza diritto di voto.
Il Comitato Tecnico Scientifico svolge le seguenti funzioni:
a) esprime in forma scritta al Presidente ed al Consiglio di Gestione il proprio parere relativamente:
1. alla programmazione delle attività del museo ed in particolare alle sue linee-guida ed a tutte le proposte di attività della Fondazione;
2. ai criteri generali di gestione e di sviluppo delle collezioni;
3. all'acquisizione delle opere d'arte;
b) prendendo atto del quadro economico complessivo annuale e pluriennale predisposto dal C.d.G. propone il programma di tutte le attività artistiche e culturali della Fondazione e le iniziative ritenute opportune. In particolare per quanto attiene alle mostre, individua:
- le arti visive da queste interessate,
- gli autori,
- le correnti,
- i periodi,
- i temi,
- le opere,
- i soggetti da contattare,

presentando al Presidente ed al Consiglio di Gestione un dettagliato programma triennale;
c) collabora con il Presidente e con il Direttore nel contattare concretamente collezionisti, galleristi, enti ed istituzioni museali, università ed istituti di alta cultura al fine di ottenere il prestito e/o la donazione di opere, anche al fine della realizzazione delle mostre;
d) collabora in ogni altro aspetto attinente alla concreta realizzazione delle mostre;
e) valuta le proposte di mostre e di iniziative culturali da tenersi nella sede della GAM che provengono da enti e persone esterne alla Fondazione.
Delle riunioni del Comitato è redatto verbale firmato dal Presidente.
Dalle proposte del Comitato Tecnico Scientifico il Consiglio di Gestione può discostarsi con congrua motivazione.

art. 11
Direttore

Il Direttore della Fondazione, che assume anche le funzioni di Direttore del Museo, è scelto dal Consiglio di Gestione.
Con apposito provvedimento saranno stabiliti i rapporti contrattualistici con lo stesso.
Il Direttore, in base a quanto previsto dal D.M. 10 maggio 2001, Ambito IV, nonché dalla d.g.r. 11643/2002, Allegato B - Indirizzi sui profili professionali degli operatori dei musei e delle raccolte museali, ha la responsabilità dell'attuazione delle politiche museali e della gestione complessiva del Museo, della conservazione, valorizzazione e godimento dei beni culturali della GAM in essa contenuti.
In particolare il Direttore:
a) è consegnatario delle collezioni della GAM, ne ha la responsabilità nei confronti della Fondazione e dei Fondatori, risponde agli organi di controllo e dì tutela competenti per territorio per quanto di loro pertinenza;
b) sovrintende alla conservazione, all'ordinamento, all'esposizione, allo studio delle collezioni e autorizza il prestito e il deposito delle opere su parere conforme del C.d.G.;
c) collabora, in collegamento con gli organi competenti, alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio;
d) regola la consultazione dei materiali artistici e rilascia permessi per studi e riproduzioni su parere conforme del C.d.G.;
e) è membro del Comitato Tecnico Scientifico;
f) è responsabile dell'attuazione del progetto istituzionale, dei programmi annuali e pluriennali di sviluppo, della loro gestione, monitoraggio, valutazione, con riferimento alla gestione e cura delle collezioni (conservazione, documentazione, ricerca, studio e incremento delle raccolte), all'ordinamento generale e all'allestimento del patrimonio del museo, nonché dei relativi criteri espositivi, ai rapporti della Fondazione con gli altri servizi culturali, se richiesto all'organizza-

SISTEMA MODUS

zione e gestione delle risorse umane, tecniche e strumentali, ivi compresa la formazione e l'aggiornamento del personale, alla promozione ed alla realizzazione dì progetti, anche integrati, di ricerca e di valorizzazione del patrimonio culturale, promuovendo accordi con istituzioni pubbliche e private;
g) cura il proprio costante aggiornamento nelle materie di sua competenza;
h) se richiesto è a capo della struttura operativa della Fondazione. Egli pertanto, provvede all'esecuzione delle decisioni del Presidente e delle deliberazioni del Consiglio di Gestione, collabora alla predisposizione dei regolamenti della Fondazione, partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Gestione provvedendo alla relativa verbalizzazione, sorveglia sulle attività e sul funzionamento degli uffici e servizi della Fondazione e sugli addetti agli uffici e servizi, firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente, fissa gli orari di servizio.
i) svolge ogni altra funzione affidatagli dal Presidente.

art. 12
Revisore

Il controllo contabile e finanziario della Fondazione è affidato ad un Revisore iscritto all'albo dei revisori contabili nominato dal Presidente.
Il Revisore può, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle attività della Fondazione.
Il suo compenso sarà determinato dal Consiglio di Gestione secondo quanto previsto dalla tariffa nazionale dei dottori Commercialisti di cui al D.P.R. 10 ottobre 1994 n. 645 e successive modifiche e integrazioni.
Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

art. 13
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha-inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro tale termine il Consiglio di Gestione approva i Documenti Programmatici annuali e triennali ed i documenti correlati e, entro il 30 aprile successivo, il bilancio consuntivo di esercizio.
Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi, di legge.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento dell'attività.

art. 14
Documenti programmatici annuale e pluriennale

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Presidente, coadiuvato dal Direttore e dal Comitato Tecnico Scientifico, predispone il documento programmatico annuale

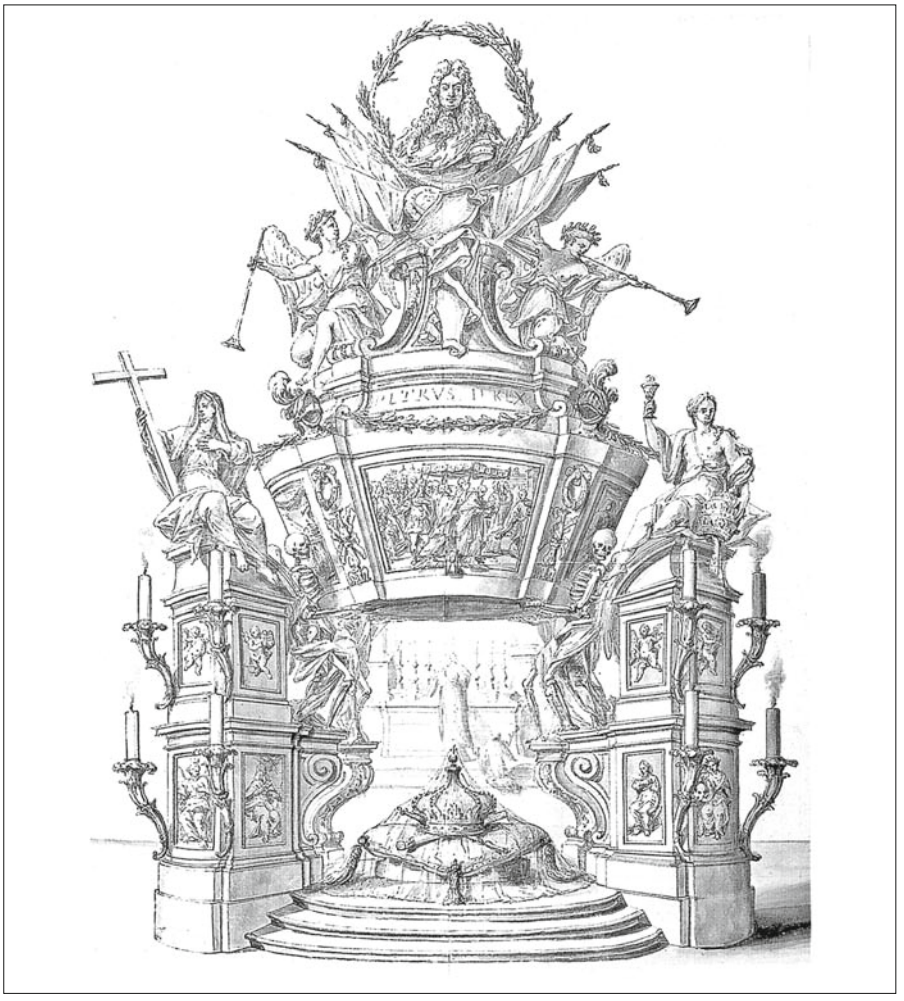

relativo all'attività da svolgersi nell'esercizio successivo.
Il documento programmatico-finanziario triennale è il documento che determina, per il periodo di durata in carica del Consiglio di Gestione, le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento.
I documenti programmatici dovranno tener conto dei rapporti con l'Ente regolati da apposita convenzione.

art. 15
Bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è il documento che compendia l'attività della Fondazione.
La Fondazione subentra in tutti i rapporti con i terzi tenuti dal Comune di Gallarate riferiti alla Civica Galleria.

art. 16
Personale

La Fondazione impiegherà il personale necessario al funzionamento del Museo, tenendo conto delle "Linee guida sui profili professionali degli operatori dei musei e delle raccolte museali" di cui alla d.g.r. 11643/2002, allegato B.

art. 17
Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

art. 18
Scioglimento

In caso di estinzione-scioglimento dell'Ente, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale costituite dal Comune di Gallarate o a fini di pubblica utilità indicati dal fondatore Comune di Gallarate, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

art. 19
Clausola di rinvio

La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti.

* Allegato "E" dell'atto rep. n. 103650/42375.

SISTEMA MODUS

FERDINANDO AVSTRIACO PHILIPPI IV HISPANIAR. III
LVSITANIÆ REGIS FRATRI RESTITVTORI GERMANIÆ
DE BELLATIS SVECIS ET ROMANI IMPERII FEAUDVEL
LIBVS HOSTIVM DVCE CAPTO LVSITANI PVBLICÆ
LÆTITIÆ ET PRIVATÆ PIETATIS ERGO. F.F.
ARCVS LVSITANICI
PARS ANTERIOR.

Archeologia

Archeologia preventiva: il nuovo regolamento

Irene Berlingò

Che cosa si intende per archeologia preventiva? In pratica tutte le operazioni preliminari alle opere pubbliche, per far sì che non impattino nel "rischio" archeologico e in Italia la presenza archeologica non è un'eventualità ma una certezza.

Il recente varo del regolamento sulla tenuta dell'elenco previsto dalla normativa in vigore sull'archeologia preventiva[1] è un ulteriore passo avanti per l'applicazione della legge e dunque per evitare il rischio archeologico, parafrasando il titolo di un convegno svoltosi a Ferrara nel 2000[2].

Una cattiva valutazione di questo rischio, tanto temuto dai committenti pubblici, provoca rallentamenti e ritardi che comportano disagi per la collettività e naturalmente maggiori spese nella realizzazione di autostrade, linee di metropolitana e ferroviarie (si pensi alla TAV), interporti, oleodotti. Ma d'altra parte proprio la realizzazione di queste opere costituisce una grande occasione di conoscenza e di valorizzazione per l'immenso patrimonio archeologico nazionale, mai abbastanza conosciuto. Alle opere di archeologia preventiva si devono per esempio in tempi recenti gli straordinari ritrovamenti delle imbarcazioni romane in Piazza Municipio a Napoli e gli oltre 300 siti indagati sulla tratta Torino-Roma-Napoli.

In Europa molti Paesi si sono dotati di una legislazione *ad hoc*, basti pensare alla Francia che sta aggiornando di continuo le leggi sul settore ed ha creato un istituto apposito, l'Institut national de recherches archeologiques préventives (INRAP), che conta quasi 1.800 specialisti che lavorano sul campo[3].

Ebbene, la nostra normativa di riferimento prevede una procedura divisa in due parti, la prima preventiva, la seconda attuativa.

Nella prima parte le stazioni appaltanti debbono trasmettere al soprintendente competente il progetto preliminare corredato, oltre che dalle indagini geologiche, come era già previsto, anche da quelle archeologiche preliminari, consistenti in dati di archivio, ricognizioni sul terreno, fotointerpretazioni. La documentazione è raccolta, elaborata e validata dai dipartimenti archeologici delle Università o da soggetti in possesso di laurea e specializzazione in archeologia o dottorato.

A tal fine viene istituito presso il Ministero un apposito elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione.

Se il soprintendente ritiene di dover attivare la procedura, parte la seconda fase, si attivano cioè tutte le verifiche sul terreno, comprese le indagini archeologiche, a cura della soprintendenza competente che può avvalersi dei collaboratori di fiducia e a spese del committente.

Occorre mettere l'accento che il termine per attivare la procedura da parte del soprintendente, già di novanta giorni[4], è stato ridotto a trenta giorni soltanto e la richiesta di approfondimenti istruttori[5] è ammessa solo una volta[6]. Se a questo si aggiunge la possibilità prevista di opporsi alla decisione del soprintendente con ricorso amministrativo da parte della stazione appaltante[7], è da considerarsi problematica l'eventualità che si attivi concretamente la VIARCH (valutazione di impatto archeologico), considerando le criticità che affliggono le soprintendenze archeologiche, soprattutto per carenza di personale e di fondi per il funzionamento o per il pagamento delle spese di missione, necessarie per effettuare i sopraluoghi[8].

Molta attesa vi era per l'emanazione del decreto ministeriale relativo alla tenuta dell'elenco, soprattutto da parte degli archeologi liberi professionisti, dotati dei titoli previsti dalla legge (specializzazione o dottorato in archeologia), a giudicare dalle richieste di informazione o addirittura di preiscrizione pervenute agli uffici del MiBAC, pur in un vivo dibattito dialettico che aveva provocato la novità legislativa. Un ulteriore segnale, questo, che conferma quanto il bacino interessato sia vasto e in sofferenza, per mancanza di sbocchi lavorativi concreti[9].

Finora infatti, trattandosi di normativa di opere pubbliche *ex* legge Merloni, la documentazione necessaria poteva essere firmata solo da professionisti provvisti di albo, architetti, ingegneri, docenti universitari o geologi in un tutt'uno con le indagini di pertinenza, ma mai da archeologi, figura professionale non riconosciuta.

In breve, a cosa serve e chi può chiedere l'iscrizione all'elenco?

Innanzi tutto l'elenco serve per la prima parte della VIARCH, nella fase che chiameremo "diagnostica", sulla scia della normativa francese sull'argomento[10] ed è ovviamente solo ricognitivo e non ordinativo, né potrebbe essere altrimenti[11].

In poche parole serve alla stazione appaltante per avere una panoramica il più possibile completa dell'offerta sul mercato, nel momento in cui bisogna scegliere il referente per la relazione archeologica che entra a far parte del progetto preliminare.

L'elenco si compone di due sezioni: nella prima i dipartimenti o istituti archeologici universitari, che abbiano incardinati almeno tre docenti di ruolo, nella seconda tutti gli altri soggetti con requisiti richiesti (laurea e specializzazione o dottorato in archeologia, per un totale di 7 anni, 4+3 del vecchio ordinamento o 5+2 con il nuovo).

Nella prima sezione possono iscriversi oltre ai dipartimenti universitari italiani, che invieranno elementi informativi sulla propria attività, anche gli istituti universitari stranieri, la cui equivalenza sarà verificata dalla Direzione generale per le antichità, sentito il Comitato tecnico scientifico per i beni archeologici e il MIUR (art. 2, comma 2); è equiparata ai medesimi effetti anche la Scuola archeologica italiana di Atene[12].Nella seconda sezione possono iscriversi tutti gli altri soggetti in possesso della richiesta qualificazione, corredando di curriculum la domanda in formato elettronico, redatta secondo il modello predisposto dalla Direzione generale per le antichità (in questa seconda sezione non possono iscriversi come singoli i docenti che siano iscritti nella prima parte con il proprio dipartimento)[13].

---

[1] Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009, D.M. n. 60 del 20 marzo 2009, Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco previsto dall'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per un'analisi puntuale della disciplina sull'archeologia preventiva si rinvia al "Notiziario" 77-79/2005, pp. 117-122; v. da ultimo S. De Caro, *Archeologia preventiva in Italia: lo stato della materia*, in A. D'Andrea, M.P. Guermandi, *Strumenti per l'archeologia preventiva: esperienze, normative, tecnologie,* Budapest 2008, pp. 11-19.

[2] M.P. Guermandi (a c.), *Rischio archeologico: se lo conosci lo eviti*, Atti del Convegno (Ferrara, 24-25 marzo 2000), Firenze 2001.

[3] Legge 17 gennaio 2001, n. 44 e s.m. sull'archeologia preventiva, v. www.inrap.fr; v. al proposito J.P. Demoule, N. Schlanger, *L'archéologie préventive en France. Parcours et perspectives*, in A. D'Andrea, M.P. Guermandi., *op. cit*., pp. 117-125.

[4] D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 95, comma 3.

[5] Al comma 4 dell'art. 95, v. nota prec.

[6] D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, All. XXI, Sez. V, Norme in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico, art. 38, comma 1 (devo la segnalazione alla gentilezza del Capo Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico, Avv. M.A. Scino, che ringrazio, già Capo Ufficio Legislativo del MiBAC, e in questa veste membro del gruppo di lavoro nominato dal Ministro Buttiglione per l'elaborazione del D.M. sull'elenco, di cui faceva parte anche chi scrive; per quanto riguarda gli interventi concernenti la mobilità di Roma (metropolitane, trasporti etc.), il commissario delegato è autorizzato, ove indispensabile e con specifica motivazione, a derogare le norme sull'archeologia preventiva (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 95-96 e 165, comma 10), v. D.P.R. 30 dicembre 2009, Disposizioni urgenti di protezione civile (Ordinanza n. 3836), art. 16, comma 3.

[7] D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. art. 95, comma 5.

[8] Non ci si riferisce ovviamente agli scavi in aree urbane dove sono presenti gli uffici di soprintendenza, ma ad indagini fuori dai centri abitati, che rendono veramente problematico il controllo da parte degli uffici preposti.

[9] L'elenco sarà tra breve reso operativo *online* sul sito della Direzione generale per le antichità.

[10] V. nota 3.

[11] Non trattandosi infatti di un albo, la stazione appaltante può anche non servirsi dell'elenco.

[12] D.M. 20 marzo 2009, n. 60, art. 2, comma 2.

[13] Ovviamente anche le società possono essere iscritte in questa seconda sezione, attraverso i singoli soci in possesso della necessaria qualificazione.

SISTEMA MODUS

Naturalmente tutti i dati sono trattati nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali[14].
Oggi le maggiori obiezioni provenienti dal mercato dei liberi professionisti riguardano proprio l'inclusione nell'elenco dei dipartimenti universitari, senza considerare che è proprio la loro inclusione, vale a dire quella degli archeologi specialisti, la maggiore novità. Come già accennato, in mancanza di regolamentazione, le stazioni appaltanti si sono sempre rivolte al mondo archeologico universitario per le relazioni archeologiche, nel caso in cui l'archeologia fosse prevalente nel progetto preliminare.
Esiste infatti una fetta considerevole di mercato, quale quella degli archeologi specializzati, che si è potuta quantificare e naturalmente in maniera molto approssimativa, proprio in occasione degli ultimi concorsi banditi dal MiBAC per funzionario archeologo, solo 30 posti, in cui, per l'accesso alla carriera (terza area, F1), veniva richiesto il diploma di specializzazione o dottorato in archeologia. Ebbene, le domande per essere ammessi alla selezione sono state più di 5.000 e costituiscono una buona base di conoscenza per questa galassia inesplorata, dato che siamo di fronte ad una professione non regolamentata.
E l'emergenza maggiore dell'archeologia europea e in particolare italiana riguarda proprio il futuro dei giovani, che sono oggetto spesso di sfruttamento intellettuale proprio da parte di chi li dovrebbe valorizzare, vale a dirsi da chi gestisce il patrimonio e da chi lo studia[15].
Né le limitate assunzioni di archeologi nel Ministero potranno consentire uno sbocco adeguato alle aspettative di una così vasta domanda di lavoro e un ricambio adeguato alla massa di funzionari e dirigenti giunti al pensionamento anche per una pedissequa applicazione della circ. Brunetta[16].
Comunque, visto il limitato assorbimento da parte delle strutture pubbliche preposte alla ricerca e alla tutela (Università, MiBAC, Enti locali), forse è giunto il momento di contingentare l'accesso alla carriera di archeologo, a fronte del proliferare non programmato di corsi universitari di laurea nel settore.
Se non sembra eccessivo in assoluto avere oltre 5.000 archeologi specialisti in un Paese come l'Italia, ad alta densità archeologica, bisogna prendere atto che i limitati investimenti nel settore non consentono più di avvalersi di una professionalità di elevata specializzazione intellettuale come l'archeologo.
A meno che non si voglia rivedere le politiche nazionali e considerare che nei momenti di crisi, privilegiare gli investimenti in cultura può favorire la ripresa.

[14] D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a cui bisogna uniformare la piattaforma web per la gestione dell'elenco *online*.

[15] Basta ricordare le innumerevoli cooperative che sono fiorite nel settore archeologico dai lavori TAV in poi, dove i giovani archeologi passano da uno scavo all'altro, senza avere minimamente la possibilità di pubblicare i risultati delle esplorazioni, impegnati come sono nei problemi di sussistenza. È in preparazione da parte della commissione istituita in seno alla Direzione generale per le antichità il decreto ministeriale previsto all'art. 96, comma 6, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (... sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura ...), in cui, tra l'altro, si potrà affrontare il problema della retribuzione, nell'ambito di un capitolato per gli scavi archeologici e la successiva pubblicazione dei dati; v. al proposito I. Berlingò, Intervento in *Tavola rotonda*, in *Atti Archeologia*: *rischio o valore aggiunto?*, Atti della giornata di studi (Roma, 17 ottobre 2001), «Bollettino di Archeologia» 53-54, 1998 [2001], pp. 78-80; v. da ultimo L. Malnati, D. Locatelli, *Tutela e aspetti legislativi: il ruolo delle Soprintendenze*, in Groma online, Quaderni del Centro Studi per l'Archeologia dell'Adriatico, 3, Emergenza sostenibile. Metodi e strategie per l'archeologia urbana, c.d. s., p. 71 ss.

[16] Dipartimento F.P., circ. n. 4 del 16 settembre 2009, che giustamente però esclude dai pensionamenti in seguito ai 40 anni contributivi il personale scientifico, docenti universitari, magistrati, primari, proprio in considerazione della loro elevata specializzazione e del lungo ciclo di studi che pesa considerevolmente nel raggiungimento dei 40 anni. L'applicazione nel MiBAC della circolare senza questa esclusione provocherà un esodo nel settore tecnico-scientifico di 58-60enni, in controtendenza rispetto alla media nazionale di ultrasettantenni nel settore universitario, che ricoprono vari incarichi, con una perdita di esperienza che peserà notevolmente nel settore "delle arti", senza un affiancamento sia pur breve, ma essenziale, con le nuove generazioni.

* * *

D.M. 20 marzo 2009, n. 60
Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco previsto dall'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
(Pubblicato in G.U. 15 giugno 2009, n. 136 S.G.)

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'articolo 28, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, che prevede che in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente;
Visto il comma 1 dell'articolo 95 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,

recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che prevede, nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, che le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici e che raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici universitari, ovvero mediante i soggetti in possesso del diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia;
Visto il comma 2 del predetto articolo 95, che istituisce presso questo Ministero l'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione per lo svolgimento dell'attività di raccolta ed elaborazione della documentazione sopra indicata, demandando ad un apposito decreto ministeriale la disciplina dei criteri per la tenuta di detto elenco;
Acquisito il parere favorevole del Ministero dell'università e della ricerca, reso con nota prot. n. 803 del 14 febbraio 2006;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 13 marzo 2006;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 16 marzo 2006;
Sentita la rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, così come indicati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota prot. n. 1618 dell'8 marzo 2008, mediante acquisizione dei pareri formulati dai relativi Consigli di dipartimento;
Acquisito il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, reso nella seduta del 3 settembre 2007;
Acquisiti i pareri del Ministero della giustizia, espressi in data 30 aprile 2008 e 23 dicembre 2008;
Udito il definitivo parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 febbraio 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con la nota n. 5065 del 9 marzo 2009;

Adotta il seguente regolamento:

art. 1
Oggetto e criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco

1. Il presente decreto disciplina i criteri per la tenuta e il funzionamento, presso il Ministero per i beni e le attività culturali (d'ora in avanti denominato «Ministero»), dell'elenco degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonché dei soggetti in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia, o di titolo di studio estero equipollente, qualificati all'attività di raccolta ed elaborazione di cui all'articolo 95, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (d'ora in avanti denominato «elenco»).
2. L'elenco è tenuto dalla Direzione generale per i beni archeologici (d'ora in avanti denominata «Direzione»), secondo i criteri e le modalità stabiliti nel presente decreto. La partecipazione di tutti i soggetti interessati é assicurata anche mediante gestione informatica dell'elenco secondo le specifiche tecniche definite dalla Direzione e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione.
3. L'elenco si compone di due sezioni. Nella prima sezione sono inseriti i dipartimenti o istituti archeologici universitari. Nella seconda sezione sono inseriti gli altri soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 11 del presente decreto.

art. 2
Dipartimenti o istituti archeologici universitari

1. Agli effetti del presente decreto e per le finalità di cui all'articolo 1 per «istituto» o «dipartimento archeologico universitario» si intende il dipartimento o l'istituto universitario cui afferiscono almeno tre docenti di ruolo, compresi i ricercatori confermati, nei seguenti settori scientifico-disciplinari di ambito archeologico, come definiti dal decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000, modificato dal decreto ministeriale 18 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 5 aprile 2005, che si occupano di antichità diffuse sul territorio nazionale, comprese cronologicamente fra la preistoria e l'archeologia post-medievale:

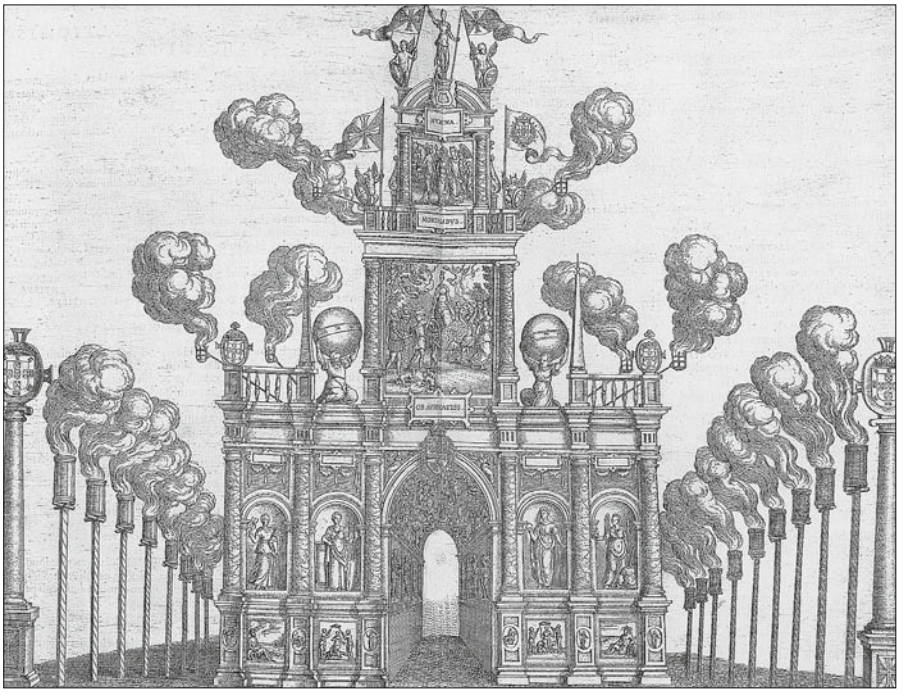

a) L-ANT/01: Preistoria e protostoria;
b) L-ANT/06: Etruscologia e antichità italiche;
c) L-ANT/07: Archeologia classica;
d) L-ANT/08: Archeologia cristiana e medievale;
e) L-ANT/09: Topografia antica;
f) L-ANT/10: Metodologie della ricerca archeologica;
g) L-OR/06: Archeologia fenicio-punica.
2. Agli effetti del comma 1 sono considerati dipartimenti o istituti archeologici gli istituti universitari stranieri, comunque denominati, che presentino e documentino il possesso di strutture scientifico-didattiche equivalenti a quelle di cui al comma 1. L'equivalenza è verificata dalla Direzione, sentiti il Comitato tecnico scientifico per i beni archeologici e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base degli elementi informativi forniti dall'istituto universitario straniero secondo lo schema predisposto, anche in formato elettronico, dalla Direzione e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione. Ai medesimi effetti è equiparata ai dipartimenti o istituti archeologici, di cui al comma 1, la Scuola archeologica italiana di Atene.
3. Non possono essere iscritti nella seconda sezione dell'elenco, come singoli, il docente o il ricercatore universitario che siano stati considerati ai fini dell'iscrizione nell'elenco del dipartimento universitario di appartenenza.

art. 3
Altri soggetti in possesso della necessaria qualificazione

1. Ai fini dell'iscrizione nella seconda sezione dell'elenco di cui all'articolo 1, i soggetti diversi dagli istituti e dipartimenti di cui all'articolo 2 devono essere in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia ai sensi del seguente articolo 4, o di dottorato di ricerca in archeologia, ai sensi del successivo articolo 5, ovvero di uno dei titoli di studio esteri riconosciuti equipollenti, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 6.

art. 4
Diploma di laurea e scuola di specializzazione in archeologia

1. Agli effetti del presente decreto e per le finalità di cui all'articolo 3, si intende per:
a) «diploma di laurea»: la laurea magistrale o il titolo equivalente alla laurea magistrale o specialistica nell'ambito dell'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
b) «scuola di specializzazione in archeologia»: la scuola di cui all'allegato n. 1 al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, di riassetto delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, del 31 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2006, nonché le scuole elencate nella tabella di equiparazione relativa ai beni archeologici di cui all'articolo 5 del medesimo decreto.

art. 5
Dottorato di ricerca in archeologia

1. Agli effetti del presente decreto e per le finalità di cui all'articolo 3, per dottorato di ricerca in archeologia si intende il dottorato di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, di ambito archeologico o con almeno un curriculum archeologico ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

art. 6
Titoli di studio esteri equipollenti

1. Le equipollenze al diploma di laurea, alla laurea magistrale e specialistica e al diploma di specializzazione in archeologia sono dichiarate con le modalità previste dalla legge 11 luglio 2002, n. 148, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997.

SISTEMA MODUS

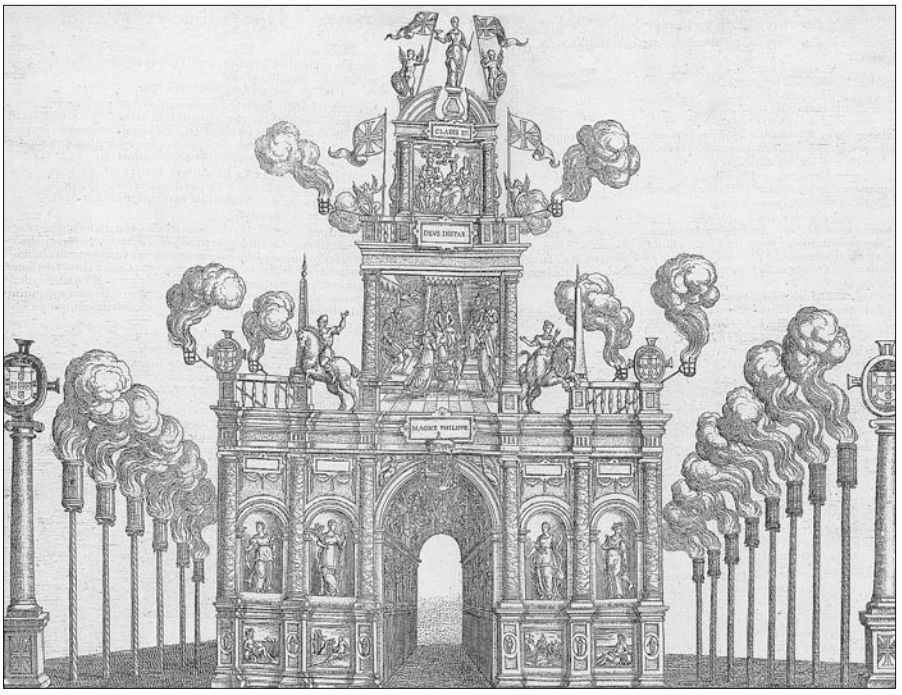

2. Le equipollenze al dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 5, sono dichiarate ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

art. 7
Domanda di iscrizione nell'elenco

1. I dipartimenti o gli istituti di cui all'articolo 2, per il tramite dei rispettivi direttori, nonché i soggetti di cui all'articolo 3 e quelli in possesso dei titoli di cui all'articolo 6, che intendano conseguire l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, presentano apposita domanda alla Direzione.
2. La domanda, redatta secondo il modello predisposto, di regola in formato elettronico, dalla Direzione e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla Direzione, di regola in via informatica, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2000, n. 445.
3. Nelle more dell'entrata a regime del sistema di posta certificata e di firma digitale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, la domanda di cui al comma 1 è comunque trasmessa alla Direzione anche in forma cartacea.
4. Nella domanda il soggetto istante autocertifica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dall'articolo 2, nel caso dei dipartimenti o istituti, e dagli articoli 3 e 6, in caso di altri soggetti.

art. 8
Curricula ed elementi informativi degli iscritti

1. A soli fini informativi, anche per consentire alle stazioni appaltanti di acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi per la scelta del soggetto affidatario, i soggetti che domandano l'iscrizione nella seconda sezione dell'elenco trasmettono, con le stesse modalità della domanda, un curriculum professionale, redatto e sottoscritto secondo il modello predisposto, di regola in formato elettronico, dalla Direzione e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, volto a documentare la specifica esperienza acquisita nel settore della raccolta ed elaborazione di documenti e informazioni a fini di verifica preventiva di interesse archeologico di aree ed immobili.
2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 gli istituti e i dipartimenti archeologici di cui all'articolo 2 trasmettono, con le medesime modalità della domanda di iscrizione, elementi informativi sulla struttura e l'attività dipartimentale, nonché elementi descrittivi dell'esperienza acquisita, secondo il modello predisposto, anche in formato elettronico, dalla Direzione e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
3. I soggetti di cui al comma 1, nonché i docenti e i ricercatori che afferiscono ai dipartimenti di cui al comma 2, presentano altresì una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale modificazione della situazione dichiarata.
4. I curricula e gli elementi informativi inviati dai soggetti interessati e dai dipartimenti o istituti universitari sono inseriti in un'apposita sezione dell'elenco e sono accessibili on line mediante collegamento ipertestuale con il nominativo del soggetto iscritto nell'elenco.

art. 9
Trattamento dei dati personali

1. Il Ministero è titolare del trattamento dei dati personali raccolti nell'elenco. La Direzione è responsabile del trattamento. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. I dati e le informazioni raccolti nell'elenco sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente decreto.

art. 10
Procedimento di iscrizione nell'elenco

1. Il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione è di 90 giorni dalla ricezione della domanda di cui all'articolo 7.
2. L'interessato, qualora, anteriormente alla conclusione del procedimento, inizi a svolgere l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, ne dà comunicazione alla Direzione che, in tal caso, procede, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati.
3. In caso di accertata carenza dei requisiti, la Direzione adotta, nei confronti del richiedente, un motivato provvedimento di rifiuto di iscrizione e, ove vi sia stata comunicazione di inizio di attività, dispone contestualmente, nei confronti del medesimo soggetto, il divieto di prosecuzione dell'attività stessa.
4. Se sussistono ragioni di approfondimento istruttorio, la Direzione richiede al soggetto interessato le necessarie integrazioni documentali o gli opportuni chiarimenti. Ove l'interessato non provveda alla trasmissione della documentazione o dei chiarimenti entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta della Direzione, ovvero nel caso in cui, una volta ricevuta la documentazione, permangano motivi ostativi all'iscrizione, la Direzione procede ai sensi del comma 3.

art. 11
Docenti di ruolo o ricercatori confermati nei settori scientifico-disciplinari di ambito archeologico

1. Sono iscritti nella sezione seconda dell'elenco, su domanda, i docenti di ruolo nei settori scientifico-disciplinari di ambito archeologico elencati all'articolo 2, comma 1, ancorché non in possesso dei requisiti indicati negli articoli 4 e 5, nonché i ricercatori confermati nei medesimi settori scientifico-disciplinari. Resta fermo il limite previsto dall'articolo 2, comma 3.
2. L'iscrizione nell'elenco dei soggetti appartenenti alla categoria di cui al comma 1 è disposta con provvedimento della Direzione, sulla base della domanda presentata dai richiedenti medesimi secondo quanto previsto dall'articolo 7, nella quale è autocertificato il possesso del requisito di cui al comma 1. I richiedenti provvedono altresì a trasmettere il proprio curriculum professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 8.

art. 12
Aggiornamenti

1. I dipartimenti e gli istituti archeologici di cui all'articolo 2 del presente decreto si impegnano, all'atto della domanda di iscrizione, a comunicare tempestivamente alla Direzione, con le stesse modalità di cui all'articolo 7, ogni variazione nella propria strutturazione scientifico-didattica incidente sul possesso dei requisiti di iscrizione. Sono in ogni caso tenuti a confermare ogni tre anni il permanere dei requisiti e dei presupposti necessari all'iscrizione.
2. È comunque consentita agli iscritti la trasmissione di dati e documenti al fine di arricchire il proprio curriculum o prospetto degli elementi informativi presentati all'atto della domanda. L'immissione sul sito dei nuovi dati è disposta dalla Direzione previo controllo della loro pertinenza.

SISTEMA MODUS

Linee guida per la costituzione e la gestione dei parchi archeologici

Elena Francesca Ghedini

Con decreto 1° agosto 2008 il Ministro Sandro Bondi ha istituito un Gruppo di lavoro con il compito di individuare specifiche linee-guida per la costituzione e la gestione dei "parchi archeologici".
Del gruppo, da me coordinato, hanno fatto parte il prof. Andrea Augenti, la dott.ssa Irene Berlingò, l'arch. Stefania Cancellieri, il dott. Stefano De Caro, il prof. Michel Gras, il prof. Daniele Manacorda, la prof.ssa Angela Pontrandolfo, la dott.ssa Rita Paris, la dott.ssa Anna Maria Reggiani, la prof.ssa Andreina Ricci.
La prima riunione si è svolta il 5 settembre 2008; successivamente i lavori sono proseguiti senza interruzioni - individualmente o a piccoli gruppi - e sono stati intervallati da riunioni plenarie tenutesi il 2 ottobre, il 20 ottobre, il 6 novembre, il 26 novembre, il 16 dicembre 2008 e il 13 gennaio 2009.
Nella prima fase sono state ripercorse le tappe delle problematiche relative ai parchi a partire dal D.P.R. 616/77, che ha comportato il trasferimento delle competenze in materia di aree protette dallo Stato alle Regioni con la conseguente istituzione dei Parchi Naturali; una tappa importante poiché da allora non poche "aree protette" si sono avvalse della denominazione di "archeologiche".
A questo primo momento di presa di coscienza della necessità di intervenire con strumenti adatti per la tutela e la salvaguardia, hanno fatto seguito la circolare ministeriale n. 12059 del 15 novembre 1990, con cui si chiariva che per Parco Archeologico si doveva intendere un'area protetta, nella quale, per la consistenza di presenze monumentali, può individuarsi e definirsi uno spazio di particolare valenza, attrezzato come museo all'aperto, e il Testo Unico del 1999, in cui compare per la prima volta un'esplicita menzione di itinerari ragionati e percorsi didattici, quasi a ribadire che nell'ambito del Parco Archeologico si dovevano porre in essere attività non solo di tutela (che attengono per definizione alla presenza del bene archeologico) ma anche di valorizzazione/comunicazione. Ed è proprio per questa valenza legata alla valorizzazione che nel nuovo Codice dei Beni Culturali il riferimento ai Parchi Archeologici è contenuto nel Titolo II (art. 101).
Alla raccolta ed analisi della normativa nazionale si è affiancata la disamina dei numerosi interventi regionali che hanno comportato la creazione dei Parchi Regionali (che coprono oggi oltre un milione di ettari), in cui si è variamente affrontato il problema delle modalità di adeguare la realtà parco alla variegata situazione del territorio italiano fortemente antropizzato, nella prospettiva di coniugare la conservazione delle risorse naturali con l'uso sociale delle stesse e con la ricerca dello sviluppo compatibile delle popolazioni insediate. La rassegna della situazione normativa, nazionale e regionale, ha fatto emergere criticità e problematiche ancora irrisolte.
Contestualmente si è avviato un censimento della consistenza (numerica e qualitativa) delle aree e parchi archeologici in Italia; per tale censimento gli uffici del Ministero hanno elaborato una scheda che è stata inviata alle Soprintendenze archeologiche e alle Direzioni regionali. La documentazione pervenuta, difforme per qualità e quantità, ha confermato l'improrogabile esigenza di mettere ordine in una materia in cui regna grande confusione.
Il primo punto che è stato affrontato è stato quello della tutela, per cui si è fatto riferimento agli articoli del Codice relativi alla tutela paesaggistica e in particolare alla formazione dei Piani Paesaggistici (art. 135 comma 4; art. 142 lettera m; art. 143 comma 1, c); tuttavia, tenuto conto dello stato in forte evoluzione di tale materia, si è deciso di rimandare questo aspetto ad un approfondimento che terrà conto dei risultati che emergeranno dal confronto con le Regioni, che si svolgerà nel "tavolo" da poco istituito.
Successivamente, e grazie anche alle discussioni suscitate dalla documentazione raccolta, si è affrontato il dibattito sui contenuti, che è partito dalle definizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e si è sviluppato poi su due binari: quello degli aspetti culturali e quello degli aspetti operativi. L'obiettivo infatti era quello di arrivare da un lato ad una definizione di "parco archeologico" e di fornire dall'altro una griglia di riferimento sia per le realtà esistenti che per quelle di nuova istituzione.
In conseguenza di questa scelta si è ritenuta di prioritario interesse l'individuazione di parametri di riferimento per la definizione di organi e procedure per la formalizzazione di un processo di certificazione della qualità del parco o dell'area archeologica, al fine di produrre un quadro di riferimento aggiornato, sulla base del quale è stata ora avviata la discussione con le Regioni, che, come è ovvio, rappresentano interlocutori indispensabili e ineludibili.
L'individuazione dei parametri è stata pensata anche nella prospettiva della creazione presso il Ministero di una struttura, preposta alla valutazione dell'esistenza dei requisiti minimi (rispondenti al modello concordato) e al controllo, con scadenza biennale, della permanenza degli stessi. Tale struttura, che dovrà essere opportunamente dotata di strumenti informatizzati, dovrebbe configurarsi in forma di Commissione mista (Ministero, Regioni, Università, Enti locali ...).
Il processo di individuazione dei parametri ha preso avvio dall'art. 101 del Codice (che definisce concettualmente le aree e i parchi archeologici) e dagli artt. 6 e 111 che riguardano le relative attività di valorizzazione.
Da qui si è proceduto per definire da un lato i principali criteri per l'accreditamento e per individuare dall'altro le tipologie della struttura scientifico-organizzativo-gestionale, che dovrà impegnarsi per realizzare correttamente e coerentemente un prodotto culturale la cui progettazione accurata è condizione primaria del riconoscimento di qualità.
A questo scopo è indirizzato il documento elaborato dal gruppo di lavoro, che, dopo aver fatto luce su alcuni aspetti che riguardano definizione e denominazione del Parco Archeologico, si è soffermato sulle diverse configurazioni morfologiche che i parchi possono presentare e sulle caratteristiche progettuali che essi devono avere; caratteristiche che riguardano il progetto scientifico-culturale, il progetto di gestione e il progetto dei servizi.
Le linee guida che il gruppo di lavoro ha elaborato sono ora oggetto di una sperimentazione tesa a valutare l'applicabilità degli aspetti più peculiari e innovativi qui proposti e coordinata dalla società Arcus; i parchi su cui viene attuata la sperimentazione presentano problematiche assai diverse sia per quanto riguarda la tipologia e la morfologia, sia in relazione allo stato di avanzamento dei lavori; al termine di tale sperimentazione potranno essere ulteriormente precisati e integrati singoli aspetti, specifiche norme, particolari forme di operatività.
Contestualmente procede il confronto con le Regioni nella prospettiva di addivenire ad un elaborato condiviso. Solo allora sarà infatti possibile affrontare eventuali modifiche normative volte a introdurre e disciplinare l'istituto del "parco archeologico", magari integrando, con un'adeguata disciplina applicativa, quanto si enuncia nell'art. 101, comma 2, lettera e) del Codice, così da coordinare opportunamente le funzioni di tutela e di valorizzazione.

SISTEMA MODUS

La relazione del gruppo di lavoro

1. DEFINIZIONE-DENOMINAZIONE

Il concetto di *parco archeologico* è attualmente definito a livello normativo nell'art. 101, comma 2 *e)*, del Codice, dove per parco archeologico si intende un "ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto".
Si tratta quindi di una particolare categoria di parchi territoriali, intesi come luoghi dove l'intreccio cultura/natura si presenta nelle forme più differenziate, in cui ora prevalgono gli aspetti naturalistici (geologici, botanici, faunistici…) ora quelli storici (paesistici, architettonici, minerari, urbanistici…). Nell'ambito dei parchi territoriali si definiscono archeologici quelli in cui la componente storico-archeologica risulta quantitativamente o qualitativamente caratterizzante. Tali parchi, per la "complessità" della loro natura, necessitano di speciali attenzioni: è infatti necessario che la gestione degli aspetti archeologici (sui quali, quale che sia il regime di proprietà, si attua la competenza statale della tutela) si integri in maniera organica con le altre componenti del parco (strutture storiche, contesti naturalistici etc.), spesso di proprietà di Enti locali o di privati, che esercitano le proprie competenze, che non devono entrare in conflitto con le esigenze della tutela.
Quando la componente archeologica è esclusiva (non soltanto "prevalente" rispetto alle altre) si è soliti utilizzare il termine *area archeologica* sia che si tratti - come nella maggior parte dei casi - di piccole aree con resti frammentari (che emergono dal terreno, talvolta anche solo in parte, o che giacciono interrati, quindi non visibili, ma accertati), sia che ci si trovi di fronte a superfici assai estese con resti imponenti e famosi (come Pompei, Ostia, Area archeologica centrale di Roma, etc.): i casi di aree archeologiche particolarmente estese sono però decisamente limitati, tanto che si potrebbe addirittura adottare per tali casi la definizione di aree archeologiche speciali.
Anche l'area archeologica è presa in considerazione dal Codice che la considera, all'art. 101, comma 2 *d)*, "un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica". Un'area archeologica dunque, in generale, non ha le caratteristiche "complesse" di un parco, ma si presta (a condizioni date) a formare parchi a rete: i parchi a rete possono interessare sia contesti urbani, sia nuclei sparsi nel territorio (ma non perimetrabili con continuità), sia aree limitrofe a parchi archeologici o ad aree archeologiche speciali. La loro realizzazione, in altri termini, mira a fornire continuità concettuale a ciò che sul territorio si presenta frazionato e sparso.
C'è un aspetto che va però evidenziato con particolare attenzione: si tratta dell'arco cronologico ("preistorico e antico") menzionato dal Codice a proposito delle aree archeologiche.
Così definito, l'ambito preso in considerazione risulta oltremodo ristretto e in netta contraddizione con gli sviluppi teorici e pratici (nazionali e internazionali) delle discipline archeologiche, nonché delle stesse pratiche della tutela e della valorizzazione. Pertanto si ritiene utile, in questa sede, esplicitare con chiarezza che si intende utilizzare il termine "antico" nella accezione più ampia possibile per comprendere, oltre ai resti di età preistorica e classica, anche quelli di età medievale e postmedievale fino alle testimonianze relative a periodi assai più recenti (archeologia industriale), in armonia con il concetto, ormai ampiamente condiviso, di "bene culturale".

2. MORFOLOGIA

Le definizioni e le osservazioni sopra riportate sembrano indirizzare verso due diverse configurazioni morfologiche dei parchi archeologici: i parchi perimetrati e i parchi a rete. La loro diversità non comporta differenti impostazioni concettuali o normative, ma riguarda i modi in cui essi entrano in relazione col contesto contemporaneo, urbano o rurale, offrendo potenzialità diverse sul piano della qualificazione o riqualificazione, urbana e/o territoriale, delle offerte turistiche, delle possibilità di dilatare opportunamente il concetto di "storicità" oggi pressoché esclusivo dei centri urbani.

2.1 I PARCHI PERIMETRATI

Il primo genere di parchi archeologici, i parchi perimetrati, può comprendere al suo interno le diverse componenti che caratterizzano i parchi territoriali secondo l'accezione tradizionale, ma in essi la componente storico-archeologica, in un rapporto natura/cultura sempre presente, risulta particolarmente significativa o evidente. Dal punto di vista morfologico, possono essere assimilate a questi anche le aree archeologiche speciali, ovvero quelle aree particolarmente estese nelle quali la componente archeologica è esclusiva e circoscritta.
Va sottolineato che è necessario che la perimetrazione dei parchi e delle aree archeologiche speciali avvenga con precisione, anche se, soprattutto nei casi in cui il contesto archeologico di riferimento è inserito in un tessuto urbano ("parchi urbani"), la perimetrazione potrebbe non comprendere tutti i resti relativi al contesto originario (e ciò per ragioni ovvie, derivate dalla storia delle trasformazioni dei luoghi). In questi casi il progetto scientifico-culturale potrà avvalersi delle possibilità offerte dal concetto di reti di aree archeologiche collegabili appunto al parco perimetrato.

2.2 I PARCHI A RETE

Il secondo genere di parchi, per cui proponiamo la definizione di parchi a rete, costituisce una novità rispetto alla tradizionale accezione del parco come una unica area circoscritta e perimetrata.
I parchi a rete si configurano, dal punto di vista morfologico, in modi diversi a seconda che abbiano caratteristiche esclusivamente lineari o che associno nella loro struttura linee e aree. Dal punto di vista dei contenuti essi consentono, attraverso itinerari flessibili e adeguati strumenti comunicativi, di mettere in relazione sequenze di aree aggregabili fra loro secondo logiche coerenti, creando dei sistemi di emergenze archeologiche collegate secondo prospettive di carattere tematico - tipologico (ville, sepolcri, acquedotti, strade, torri, castelli), sincronico (le ville tardo antiche, le torri medievali, i castelli, i casali, etc.) o diacronico (le ville romane dal II secolo a.C. all'età tardoantica o anche la produzione del vino dall'età romana ai nostri giorni); tali reti possono essere anche progettate in modo da connettere la città al territorio attraverso l'illustrazione di alcuni aspetti della storia dei luoghi.
Nei parchi a rete potranno essere diversi i caratteri della gestione, degli strumenti di comunicazione e in taluni casi anche della manutenzione. Ugualmente centrale e imprescindibile risulterà invece il progetto archeologico, scientifico-culturale, determinante per dare vita a questo genere di percorsi.
Ciascuna area della rete si configurerà pertanto come elemento che avrà senso e significato autonomi e che potrà essere illustrato e visitabile di per sé; ma anche, a sua volta, inserito all'interno di un sistema unitario e coerentemente progettato su base tipologica e/o cronologica, sincronica o diacronica.
Per le loro caratteristiche di "flessibilità" i parchi a rete ben si prestano, soprattutto nelle periferie urbane degradate e nelle aree rurali parimenti in sofferenza, a riattribuire ruolo e senso a luoghi che necessitano urgentemente di sostanziale riqualificazione.

3. REQUISITI

La necessità di soffermarsi sul problema degli standard per la qualità e il funzionamento dei parchi deriva dall'osservazione della situazione attuale dei parchi archeologici e delle aree archeologiche speciali in Italia Eccezion fatta per qualche caso, la maggior parte di essi si rivela tale soltanto sulla carta, mancando di servizi, strumenti di gestione, sistemi di comunicazione che al contrario si ritrovano abitualmente in analoghe strutture europee aperte al pubblico.
Si ritiene pertanto necessario mettere a fuoco nuove forme di progettualità, che se da un lato sono dirette ai parchi di nuova istituzione, dall'altro possono contribuire a "riqualificare" quelli esistenti, accreditandoli fra le strutture rispondenti a requisiti minimi di qualità.

Gli ambiti relativamente ai quali si è colta la necessità di richiedere specifici e differenti progetti riguardano:
- gli aspetti scientifico-culturali, compresi i contenuti della comunicazione;
- gli aspetti legati alla gestione, in cui va ricompreso il piano finanziario;
- gli aspetti legati ai servizi, in cui vanno compresi anche gli strumenti della comunicazione.

Pertanto la sequenza dei requisiti verrà, in quest'ordine, ora illustrata.

A. Il progetto scientifico-culturale

Su questo aspetto, che in realtà per la prima volta si prende in considerazione in modo così deciso, è utile spendere qualche parola per non creare fraintendimenti e per chiarire nel modo più semplice possibile a cosa ci si riferisce. In particolare appare opportuno definire il significato del termine progetto, in relazione al tema dei beni archeologici.
Architetti, urbanisti, pianificatori, economisti, ambientalisti, geologi, topografi, operatori, amministratori, sono solo alcuni dei soggetti che, operando in una realtà complessa come quella del nostro paese (in ambito sia urbano che rurale), si trovano a fare i conti con preesistenze archeologiche, note o inattese. A ciascuno di questi soggetti il termine "progetto" evoca aspetti particolari da prendere in considerazione e precise finalità, proprie di ciascuna competenza. Con ognuno di essi l'archeologo (soprattutto il funzionario preposto alla tutela) interagisce, ma il suo si rivela spesso un ruolo passivo: quando dà il parere circa la scelta degli arredi (panchine, coperture etc.) o delle essenze da piantumare in un'area archeologica; quando concede o nega l'uso temporaneo di strutture antiche per spettacoli musicali o teatrali, ecc. In tutti questi casi l'archeologo può e deve essere un interlocutore, ma è evidente che non è in questi interventi che si manifesta il "progetto archeologico". L'equivoco deriva in gran parte dal fatto che non è ancora del tutto chiarito il significato del termine valorizzazione, termine questo "scivoloso", che può prestarsi a facili fraintendimenti. Infatti, nonostante sia per gran parte superata la prospettiva del bene culturale che produce reddito, dal momento che anche nelle gestioni più efficienti i beni da tutelare non riescono a diventare totalmente "autosufficienti" dal punto di vista economico, l'aspetto economicistico permane egualmente come riferimento concettuale per la definizione di valorizzazione. Con "valorizzazione" si deve invece intendere il senso, cioè il valore storico che un determinato oggetto, contesto, spazio può assumere: è proprio in questa attribuzione di significato che l'archeologia può, e deve, svolgere il suo specifico ruolo progettuale, illustrando il "valore di cultura", che i resti archeologici conservano e possono comunicare alla popolazione che vive nei territori circostanti e a coloro che potrebbero venire indotti alla frequentazione del bene in questione. In questo senso, e solo in questo senso, il termine valorizzazione può assumere un'importanza anche economica, grazie sia all'indotto turistico che può muovere, sia al contributo che ogni miglioramento del livello culturale arreca alla qualità della comunità residenti. Processo che può avvenire solo a condizione che non manchino adeguati investimenti intellettuali e finanziari.
Schematizzando al massimo, si potrebbe dire che, in relazione alle ricerche che necessariamente avranno preceduto la realizzazione di un parco archeologico, il progetto scientifico-culturale dovrebbe configurarsi come un'opera di interpretazione - traduzione - racconto dei risultati della ricerca, capace di fornire della realtà antica una lettura universalmente comprensibile; tenuto conto che è auspicabile che la ricerca continui anche dopo la costituzione del parco, ne consegue che il progetto scientifico culturale dovrebbe articolarsi in una prospettiva di tre/ cinque anni. Per l'archeologo svolgere tale opera dovrebbe rappresentare un obbligo etico-professionale, il cui assolvimento è condizione perché il "bene" da tutelare e valorizzare si faccia "portatore di cultura", creando una nuova cerniera e un più proficuo rapporto fra archeologi da un lato e fruitori dall'altro.
Questo progetto (che si inserisce nel concetto di "tutela attiva"), potrà di volta in volta riguardare parchi perimetrati, aree archeologiche ("speciali" e non), parchi a rete (o anche "cuciture" fra i due), ma dovrà in ogni caso esplicitare con chiarezza le scelte scientifiche (sincroniche, diacroniche, tematiche etc.) che si intendono adottare, caso per caso, illustrandone con precisione (anche su base planimetrica e alle scale adeguate) ambiti, spazi, contenuti, fasi cronologiche. Con pari precisione andranno anche illustrati i contenuti della comunicazione (vale a dire le scelte da operarsi nel restauro e nella presentazione dei resti, nell'elaborazione dei percorsi, nella presentazione di racconti, temi aggiuntivi etc.) per consentirne, nella fase di progettazione dei servizi, la loro realizzazione tecnica.
Accompagneranno il progetto archeologico la valutazione delle componenti geografica, geologico-pedologica, oltre a quella delle risorse naturali del comprensorio e del contesto ambientale e paesistico. In altri termini il progetto archeologico dovrà accompagnarsi a tutte quelle analisi "bidirezionali" che riguardano le ricadute e l'indotto del parco sul territorio circostante e del territorio sul parco: una analisi che, partendo dai risultati della ricerca scientifica e dalla loro illustrazione al pubblico, tocchi tutti gli aspetti e le risultanze utili a stabilire un rapporto osmotico fra il valore storico dei resti del passato e i luoghi contemporanei. Il tutto non dimenticando l'urgenza di uscire dagli specialismi (pur partendo dalla ricerca) per rivolgersi a una popolazione che, dal canto suo, richiede con sempre maggiore insistenza dinamiche di appropriazione delle informazioni. In quest'ottica è evidente che la qualità del progetto sarà considerata anche in funzione della capacità di legare in più sensi il contesto interno al parco perimetrato con il suo intorno.
Sarà pertanto necessario che il progetto scientifico-culturale abbia un responsabile scientifico (anche espressione di un comitato scientifico costituito di attori diversi: soprintendenti, rappresentanti delle Università che operano nel territorio, esperti provvisti di adeguati *curricula*); il responsabile scientifico dovrà essere parte integrante della struttura gestionale del parco e garante sia della realizzazione del progetto, sia dello stato di conservazione del contesto archeologico, sia degli eventuali sviluppi della ricerca e delle attività didattiche che nel parco potranno svolgersi.
In sintesi, nella definizione degli aspetti progettuali di un parco archeologico occorre rispettare una condizione fondamentale: il parco è il luogo dove si fanno, con pesi, forme e collaborazioni di volta in volta possibili e opportune, ricerca, tutela, valorizzazione e formazione stabilendo contatti e collaborazioni con le diverse Istituzioni preposte.
Una tale struttura rappresenta un modo nuovo di ottenere due risultati: il primo è dare dignità ad una seria comunicazione delle conoscenze, spesso assente, perché, mancando un'autorità di controllo severa, viene di frequente offerta una divulgazione di pessima qualità; il secondo rappresenta una possibilità unica di creare nuove professionalità e di offrire occasioni di lavoro serio ed utile a molti giovani archeologi che non hanno tanti altri sbocchi professionali.

B. Il progetto di gestione

Nella prospettiva progettuale che si sta delineando, e in relazione anche allo stato giuridico del parco, occorre che, per una sua efficiente gestione, si preveda la presenza di tutte le competenze necessarie senza confusione o sovrapposizioni di ruoli e mansioni.
Sarà dunque necessario che, fra i requisiti istitutivi, si tenga conto anche del progetto di gestione, che dovrà illustrare in maniera puntuale e dettagliata le logiche che lo sostengono attraverso una precisa definizione degli organi direttivi e delle rispettive competenze, e la presentazione di un dettagliato piano finanziario.
Fermo restando che non si intende in questa sede stabilire un organigramma-tipo, dal momento che gli staff dovranno essere da un lato proporzionati alla dimensione, alla tipologia e alla complessità del parco, dall'altro alla sua natura giuridica e amministrativa (pubblica, privata o mista),

SISTEMA MODUS

si ritiene comunque necessario sottolineare che gli strumenti della gestione dovranno essere opportunamente e chiaramente illustrati, al fine di ottenere quel riconoscimento di qualità e di efficienza del parco stesso che consentirà di accedere ai diversi benefici previsti dalle norme statali o regionali.
Nel progetto di gestione del parco dovranno anche essere contenute informazioni circa l'avvenuta discussione/ contrattazione non soltanto con i soggetti istituzionali, ma anche con gli Enti locali e, ove possibile, con le comunità locali. Sarà opportuno porre particolare attenzione anche alla possibilità di stabilire collaborazioni con Enti di ricerca (italiani e stranieri) e, soprattutto, con le Università, alle quali andrà riservato un ruolo non secondario non solo nell'elaborazione del progetto scientifico, ma anche nella conduzione di ricerche scientifiche e di attività formative da svolgere all'interno dell'area: si realizzerebbe così quell'auspicabile sinergia fra enti che a vario titolo sono preposti alla valorizzazione. Si ritiene infatti che la capacità di aprirsi a competenze e soggetti diversi, anche lontani, italiani e stranieri, sia uno dei migliori antidoti contro i sempre latenti rischi di localismo. Ugualmente si potranno stabilire rapporti e/o incarichi di cogestione anche con associazioni culturali, fondazioni, privati, insomma con tutti quei soggetti in grado di garantire capacità scientifiche, progettuali, gestionali.
Ciò premesso, nel progetto di gestione andranno indicati gli organi di gestione, distinguendo quelli deputati alle attività di responsabilità e di coordinamento scientifico, da quelli che rivestono responsabilità legali, amministrativo-gestionali e di coordinamento operativo; di ciascun soggetto sarà fondamentale definire con chiarezza funzioni e competenze. Nella pianta organica del parco sarà dunque precisato (anche dal punto di vista numerico) il personale impiegato (e le relative caratteristiche-qualifiche curricolari) per la sua conduzione. In relazione a ciò va sottolineato che nello staff a cui verrà affidata la cura scientifica dovrà essere presente la competenza archeologica (scelta di preferenza nell'ambito della specializzazione più vicina alla natura dei resti perimetrati nel parco: classico, medievale, postmedievale…), riconoscendo il dovuto ruolo a una figura professionale, quella dell'archeologo, oggi drammaticamente assente non solo dai parchi, ma anche dai musei, specie quelli locali.
Nell'ambito dell'illustrazione degli organi di gestione potranno essere indicate anche eventuali altre strutture ove queste siano necessarie per il funzionamento complessivo.
Definita la struttura della gestione, si passerà alla illustrazione del piano finanziario, relativo ad almeno un triennio/quinquennio, in cui dovranno essere indicate le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento e, se possibile, una preventiva analisi di mercato sulle tendenze e prospettive di sviluppo.
Infine si dovrà presentare un *master plan* complessivo con gli interventi da realizzare, anche in relazione ai piani urbanistici, corredato dall'indicazione di tempi e modi previsti per la realizzazione e delle risorse umane e finanziarie necessarie. Nel *master plan* potranno essere ricompresi interventi anche diversi da quelli della tutela e della conoscenza (che offrirebbero ulteriori possibilità di occupazione), purché compatibili con la salvaguardia del luogo e con la qualità del progetto nel suo insieme.

C. Il progetto dei servizi

Nella progettazione del parco sarà necessario affrontare anche il problema dei servizi, evidenziando le ricadute che il progetto complessivo avrà sul territorio circostante e viceversa. Si è ben consapevoli infatti del ruolo che la presenza di un parco (purché aperto al pubblico, funzionante ed efficiente) può svolgere in termini di riqualificazione urbana e/o ambientale, come anche in termini di potenziamento di zone già qualitativamente "pregiate".
Il parco potrà giovarsi di strutture, infrastrutture e servizi esistenti e beneficiarne sul piano economico e logistico, ma potrà anche prevedere la realizzazione di servizi dedicati. Da questo punto di vista pertanto tutti gli aspetti legati alla interazione fra parco e territorio circostante andranno messi in evidenza integrando, eventualmente, aspetti incrementabili e potenziabili. In altri termini, all'interno di un piano di compatibilità col contesto urbanistico-ambientale, andranno prese in considerazione da un lato la complessità dell'indotto che il parco può determinare (ad esempio sul piano turistico-alberghiero-occupazionale), dall'altro le occasioni da cogliere in aree limitrofe (anche quelle destinate alla trasformazione), che possono usufruire di un reale valore aggiunto e offrire, a loro volta, servizi utili.
Per prima cosa sarà necessario analizzare dettagliatamente le offerte che il contesto contemporaneo circostante presenta in termini di mezzi di trasporto, parcheggi, infrastrutture, etc. nella prospettiva di armonizzare ad esse gli accessi al parco e i percorsi.
Scendendo dal generale ad aspetti che riguardano più specificamente l'area interna al parco, è evidente che occorrerà tenere in considerazione tutte le funzioni riguardanti biglietterie, servizio informazioni, bookshop, merchandising, servizi igienici, che andranno messe in relazione e adeguatamente commisurate alla morfologia, alle caratteristiche, alle dimensioni del parco. Va da sé che andranno indicati e progettati gli aspetti riguardanti la manutenzione ordinaria anch'essi commisurati a caratteri e specifiche esigenze.
Un altro tema al quale si attribuisce una importanza strategica riguarda gli strumenti della comunicazione. Come si è visto i temi, gli argomenti e i contenuti della comunicazione sono stati previsti in relazione al progetto scientifico-culturale. Ciò che va qui progettato sono invece gli strumenti da commisurare a quei temi e a quei contenuti. Si insiste sulla scelta degli strumenti idonei perché spesso si registra un uso insufficiente o sproporzionato del mezzo informatico, mentre ciò che andrà preso in considerazione riguarda tutto il ventaglio delle possibili soluzioni: dal depliant, alla mappa cartacea, alla illustrazione video, al computer tradizionale, al palmare al sito web etc. La qualità del progetto andrà valutata in relazione all'efficacia progettuale anche di questi, essenziali aspetti.

SISTEMA MODUS

Gli obiettivi e il programma del Centro per il libro e la lettura

Gian Arturo Ferrari

Nel nostro Paese ci troviamo di fronte ad un paradosso. Da un lato costituiamo un grande mercato editoriale (siamo settimi nel mondo e quinti in Europa per fatturato e titoli pubblicati) e la spesa nazionale per acquisto di libri risulta di molto superiore a quella sostenuta per altri consumi culturali (home video, musica, cinema, videogiochi, teatro, mostre e musei), dall'altro i dati sulla lettura evidenziano una manifesta debolezza rispetto ad altri paesi industrializzati. Ad un'analisi ravvicinata si osserva, infatti, che i lettori costituiscono il 38% della popolazione di età superiore ai 14 anni (contro il 60,2% della Germania, il 63,7% del Regno Unito, il 48,3% della Francia, il 47,6% della Spagna), ma solo 4 milioni di italiani, pari all'8%, possono definirsi lettori abituali. Inoltre le differenze sociali, basate sul livello di istruzione e di reddito dei lettori, invece di attenuarsi si sono accentuate negli ultimi anni, manifestando una familiarità con il libro concentrata prevalentemente nelle classi più alte.

In definitiva le potenzialità offerte dal mercato non sono state colte appieno e alla lettura non è stato riconosciuto finora in Italia un adeguato valore sociale, considerato il ruolo che essa può giocare nella crescita culturale e civile dei cittadini.

Si comprende quindi come il Centro per il libro e la lettura, la cui costituzione era attesa da anni, si ponga come obiettivo prioritario l'allargamento e la democratizzazione della lettura, portando entro dieci anni la quota dei lettori al 50%, con un 10% di abituali e un 40% di saltuari.

A questo traguardo principale si aggiungono altri obiettivi, secondari ma non meno importanti, legati alla "cultura del libro", cioè alla sua tutela e salvaguardia, cui saranno dedicati specifici progetti.

Il punto di forza del nuovo organismo è costituito dalla cooperazione tra l'amministrazione pubblica e i soggetti imprenditoriali, accomunati da un reciproco interesse a far crescere il settore editoriale - dal punto di vista della produzione, della diffusione, della commercializzazione - e a valorizzare la creatività degli scrittori italiani in Italia e all'estero, ma impegnati anche in una comune battaglia civile, promuovendo iniziative e strumenti che facilitino la confidenza con il libro - veicolo prezioso d'istruzione e di svago, di cultura e di evasione - nelle fasce più deboli ed emarginate.

Un'altra caratteristica del nuovo Centro è il policentrismo: a differenza del Centre du livre francese, le sue funzioni si articoleranno su tutto il territorio nazionale: non solo Roma, sede amministrativa centrale, ma anche Milano, individuato come centro dei rapporti con gli editori, e Torino (già sede storica del Salone del libro) che costituirà il punto d'incontro internazionale con istituzioni ed enti di ricerca per approfondimenti culturali e dibattiti su criticità e prospettive di sviluppo.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, agli stanziamenti del Ministero per i beni e le attività culturali si aggiungeranno quelli degli editori (derivanti dai fondi generati dal prestito interbibliotecario), ma, come annunciato da Ferrari, il Centro punterà anche su forme diverse di autofinanziamento, sia attraverso servizi resi a terzi, sia attraverso donazioni di privati. A questo scopo sarà costituita l'Associazione Farenheit 451, che dovrebbe raccogliere una cifra complessiva di 4,5 milioni di euro vendendo a persone "fortunate" e "generose", disposte ad assumersi un impegno civile, ciascun grado Farenheit a 10.000 euro l'uno, rendendo così possibile il completamento dei progetti programmati.

Nei primi tre anni si prevede innanzitutto di *costruire un modello sperimentale di promozione*, su scala provinciale (almeno tre province del Nord, Centro, Sud), verificandone l'efficacia prima di applicarlo a livello nazionale. L'attenzione sarà incentrata soprattutto sui minori di 14 anni, per tre ragioni: «perché essi costituiscono il futuro, perché i genitori sono più disposti a investire per i figli, perché il mercato ragazzi in Italia è arretrato (il 6% contro il 10% della Spagna, l'11% della Francia e del Regno Unito, il 12% della Germania, il 18% degli USA)».

Il progetto sarà coordinato da un gruppo di lavoro costituito da CEPELL, enti locali, organizzazione scolastica, stampa locale, librai ed editori, e sarà realizzato con il concorso di università, associazioni culturali, radio e TV locali, biblioteche, associazioni imprenditoriali e commerciali, banche e fondazioni di origine bancaria.

Allo stesso obiettivo di allargamento e "democratizzazione" della lettura sono indirizzate altre due iniziative, di più immediata realizzazione. La prima, destinata a raggiungere categorie deboli e svantaggiate, consiste *nell'offrire gratuitamente a carceri, ospedali, case per anziani, piccoli comuni e piccole scuole libri di buona qualità* che gli editori eliminerebbero dal mercato. Non ci si nascondono i problemi di realizzazione di questo progetto, in quanto le esperienze degli anni passati hanno evidenziato notevoli difficoltà (di ordine legislativo, logistico, informatico, rischio di commercio illegale), per non parlare del costo elevato, se lo si applica su larga scala.

La seconda iniziativa, del tutto nuova, ha lo scopo di «familiarizzare al libro e attribuirgli un valore affettivo», costruendo l'abitudine a *regalare ogni anno, in un determinato giorno (il 23 maggio), un libro a tutti coloro cui si vuole bene*. Questo "appuntamento fisso" degli italiani con le librerie dovrebbe essere preceduto da una intensa campagna comunicativa, ed essere collegato alla Giornata nazionale della lettura.

Altre linee sono state tracciate dal presidente Ferrari per perseguire ulteriori obiettivi culturali ed economici:

- assicurare una maggiore *presenza internazionale agli autori e alle opere italiane*: affiancando le iniziative promozionali del Ministero degli Esteri (con cui è auspicabile un coordinamento) con azioni più squisitamente editoriali, offrendo cioè agli editori stranieri delle principali lingue di coprire le spese di traduzione;
- proporre l'Italia, e in particolare Torino, come sede internazionalmente riconosciuta di riflessione e di elaborazione sulla cultura del libro, costruendo nel Castello di Racconigi un *appuntamento annuale di studio e di confronto* sui temi di frontiera, sull'evoluzione e sul futuro del libro;
- disporre di un *quadro quantitativo esauriente e preciso* del mondo del libro in Italia: rilevando non solo le abitudini alla lettura dichiarate dagli stessi soggetti ma anche il consumo effettivo delle famiglie. Operativamente si propone di affidare a Nielsen Panel Consumer la rilevazione dell'effettivo acquisto di libri, integrare questi dati a Nielsen Bookscan (rilevazione delle vendite) e aggiungervi dati di fatturato mensile delle case editrici.

Nella valutazione complessiva del settore editoriale, restano infine sul tappeto alcune questioni specifiche, da affrontare e da risolvere con opportuni interventi legislativi: il prezzo del libro, la perequazione IVA tra libri e quotidiani/periodici, e tra libri a stampa e libri in formato elettronico, la riforma del trattamento fiscale del diritto d'autore.

* Gli obiettivi di lungo termine e il programma del primo triennio di attività del Centro per il libro e la lettura (CEPELL) sono stati illustrati da Gian Arturo Ferrari, che ne ha assunto la presidenza. Sono qui riprese alcune delle considerazioni espresse dal presidente in quella sede nel corso della Conferenza stampa tenutasi a Roma il 17 febbraio 2010, cui hanno partecipato i ministri Sandro Bondi (Beni e attività culturali), Mariastella Gelmini (Istruzione, università e ricerca), Giorgia Meloni (Gioventù) e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Paolo Bonaiuti, responsabili, a diverso titolo, delle politiche del settore.

SISTEMA MODUS

L'organizzazione del Centro per il libro e la lettura

Flavia Cristiano

Arriviamo oggi alla conclusione di un lungo percorso che, attraverso varie tappe, ha prodotto la trasformazione di un servizio amministrativo, il Servizio per la promozione del libro e della lettura divenuto nel 2006 Istituto per il libro, in quello che sarà un istituto innovativo nella Pubblica amministrazione, ovvero il Centro per il libro e la lettura.
Il passo di avvio è rappresentato dal Protocollo d'intesa del 25 ottobre 2006 siglato dalle diverse istituzioni e associazioni professionali interessate: Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero degli affari esteri, Presidenza del Consiglio dei ministri, Conferenza Stato-Regioni, UPI, ANCI, Associazione italiana editori, Associazione librai italiani, sindacati degli scrittori. Il Protocollo prevedeva l'istituzione del Centro per il libro e la lettura «con compiti di attuazione delle politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, nonché di promozione del libro italiano, della cultura e degli autori italiani all'estero».
Il Centro per il libro e la lettura è stato formalmente istituito come istituto dotato di autonomia speciale dal "Regolamento di riorganizzazione del ministero per i beni e le attività culturali" (D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, art. 10 e art. 15, comma 3) che lo individua quale articolazione dell'allora Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali e il diritto d'autore (oggi Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore).
In pendenza dell'entrata in vigore del Regolamento, la legge Finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 409) ribadiva il compito del Centro «di promuovere e di realizzare campagne di promozione della lettura, di organizzare manifestazioni ed eventi in Italia e all'estero per la diffusione del libro italiano, di sostenere le attività di diffusione del libro e della lettura promosse da altri soggetti pubblici e privati, nonché di assicurare il coordinamento delle attività delle altre istituzioni statali operanti in materia e di istituire l'Osservatorio del libro e della lettura».
Con l'entrata in vigore del Regolamento di riorganizzazione del Ministero veniva predisposto un decreto interministeriale - Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - per stabilire le modalità organizzative e di funzionamento del Centro (D.I. 7 aprile 2008) e consentire il concreto avvio. Il decreto, inviato alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione, veniva osservato con rilievo n. 95?? del 3 giugno 2008 e restituito non registrato.
La nascita del Centro sembrava a questo punto fortemente compromessa, ma il Ministro *pro tempore* per i beni e le attività culturali, sen. Sandro Bondi, confermava l'intenzione del Governo di portare a compimento l'iter istitutivo del Centro, tanto che il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero - "Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali" (D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91, pubblicato in G.U. 17 luglio 2009, n. 164) - includeva il Centro per il libro e la lettura tra gli undici istituti dotati di autonomia speciale prevedendo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, l'emanazione di un regolamento che stabilisse modalità organizzative e di funzionamento del Centro (art. 2, comma 1).
In conformità con i pareri resi dal Consiglio di Stato, la forma prescelta è stata quella del Decreto Presidente Repubblica in luogo del precedente decreto interministeriale.
L'iter del provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre 2009, si è concluso il 10 marzo 2010 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del "Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Centro per il libro e la lettura" (Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34).
Il CLL non è più un Servizio amministrativo nell'ambito di una Direzione Generale ma un organismo autonomo guidato da un Presidente (personalità di chiara fama) che lo rappresenta e ne cura i rapporti nazionali e internazionali e da un Direttore (dirigente del Ministero) responsabile della gestione e del conseguimento degli obiettivi.
L'autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile che lo connota consente, da un lato, maggiore snellezza operativa, dall'altro una più ampia capacità di azione: il Centro si avvale infatti di risorse finanziarie derivanti dalla Direzione generale per le biblioteche ma può avvalersi anche di proventi collegati ad attività di promozione, pubblicazione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati oltre che di contributi pubblici e privati italiani, comunitari o da organizzazioni internazionali. Il Centro può effettuare prestazioni a pagamento per conto di terzi e richiedere contributi per corsi o seminari di formazione e di aggiornamento o altre manifestazioni. Il Centro, inoltre, può istituire borse di studio e di ricerca.
Il Regolamento elenca nel dettaglio i compiti istituzionali del Centro (art. 2) deputato ad attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, nonché di promozione del libro italiano, della cultura italiana e degli autori italiani all'estero, anche mediante forme di stretta collaborazione con le amministrazioni pubbliche, le istituzioni territoriali e con i soggetti privati che operano nella filiera del libro.
Il Centro collabora con le amministrazioni pubbliche, le istituzioni territoriali e i soggetti privati che operano nella filiera del libro al fine di:
- incentivare la realizzazione di progetti editoriali tematici volti a valorizzare le opere di autori contemporanei italiani e stranieri;
- promuovere la lettura nelle istituzioni scolastiche con la collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- far conoscere la rete delle biblioteche e dei relativi servizi;
- realizzare campagne informative per la promozione della lettura attraverso i mezzi di comunicazione con la collaborazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- promuovere la diffusione del libro, della cultura e degli autori italiani all'estero con la collaborazione del Ministero degli affari esteri;
- organizzare manifestazioni ed eventi in Italia e all'estero per la promozione del libro e della lettura, tra cui una campagna nazionale annuale;
- sostenere le attività di diffusione del libro e della lettura in particolare tra i giovani con la collaborazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù.

La struttura operativa, altra novità per un istituto della Pubblica amministrazione, prevede quattro organi collegiali: il Consiglio scientifico, formato da 7 membri tutti esterni, il Consiglio di amministrazione, 7 membri di cui 3 esterni, un Osservatorio del libro e della lettura, formato da 16 componenti di cui 15 esterni, il Collegio dei revisori dei conti.
Sono organi del Centro (artt. 3-4):
- il *presidente*, scelto dal Ministro per i beni e le attività culturali tra personalità in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza che ha la rappresentanza del Centro nella cura dei rapporti nazionali ed internazionali; il Presidente del Centro per il libro e la lettura, definito come personalità di chiara fama, è stato già individuato da tempo in Gian Arturo Ferrari, ex direttore generale della Divisione libri di Mondadori, una persona a cui tutti riconoscono grandi competenze e capacità, evidenziate dalla lunga e brillante carriera nel mondo editoriale;
- il *consiglio di amministrazione* che ha il compito di deliberare il programma di attività del Centro e adottare le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici sulla base di quanto proposto dal consiglio scientifico;
- il *consiglio scientifico* che elabora le linee di attività e gli indirizzi tecnici del Centro;
- l'*osservatorio del libro e della lettura* che sulla base delle linee di intervento formulate dal consiglio scientifico, elabora studi sulla diffusione

della lettura in Italia, sull'andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali, sui comportamenti di acquisto e sul consolidamento e l'incentivazione all'apertura di nuove librerie e biblioteche.
In questo modo il mondo del libro acquista un punto di riferimento per avviare nuove politiche di sostegno per il libro, per confrontare le esperienze e le competenze di tutti coloro che da anni si impegnano nel tentativo di aumentare il numero dei lettori, per avvicinare più cittadini possibili al libro come strumento di crescita sociale e culturale, come mezzo di sviluppo personale, come occasione di conoscenza o di svago.

Con la creazione del Centro per il libro e la lettura saranno facilitate le sinergie fra pubblico e privato, attraverso il lavoro coordinato e condiviso delle strutture pubbliche, delle associazioni professionali e di quanti vivono e gestiscono direttamente la produzione intellettuale e il mercato del libro.
Sono già allo studio nuove strategie operative nell'ambito di una progettazione organica degli obiettivi da raggiungere e dei programmi da realizzare per favorire la diffusione del libro e la crescita della lettura, presupposto indispensabile per una autentica politica di crescita del sistema Paese.

* * *

D.P.R. 25 gennaio 2010, n. 34
Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91.
(Pubblicato in G.U. 10 marzo 2010, n. 57 S.G.)

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 28 ottobre 2005, con il quale è stato istituito l'Istituto per il libro;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 15;
Visto l'articolo 2, comma 409, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, ed in particolare l'articolo 2, comma 1;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 20 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 10 agosto 2009, recante articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 28 luglio 2009, con il quale è stata definita la graduazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia, in linea con la nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, adottata con il citato decreto ministeriale 20 luglio 2009;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 novembre 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

Emana il seguente regolamento:

art. 1
Centro per il libro e la lettura

1. Il Centro per il libro e la lettura, di seguito denominato «CLL», con sede in Roma, è Istituto che afferisce alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore; esso gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni.
2. Il dirigente preposto al CLL assume il titolo di direttore, è responsabile dell'attività del CLL e del conseguimento degli obiettivi ed adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi e della spesa coordinando le attività del CLL medesimo. Ad esso spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il conferimento dell'incarico di direzione del CLL è disposto secondo le procedure richiamate nell'articolo 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni.
3. Al conseguimento dei fini istituzionali il CLL provvede con le risorse finanziarie iscritte in bilancio, derivanti da ordini di pagamento della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, dall'utilizzo dei beni e degli spazi del CLL, dai proventi collegati allo svolgimento delle funzioni e dalle attività di promozione, pubblicazione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, dai contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati italiani, comunitari, nonché di organizzazioni internazionali finalizzati ad attività rientranti tra i propri compiti istituzionali incluse le attività di studio e di ricerca, da erogazioni liberali. In particolare il CLL può effettuare prestazioni a pagamento a favore di terzi, può richiedere contributi sotto forma di quote di iscrizione per i corsi ed i seminari di formazione e aggiornamento, per i congressi, i convegni e le altre manifestazioni che esso organizza.
4. Il CLL può istituire borse di studio e di ricerca.

art. 2
Compiti istituzionali

1. Compito del CLL è quello di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, nonché di promozione del libro italiano, della cultura e degli autori italiani all'estero.
2. Nello svolgimento dei compiti il CLL collabora con le amministrazioni pubbliche, le istituzioni territoriali e con i soggetti privati che operano nella filiera del libro.
3. Il CLL, in particolare:
a) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;
b) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi;
d) promuove e realizza, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema, la stampa quotidiana e periodica, internet, per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei prodotti editoriali e della lettura;
e) promuove e realizza, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri per gli ambiti di relativa competenza, adeguate politiche di diffusione del libro, della cultura e degli autori italiani all'estero, attra-

SISTEMA MODUS

verso una pianificazione pluriennale delle strategie di intervento in materia di partecipazione alle Fiere internazionali del libro e di sostegno alle traduzioni, anche in esecuzione di appositi accordi culturali, nonché attraverso un piano annuale di intervento da predisporre entro il 30 aprile di ciascun anno;
f) promuove e organizza manifestazioni ed eventi, in Italia e all'estero, volti a diffondere la produzione editoriale italiana e la cultura della lettura in generale; in particolare, il CLL organizza ogni anno una campagna nazionale di promozione della lettura, sentita la Conferenza unificata ed in collaborazione con i soggetti legati alla filiera del libro;
g) sostiene, anche mediante l'intervento dell'osservatorio del libro e della lettura di cui all'articolo 7, le attività di diffusione del libro e della lettura, di coordinamento e di sostegno delle iniziative promosse dalle biblioteche, dalle scuole e dalle istituzioni pubbliche e private, con particolare riguardo a quelle rivolte ai giovani, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
h) supporta, anche mediante l'intervento dell'osservatorio del libro e della lettura di cui all'articolo 7, le iniziative necessarie a potenziare l'attività delle biblioteche scolastiche, favorendone, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, il raccordo sul territorio con le altre Istituzioni interessate alla promozione della lettura tra i più giovani, anche tramite l'utilizzazione di procedure tecnologiche informatiche e telematiche;
i) implementa le politiche inerenti alla diffusione del libro e della lettura con particolare riferimento all'attività svolta dalle librerie e dalle biblioteche, anche attraverso il consolidamento di quelle già esistenti e l'incentivazione all'apertura di nuove librerie e biblioteche di pubblica lettura, con particolare attenzione alle zone che ne risultino sprovviste.

art. 3
Organi

1. Sono organi del CLL:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio scientifico;
d) l'osservatorio del libro e della lettura;
e) il collegio dei revisori dei conti.

art. 4
Presidente

1. Il presidente del CLL è scelto dal Ministro per i beni e le attività culturali tra personalità in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza in relazione ai compiti istituzionali del CLL.
2. Il presidente ha la rappresentanza del CLL nella cura dei rapporti nazionali ed internazionali; convoca e presiede il consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno. Nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale dell'attività di studio e ricerca dell'osservatorio del libro e della lettura di cui all'articolo 7.
3. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

art. 5
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione del CLL è composto da:
a) il presidente del CLL che lo presiede;
b) il direttore del CLL;
c) il funzionario preposto al servizio amministrativo - addetto all'ufficio contabilità e bilancio, con funzioni di segretario;
d) un funzionario tecnico scientifico, scelto tra una terna di nominativi indicata dal direttore;
e) un dirigente od un funzionario del Ministero per i beni e le attività culturali designato dal direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;
f) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
g) un componente designato dalla Conferenza Stato-regioni scelto tra professori universitari o altre categorie di esperti nelle materie di competenza del CLL.
2. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. La partecipazione al consiglio di amministrazione non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi della normativa vigente.
3. I componenti di cui al comma 1, lettere *a)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* sono nominati per tre anni con possibilità di essere confermati per una sola volta.
4. I criteri di scelta dei componenti di cui al comma 1, lettere *e)* e *g)* sono indicati dal Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali.
5. Il consiglio di amministrazione adotta le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici sulla base del programma delle attività proposto dal consiglio scientifico, di cui all'articolo 6, e in coerenza con la direttiva generale annuale e con gli altri atti di indirizzo del Ministro.
6. Il consiglio di amministrazione delibera il programma di attività annuale e pluriennale del CLL e ne verifica la compatibilità finanziaria e l'attuazione; delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo; si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal presidente o dal direttore del CLL.
7. Il direttore del CLL trasmette al direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore una relazione annuale sui risultati dell'attività del CLL.

art. 6
Consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico svolge funzione consultiva e di indirizzo nelle materie di competenza del CLL ed elabora le linee di attività e di intervento dell'osservatorio del libro e della lettura di cui all'articolo 7.
2. Il consiglio scientifico propone al consiglio di amministrazione il programma annuale e pluriennale di attività del CLL, individuando le priorità strategiche.
3. Il Consiglio scientifico è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto da:
a) il presidente, scelto dal Ministro tra personalità di chiara fama in possesso di comprovati requisiti ed esperienza in relazione ai compiti istituzionali del CLL;
b) due componenti designati rispettivamente dalla Conferenza Stato-regioni e dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
c) due componenti designati dal Ministro, di cui uno designato di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra professori universitari o altre categorie di esperti nelle materie di competenza del CLL;
d) due componenti designati dalle associazioni di categoria più rappresentative degli editori e dei librai tra esperti di alta qualificazione nel campo disciplinare e tematico di attività del CLL, operanti in istituzioni italiane e straniere.
4. Alle riunioni del consiglio scientifico partecipa senza diritto di voto il direttore del CLL.
5. Il consiglio scientifico è convocato dal presidente.
6. Il consiglio scientifico elegge al suo interno un vice presidente.
7. I componenti del consiglio scientifico durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La partecipazione al consiglio scientifico non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi della normativa vigente.

art. 7
Osservatorio del libro e della lettura

1. L'osservatorio del libro e della lettura, sulla base delle linee di attività e di intervento elaborate dal consiglio scientifico, svolge i seguenti compiti:
a) studio del livello e delle modalità di diffusione della lettura in Italia e proposte di iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione alla lettura;
b) studio dell'andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali e proposta di iniziative per la diffusione della produzione editoriale italiana, con particolare riferimento alla produzione contemporanea;
c) studio dell'evoluzione dell'offerta libraria in Italia, dei comportamenti di acquisto e del settore editoriale in genere;
d) raccolta e diffusione delle informazioni sulle iniziative comunitarie, nazionali e regionali a favore del libro e dell'editoria o comunque utili per gli operatori editoriali e sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all'estero;
e) approfondimento degli aspetti legati alla gestione dei diritti per la riproduzione delle opere conservate dai musei e dalle istituzioni culturali;
f) implementazione delle politiche inerenti alla diffusione del libro e della lettura con particolare riferimento all'attività svolta dalle librerie e dalle biblioteche, anche attraverso il consolidamento di quelle già esistenti e l'incentivazione all'apertura di nuove librerie e biblioteche di pubblica lettura, con particolare attenzione alle zone che ne risultino sprovviste.
2. L'osservatorio del libro e della lettura è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto da:
a) il direttore del CLL che lo presiede;
b) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;
c) cinque funzionari del Ministero per i beni e le attività culturali designati dal direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;
d) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
e) un rappresentante designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
f) due rappresentanti designati dall'Associazione italiana editori;
g) un rappresentante designato dall'ISTAT;
h) due rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-regioni;

i) due rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
3. Alle riunioni dell'osservatorio del libro e della lettura partecipa senza diritto di voto il presidente del CLL.
4. I componenti dell'osservatorio del libro e della lettura di cui al comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)*, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La partecipazione all'osservatorio del libro e della lettura non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi della normativa vigente.
5. Le funzioni di segreteria dell'osservatorio del libro e della lettura sono assicurate dal personale assegnato al CLL.

art. 8
Collegio dei revisori dei conti

1. Presso il CLL opera il collegio dei revisori dei conti, composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo con funzioni di presidente ed un supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze e due membri effettivi ed un supplente designati dal Ministero per i beni e le attività culturali. I componenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, durano in carica tre anni con possibilità di essere confermati per una sola volta. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il collegio dei revisori dei conti effettua il controllo di regolarità amministrativo-contabile.

art. 9
Bilancio di previsione, esercizio finanziario

1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa.
2. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; ad esso si riferiscono il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.
3. Il bilancio di previsione è composto dal preventivo finanziario decisionale, dal preventivo finanziario gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal preventivo economico. Costituiscono allegati al bilancio di previsione annuale il bilancio pluriennale, la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione e la relazione del collegio dei revisori dei conti.
4. Le entrate e le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale.
5. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.
6. Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell'entrata l'ammontare presunto dell'avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
7. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle concrete capacità operative del CLL.
8. Il consiglio di amministrazione, entro il mese di settembre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie.
9. Il bilancio di previsione redatto dal direttore è sottoposto all'attenzione del collegio dei revisori dei conti almeno quindici giorni prima della delibera dell'organo collegiale. Il collegio dei revisori dei conti, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone o negandone l'approvazione.
10. Il consiglio di amministrazione, entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi, unitamente alle relazioni del direttore e del collegio dei revisori dei conti e ad una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione di rispettiva competenza.
11. Quando l'approvazione del bilancio di previsione non interviene prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Ministero può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio sulla base dei dati del bilancio del precedente anno finanziario, nei limiti previsti dalla vigente normativa.
12. Il bilancio di previsione ed i relativi allegati sono redatti secondo gli schemi di cui al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

art. 10
Preventivo economico

1. Il preventivo economico, redatto in conformità al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, espone il saldo finanziario di parte corrente e le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione.

art. 11
Entrate e spese

1. Per le entrate e per le spese il consiglio di amministrazione determina la denominazione e la numerazione dei capitoli in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative.

art. 12
Riscossione delle entrate, ordinazione e pagamento delle spese

1. Ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, le entrate e le spese sono gestite con un conto in tesoreria unica tramite un'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, mediante rispettivamente reversali di incasso e mandati di pagamento emessi dal CLL.
2. Le entrate possono derivare da ordini di pagamento del competente centro di responsabilità e da proventi e contributi diversi di cui all'articolo 1.
3. Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo e munite del numero del capitolo di entrata del bilancio, sono firmate dal direttore o da un suo delegato.
4. Le reversali e i mandati di pagamento sono corredati della documentazione giustificativa rispettivamente dell'entrata e della spesa.
5. I mandati non pagati alla fine dell'esercizio finanziario sono restituiti, tramite l'istituto bancario, al CLL per il trasferimento dal conto della competenza al conto dei residui o per il loro annullamento.
6. I mandati di pagamento sono firmati dal direttore e dal funzionario amministrativo preposto all'ufficio contabilità e bilancio per il riscontro amministrativo-contabile.

art. 13
Fondi di riserva

1. Nel bilancio annuale è iscritto, in apposito capitolo, un fondo di riserva per le spese impreviste e per le nuove e maggiori spese che si verificano nel corso della gestione. Su tale capitolo non sono emessi mandati di pagamento.
2. Lo stanziamento iscritto nel fondo di riserva di cui al comma 1 è utilizzato previa delibera del consiglio di amministrazione e non può superare complessivamente il tre per cento delle spese correnti di competenza previste nel bilancio di previsione.

art. 14
Variazioni al bilancio annuale di previsione

1. Il consiglio di amministrazione, previo parere del collegio dei revisori dei conti, delibera le opportune variazioni alle previsioni di bilancio qualora nel corso della gestione gli stanziamenti risultino insufficienti per le effettive esigenze del CLL oppure si verifichino maggiori entrate rispetto alle previsioni.
2. Le proposte di variazione al bilancio di previsione sono deliberate dal consiglio di amministrazione non oltre il 31 ottobre dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce e trasmesse, per l'approvazione, al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Tali deliberazioni divengono esecutive dopo trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse.
3. In ogni caso, le spese complessivamente impegnate non possono superare le entrate complessivamente accertate.

art. 15
Scritture contabili

1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio consentono di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza che per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.
2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione dello stato dei beni di cui all'articolo 18.
3. Il sistema di scritture del CLL si compone dei seguenti registri:
a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;
b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate e quelle rimaste da pagare;
c) un partitario dei residui, contenente per ciascun capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza

SISTEMA MODUS

dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e pagate, le somme rimaste da riscuotere e da pagare;
d) un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi, con indicazioni separate delle riscossioni e dei pagamenti in conto residui;
e) i registri degli inventari.
4. Le scritture contabili di cui al comma 3, lettere *d)* ed *e)*, sono effettuate su registri numerati e vidimati dal direttore. Anche nell'ipotesi di scritture tenute con l'utilizzazione di sistemi di elaborazione automatica dei dati è comunque garantita l'inalterabilità dei dati archiviati.

art. 16
Conto consuntivo

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo redatto in termini di competenza e di cassa.
2. Il conto consuntivo è redatto secondo la classificazione di cui all'articolo 9.
3. Il rendiconto finanziario espone i risultati conseguiti durante l'esercizio in ordine al bilancio di previsione. Esso è redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione ed espone i relativi dati distintamente per la competenza e per i residui secondo lo schema di cui al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
4. Il conto economico, redatto in conformità al preventivo economico di cui all'articolo 10, offre la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.
5. Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa che evidenzia i risultati di cassa e della gestione dei residui secondo lo schema di cui al regolamento richiamato nel comma 3.
6. Il conto consuntivo, unitamente alla nota illustrativa, è sottoposto dal direttore all'esame del collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione, almeno quindici giorni prima della riunione fissata dal consiglio di amministrazione per la deliberazione di competenza.
7. Il consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
8. Entro quindici giorni dalla delibera, il conto consuntivo è trasmesso, unitamente alle relazioni di cui al comma 6, ad una copia dell'estratto conto dell'istituto bancario tesoriere ed alla deliberazione del consiglio di amministrazione, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione di competenza.

art. 17
Residui

1. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi.
2. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi.
3. Annualmente è compilata, distintamente per esercizio di provenienza e per capitoli di bilancio, la situazione dei residui attivi e passivi riferiti agli esercizi anteriori a quello di competenza. La situazione dei residui deve indicare la consistenza al 1 gennaio, le somme riscosse nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili, nonché quelle rimaste da riscuotere.
4. La variazione dei residui attivi e passivi forma oggetto di apposita deliberazione del consiglio di amministrazione. Sulle variazioni dei residui il collegio dei revisori dei conti è tenuto ad esprimere il suo parere.
5. La situazione dei residui e la deliberazione di cui al comma 4 sono allegate al conto consuntivo.
6. Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio.

art. 18
Disciplina dei beni d'uso

1. I beni del CLL appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso al CLL stesso.
2. Per tali beni si osservano le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché quelle emanate in merito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. I beni sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal direttore. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.
4. Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

art. 19
Disciplina del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e viene svolto secondo le modalità indicate in un'apposita convenzione approvata dal consiglio di amministrazione.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

art. 20
Servizio di cassa interno

1. All'inizio di ciascun esercizio finanziario il consiglio di amministrazione delibera l'assegnazione al direttore o ad un suo delegato di un fondo cassa.
2. Con il fondo di cui al comma 1 si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni, delle spese postali, nonché al pagamento di piccoli acconti per spese di viaggio e per indennità di missione.
3. Le eventuali integrazioni al fondo cassa devono essere deliberate dal consiglio di amministrazione.

art. 21
Attività contrattuale

1. In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attività contrattuale è svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigente in materia.
2. Le spese in economia sono disciplinate dalla normativa vigente.
3. I contratti sono stipulati dal direttore sulla base della deliberazione che ne autorizza la relativa spesa approvata dal consiglio di amministrazione. Le funzioni di ufficiale rogante sono svolte dal funzionario amministrativo individuato dal direttore.

art. 22
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, concernente il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.
2. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina recata in materia di approvazione dei bilanci degli enti pubblici istituzionali dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

art. 23
Abrogazione e norme finali

1. Il decreto ministeriale 28 ottobre 2005 è abrogato.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SISTEMA MODUS

La 75ª edizione del "World Library and Information Congress"

Maurizio Fallace

L'occasione della settantaseiesima edizione dell'organizzando *World Library and Information Congress 2010,* che avrà luogo il prossimo agosto a Gothenburg all'insegna del comune denominatore *Open access to knowledge - promoting sustainable progress,* costituisce l'avvio di un percorso foriero di nuovi spunti di riflessione e di un maggiore approfondimento del ruolo dell'*International Federation of Library Associations and Institutions* e delle opportunità offerte dal Congresso annuale dell'IFLA, offre un momento significativo per focalizzare l'attenzione sulla passata esperienza milanese, che ha avuto luogo nei giorni 23-27 agosto 2009, per ricordare il fattivo contributo della Direzione Generale delle biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore ad uno dei principali eventi internazionali in ambito bibliotecario e rappresenta un'opportunità considerevole per vagliare i risultati e le concrete ricadute che il Ministero per i beni e le attività culturali ha avuto in rapporto alle aspettative e all'impegno umano, professionale ed economico prestato per la promozione e la migliore riuscita della manifestazione, che per l'Italia ha avuto una molteplice valenza di significati.

Infatti, l'origine e la storia dell'IFLA sono fortemente legate, da tappe di grande rilievo per la storia dell'istituzione e da fecondi momenti di collaborazione, al nostro Paese e ad uno dei più attivi bibliotecari italiani del primo Novecento, Luigi De Gregori, sebbene fino al 1930 l'Italia non avesse ancora la propria associazione bibliotecaria.

Il 14 giugno 1929, alla vigilia dell'apertura solenne del primo Congresso mondiale delle biblioteche e di bibliografia, fu la città di Roma ad ospitare la prima riunione plenaria dell'*International Library and Bibliographical Committee,* formalmente costituito ad Edimburgo l'anno precedente.

L'importante consesso internazionale, che nell'immediato suffragò la capacità operativa del Comitato recentemente istituito e suggellò la forza di una macchina organizzativa autorevole ed influente, si svolse distribuendo eventi congressuali, espositivi e culturali su sedici giorni (15-30 giugno) a Roma e a Venezia ed in altre sette città (Bologna, Firenze, Milano, Modena, Montecassino, Napoli e Trieste), registrando la presenza di circa 1.300 bibliotecari di quarantasei paesi.

La candidatura italiana si trovava inoltre nel terreno fertile del pieno appoggio del Governo, considerata la contingente approvazione della legge speciale n. 3094 del 27 dicembre 1928, recante "Disposizioni per il congresso mondiale delle biblioteche e di bibliografia da tenersi in Roma nel 1929" (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.13 del 16 gennaio 1929), e nella considerazione notevole di cui godeva in Europa e nel mondo il regime di Mussolini.

Dopo il primo Congresso mondiale, che contemperò le esigenze del regime di esibirsi sulla scena internazionale e le aspirazioni forti dei più dinamici bibliotecari italiani, volti a rivendicare il proprio ruolo sociale ed una tradizione del settore di prim'ordine nonché desiderosi di portare avanti l'intento di sprovincializzazione dei servizi di più alto profilo innovativo, la partecipazione italiana all'IFLA dagli anni Cinquanta agli anni Settanta si mantenne molto attiva, specialmente per merito di Francesco Barberi, segretario dell'Associazione Italiana Biblioteche fino al 1957, di Laura De Felice Olivieri, Renato Pagetti, Maria L'Abbate Widmann, Maria Valenti, Vilma Alberani ed altre benemerite figure.

Nel 2009, ad ottanta anni dal primo Congresso mondiale delle biblioteche e di bibliografia e a quarantacinque dall'ultima Conferenza generale tenuta in Italia, per i bibliotecari di tutto il mondo tornare in Italia, a Milano, ha significato dunque riannodarsi ai primi fili dello scambio e del coinvolgimento attivo dei numerosi membri dell'istituzione, ha costituito un momento importante per confermare le potenzialità della cooperazione internazionale proficuamente sperimentata già in seno al primo evento convegnistico dell'IFLA, che ora, riunendo innumerevoli associazioni professionali nazionali e singoli professionisti del settore, rappresenta la voce mondiale della professione bibliotecaria e dell'informazione, rappresentativa degli interessi delle biblioteche di ogni tipo e delle cospicue ed eterogenee esigenze dei singoli utenti, nonché teatro ideale per lo scambio di idee, per la condivisione di obiettivi, per trovare soluzioni comuni di fronte a globali criticità, per rafforzare la consapevolezza che le biblioteche nell'era digitale non escono depauperate delle loro funzioni, ma consolidate nel loro ruolo culturale e sociale.

Il tema individuato per il Convegno dello scorso anno, *Libraries create future: building on cultural heritage*, conferma che le biblioteche tradizionali, pur a fronte della pervasività del digitale e del nuovo approccio alla conoscenza, si configurano quali istituzioni di insuperabile dinamismo e sottolinea che nessuna prospettiva di crescita può rinunciare a fondarsi sulle radici di un'identità che le biblioteche, diventate ormai centri attivi di formazione, informazione e incontro culturale, contribuiscono a valorizzare e a trasmettere soprattutto alle giovani generazioni.

La rete solida e capillare di relazioni e di contatti, sorta e sviluppatasi nel corso di ottanta anni di storia, grazie all'impegno professionale di tanti esperti del settore, trova la ragione del suo successo nei meritori intendimenti, nella missione, negli obiettivi e nei valori essenziali che l'IFLA si è imposta quali principi di azione e strategie operative: sostenere l'accesso libero all'informazione, alle idee e alle opere dell'ingegno, promuovere linee guida per la creazione e la fornitura di servizi bibliotecari competitivi e di alta qualità, coordinare e supportare le attività del controllo bibliografico per tutti i tipi di risorse, relativi formati e protocolli standard, rappresentare gli interessi dei suoi membri in tutto il mondo, definire priorità come la promozione della professione bibliotecaria nei paesi in via di sviluppo, fornire uno strumento di costante confronto sui principali temi di attualità biblioteconomica, concertare gli sforzi per ottimizzare la cura, il trattamento e la conservazione dei beni librari, archivistici e storici, promuovere una letteratura professionale *ad hoc* attraverso rapporti, relazioni e pubblicazioni aggiornate.

Tra le principali attività dell'IFLA, il Congresso annuale che ogni anno viene organizzato in una diversa sede e che si snoda orientativamente nel corso di cinque giorni, è senza dubbio il più importante appuntamento professionale per fare il punto delle attività finora realizzate e per valutare eventuali prospettive future dei servizi bibliotecari.

In occasione della passata edizione, la Direzione Generale ha sostenuto fin dall'inizio la candidatura italiana, attraverso un impegno finanziario e una fattiva partecipazione alle fasi organizzative dell'evento. Tutto ciò per cogliere l'opportunità di promuovere in una vera e propria agorà internazionale lo straordinario patrimonio bibliografico del nostro Paese, reso fruibile a pubblici diversi e sempre più ampi, anche grazie a iniziative editoriali, convegnistiche ed espositive e, soprattutto, attraverso la digitalizzazione dei preziosi fondi delle nostre biblioteche, programma che il Ministero per i beni e le attività culturali ha vivamente sostenuto al fine di indirizzare su un percorso comune e coordinare le iniziative di *digital library* avviate sul territorio nazionale da più parti, per conto di istituzioni ed organizzazioni sia di carattere pubblico che privato, e sperimentare le nuove tecnologie e i nuovi strumenti come i portali culturali, attraverso i quali rafforzare la valorizzazione del ricchissimo patrimonio storico italiano e creare un sistema di *knowledge management* in grado di favorire percorsi basati su tematismi culturali di forte impatto per la promozione a livello internazionale delle risorse bibliografiche, archivistiche, museali, culturali e professionali del nostro Paese.

L'incontro tra il mondo della cultura, ben codificato da stratificazioni di elaborazioni teoriche e pratiche, e l'ambito tecnologico, in qualche modo rivoluzionario, certamente di straordinario impatto per la comunicazione e la diffusione dell'informazione e della conoscenza, non ha tardato a rendere ragione di un sodalizio fertile e foriero di positive ricadute.

SISTEMA MODUS

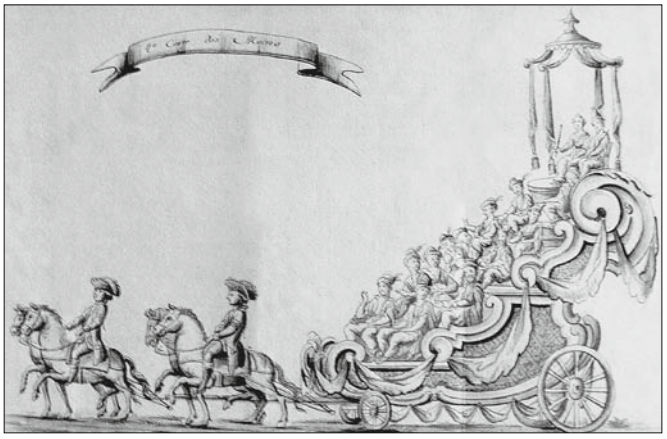

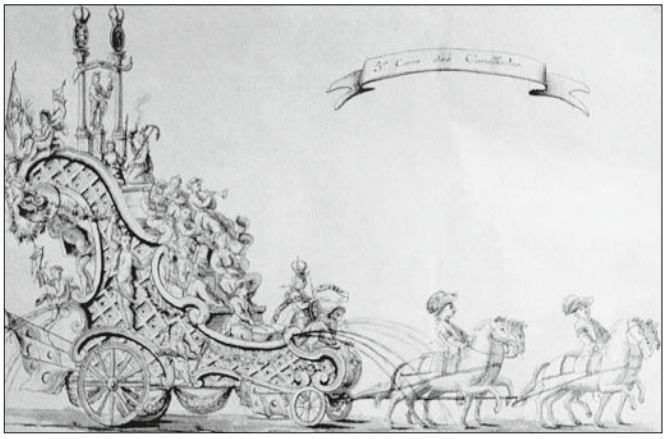

Con l'intendimento di promuovere e diffondere la conoscenza, presso un panorama internazionale di bibliotecari, studenti, ricercatori, diversi addetti alla professione e congressisti tutti, i numerosi progetti di digitalizzazione realizzati e realizzandi, attraverso i quali gli internauti di qualunque nazione possono accedere senza limitazioni spaziali e temporali ad una parte cospicua del patrimonio italiano mediante contenuti filtrati e di altissima qualità, la Direzione Generale, attraverso l'Associazione Italiana Biblioteche, ha partecipato all'annuale Convegno IFLA occorso a Milano investendo cospicue risorse umane, professionali ed economiche per confermare il proprio ruolo di coordinamento, per rendere ragione del *know how* di trazione italiana, per presentare esperienze, capacità operative e un sapere professionale da condividere, confrontare e ottimizzare attraverso l'incontro con il mondo accademico, con altre amministrazioni, con istituzioni pubbliche e private attive nello stesso campo.
In questa ottica, la Direzione Generale ha realizzato il volume *Italian Libraries* e la riproduzione di un CD che raccoglie preziosi documenti della nostra storia musicale, in particolate napoletana, per distribuirli ai visitatori dello stand allestito nel polo fieristico di Milano Rho che ha ospitato il Congresso, per illustrare, con l'esposizione di cataloghi e pubblicazioni, con postazioni PC dedicate, con la proiezione di video e mostre digitali, con seminari e *Workshop*, con la distribuzione di *brochures,* materiale informativo e promozionale, la propria attività unitamente a quella delle biblioteche e degli istituti del Ministero.
La stessa sede ha costituito inoltre un teatro d'eccellenza per promuovere il progetto appena avviato relativo alla "*Valorizzazione degli itinerari storici, culturali e religiosi*", finalizzato a rilanciare la forte vocazione turistica, il recupero storico, culturale e religioso delle aree attraversate dalla *Via Francigena*, arteria che collega Canterbury con Roma e che è stata dichiarata dal Consiglio d'Europa "Grande Itinerario Culturale".
La Direzione Generale, dopo aver riflettuto nell'immediata conclusione dell'esperienza milanese sul significato del Congresso per l'Italia e, soprattutto, tornando a fare il punto della situazione in una prospettiva dinamica, nel rinnovato fermento che caratterizza il nuovo impegno organizzativo per la realizzazione della settantaseiesima edizione del Congresso, da una parte, guarda positivamente al ricco caleidoscopio dei *Satellite Meetings,* organizzati a margine del Congresso IFLA, che hanno animato diverse biblioteche, enti, istituzioni e luoghi della cultura capillarmente distribuiti sul territorio nazionale con appuntamenti scientifici, convegni e incontri di carattere internazionale sulle problematiche di rilevante attualità, esperienze e prospettive della realtà professionale; dall'altra parte, si divide tra più fronti di giudizi inevitabilmente controversi, tra soddisfazioni e aspettative in parte disilluse, tra rilevanti bilanci positivi che devono pur competere con altre deboli ricadute concrete, tra successi e inerzia, tra considerazioni positive che tuttavia in molti casi lasciano terreno fertile a una razionale, disarmante valutazione dei risultati non totalmente fecondi, quali quelli conseguiti dalla *Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore,* a fronte del cospicuo impegno economico e professionale e delle intense attività di coordinamento e di gestione organizzativa realizzate di concerto con l'*Associazione Italiana Biblioteche*.

L'Accordo del Ministero con Google

Il Ministero per i beni e le attività culturali e Google hanno firmato un importante accordo che consentirà la digitalizzazione e il libero accesso in rete (gratuitamente, attraverso il portale Google Books) a un milione di libri conservati nelle Biblioteche nazionali Centrali di Roma e Firenze, non coperti dal diritto d'autore. Di questi volumi, 285.000 sono stati già metadatati e catalogati dal Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN); per gli altri sarà assicurata entro due anni la catalogazione.
La digitalizzazione sarà effettuata da Google - a sue spese e utilizzando le sue tecnologie - in uno Scanner Center ubicato in Italia. Google non avrà un diritto esclusivo d'uso, ma metterà a disposizione delle biblioteche le copie digitali, che potranno essere diffuse anche su altre piattaforme europee, come Europeana.
Tra le opere che la Biblioteca di Firenze includerà nel progetto vi sono:
- rare opere scientifiche del XVIII secolo e dell'Illuminismo;
- opere letterarie del XIX secolo che hanno precorso, accompagnato o seguito l'Unità d'Italia;
- opere illustrate e litografie di ogni epoca.

La Biblioteca Nazionale di Roma prevede invece la digitalizzazione di:
- rare prime edizioni di opere del XIX secolo;
- opere di Vico, Keplero e Galileo;
- erbari e farmacopee del XIX secolo.

L'iniziativa si inserisce in un progetto mondiale di diffusione della cultura, al quale hanno già aderito 30.000 editori e 40 biblioteche di tutto il mondo. I contenuti, prevalentemente in lingua inglese, si stanno gradualmente estendendo a raccolte bibliografiche di lingue diverse, che attraverso un programma di traduzione, potranno essere fruite da un numero sempre più vasto di utenti. Sino ad oggi, oltre alle due italiane, hanno aderito altre otto grandi biblioteche europee, ma l'Italia è il primo paese che ha siglato un accordo a livello nazionale.

SISTEMA MODUS

La riproduzione di fonogrammi e videogrammi per uso personale

Mario Luigi Torsello

1. Ai sensi dell'articolo 71-*sexies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 - introdotto all'interno della legge sul diritto d'autore con il decreto legislativo n. 68 del 2003, in sede di recepimento della direttiva comunitaria 2001/29/CE - è consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione di cui al successivo articolo 102-*quater* della medesima legge.
Tale riproduzione non può essere effettuata da terzi. Infatti, la prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-*bis*, 79 e 80 (ovvero ad autorizzazione da parte dei titolari dei diritti).
L'eccezione per copia privata, inoltre, disciplinata dall'articolo 71-*sexies* della legge n. 633 del 1941, non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente (attraverso la rete *internet*), quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-*quater* suddetto, ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.

2. Per l'attività di cd. "copia privata", l'articolo 71-*septies* della legge n. 633 del 1941 prevede che agli autori e ai produttori di fonogrammi, nonché ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti interpreti ed esecutori ed ai produttori di videogrammi, e ai loro aventi causa, sia attribuito un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi, recanti opere protette dal diritto d'autore.
2.1. Il compenso - dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio italiano, allo scopo di trarne profitto, apparecchi e supporti atti alla registrazione/riproduzione di opere protette dal diritto d'autore[1] - ai sensi del citato articolo 71-*septies,* comma 1, della legge n. 633 del 1941, è costituito: 1) per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore; 2) per gli apparecchi polifunzionali, da una quota calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio; 3) per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti; 4) per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso.
Sul punto si evidenzia fin da subito ciò che sarà meglio chiarito nella parte conclusiva della presente relazione, che il Ministero ha ritenuto opportuno non procedere, per il momento, alla determinazione del compenso per tali servizi in considerazione del fatto che è alquanto controversa, in ambito comunitario, l'inclusione dei sistemi di videoregistrazione da remoto nell'ambito dell'eccezione per copia privata di cui all'articolo 71-*sexies* della legge n. 633 del 1941 e di cui alla direttiva n. 2001/29/CE.
2.2. Detto compenso, ai sensi dell'articolo 71-*septies,* comma 2, della legge sul diritto d'autore - così come recentemente riformulato a seguito dell'entrata in vigore del comma 2-*quater* dell'articolo 5 del decreto legge n. 248 del 2007, convertito dalla legge n. 31 del 2008 - è determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sottoposto ad aggiornamento triennale, "*nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione*".
2.3. Dal punto di vista procedurale, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207 convertito dalla legge n. 14 del 2009, il decreto ministeriale di determinazione del compenso per copia privata deve essere adottato entro il 31 dicembre 2009, sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti, tenendo conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-*quater* della legge sul diritto d'autore, nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica.
2.4. Il quadro normativo di riferimento appena descritto si completa con il richiamo del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68 che, emanato in "Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione", disciplina il sistema normativo in materia di "copia privata" e fissa direttamente, in via provvisoria, fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui al citato articolo 71-*septies,* comma 2, della legge n. 633 del 1941, la misura del compenso per copia privata, nelle seguenti misure:
a) supporti audio analogici: 0,23 euro per ogni ora di registrazione;
b) supporti audio digitali dedicati, quali minidisc, CD-R audio e CD-RW audio: 0,29 euro per ora di registrazione. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
c) supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di fonogrammi, quali CD-R dati e CD-RW dati: 0,23 euro per 650 megabyte;
e) supporti video analogici: 0,29 euro per ciascuna ora di registrazione;
f) supporti video digitali dedicati quali DVHS, DVD-R video e DVD-RW video: 0,29 euro per ora, pari a 0,87 euro per un supporto con una capacità di registrazione di 180 minuti. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
g) supporti digitali idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, quali DVD Ram, DVD-R e DVD-RW: 0,87 euro per 4,7 gigabyte. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
h) apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale audio o video: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore.
Successivamente, nel 2004, con il decreto legge n. 72, convertito in legge n. 128, all'articolo 39 del decreto legislativo n. 68 del 2003 furono introdotte le lettere *d)* ed h-*bis)* che prevedevano il compenso, rispettivamente, per le "*memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi*" e per gli "*apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di supporti DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione*". La lettera *d*) fu, però, dapprima sostituita dall'art. 1, D.L. 22 marzo 2004, n. 72 e, poi, abrogata dal comma 3-*septies* dell'art. 3, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione (legge 31 marzo 2005, n. 43); mentre la lettera h-*bis)*, aggiunta dall'art. 1, D.L. 22 marzo 2004, n. 72, fu successivamente, abrogata dal comma 3-*septies* dell'art. 3, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione (legge 31 marzo 2005, n. 43).

[1] I soggetti tenuti al pagamento del compenso devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione. La violazione degli obblighi suddetti è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa.

SISTEMA MODUS

3. Ai fini dell'emanazione del presente decreto, il Ministero per i beni e le attività culturali ha, pertanto, sentito, così come previsto dall'articolo 71-*septies*, comma 2, della legge n. 633 del 1941, il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore (all. 1) e, in data 10 dicembre 2009, i rappresentanti delle associazioni dei titolari dei diritti e i rappresentanti delle associazioni dei produttori di supporti e apparecchi nonché i consumatori, rappresentati dal Consiglio nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) (all. 2).
Nel corso dell'audizione del 10 dicembre 2009, svoltasi presso la sede del Ministero per i beni e le attività culturali, in particolare, i rappresentanti delle associazioni intervenute hanno ribadito le posizioni espresse già nel corso delle audizioni svolte dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, nel periodo giugno/settembre 2009.
Nello specifico, i titolari dei diritti (percettori del compenso) hanno evidenziato la necessità di adottare, quanto prima, il decreto ministeriale di determinazione del compenso per "copia privata" anche alla luce del fatto che, a causa del protrarsi del regime transitorio introdotto dal decreto legislativo n. 68 del 2003, l'industria culturale del nostro Paese è stata costretta a subire, per circa cinque anni, un notevole pregiudizio economico.
I rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di supporti e di apparecchi hanno espresso una posizione di segno opposto, specie con riferimento all'inclusione tra gli apparati soggetti all'equo compenso di telefoni cellulari, di *decoder*, di *computer* e *game console*, ritenuti apparecchi non specificatamente dedicati alla registrazione e memorizzazione di contenuti. Tali associazioni hanno, inoltre, criticato la proposta di adozione del criterio della capacità di memoria dei supporti per la determinazione del compenso (in quanto criterio ritenuto meno efficace rispetto a quello della percentuale sul prezzo di vendita) e hanno segnalato la necessità di escludere dal pagamento del compenso per copia privata prodotti e apparecchi di uso strettamente professionale (c.d. *"business use")* da parte di privati e della Pubblica Amministrazione.
Preoccupazione è stata espressa da tutte le imprese produttrici di supporti e apparecchi incisi dal compenso per copia privata per l'andamento economico del mercato e per la rilevante perdita di fatturato delle industrie del settore.
Analoghe considerazioni sono state espresse dal rappresentante del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, unitamente alla preoccupazione che tale compenso possa gravare indirettamente sui consumatori.

4. Sulla base degli elementi informativi acquisiti nel corso dell'audizione del 10 dicembre 2009 e del parere reso dal Comitato permanente per il diritto d'autore in data 15 ottobre 2009, il Ministero per i beni e le attività culturali ha inteso, con il presente decreto, provvedere alla rideterminazione delle tariffe del compenso per copia privata, sulla base dei criteri dettati dalla legge e dell'esigenza di interesse pubblico di assicurare un equilibrato contemperamento tra le opposte esigenze rappresentate dagli esponenti delle categorie interessate, tenendo dunque conto, in particolare: 1) dell'apposizione, sulle opere protette dal diritto d'autore, delle misure tecnologiche di protezione di cui all'articolo 102-*quater* della legge n. 633/1941[2]; 2) della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica; 3) del confronto tra il sistema normativo - tariffario italiano e quelli dei principali Paesi e mercati europei ed, in particolare, di Francia, Germania, Spagna; 4) della capacità di memoria dei supporti di registrazione audio e video, che costituisce lo strumento di parametrazione del compenso più diffuso nei Paesi di area Euro; 5) della circostanza che il compenso in questione deve remunerare solo la successiva copia privata di un'opera e non la prima fissazione di contenuti, per i quali è stato corrisposto il diritto esclusivo di riproduzione; 6) del livello di utilizzo del prodotto da parte del consumatore finale per la copia privata di opere protette, sulla base degli studi commissionati dalla SIAE alle società G.P.F. e G.F.K.; 7) dell'onere che grava sul prezzo finale dei prodotti incisi in ragione dell'applicazione del compenso per "copia privata"; 8) più in generale, della necessità di realizzare un equo contemperamento di tutti gli interessi coinvolti e rappresentati dagli operatori dei settori interessati ed auditi.
Si è tenuto, altresì, conto necessariamente della profonda trasformazione tecnologica, intervenuta dal 2003 ad oggi, nel mercato dei prodotti idonei e dedicati alla riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi e dunque dei prodotti che si sono affacciati sul mercato in epoca più recente, nonché dei mutati comportamenti dei consumatori nel frattempo intervenuti.
4.1. In particolare, l'articolo 1 dell'Allegato tecnico al presente decreto ministeriale, riprendendo quanto disposto dall'articolo 71-*septies* della legge n. 633 del 1941, reca le definizioni di *apparecchio esclusivamente destinato alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi* (apparecchi cd. monofunzionali), di *apparecchio polifunzionale*, di *supporto*, di *distributore*, di *fabbricante* ed *importatore*. Si tratta di una specificazione tecnica di definizioni già contenute nella legge sul diritto d'autore, strettamente funzionale alla determinazione del compenso per "copia privata", allo scopo di tener necessariamente conto dell'evoluzione tecnologica riguardante i supporti e gli apparecchi incisi dal prelievo anzidetto.
Nello specifico, la distinzione, già prevista dalla legge sul diritto d'autore all'articolo 71-*septies*, comma 1, tra apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi (cd. monofunzionali) e apparecchi polifunzionali, tra supporti analogici e digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi è stata chiarita anche sulla base dell'esempio - ritenuto particolarmente calzante ed efficace - del sistema attualmente vigente in Francia.
4.2. All'articolo 2 dell'Allegato tecnico al presente decreto ministeriale, si è provveduto opportunamente a differenziare il compenso per "copia privata" in ragione delle diverse tipologie di prodotti.
In particolare, sulla base dell'esempio costituito dal sistema francese si è proceduto ad effettuare una distinzione fra prodotti "dedicati audio e video" e prodotti c.d. "ibridi", ossia quei prodotti di nuova generazione che possono essere utilizzati anche per la registrazione di contenuti diversi da videogrammi e fonogrammi.
Per i prodotti dedicati, i compensi risultano più alti in quanto si tratta di prodotti destinati ad essere utilizzati dai consumatori per la riproduzione di opere protette, mentre per i prodotti ibridi il compenso previsto è più basso, in modo da ponderare anche gli usi diversi da quelli regolati dal compenso.
Ai fini della determinazione del compenso si è tenuto conto della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica, mentre ha rivestito un rilievo marginale la considerazione dell'apposizione sulle opere protette dal diritto d'autore delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-*quater* della legge n. 633 del 1941, attesa la sostanziale inefficacia di tali misure.
In special modo, si è tenuto conto dell'importanza che nello sviluppo tecnologico hanno assunto le "memorie" ormai presenti, di fatto, in qualsiasi apparato. Tale circostanza ha reso necessario una ulteriore distinzione legata al tipo di dispositivo che ospita tali "memorie" e che ne determina sostanzialmente l'utilizzo più o meno dedicato alla registrazione di fonogrammi e di videogrammi. Ciò anche in linea con il disposto normativo dell'art. 71-*septies* della legge n. 633 del 1941 che,

[2] In proposito, con riferimento alle misure tecniche di protezione (DRM) - inizialmente concepite dal legislatore comunitario e nazionale con lo scopo di limitare ed escludere la possibilità per il consumatore di effettuare copie non consentite e comunque con l'obiettivo di permettere agli aventi diritto di avere, con la tracciabilità dello sfruttamento delle opere, anche una piena remunerazione dei loro diritti esclusivi – va detto che, nel tempo, gli aventi diritto hanno rinunciato all'apposizione delle misure tecniche di protezione sulle proprie opere a causa della loro inefficacia e di gravi inconvenienti tecnici, che hanno prodotto problematiche superiori a quelle che i DRM avrebbero dovuto risolvere.

con riferimento alle "memorie", ha utilizzato gli aggettivi "fisse o trasferibili" per ricomprendere, senza possibilità di equivoci, tutti i tipi di memorie, anche quelle inserite stabilmente in apparati di memorizzazione o registrazione.
Si è tenuto conto, altresì, per la determinazione del compenso, riguardante, ad esempio, le "memorie" contenute in alcune tipologie di prodotti - come i dispositivi aventi primaria funzione di comunicazione, dotati di funzione di registrazione e riproduzione multimediale audio o video (ovvero gli apparecchi di telefonia mobile) nonché i *computer* - sia della crescita esponenziale del relativo mercato sia della necessità di non introdurre, in fase di prima applicazione, un aggravio eccessivamente oneroso per le imprese produttrici ed importatrici e per i consumatori.
Particolare rilievo, ai fini della determinazione del compenso per *"copia privata"*, ha assunto, dunque, l'esigenza di contemperare tutti i diversi interessi coinvolti, emergenti dalle opposte indicazioni provenienti, da un lato, dal Comitato Consultivo permanente per il diritto d'autore, dalla SIAE e dalle associazioni rappresentative dei titolari dei diritti e, dall'altro, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e degli importatori di apparecchi e supporti nonché dai consumatori.
In questa ottica di equo contemperamento dei diversi interessi, è stato perseguito l'obiettivo di prevedere un sistema di determinazione dell'equo compenso soddisfacente per i titolari dei diritti ma, altresì, tale da evitare una incidenza eccessiva dello stesso compenso sui costi di produzione e di commercializzazione dei prodotti incisi.
4.3. Nel merito della determinazione dell'importo del compenso dei singoli apparecchi e supporti incisi dal prelievo per copia privata ai sensi del presente decreto si fa espresso rinvio all'istruttoria svolta dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore e al relativo parere reso in data 15 ottobre 2009.
Taluni scostamenti degli importi stabiliti nell'Allegato tecnico di cui al presente decreto, rispetto alle indicazioni contenute nella suddetta istruttoria del Comitato permanente, si giustificano, in linea generale, sia in una logica di equo contemperamento dei diversi interessi in campo, sia alla luce delle considerazioni svolte dalle associazioni di categoria in data 10 dicembre 2009. Si è, in particolare, proceduto ad effettuare una generale riduzione - (che ha riguardato ciascuna categoria di prodotti) degli importi inizialmente proposti dal citato Organo consultivo, in seguito alla ulteriore interlocuzione con le categorie interessate e tenendo conto degli interessi delle imprese produttrici, importatrici e distributrici degli apparecchi e dei supporti, nonché degli interessi dei consumatori. Interessi questi ultimi che analogamente è necessario prendere in considerazione e adeguatamente valutare in sede di determinazione del compenso. Si è altresì provveduto, sempre in quest'ottica, più in particolare, a riconsiderare per alcune tipologie di prodotti - come i dispositivi di telefonia mobile e i *computer* -, in ragione delle peculiari caratteristiche (cd. "ibride") che li connotano, le modalità di determinazione del compenso proposto dal Comitato, con la previsione di un importo fisso in luogo del criterio inizialmente previsto della capacità di registrazione (trattandosi, deve evidenziarsi, di prodotti che possono essere qualificati, agli effetti della presente normativa, tanto come *apparecchi*, quanto come *supporti*).
L'adozione di tale criterio, peraltro consentita dal legislatore ai sensi dell'articolo 71-*septies* della legge n. 633 del 1941, è stata considerata dal Ministero maggiormente rispondente all'evoluzione del mercato di tali prodotti e al conseguente sviluppo tecnologico degli stessi.
Scendendo più nel dettaglio, e a titolo esemplificativo, si rileva l'opportunità di evidenziare alcune novità che connotano il presente decreto ministeriale, rispetto sia all'attuale assetto normativo delineato dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 68/2003, sia, in taluni casi, al parere reso dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.
In particolare:
1) le così dette "Chiavette U.S.B. (Universal Serial Bus)" si sostanziano in "memorie" contenute in "astucci" con una uscita U.S.B., che possono essere utilizzate per il "trasporto" o la memorizzazione di dati o file diversi da quelli considerati dall'eccezione per copia privata. Ciò non toglie, però, che sia possibile per l'utente utilizzare tali "chiavette" per la registrazione di opere e la successiva fruizione delle stesse tramite semplici apparecchi di lettura. Per tale motivo tali prodotti sono stati assoggettati al prelievo per copia privata.
2) anche gli hard disk integrati in apparecchi televisivi o in decoder digitali presentandosi come "memorie" inserite nel relativo dispositivo e dunque astrattamente destinate alla fissazione di opere protette dal diritto d'autore, sono stati assoggettati al prelievo.
3) con riferimento alle memorie o hard disk integrati in dispositivi aventi primaria funzione di comunicazione e dotati di funzione di registrazione e di riproduzione multimediale audio o video (ovvero i dispositivi di telefonia mobile), va detto che essi costituiscono oggi prodotti suscettibili di continuo sviluppo tecnologico e quindi idonei ad effettuare anche riproduzioni/registrazioni di opere protette dal diritto d'autore. In proposito, si evidenzia che, a differenza di quanto proposto dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore (ossia un sistema di determinazione del compenso basato sulla capacità di registrazione della memoria integrata nel dispositivo di telefonia mobile), il Ministero - anche in analogia con quanto praticato in altri Paesi europei (in Francia il compenso va da 1 euro per telefoni mobili con una memoria di 128 mb a 20 euro per telefoni mobili con memoria da 20 a 40 GB; in Croazia il compenso, di importo fisso, ammonta ad euro 1,37 per i telefoni cellulari con funzioni MP3-player; in Spagna il compenso, di importo fisso, ammonta ad euro 1,10 per ogni telefono cellulare con funzionalità di riproduzione di fonogrammi in formato compresso) e tenuto conto del fatto che il mercato di tali prodotti è in continua espansione, del carattere "ibrido" degli apparecchi nonché del fatto che tali prodotti sono incisi per la prima volta in Italia dal compenso per copia privata e che in Europa vi è in merito tuttora un ampio dibattito - ha ritenuto di dover prevedere un compenso fisso di euro 0,90 centesimi per gli apparecchi di telefonia mobile recanti memorie idonee alla riproduzione/registrazione di fonogrammi e videogrammi.
4) con riferimento ai computer - ricompresi nel parere formulato dal Comitato consultivo per il diritto d'autore all'interno della lettera x) ed assoggettati, nel predetto parere, ad un compenso rapportato alla capacità di memoria degli elaboratori - in considerazione del carattere cd. "ibrido" dei medesimi e tenuto conto della ancora limitata, e per certi versi costosa, diffusione di tali prodotti sul mercato "consumer" (e in particolare tra le famiglie italiane) nonché della diffidenza ancora esistente verso le nuove tecnologie, si è ritenuto, a fronte di ipotesi di lavoro e proposte che avrebbero condotto ad un compenso molto più alto, di dover optare per un compenso fisso, di entità inferiore. Tale compenso, nel caso specifico, è stato fissato in misura pari ad euro 2,40 per i computer dotati di masterizzatore (nel qual caso tali prodotti sono esclusi da quelli ricompresi nella lettera n) dell'articolo 2 dell'Allegato tecnico, e segnatamente degli apparecchi idonei alla registrazione) e ad euro 1,90 per i computer privi di masterizzatore, ma dotati di memoria.
5) con riferimento agli apparecchi, invece, come già evidenziato in precedenza, è stata introdotta un'espressa previsione di compenso anche per la categoria generale degli apparecchi polifunzionali, ovvero per gli apparecchi che svolgono più funzioni, oltre quella di registrazione, ma che non sono contraddistinti dalla presenza di una memoria o hard disk fissi. Conseguentemente è stata ipotizzata l'introduzione, all'articolo 2 dell'Allegato tecnico di cui al presente decreto, di una apposita subcategoria, contrassegnata, per comodità espositiva, dalla nuova lettera n-bis). In tal caso, conformemente a quanto previsto dalla normativa primaria, e in chiave di completezza sistematica si è operata una espressa disciplina tariffaria, che mancava nell'originaria previsione dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 68/2003, prevedendo che, conformemente alla legge, per gli apparecchi polifunzionali, idonei alla registrazione analogica o digitale audio e video

SISTEMA MODUS

con funzioni ulteriori rispetto a quella di registrazione, il compenso sia fissato nel 5% del prezzo commerciale di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione.
6) più in generale, per gli apparecchi monofunzionali o polifunzionali dotati di memoria o hard disk fissi il compenso per copia privata è stato commisurato solo alla capacità di registrazione resa dalla memoria o hard disk fissi. Tale previsione non si applica qualora le predette memorie o hard disk siano espressamente esclusi dal pagamento del compenso.
7) il prelievo previsto per le memorie è stato sostanzialmente rapportato, come previsto dall'articolo 71-*septies* della legge n. 63 del 1941, alla capacità di registrazione, che rappresenta l'"in sé" della copia privata, cioè la remunerazione per l'astratta idoneità di un prodotto a riprodurre opere dell'ingegno. Al riguardo, si è ritenuto, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, che il criterio che aggancia il compenso alla capacità di memoria di un prodotto e quindi alla maggiore possibilità di registrare opere sia quello più idoneo a misurare presuntivamente il pregiudizio subito dagli aventi diritto secondo il criterio comunitario della valutazione presuntiva del pregiudizio subito.
8) per i prodotti non specificamente destinati alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, inoltre, sono state introdotte delle soglie massime di compenso applicabili a ciascun prodotto.
Un'ulteriore notazione riguarda, infine, i supporti digitali, quali i CD e DVD vergini. Nella determinazione delle precedenti tariffe, il legislatore delegato del 2003 aveva stimato che il 50% dei supporti vergini fosse utilizzato per scopi diversi dalla registrazione di fonogrammi e videogrammi. Sulla base di tale considerazione i compensi di copia privata erano stati determinati in euro 0,23 per i CD-R e in euro 0,58 per i DVD-R.
I compensi previsti dal presente decreto, sulla scorta delle rilevazioni di mercato commissionate dalla SIAE alle società G.P.F. e G.F.K sopra ricordate, risultano essere inferiori rispetto a quelli attualmente in vigore.
La diminuzione trova ragione: 1) nella diminuzione costante delle vendite di tale tipo di supporti; 2) nel diminuito utilizzo dei citati supporti per la riproduzione di opere dell'ingegno, a fronte di un utilizzo crescente dei supporti stessi per la riproduzione di contenuti diversi dai fonogrammi e videogrammi.
I nuovi compensi sono, pertanto, previsti in diminuzione, per un importo complessivo di euro 0,15 per i CD e di euro 0,41 per i DVD.
Si è infine ritenuto necessario introdurre una categoria "di chiusura": l'articolo 2 dell'Allegato tecnico di cui al presente decreto prevede, alla lettera x), un'ultima categoria di apparecchi che sono suscettibili di contenere hard disk o memorie interne comprendenti comunque funzioni di registrazione e riproduzione, integrati in dispositivi non inclusi nelle precedenti lettere. Anche in questa ipotesi, a maggior ragione, si è voluto concepire una categoria di prodotto di tipo "evolutivo", suscettibile di riferirsi cioè, quale definizione normativa, a tutta una serie di nuovi specifici prodotti che tendenzialmente appariranno sul mercato, in ragione della prevedibile evoluzione tecnologica.
Riprendendo una prassi già da lungo tempo pacificamente diffusa, viene poi previsto per la SIAE il compito di promuovere protocolli applicativi al fine di praticare esenzioni oggettive o soggettive in caso di uso professionale di apparecchi o supporti ovvero di uso degli stessi da parte delle pubbliche amministrazioni o anche per taluni apparati per videogiochi.
4.5. In conclusione, è doveroso evidenziare che la disciplina del sistema dei compensi di copia privata, come definita e calibrata con il presente decreto ministeriale, pur ispirandosi metodologicamente al sistema attualmente vigente in Francia, conduce alla definizione di tariffe che si presentano complessivamente attestate intorno al 50% di quelle francesi. Il che dimostra lo sforzo compiuto - con la partecipazione attiva delle categorie interessate - nella direzione di garantire un risultato equilibrato, secondo quella logica, qui più volte richiamata, di equo contemperamento di tutti gli interessi coinvolti, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente.
Questo punto di equilibrio, faticosamente raggiunto, consentirà, da un lato, ai titolari dei diritti di percepire, fin dal 2010, "royalties" per un importo complessivo superiore - perché riferito anche a nuove tecnologie - rispetto a quelle attualmente incamerate, così come risultanti dai dati contenuti nei bilanci SIAE (euro 61 mln nel 2008); dall'altro lato di tener conto delle esigenze, altrettanto importanti, rappresentate dalle imprese produttrici ed importatrici dei prodotti incisi dal compenso, oltre che dai consumatori, preoccupati per il rischio di significative ripercussioni sul prezzo finale di vendita dei prodotti interessati dal compenso.
Proprio a tale scopo, nonché al fine di tener, comunque, conto della rapida evoluzione tecnologica, è stata rilevata da più parti la necessità che alla determinazione del compenso per copia privata si accompagni la contestuale costituzione, su proposta del Ministero per i beni e le attività culturali, di un tavolo di lavoro permanente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quale siano rappresentati tutti i soggetti portatori degli interessi coinvolti dalla tematica in argomento, ivi compresi i consumatori. Il suddetto tavolo di lavoro, in particolare, è chiamato a monitorare l'evoluzione del mercato dei supporti e degli apparecchi incisi dal compenso, anche ai fini dell'aggiornamento del decreto ministeriale in argomento.
Analogamente è stata rilevata, da più parti, e si condivide, la necessità di rafforzare il sistema di contrasto al cd. "mercato grigio" di evasione del compenso, legato alle importazioni parallele di prodotti e supporti incisi dal compenso per copia privata, la cui evoluzione ha avuto ed ha tuttora, come effetto conseguente, quello di aver causato dal 2003 ad oggi una consistente evasione fiscale (dell'IVA), che si è tradotta e si traduce in rilevanti connessi danni all'Erario[3].
Occorre, infine, svolgere alcune considerazioni con riferimento ai sistemi di videoregistrazione da remoto, disciplinati dall'articolo 71-*septies*, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 633 del 1941. Come già evidenziato nella prima parte della presente relazione, non si è ritenuto opportuno provvedere alla determinazione del relativo compenso con il presente decreto, e ciò in considerazione del fatto che è tuttora in atto, in ambito comunitario e in ambito nazionale, una seria riflessione sulla possibilità di includere tali sistemi di videoregistrazione da remoto nell'ambito dell'eccezione per copia privata di cui all'articolo 5 della Direttiva n. 2001/29/CE di cui agli articoli 71-*sexies* e seguenti della legge sul diritto d'autore.
Sul punto, va detto, infatti, che la Commissione europea con nota del 23 febbraio 2009 prot. n. 29900 MARKT D1/DB D (2009) ha rappresentato al Governo italiano la necessità di abrogare la disposizione di cui all'art. 71-*septies*, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 633/1941 - introdotta dal comma 2-*ter* dell'art. 5 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 - per mancata conformità della stessa con le disposizioni della direttiva 2001/29/CE ed in particolare con le disposizioni di cui all'articolo 2 (diritto esclusivo di riproduzione) e all'articolo 3 (diritto di messa a disposizione del pubblico dell'opera protetta) della direttiva citata. Tale posizione è stata ribadita dalla Commissione europea in occasione di un recente incontro tra una delegazione del Governo italiano e gli Uffici della Direzione generale Mercato Interno e Servizi. Nel corso di tale incontro, infatti, i funzionari comunitari hanno preannunciato che - alla luce della qualificazione giuridica dei sistemi di videoregistrazione da remoto, effettuata ai sensi della Direttiva 2001/29/CE e in particolare del diritto esclusivo di "messa a disposizione" del pubblico dell'opera dell'ingegno previsto dall'articolo 3 della stessa - in assenza di una abrogazione espressa dell'art. 71-*septies*, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 633/1941, sarà avviata dalla Commissione europea, nei primi mesi del 2010, una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE (ex 226 TCE).

[3] L'interesse pubblico alla lotta all'evasione in questo settore, in realtà, presuppone oltre ad una implementazione delle relative azioni istituzionali da parte degli enti preposti anche di un importante intervento modificativo della normativa primaria, di carattere sanzionatorio, con ciò adeguando, anche per questo aspetto, la normativa italiana a quella europea.

D.M. 30 dicembre 2009
Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633.

ALLEGATO TECNICO

art. 1
Definizioni

1. Ai fini della corresponsione del compenso di cui all'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, si intende per:
a) apparecchio monofunzionale o dedicato: dispositivo esclusivamente destinato alla funzione di registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi;
c) distributore: chiunque distribuisca, sia all'ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi, supporti o memorie assoggettate al compenso per copia privata;
b) apparecchio polifunzionale: dispositivo con funzioni ulteriori rispetto a quella di registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi;
zd) fabbricante: chiunque produca in territorio italiano apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso di copia privata, anche se commercializzati con marchi di terzi;
e) importatore: chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso per copia privata, quale che sia il paese di provenienza degli apparecchi, supporti o memorie stesse. In caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti all'estero verso un consumatore finale, importatore è il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilità del prodotto;
f) supporto: supporto ottico, magnetico o digitale, idoneo alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, ivi incluse le memorie o hard disk. Si intende per memoria o hard disk qualsiasi dispositivo fisso o trasferibile che consenta la registrazione, la conservazione e la rilettura dei dati. Per memorie fisse si intendono quelle stabilmente residenti in uno dei dispositivi previsti all'articolo 2 lettere r), s), t), u), v), w), x) del presente Allegato. Per memorie trasferibili si intendono quelle previste all'articolo 2 lettere o), p), q) del presente Allegato.

art. 2
Misure del compenso per copia privata

1. Il compenso di cui all'art. 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è fissato, fino all'aggiornamento delle presenti disposizioni, nelle seguenti misure:
a) Supporti audio analogici: € 0,23 per ogni ora di registrazione. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
b) Supporti audio digitali dedicati quali minidisc, CD-R Audio: € 0,22 per ogni ora di registrazione. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
c) Supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di fonogrammi, quali CD-R dati: € 0,15 ogni 700 Mb. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di capacità superiore;
d) Supporti audio digitali dedicati riscrivibili quali CD-RW Audio: € 0,22 per ogni ora di registrazione. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
e) Supporti digitali non dedicati riscrivibili, idonei alla registrazione di fonogrammi quali CD-RW: € 0,15 ogni 700 Mb. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di capacità superiore;
f) Supporti video analogici: € 0,29 per ogni ora di registrazione. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
g) Supporti video digitali dedicati quali: DVHS € 0,29 per ogni ora di registrazione. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
h) Supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, quali: DVD RAM, DVD DUAL LAYER, DVD-R, DVD+R: € 0,41 ogni 4.7 Gb. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di capacità superiore;
i) Supporti digitali non dedicati riscrivibili, idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi quali DVD RAM, DUAL LAYER, DVD-RW, DVD+RW: € 0,41 ogni 4.7 Gb. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di capacità superiore;
j) Supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di contenuti audio e video quali Blu Ray: € 0,41 ogni 25 Gb. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di capacità superiore;
k) Supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di contenuti audio e video quali HD-DVD: € 0,25 ogni 15 Gb. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di capacità superiore;
l) Supporti digitali non dedicati riscrivibili, idonei alla registrazione di contenuti audio e video quali Blu-Ray RW: € 0,41 ogni 25 Gb. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di capacità superiore;
m) Supporti digitali non dedicati riscrivibili, idonei alla registrazione di contenuti audio e video quali HD-DVD RW: € 0,25 ogni 15 Gb. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di capacità superiore;
n) Apparecchi idonei alla registrazione analogica o digitale, audio e video e masterizzatori di supporti: 5% del prezzo indicato dal soggetto obbligato nella documentazione fiscale; per i masterizzatori inseriti in apparecchi polifunzionali: 5% del prezzo commerciale di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti;
n-bis) Apparecchi polifunzionali idonei alla registrazione analogica o digitale audio e video con funzioni ulteriori rispetto a quella di registrazione: 5% del prezzo commerciale di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione;
o) Memorie trasferibili o removibili:

COMPENSO PER GIGABYTE	CAPACITÀ
€ 0,00	da 0 fino a 32 Mb
€ 0,05	da >32 Mb fino a <5 Gb
€ 0,03	5 Gb e oltre

Nei tre anni di vigenza delle presenti disposizioni è fissato un compenso di copia privata massimo applicabile per ciascuna unità di:
- € 3,00 per il primo e secondo anno;
- € 5,00 per il terzo anno.

p) Chiavette USB/USB Stick:

COMPENSO PER GIGABYTE	CAPACITÀ
€ 0,00	da 0 fino a 256 Mb
€ 0,10	da >256 Mb fino a <4 Gb
€ 0,09	4 Gb e oltre

Nei tre anni di vigenza delle presenti disposizioni è fissato un compenso di copia privata massimo applicabile per ciascuna unità di:
- € 7,00 per il primo e secondo anno;
- € 9,00 per il terzo anno.

q) Hard Disk esterno:

COMPENSO PER GIGABYTE	CAPACITÀ
€ 0,02	fino a <400 Gb
€ 0,01	400 Gb e oltre

Nei tre anni di vigenza delle presenti disposizioni è fissato un compenso di copia privata massimo applicabile per ciascuna unità di:
- € 12,00 per il primo e secondo anno;
- € 20,00 per il terzo anno.

r) Memoria o Hard Disk integrato in un apparecchio multimediale audio e video portatile o altri dispositivi analoghi:

COMPENSO PER CATEGORIA	CAPACITÀ
€ 3,22	fino a 1 Gb
€ 3,86	da >1 Gb fino a 5 Gb
€ 4,51	da >5 Gb fino a 10 Gb
€ 5,15	da >10 Gb fino a 20 Gb
€ 6,44	da >20 Gb fino a 40 Gb
€ 9,66	da >40 Gb fino a 80 Gb
€ 12,88	da >80 Gb fino a 120 Gb
€ 16,10	da >120 Gb fino a 160 Gb
€ 22,54	da >160 Gb fino a 250 Gb
€ 28,98	>250 Gb e oltre

A partire dal secondo anno di vigenza delle presenti disposizioni:

€ 32,20	400 Gb e oltre

Dopo il secondo anno di vigenza delle presenti disposizioni per le Memorie o Hard Disk aventi capacità oltre i 500 Gb, il compenso di € 32,20 è incrementato di € 2,76 ogni 200 Gb ulteriori.

s) Memoria o Hard Disk integrato in un lettore portatile Mp3 e analoghi o altro apparecchio Hi-Fi:

COMPENSO PER CATEGORIA	CAPACITÀ
€ 0,64	fino a 128 Mb
€ 2,21	da >128 Mb fino a 512 Mb
€ 3,22	da >512 Mb fino a 1 Gb
€ 5,15	da >1Gb fino a 5 Gb
€ 6,44	da >5 Gb fino a 10 Gb
€ 7,73	da >10 Gb a 15 Gb
€ 9,66	>15 Gb e oltre

A partire dal secondo anno di vigenza delle presenti disposizioni:

€ 12,88	20 Gb e oltre

Dopo il secondo anno di vigenza delle presenti disposizioni per le Memorie o Hard Disk aventi capacità oltre i 30 Gb, il compenso di € 12,88 è incrementato di € 2,76 ogni 10 Gb ulteriori;

t) Hard Disk esterno multimediale con uscita audio/video per la riproduzione dei contenuti su un apparecchio TV o Hi-Fi:

COMPENSO PER CATEGORIA	CAPACITÀ
€ 4,51	fino a 80 Gb
€ 6,44	da >80 Gb fino a 120 Gb
€ 7,73	da >120 Gb fino a 160 Gb
€ 10,42	da >160 Gb fino a 250 Gb
€ 12,88	>250 Gb e oltre

* Il testo integrale è consultabile on-line nel sito del MiBAC (www.beniculturali.it) e della SIAE (www.siae.it), come da Comunicato pubblicato in G.U. 6 marzo 2010, n. 54 S.G.

SISTEMA MODUS

A partire dal secondo anno di vigenza delle presenti disposizioni:

€ 14,81	400 Gb e oltre

Dopo il secondo anno di vigenza delle presenti disposizioni per gli Hard Disk aventi capacità oltre i 500 Gb, il compenso di € 14,81 è incrementato di € 1,84 ogni 200 Gb ulteriori;
u) Hard Disk esterno multimediale con entrata audio/video per la registrazione di contenuti e uscite per la riproduzione dei contenuti su un apparecchio TV o HiFi:

Compenso per Categoria	Capacità
€ 3,22	fino a 1 Gb
€ 3,86	da >1 Gb fino a 5 Gb
€ 4,51	da >5 Gb fino a 10 Gb
€ 5,15	da >10 Gb fino a 20 Gb
€ 6,44	da >20 Gb fino a 40 Gb
€ 9,66	da >40 Gb fino a 80 Gb
€ 12,88	da >80 Gb fino a 120 Gb
€ 16,10	da >120 Gb fino a 160 Gb
€ 22,54	da >160 Gb fino a 250 Gb
€ 28,98	>250 Gb e oltre

A partire dal secondo anno di vigenza delle presenti disposizioni:

€ 32,20	400 Gb e oltre

Dopo il secondo anno di vigenza delle presenti disposizioni per gli Hard Disk aventi capacità oltre i 500 Gb, il compenso di € 32,20 è incrementato di € 2,76 ogni 200 Gb ulteriori;
v) Memoria o Hard Disk integrato in un videoregistratore, decoder di qualsiasi tipo satellitare, terrestre o via cavo ed apparecchiature similari, apparecchio TV:

Compenso per categoria	Capacità
€ 6,44	fino a 40 Gb
€ 9,66	da >40 Gb fino a 80 Gb
€ 12,88	da >80 Gb fino a 120 Gb
€ 16,10	da >120 Gb fino a 160 Gb
€ 22,54	da >160 Gb fino a 250 Gb
€ 28,98	>250 Gb e oltre

A partire dal secondo anno di vigenza delle presenti disposizioni:

€ 32,20	400 Gb e oltre

Dopo il secondo anno di vigenza delle presenti disposizioni per le memorie o Hard Disk aventi capacità oltre i 500 Gb, il compenso di € 32,20 è incrementato di € 2,76 ogni 500 Gb ulteriori;
w) Memoria o Hard Disk integrato in dispositivo avente primaria funzione di comunicazione e dotato di funzione di registrazione e riproduzione multimediale audio o video: compenso fisso di € 0,90 centesimi.
x) Memoria o Hard Disk integrato in altri dispositivi non inclusi nelle precedenti lettere con funzione di registrazione e riproduzione di contenuti audio o video:

Compenso per categoria	Capacità
€ 0,64	fino a 256 Mb
€ 0,97	da >256 Mb fino a 384 Mb
€ 1,29	da >384 Mb fino a 512 Mb
€ 1,61	da >512 Mb fino a 1 Gb
€ 1,93	da >1 Gb fino a 5 Gb
€ 2,25	da >5 Gb fino a 10 Gb
€ 2,58	da >10 Gb fino a 20 Gb
€ 3,22	da >20 Gb fino a 40 Gb
€ 4,83	da >40 Gb fino a 80 Gb
€ 6,44	da >80 Gb fino a 120 Gb
€ 8,05	da >120 Gb fino a 160 Gb
€ 11,27	da >160 Gb fino a 250 Gb
€ 14,49	da >250 Gb fino a 400 Gb

A partire dal secondo anno di vigenza delle presenti disposizioni:

€ 16,10	400 Gb e oltre

Dopo il secondo anno di vigenza delle presenti disposizioni per le Memorie o Hard Disk aventi capacità oltre i 500 Gb, il compenso di € 16,10 è incrementato di € 1,84 ogni 200 Gb ulteriori;
y) Computer:
- contenente masterizzatore residente: compenso fisso di € 2,40. In tal caso non si applica la lettera n) del presente comma;
- privo di masterizzatore residente: compenso fisso di € 1,90.

art. 3
Esclusione di doppio prelievo per apparecchi con memoria fissa

1. Per gli apparecchi monofunzionali o polifunzionali con memoria o hard disk fissi è dovuto il solo compenso per copia privata commisurato alla capacità di registrazione resa dalla memoria o hard disk fissi. La disposizione non si applica qualora le predette memorie o hard disk siano espressamente esclusi dal pagamento del compenso.

art. 4
Protocolli applicativi

1. La Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) promuove protocolli per una più efficace applicazione delle presenti disposizioni, anche al fine di praticare esenzioni oggettive o soggettive, come, a titolo esemplificativo, nei casi di uso professionale di apparecchi o supporti ovvero per taluni apparati per videogiochi. Detti protocolli applicativi sono adottati in accordo con i soggetti obbligati alla corresponsione del compenso per copia privata o con loro associazioni di categoria.
2. Sino all'adozione dei protocolli di cui al comma 1, restano in vigore gli accordi previgenti alle presenti disposizioni.

art. 5
Tavolo di lavoro tecnico

1. Al fine di tener conto, nella determinazione del compenso per la riproduzione privata ad uso personale di fonogrammi e videogrammi, dell'incessante sviluppo tecnologico, il Ministro per i beni e le attività culturali propone al Presidente del Consiglio dei Ministri l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di un Tavolo di lavoro tecnico - al quale possono partecipare, oltre alle pubbliche amministrazioni interessate, anche le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari dei diritti e dei produttori di apparecchi e supporti nonché la SIAE - con il compito di monitorare le dinamiche reali del mercato dei supporti e degli apparecchi interessati dal prelievo per copia privata e formulare proposte ai fini dell'aggiornamento del decreto ministeriale di determinazione del compenso di cui all'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

La composizione del tavolo tecnico per il monitoraggio dei mercato

Con D.P.C.M. 9 giugno 2010 è stato istituito il Tavolo tecnico che ha il compito di monitorare le dinamiche reali del mercato dei supporti e apparecchi interessati dal prelievo per copia privata e di formulare proposte ai fini dell'aggiornamento del decreto ministeriale di determinazione del compenso.
Esso è composto da Mario Torsello (capo dell'Ufficio legislativo MiBAC, coordinatore), Elisa Grande (capo Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio), Roberto Sambuci (Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento delle comunicazioni), Giorgio Assumma (Presidente della SIAE), Paolo Ferrari (Presidente Confindustria Cultura Italia), Enzo Mazza (presidente della Federazione Industria musicale italiana), Mario Gallavotti (Associazione nazionale Industrie cinematografiche, audiovisive e multimediali), Stefano Pileri (Confindustria Servizi Innovativi e tecnologici), Guidalberto Guidi (presidente Confindustria ANIE, imprese elettriche ed elettroniche, Marco Pissetti (presidente Associazione di categoria dei produttori di supporti magnetici-ASMI), Maurizio Iorio (presidente di Confcommercio ANDEC-Associazione nazionale importatori e produttori di elettronica civile).

Il diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica: l'indagine conoscitiva dell'Agcom

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha pubblicato il 12 febbraio 2010 i risultati di un'indagine relativa al diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. In particolare lo studio ha affrontato:
- l'analisi degli aspetti tecnici delle violazioni, le misure tecniche e gli strumenti di contrasto alla violazione del diritto d'autore;
- la valutazione dell'impatto economico della pirateria, evidenziando la complessità della sua definizione e misurazione e riferendo sugli studi e le fonti esistenti.
- il confronto fra le legislazioni nazionali di Francia, Gran Bretagna e Spagna in questo settore e il dibattito in corso negli USA.
L'Agcom - in qualità di Autorità amministrativa indipendente - rivendica piena competenza nel prevenire e accertare le violazioni del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. Si ricorda infatti che essa svolge una funzione pubblica di tutela e garanzia super partes, poiché vigila sul rispetto delle regole del mercato e dei consumatori contemperando interessi protetti dalla Costituzione (diritto d'informazione, libera manifestazione del pensiero, iniziativa economica privata, libera concorrenza), a differenza della SIAE, ente pubblico su base associativa, che persegue fini privatistici (quelli degli associati), attraverso la tutela, soprattutto patrimoniale, delle opere d'ingegno e in generale del diritto d'autore.
L'indagine effettua un'analisi tecnica ed economica del fenomeno della pirateria online, derivante da download, peer-to-peer (P2P) e streaming illegale di video e audio sul web, analizzando i dati pubblicati e la letteratura internazionale. Il fenomeno della pirateria online appare legato anche al grado di diffusione della banda larga perché, mentre il download di file audio può avvenire anche con banda limitata, quello di contenuti video necessita di banda più ampia (e ciò potrebbe significare che, aumentando la disponibilità di banda, aumenti anche la pirateria). Tuttavia, uno studio effettuato sul traffico mondiale, dimostra che il fenomeno P2P appare in diminuzione mentre sono in crescita gli abbonamenti a banda larga. La diffusione della banda larga, quindi, potrebbe essere un deterrente rispetto al P2P, promovendo il mercato legale dei contenuti digitali audiovisivi.
In definitiva, emerge dall'indagine un quadro tecnico e normativo complesso, nel quale si inquadra la possibile azione di vigilanza dell'Autorità.
In particolare si evidenzia la difficoltà di analisi del fenomeno derivante dal fatto che l'Autorità non dispone direttamente delle informazioni: emerge quindi la proposta di imporre agli Internet Service Provider (ISP) di comunicare periodicamente all'Autorità i dati sul traffico Internet, aggregati ed in forma anonima, in modo da salvaguardare il principio della privacy e della neutralità della rete.
Infine si propone di avviare una informativa adeguata e trasparente agli utenti sui rischi generati dalla pirateria, attraverso campagne pubblicitarie, informazioni sul sito web dell'Autorità e comunicazioni agli utenti Internet (per es., nei contratti di accesso ad Internet).
Dell'ampia ricerca, consultabile sul sito del governo, www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/diritto_autore_internet/index.html *si riporta la parte relativa all'impatto economico della pirateria audiovisiva.*

* * *

L'impatto economico della pirateria audiovisiva in Italia

La complessità nella definizione e misurazione della pirateria

Per pirateria online s'intende quella derivante da download/streaming illegale di video e audio sul web. Per valutare le dimensioni del fenomeno, la letteratura ha spesso fatto riferimento al *file sharing* e al *peer-to-peer* (P2P) rispetto ai quali, tuttavia, è necessario sottolineare che i dati di traffico P2P comprendono sia quello legale che il traffico illegale e che i dati sul traffico degli utenti sono in possesso (pressoché unicamente) degli operatori fornitori dell'accesso ad Internet.
A livello di sistema, è opportuno sottolineare che il fenomeno della pirateria online è legato alla diffusione della banda larga che rappresenta, per i contenuti video, un discrimine importante. Il *download*, e quindi anche quello illegale, di *file* audio può infatti avvenire anche con banda limitata, mentre la fruizione di contenuti video via *web* necessita di banda più ampia. Questo significa che la pirateria online di contenuti video è un fenomeno emergente, probabilmente con prospettive limitate d'incremento, se teniamo conto di due tendenze: la diffusione dello *streaming* (come modalità di utilizzo preferenziale) e l'interattività sempre maggiore offerta da contenuti video *online* presuppongono entrambe un collegamento *server-client,* dunque meno "attaccabile" in termini di pirateria. In effetti, l'evoluzione della tecnologia sta influenzando i comportamenti degli utenti in rete; si sta passando da un concetto di rete come semplice "veicolo di contenuti" (che venivano poi conservati sui computer dei diversi utenti) a una visione della rete come "contenitore" di materiale audiovisivo. L'utente che dispone di un accesso a Internet costante ed affidabile, trova essenzialmente più pratico usufruire immediatamente dei contenuti in rete (la cosiddetta *experience-now*), piuttosto che scaricarli (*download*) sul proprio dispositivo, e poi fruirne (la cosiddetta *experience-later*). La maggiore praticità dello streaming è dovuta sia alle minori esigenze di spazio sul proprio dispositivo (si tenga conto che lo *streaming* dei siti è spesso ottimizzato anche per i terminali handset), sia alla maggiore efficienza di indicizzazione (ovvero è più facile reperire un contenuto tramite una ricerca su Internet, che cercando tra le varie cartelle di un computer).
E infatti il fenomeno P2P appare in diminuzione a livello mondiale, mentre le tecnologie di trasmissione diretta (*streaming*) stanno prendendo il sopravvento. Pertanto, al fine di contrastare la violazione del diritto d'autore attraverso il file sharing, la diffusione della banda larga in Italia potrebbe essere uno strumento efficace, avendo sia un impatto deterrente sul P2P che un effetto positivo sullo scambio di contenuti digitali autorizzati.
Vi è inoltre da sottolineare come la creazione di una rete informatica capillare ed efficiente (la cosiddetta *next generation network*) possa favorire lo sviluppo del mercato legale dei contenuti digitali audiovisivi anche se si rileva tuttavia una scarsa propensione a pagare da parte degli utenti (Commission staff working document - *Europe's Digital Competitiveness Report 2010* - Annual Information. Society Report 2009 Benchmarking 2010: Trends and main achievements.)

SISTEMA MODUS

Gli studi dell'industria

Tra gli studi condotti dall'industria dei contenuti, l'IFPI (International Federation of the Phonografic Industry) afferma che il fatturato della musica digitale delle case discografiche a livello internazionale nel 2008 è cresciuto del 25% arrivando a 3,7 miliardi di dollari. Le piattaforme digitali rappresentano oggi il 20% del mercato, rispetto al 15% del 2007. La continua crescita delle vendite digitali ha consentito di limitare i danni del declino del mercato della musica registrata. Il download dei singoli file è cresciuto del 24% nel 2008 arrivando a 1,4 miliardi di unità continuando a guidare il mercato online, mentre gli album digitali sono cresciuti anch'essi del 37%. Nonostante questi risultati la Federazione afferma che la pirateria musicale online ammonta al 95% del totale del mercato musicale mondiale (IFPI - *Digital Music Report 2009*).

In Italia l'offerta digitale prosegue con dinamiche di crescita che si vanno sempre consolidando nell'area della distribuzione di contenuti musicali via Internet, anche se ancora non in grado di compensare il calo del mercato tradizionale. Quest'ultimo, infatti, diminuisce del 21% nel 2008 (il fatturato è passato da 197,6 milioni di euro nel 2007 a 156,2 nel 2008), mentre le vendite sul canale digitale (mobile e Internet) sono salite del 4%, passando da un fatturato di 15,2 milioni di euro a 15,7 milioni di euro. Sul digitale ha contribuito soprattutto la forte crescita dei *download* da Internet, aumentato del 37%, mentre la musica su telefonia mobile ha proseguito il *trend* discendente perdendo il 35% rispetto al 2007. Le stime della Federazione contro la Pirateria Musicale (FPM) hanno evidenziato come il 23% degli utilizzatori della rete scarica musica illegalmente con il P2P e, in media, i brani musicali scaricati illegalmente da Internet sarebbero circa 1.300 per ogni PC dotato di software P2P, per un totale di mancato fatturato per il settore di 300 milioni di euro all'anno.

Allo stesso tempo, la Federazione Internazionale dell'Industria Fonografica (IFPI), sempre attenta al fenomeno del P2P illegale, ha indicato che il 2008 è stato il sesto anno consecutivo di crescita per il mercato legale della musica su Internet, con un +25% rispetto all'anno precedente (IFPI - *Digital Music Report 2009*). A tal proposito è emblematico il caso di iTunes, che in meno di quattro anni ha venduto online più di 5 miliardi di canzoni (Apple Press Release, http://www.apple.com/pr/library/2008/06/19itunes)

Relativamente all'industria cinematografica, secondo gli studi condotti dalla FAPAV (Federazione anti-pirateria audiovisiva), più dell'80% dei film è disponibile in rete su siti già dal secondo giorno di programmazione cinematografica. Dal punto vista del mercato illecito, l'Italia inciderebbe, in questo senso, per il 13% sul totale mondiale dei *download* (l'incidenza del nostro paese sul mercato legale è del 5%).

Le fonti "istituzionali"

Nello scorso ottobre 2009 è stato presentato, negli USA, uno studio sul traffico Internet globale che ha analizzato due anni di statistiche del traffico rilevato su 110 grandi operatori via cavo, dorsali di transito internazionale, reti regionali e fornitori di contenuti. I risultati evidenziano cambiamenti significativi nell'utilizzo delle applicazioni Internet, con un globale declino del P2P (sceso dal 40% al 19% dell'intero traffico occupato negli anni 2007-2009) e un consistente aumento del traffico video in modalità streaming (C. Labovitz, S. Iekel-Johnson, D. McPherson - *ATLAS Internet Observatory 2009 Annual Report* - Arbor Networks).

D'altronde anche Eurostat, nell'ambito della *Survey on ICT Usage by Households and by Individuals,* analizza i differenti usi del web tra cui il P2P. Nel 2008 si rileva che questa attività è particolarmente diffusa, in Europa, tra i giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni: circa il 35% ha usato P2P e *file sharing* per scambiare musica e film. Anche in questo caso, però, non vi è alcuna distinzione tra consumo legale e illegale dei contenuti.

L'ultimo rapporto *OECD Information Technology Outlook 2008,* sottolinea come i segmenti video e audio abbiano conosciuto entrambi una crescita dei ricavi complessivi (*online e offline*) nel corso del 2007 più marcata per l'industria cinematografica, la quale ha visto un incremento dei ricavi del canale distributivo online superiore al 100%, mentre l'industria discografica online è cresciuta del 27% in un anno. D'altra parte il segmento audio online costituisce il 16% dell'intero fatturato (*online e offline*), mentre la distribuzione cinematografica *online* ha un peso trascurabile sul totale del segmento; quest'ultima industria, infatti, appare ancora legata ai canali distributivi tradizionali, ma presenta potenzialità di crescita sul web.

I risultati della letteratura

Esiste una letteratura internazionale piuttosto ampia sugli effetti delle pratiche di *download* e di P2P; in generale, si osserva che la maggior parte delle ricerche rivolge un'attenzione particolare ai contenuti musicali, e ciò è dovuto principalmente alla circostanza, sopra ricordata, che il mercato musicale ha subito il fenomeno della pirateria online già prima della diffusione della banda larga e, dunque, esistono sull'argomento dati quantitativi e informazioni qualitative più consolidati.

Tutti gli studi analizzati considerano i fenomeni del file sharing e del peer-to-peer e i loro effetti sulle vendite legali di contenuti musicali ed evidenziano che queste attività non provocano esclusivamente effetti negativi, nel senso che non sono necessariamente responsabili di una diminuzione delle vendite, ma possono determinare anche un aumento dell'acquisto legale di musica. Così, ad esempio, B. Andersen e M. Frenz (2007) per il mercato canadese trovano un relazione positiva tra *file sharing* e vendite di CD audio, mentre F. Oberholder e K. Strumpf (2004), analizzando il *file sharing* tra gli utenti statunitensi, arrivano alla conclusione che il *download* ha un effetto pressoché pari a zero sull'andamento delle vendite. Tali stime sono, dunque, in controtendenza con chi sostiene, come l'industria musicale, che il file sharing sia il motivo principale del recente calo delle vendite di musica. Viene infatti affermato che il calo delle vendite in tale settore deriva da altri fattori quali una congiuntura economica sfavorevole, la crescita di altre forme concorrenziali (*videogame e DVD*), possibili boicottaggi alle case discografiche. Lo studio, inoltre, sostiene come attraverso la condivisione dei file musicali e attraverso la discussione nelle chat room, il consumatore possa venire a conoscenza di musica che altrimenti non avrebbe conosciuto e come questo possa promuovere le vendite a seconda che il consumatore abbia apprezzato o meno la musica ascoltata.

Nel 2009 un rapporto commissionato dal Governo olandese mostra che le implicazioni economiche del file sharing sono fortemente positive nel breve e lungo termine, in particolare il *file sharing* consente ai consumatori l'accesso a una vasta gamma di prodotti culturali aumentandone il benessere.

Lawrence Lessig, professore di diritto ad Harvard e Stanford, considerato il più grande esperto mondiale di diritto di rete, individua le ipotesi socialmente vantaggiose di utilizzo della tecnologia di condivisione dei contenuti, al fine di «evitare che la società debba fare a meno dei vantaggi del peer-to-peer (anche di quelli completamente positivi e che non comportano problemi con i diritti degli autori) semplicemente per avere la certezza che non si verifichi alcuna violazione del copyright a causa del *peer-to-peer stesso*». In particolare, Lessig individua quattro tipologie di *peer-to-peer*: a) il file sharing in sostituzione dell'acquisto (con l'effetto di diminuire la musica acquistata); b) il *file sharing* per scegliere la musica prima di procedere all'acquisto (con l'effetto di incrementare la musica acquistata); c) il *file sharing* per accedere a materiali tutelati da *copyright* che sono fuori mercato (il danno economico è pari a zero perché il titolare dei diritti non vende più tali materiali); d) il *file sharing* per accedere a materiali che non sono protetti da diritto.

SISTEMA MODUS

Fondazioni bancarie e strategie di valorizzazione

Ministero, Regioni e Fondazioni bancarie: prove d'integrazione delle politiche in tema di valorizzazione

Girolamo Sciullo

I protocolli d'intesa sottoscritti agli inizi di quest'anno (il 20 e il 21 gennaio) fra il MiBAC, la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione delle fondazioni bancarie dell'Emilia-Romagna, e fra il MiBAC, la Regione Toscana e l'Associazione delle fondazioni bancarie della Toscana si segnalano all'attenzione per almeno due aspetti: le politiche di valorizzazione che esprimono in materia di beni culturali e i concreti contenuti.

Ambedue gli atti trovano fondamento nell'art. 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Si tratta, come è noto, di una disposizione cruciale in tema di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, perché rivolta a tradurre in linee operative quei principi di coordinamento, armonizzazione e integrazione degli interventi che l'art. 7, comma 2, assegna agli attori pubblici come canoni guida fondamentali nell'elaborazione di politiche di valorizzazione dei loro beni.

La definizione di «strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione» e la elaborazione di «conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e di programmi» (comma 4), rappresentano infatti, nell'ottica del Codice, le modalità per un approccio alla valorizzazione dei beni pubblici che risulti ad un tempo coordinato, quanto ai soggetti coinvolti (Stato, Regioni e enti territoriali minori), integrato, quanto agli oggetti considerati (beni culturali pubblici che indipendentemente dall'appartenenza insistono su un medesimo territorio), e armonizzato quanto agli obiettivi perseguiti (di valorizzazione dei beni anzitutto, ma in auspicato collegamento con finalità di sviluppo sociale ed economico dei territori considerati).

In breve l'art. 112 dà corpo alle fasi di programmazione strategica e operativa, prodromiche rispetto agli interventi di valorizzazione 'puntuale' operati su singoli istituti o luoghi di cultura oppure su singoli beni.

Correttamente inquadrati, gli accordi *ex* art. 112 proseguono l'esperienza della c.d. programmazione negoziata, introdotta negli anni Novanta, che ha trovato nel settore della valorizzazione dei beni culturali un terreno di proficua applicazione[1].

In effetti ambedue i protocolli d'intesa vedono lo Stato e la Regione interessata concordare e coordinare interventi di conservazione, recupero e valorizzazione di beni, interventi che essi individuano come «obiettivi comuni e di rilievo strategico prioritario per le rispettive politiche … nel settore dei beni culturali» (art. 1).

Ancora, i beni culturali considerati presentano un'appartenenza mista: prevalentemente statale o comunale, in qualche caso regionale o di altro ente pubblico.

Ricorre altresì il collegamento fra politiche pubbliche di diversa natura. Oltre ad interventi di conservazione, recupero e valorizzazione (sicuramente prevalenti), i protocolli annoverano fra gli obiettivi perseguiti la promozione e realizzazione di «percorsi turistici e itinerari di visita che assicurino [ai beni considerati] un ruolo baricentrico nella costruzione di circuiti turistici culturali territoriali», nonché l'organizzazione di «attività formative» da attuarsi tramite «convenzioni con le Università e le scuole di ogni ordine e grado» (art. 4). Il protocollo relativo alla Toscana si spinge a prevedere fra gli obiettivi anche «l'adeguamento delle infrastrutture di collegamento» ai beni che considera (art. 4).

Se l'art. 112 assegna un ruolo centrale agli enti territoriali, prevedendo la presenza di privati solo in ambiti particolari (partecipazione a organismi appositamente costituiti per l'elaborazione di piani di sviluppo culturale, oppure ad accordi in tema di servizi strumentali, cfr. commi 8 e 9), l'art. 121 amplia la platea degli 'attori' della concertazione alla particolare categoria dei soggetti privati costituita dalle fondazioni di origine bancaria. E ciò - presumibilmente - in ragione sia delle specifiche finalità che possono connotare tali organismi («scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali»), sia di una prevedibile disponibilità economica degli stessi organismi derivante dalla loro partecipazione al capitale sociale di imprese bancarie.

Detto in altre parole, l'art. 121 tiene conto della funzione di 'polmoni finanziari' a favore delle comunità territoriali di riferimento storicamente assolta dagli enti (Casse di risparmio, Casse del monte etc.) da cui sono derivate le fondazioni bancarie e la 'curva' alle esigenze dell'arte e della cultura, assegnando alle stesse fondazioni un ruolo di sostanziale codeterminazione delle politiche

[1] Sulla programmazione negoziata cfr. per tutti P. Petraroia, *Il governo*, in *Il diritto dei beni culturali*, a cura di C. Barbati, M. Cammelli, G. Sciullo, il Mulino, 2006, 165 ss.

SISTEMA MODUS

di valorizzazione o quanto meno di importante concorso all'attuazione delle stesse, ruolo che la crisi della finanza pubblica, specie di questi ultimi anni, tende inequivocabilmente ad accentuare.
In effetti, in ambedue i protocolli di intesa (non a caso la loro denominazione è mutuata dal testo dell'art. 121) le fondazioni, per il tramite della singola «Associazione delle fondazioni bancarie» regionale, assumono la veste di interlocutori 'a pieno titolo' del Ministero e delle Regioni.
In particolare si prevede che la realizzazione degli interventi individuati dai due atti venga disciplinata da «specifiche intese operative … fra i soggetti istituzionali direttamente coinvolti» (art. 17, comma 1, Protocollo per l'Emilia-Romagna) ovvero da «un accordo di programma in cui il Ministero, la Regione e la Fondazione bancaria che abbia manifestato interesse a partecipare definiscono il contenuto del progetto, le modalità di intervento e gli oneri finanziari posti a carico di ciascuno» (art. 5, comma 2, Protocollo per la Toscana).
Quanto ai contenuti, i protocolli presentano una struttura analoga, richiamando entrambi l'accordo di collaborazione sottoscritto il 4 dicembre 2008 dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Presidente dell'Associazione delle fondazioni bancarie.
Ambedue individuano interventi di conservazione e/o valorizzazione (restauro, riqualificazione, recupero/adeguamento funzionale) di beni culturali (edifici, aree archeologiche, musei). Entrambi indicano, in apposite schede tecniche, le azioni previste, i costi, i tempi di realizzazione, i soggetti attuatori, le fonti di finanziamento, e per la relativa attuazione rinviano ad «accordi di programma» o «intese operative» fra i soggetti di volta in volta coinvolti. Di notevole significato è, poi, la comune affermazione di principio che le parti contraenti - e come tali sono indicati esplicitamente il Ministero, la Regione e l'Associazione regionale delle fondazioni bancarie (Preambolo) - concorrono all'attuazione dei protocolli «secondo un criterio di tendenziale parità» in ordine al riparto della spesa (art. 7, comma 2, Protocollo per la Toscana e artt. 1 e 8, comma 2, Protocollo per l'Emilia-Romagna).
Ambedue i documenti, infine, pur avendo una durata limitata nel tempo (31 dicembre 2014), presentano margini di flessibilità, potendo essere oggetto di revisione (art. 9) o di aggiornamento, in particolare al fine di ricomprendere interventi ulteriori rispetto a quelli originariamente contemplati (art. 8, comma 1, Protocollo per l'Emilia-Romagna e art. 7, comma 1, Protocollo per la Toscana).
Per concludere, può dirsi che i due atti rappresentano significativi (e meritori) esempi del 'fare squadra' in tema di conservazione e valorizzazione dei beni culturali. E ciò sia nella definizione delle azioni ritenute prioritarie all'interno dei contesti regionali, sia nella mobilitazione delle indispensabili risorse finanziarie. In particolare è da evidenziare che la logica 'delle necessità' è anteposta a quella 'dell'appartenenza' (i beni oggetto degli interventi è da pensare che siano stati selezionati in ragione della loro situazione oggettiva e non in quella della loro titolarità). Soprattutto va segnalato l'impegno tendenzialmente paritario delle istituzioni territoriali e delle fondazioni nel riparto degli oneri finanziari.
Da non trascurare, infine, è il fatto che il concorso dei diversi soggetti presiede altresì all'attuazione degli interventi concordati, con un utile effetto di stimolo e controllo reciproco a tutto beneficio della *accountability* (o rendicontabilità) della loro azione rispetto agli *stakeholder* istituzionali e sociali, ovvero, in parole più semplici (e pregnanti) rispetto ai cittadini (in prospettiva è da sperare non più minoranza) attenti alle sorti del patrimonio culturale italiano.

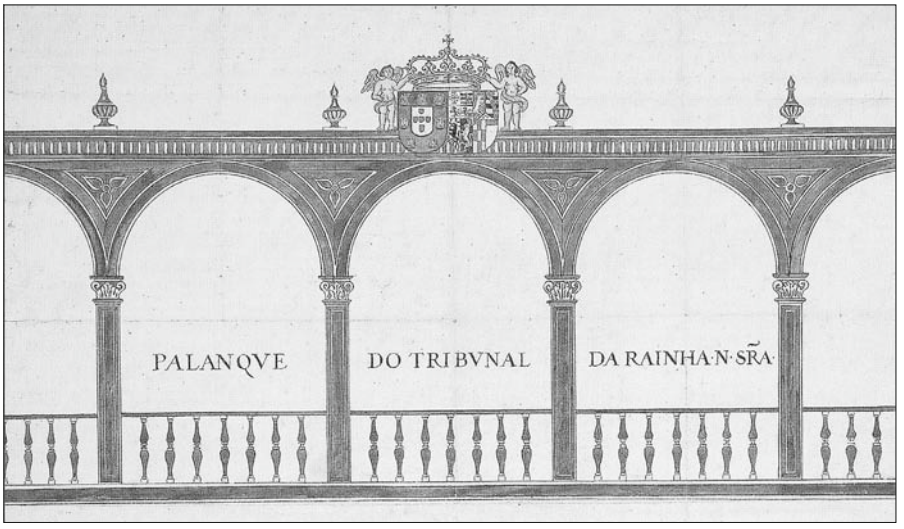

Dall'Osservatorio ai Protocolli d'intesa regionali

Marco Cammelli

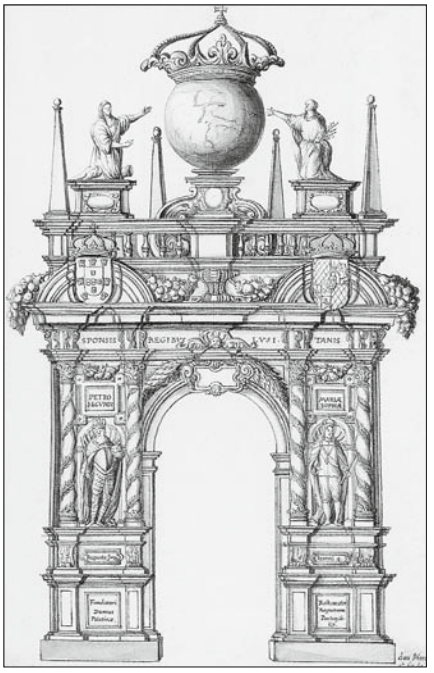

Il protocollo d'intesa tra MiBAC, Regione Emilia Romagna e Associazione delle fondazioni di origine bancaria dell'Emilia Romagna per il coordinamento degli interventi di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale regionale, firmato a Roma il 20 gennaio 2010, è un atto importante per le premesse culturali e istituzionali da cui prende le mosse e per gli effetti che si propone.

La premessa immediata è rappresentata dalla costituzione di un osservatorio paritetico MiBAC/ Fondazioni di origine bancaria (da ora: fondazioni) italiane sottoscritto dal Ministro Bondi e dal Presidente dell'ACRI Guzzetti il 12 febbraio 2009 per lo scambio reciproco di informazioni e per lo studio di forme di cooperazione reciproca a livello regionale.

L'accordo del gennaio 2010 per l'Emilia Romagna, dunque, ne costituisce il primo frutto, seguito a breve da un analogo protocollo nella Toscana e, successivamente, in altre regioni.

Se questi sono gli antecedenti formali, altrettanto importanti e degne di essere esplicitate sono le premesse istituzionali e giuridiche.

In termini generali, rispetto alle ipotesi più estreme che più volte di fatto si sono affacciate nel corso del tempo in questo settore, per semplificare quella dell'amministrazione statale assediata da famelici e inadeguati sistemi locali e quella di un decentramento votato alla frammentazione delle funzioni e delle politiche in materia di beni culturali, la via seguita, quella della concreta e leale cooperazione, appare l'unica seriamente percorribile almeno là dove le condizioni e il contesto lo permettano.

Una cooperazione tra livelli e realtà istituzionali che, si badi bene, non intreccia relazioni positive solo tra soggetti istituzionali ma che significativamente richiede e facilita anche la cooperazione *interna* ai diversi attori: ciò, infatti, è avvenuto sia all'interno del MiBAC con lo stretto e necessario coordinamento tra vertice ministeriale (rappresentato dal cons. Torsello) e direzione regionale (arch. Di Francesco), sia tra le fondazioni, che in Emilia Romagna sono ben 19 e che hanno trovato nel modulo associativo regionale delle proprie realtà il modo per realizzarlo.

L'utilità per ciascuna parte contraente di "disciplinare le relazioni reciprocamente intercorrenti in un quadro coordinato e coerente di rapporti interistituzionali, avuto riguardo alla coincidenza, per quello che qui interessa, degli ambiti oggettivi di intervento", come si dichiara nelle premesse del protocollo, è d'altronde chiaramente legittimata e delineata dalla legge: sia dal Codice dei beni culturali (artt. 30 comma 1, 40 comma 1, 112 e 121) per il Ministero, sia dal c.d. decreto Ciampi (D.L.vo 153/1999) che al comma 2 dell'art. 2 dispone che "le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, *assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse* e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale".

Cooperazione e coordinamento reciproco peraltro riaffermato dal comma 3 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, secondo cui pur rimanendo "la destinazione ed il concreto impiego dei rilevanti mezzi finanziari di pertinenza delle fondazioni ... affidati alla autodeterminazione delle stesse" resta aperta "l'ammissibilità di forme di coordinamento compatibili con la natura di persone private delle fondazioni".

Veniamo ora alla struttura dell'accordo relativo all'Emilia-Romagna, al quale ho partecipato direttamente:

- quanto alla cornice istituzionale e in particolare i soggetti contraenti, il protocollo è sottoscritto come si è detto dal ministero (Ministro, Direzione regionale), dalla Regione Emilia Romagna e dalla Associazione regionale delle fondazioni, mentre le aree di intervento sono costituite da Sassuolo, Bologna, Ferrara, Tredozio (provincia di Forlì), e parco di Classe a Ravenna;
- in particolare, le parti convengono di attuarne i contenuti, e dunque arrivare agli accordi specifici territoriali con leale collaborazione e a verificare periodicamente l'attuazione dell'accordo e il rispetto dei programmi;

SISTEMA MODUS

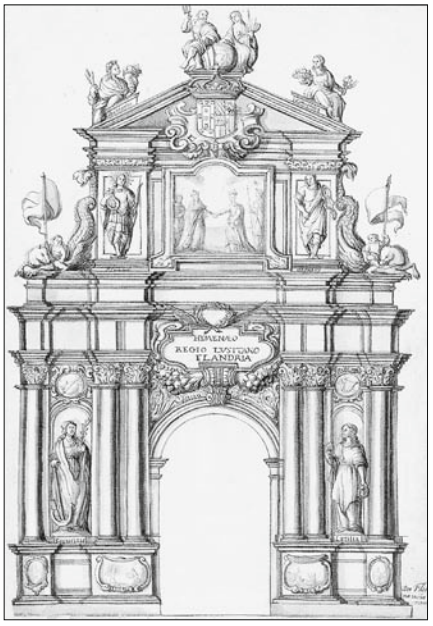

- quanto alle risorse, in fase di avvio (e dunque non escludendo *in itinere* ulteriori interventi) si prevedono nel periodo considerato (l'accordo ha una durata fino al 2014) complessivi 50 milioni per il complesso degli interventi individuati rispetto ai quali ciascuna delle parti contribuirà per 1/3.

Sul piano sostanziale, in base alla parte generale del protocollo:

- le strategie e gli obiettivi di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale di ciascuno convergono su obbiettivi e beni specificamente individuati nelle schede tecniche allegate (cioè gli accordi specifici per i singoli interventi territoriali);
- in particolare, sulla valorizzazione: il miglioramento della conservazione, anche con interventi di studio, prevenzione, manutenzione, restauro; la definizione di percorsi di visita e altre forme di fruizione; il richiamo dell'Agenda 21 della cultura, approvata a Barcellona nel 2004 - con particolare riguardo, per quanto di specifico interesse in questa sede, agli impegni di cui ai punti nn. 18, 20, 29, 38, 39, 40 e 42 ed alle raccomandazioni di cui ai punti 48, 50 e 51, e la promozione di attività formative, con convenzioni con le università e scuole;
- tali attività costituiscono obiettivi comuni e di rilievo strategico prioritario per le rispettive politiche d'intervento nel settore dei beni culturali, alla cui attuazione le parti medesime concorrono finanziariamente in misura tendenzialmente paritaria;
- quanto al profilo finanziario, l'ammontare delle risorse allo scopo necessarie, sulla base di un progetto economicamente sostenibile, nel quale vengano indicati i costi dei relativi interventi (e le modalità di riparto, in primo luogo fra le parti contraenti, delle risorse necessarie), e l'impegno dell'ente proprietario a sostenere la gestione e la valorizzazione del bene oggetto degli interventi, anche, eventualmente, con il coinvolgimento di altri soggetti, i conseguenti programmi di intervento ed i relativi tempi di attuazione.

Infine, le parti si impegnano ad adottare i moduli organizzativi più idonei per dare attuazione a detta attività congiunta, in modo da assicurare unitarietà di azione e tempestività operativa.

Segue poi, per ognuno degli interventi individuati, un'apposita scheda con l'individuazione del bene interessato e delle relative caratteristiche principali, vale a dire la proprietà, l'ubicazione, brevi cenni storici, la destinazione d'uso, lo stadio di progettazione, la stima del finanziamento e le modalità di gestione e valorizzazione.

Fondazioni a confronto sui beni culturali. I seminari organizzati dalla Commissione Acri per le attività e i beni culturali.

La Commissione Acri per le attività e i beni culturali ha organizzato, nel corso dell'anno 2007, una serie di seminari per favorire l'incontro e lo scambio tra gli amministratori e i funzionari delle Fondazioni sull'intervento in materia di beni culturali. Sono stati invitati a presentare relazioni introduttive anche universitari, ricercatori e funzionari pubblici e le loro relazioni, insieme a dati e commenti di sintesi hanno dato origine a una pubblicazione scaricabile in formato PDF dal sito web dell'Acri (http://acri.it/5_edit/5_edit_files/Comm_Cult_Seminari.pdf).

In merito all'azione delle fondazioni nei tre ambiti prevalenti di attività (conservazione e valorizzazione di beni culturali, musei, biblioteche e archivi), sono state evidenziate alcune peculiarità e punti di contatto:

• ciascuna Fondazione individua ambiti prioritari e tipologie di attività da sostenere mediante valutazioni proprie e particolari, cercando di rispondere a bisogni individuati in base ad analisi condotte autonomamente, o esplicitamente espressi dalla collettività di riferimento, senza fare riferimento a strategie e politiche di intervento concordate e/o condivise su base nazionale;

• sotto il profilo pratico si pongono, in fase di scelta e di realizzazione dei singoli interventi, problemi comuni, rispetto:

- ai profili giuridici delle convenzioni/contratti /accordi da stipulare con i soggetti beneficiari dei contributi;
- ai rapporti con i soggetti realizzatori dei progetti e delle attività;
- alle forme di comunicazione e valorizzazione di quanto sostenuto;
- ai rapporti con le autorità pubbliche competenti in materia di tutela dei beni culturali;
- alle modalità di valutazione di quanto realizzato (quando tale azione sia prevista);

• si sta sperimentando in alcuni casi la prassi di affidare la progettazione e la realizzazione di interventi a Imprese/Società strumentali delle Fondazioni, eliminando in questo modo passaggi intermedi e concentrando le responsabilità presso soggetti di cui si ha il pieno controllo;

• molte Fondazioni sono esse stesse proprietarie di edifici monumentali o di collezioni storico-artistiche e si trovano, quindi, a confrontarsi con i problemi legati alla loro conservazione, fruizione e valorizzazione.

Le difformità di comportamento rilevate nel corso dei seminari evidenziano come la flessibilità sia una qualità necessaria in territori variegati come quelli italiani e dai rappresentanti delle Fondazioni è emersa l'opportunità di conoscere e confrontare le differenze, non tanto per identificare una "cifra" comune di funzionamento (si è ben lontani da poter immaginare l'esistenza reale di un vero e proprio "sistema" nazionale delle Fondazioni di origine bancaria), quanto piuttosto per trarre vantaggio e ispirazione su modalità e prassi replicabili nei diversi contesti.

Da ultimo si può ricordare l'entità dell'impegno delle Fondazioni, che al settore arte, attività e beni culturali hanno destinato, nell'anno 2008, ben 513,1 milioni di euro, pari al 30,6% del totale delle erogazioni e 10.700 interventi, pari al 36,4% del totale. *(Emilio Cabasino)*

SISTEMA MODUS

Il protocollo d'intesa dell'Emilia-Romagna: considerazioni operative

Carla Di Francesco

Terra di tante ex capitali, come di tanti e diversificati beni culturali identificativi di un passato storico pervenuto a noi attraverso la frammentazione dei numerosi stati preunitari, l'Emilia-Romagna può - forse anche per queste ragioni storiche - vantare una capillare presenza delle Fondazioni bancarie nel territorio, e una consolidata abitudine al loro intervento economico per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali; le 19 Fondazioni erano diventate già negli anni Settanta (ma si registrano casi celebri anche prima della seconda guerra mondiale) mecenati di grandi campagne di restauro, coinvolte il più delle volte proprio dalle proposte delle Soprintendenze alla ricerca di risorse economiche aggiuntive rispetto alle mai sufficienti erogazioni ministeriali.
Questa è l'esperienza reale degli scorsi decenni, che testimoniano in questa regione una precoce attitudine (ed abitudine) all'accordo tra istituzioni, all'intesa finalizzato alla realizzazione di un unico progetto attraverso diverse fonti di finanziamento (Ministero-Fondazione bancaria locale) per far fronte alle necessità conservative espresse da monumenti, opere d'arte, beni archeologici, musei. In questo senso, basta citare un esempio per tutti: Il restauro del Tempio Malatestiano a Rimini, un'impresa iniziata con investimenti ministeriali alla fine degli anni Ottanta, diventata progetto comune Soprintendenza-Fondazione, e concluso alle soglie del Giubileo realizzando anche importanti risultati di studio e ricerca.
Sul fronte del rapporto con le Fondazioni bancarie, dunque, la strada era già battuta, e percorsa tante volte. Per quel che riguarda il rapporto con la Regione la consuetudine alla programmazione negoziata è una realtà sostanziata dall'Accordo di Programma Quadro, stipulato nel 2001, ricco di numerosi interventi diretti in cofinanziamento, oggi pressoché interamente conclusi: si registra un forte elemento di criticità nella fonte di finanziamento che il MiBAC ha previsto per alcuni interventi, costituito dal riferimento agli articoli 36 e 37 del Codice "Urbani" (contributi in conto capitale); ma, pur con questa difficile eredità, si può affermare che l'AdPQ costituisce in ogni caso uno strumento di programmazione di grande interesse e di importanti risultati anche in Emilia-Romagna, come per altre regioni.

Il Protocollo

Visto dall'osservatorio periferico della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, Ufficio del MiBAC responsabile della programmazione sul territorio regionale, l'Accordo tra Ministero per i beni e le attività culturali, Regione Emilia-Romagna e l'Associazione delle Fondazioni bancarie, firmato a Roma il 20 gennaio 2010, costituisce una straordinaria opportunità di realizzazione di progetti rivolti al futuro: rappresenta infatti la possibilità di selezionare alcune delle numerosissime proposte di intervento anche provenienti dagli Istituti - in particolare dalle Soprintendenze - e da Enti, per farli divenire elementi portanti di una strategia di restauro, conservazione, valorizzazione in ambito regionale.
In primo luogo, quindi, nel costruire l'intesa si è effettuata una mirata ricerca per individuare gli edifici e i complessi architettonici da prendere in considerazione. Ne è scaturita una scelta fondata su alcuni criteri-base, discussi fin dalle prime riunioni con il consigliere Mario Torsello per il Ministero, il prof. Marco Cammelli per le Fondazioni bancarie, l'assessore Alberto Ronchi per la Regione Emilia Romagna: l'importanza strategica dell'immobile nel bacino storico-culturale di riferimento, le necessità conservative, la futura destinazione d'uso, la relativa gestione e le potenzialità di valorizzazione, la qualità dei progetti qualora già esistenti, la distribuzione geografica.
La scelta dei beni culturali riflette una realtà variegata che è propria dell'ambito regionale emiliano-romagnolo.

• Un grande complesso ex conventuale ed ex militare a Bologna, *il Convento dell'Annunziata* recentemente consegnato dal Demanio al MiBAC, e per esso alla Direzione regionale BCP, destinato a diventare sede di Uffici dell'Amministrazione (la stessa Direzione Regionale, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico) oltre che centro di attività culturali; in stato di totale abbandono da più di un decennio, si collega strettamente anche ai temi di riqualificazione urbana che la città di Bologna da tempo sta affrontando nell'area tra centro urbano e colli, grazie all'intervento delle due Fondazioni bancarie della città.

• A Ferrara, due immobili di diverse caratteristiche e complessità: *Casa Minerbi*, di proprietà in parte del Comune in parte dello Stato, in consegna al MiBAC, ed il palazzo *Prosperi Sacrati*, comunale; entrambi destinati ad Istituzioni della cultura cittadina a forte vocazione museale, e quindi rivolti all'implementazione dell'offerta alla pubblica fruizione; in particolare su casa Minerbi è previsto un successivo accordo di valorizzazione, da definire tra Comune di Ferrara e Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici.

• Tredozio, piccolissimo comune dell'Appennino forlivese, sta da anni compiendo un grandissimo sforzo di restauro e recupero correlato ad attività universitarie del *convento dell'Annunziata*, che si è congiuntamente valutato come un esempio virtuoso di politica culturale da premiare.

• La scala territoriale caratterizza invece il grandioso *palazzo ducale di Sassuolo*, dimora di delizia degli estensi modenesi sul cui recupero si impegna da circa un ventennio il Ministero per i beni e le attività culturali, anche attraverso l'attivazione di sponsor privati: nell'ottica di un progetto di valorizzazione di ampio respiro, che possa coinvolgere nella gestione anche altri soggetti pubblici, l'intesa prevede il restauro di una porzione del complesso da adibire a convegni ed eventi.

• A Ravenna, infine, la scelta è caduta sull'*area archeologica di Classe*, nella quale il finanziamento consente il restauro dei resti archeologici, la loro migliore fruizione pubblica e l'avvio di un progetto sperimentale di gestione.

Ciascuno di questi interventi, per gli obiettivi che si è dato, è ampiamente significativo e tale da generare ricadute positive sul territorio storico-culturale di appartenenza; proprio in considerazione di questi elementi ogni proposta ha ricevuto il preliminare assenso delle Fondazioni bancarie locali che, di fatto, sono le istituzioni che erogheranno il finanziamento nell'intesa stabilito dall'Associazione.
L'intesa del 20 gennaio, infatti, compone la cornice nella quale si sono fissati gli obiettivi fondamentali e i principi di base di questa ampia collaborazione a più soggetti; in realtà le modalità di attuazione, operativamente calate su ciascuno dei casi considerati, scaturiscono da successivi specifici accordi che vedono come soggetti coinvolti la Regione, la Fondazione bancaria locale, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici.

SISTEMA MODUS

Gli strumenti di programmazione negoziata e il Protocollo d'intesa toscano

Maddalena Ragni

Sin dal 1995, con legge n. 341 è stata introdotta nel nostro ordinamento nell'ambito della programmazione nazionale una metodologia nuova che, in uno spirito di maggiore efficacia ed efficienza, permette di regolare gli interventi di una molteplicità di soggetti pubblici e privati in funzione della gestione unitaria delle risorse finanziarie e di obiettivi di promozione e valorizzazione dei processi di sviluppo locale conseguiti attraverso la cooperazione di imprese, enti locali, associazioni industriali e del lavoro, banche, fondazioni.

La successiva legge n. 662 del 1996 ha definito la programmazione negoziata come «l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici e privati relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzati da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale». Essa, di fatto, da un lato consente una gestione coordinata degli strumenti di programmazione propri dei soggetti istituzionali, e dall'altro favorisce e incoraggia un processo di decisione "dal basso" di tutti i soggetti pubblici e privati interessati ai temi dello sviluppo territoriale, utilizzando lo strumento della concertazione.

La programmazione negoziata, quindi, mira a favorire le politiche di sviluppo locale, ad accrescere la competitività e l'occupazione anche attraverso una semplificazione delle modalità operative ed una maggiore razionalizzazione della spesa pubblica.

Inizialmente concepita come ausilio per lo sviluppo delle aree del territorio nazionale più svantaggiate, questa forma di programmazione, con la legge n. 662 del 1996, è stata estesa all'intero territorio nazionale.

Gli strumenti operativi cui si fa ricorso nella programmazione negoziata, come noto, sono: le intese istituzionali di programma, gli accordi di programma quadro, i patti territoriali, i contratti di programma, i contratti di area e i progetti integrati territoriali, dove per:

- *intesa istituzionale di programma* si intende un'intesa tra l'Amministrazione centrale e la Giunta Regionale per realizzare un piano pluriennale di interventi di interessi comuni o funzionalmente collegati, individuando interventi e risorse disponibili sul bilancio dello Stato, delle Regioni, degli Enti pubblici interessati o assegnate dalla CE, e redigendo programmi di intesa la cui durata normalmente non è inferiore a 3 anni;
- *accordo di programma quadro* si intende un accordo tra Enti locali e soggetti pubblici o privati promosso entro una "Intesa istituzionale di programma" per definire il programma esecutivo di interventi di interesse comune, comprendente le attività da realizzare, i tempi e le modalità di esecuzione, le procedure, i soggetti responsabili della attuazione delle singole attività, gli impegni di ciascun soggetto partecipante all'accordo, le risorse finanziarie, pubbliche o private, necessarie per attivare il progetto, le azioni di monitoraggio previste per la verifica risultati. Va da sé che per la sua natura l'Accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti partecipanti;
- *patto territoriale* si intende un accordo tra Enti locali ed Enti pubblici locali con rappresentanze locali delle categorie lavoratori ed imprenditori e con soggetti privati;
- *contratto di programma* si intende un contratto tra l'Amministrazione statale competente e grandi imprese e/o consorzi di piccole-medie imprese "per realizzare interventi oggetto di programmazione negoziata»;
- *contratto di area* si intende un accordo tra Amministrazioni regionali e locali, rappresentanze lavoratori e datori di lavoro, imprenditori singoli per realizzare azioni finalizzate ad attivare nuove iniziative imprenditoriali e creare nuova occupazione nei settori industria, agro-industria, servizi, turismo, produzione di energia elettrica o termica da biomasse. Sono per lo più accordi con i quali si interviene in aree interessate da grave crisi occupazionale;
- *progetto integrato* si intende un «complesso di azioni intersettoriali, strettamente coerenti e collegate tra di loro, che convergono verso un comune obiettivo di sviluppo del territorio e giustificano un approccio attuativo unitario».

Questo strumento costituisce una nuova tipologia di programma di sviluppo prevista per le regioni del Mezzogiorno dal Quadro Strategico Nazionale, ma ad esso si è fatto ricorso sull'intero territorio nazionale. Dalle esperienze ormai acquisite si evince, per esempio, come questa forma di accordo sia stata utilizzata anche per la gestione del territorio, in particolare per gli aspetti attinenti al paesaggio (PIT), o quale strumento di valorizzazione del territorio ponendo l'attenzione su quei valori culturali che il territorio esaminato presenta (PIC).

Anche il Ministero per i beni e le attività culturali, come quasi tutte le Regioni, verso la fine degli anni '90 si è avvalso di queste nuove forme di programmazione sfruttando le grandi potenzialità offerte dagli strumenti operativi sopra enunciati per raggiungere obiettivi complessi, di grande respiro e sopra tutto di grande interesse anche per lo sviluppo del territorio. Ogni territorio, infatti, presenta le sue peculiarità e caratterizzazioni ed è depositario di straordinari valori sedimentati nel tempo, entrati ormai a far parte dell'identità delle comunità locali, che, se sostenuti ed avvalorati, possono tradursi in fattori decisivi per il progresso dell'area.

Questi valori possono, quindi, rappresentare il motore della crescita socio-economica se, partendo dalle risorse proprie dell'area, si riesce a creare un ambiente favorevole alla loro esaltazione e valorizzazione.

Perché questo obiettivo si realizzi, date le diverse ed articolate competenze e funzioni che concorrono a definire il progetto, è necessario che si formi una visione condivisa tra tutti gli attori locali ed una volontà comune di raggiungimento dell'obiettivo, perché solo con la collaborazione e la cooperazione di tutti il risultato diventa raggiungibile. In altre parole è indispensabile prendere in considerazione le esigenze espresse da tutti i soggetti operanti sul territorio e definire con questi una strategia partecipata al punto da spronarli alla più ampia collaborazione per la sua attuazione.

Risalgono al 1999 le prime intese istituzionali di programma cui seguirono per ogni settore un numero corrispondente di accordi di programma.

Le ragioni per le quali la programmazione negoziata e la concertazione in tutte le loro componenti hanno avuto tanto seguito per il settore della cultura sono facilmente riconducibili a due precetti fondamentali: uno è chiaramente ravvisabile nell'art. 9 della Costituzione, che riconosce nella tutela del patrimonio culturale e nella promozione della cultura il ruolo prioritario della Repubblica nelle sue componenti statali e locali, e l'altro nelle scelte effettuate, in occasione delle leggi sul decentramento amministrativo, di attribuire allo Stato le funzioni in materia di tutela ed alle Regioni quelle in materia di valorizzazione.

L'attività svolta in questi anni sia dalle strutture statali che da quelle regionali ha fatto comprendere quale sia l'importanza della concertazione nell'attuazione di progetti che coinvolgono ampie aree territoriali, soggetti istituzionali diversi e settori ugualmente diversificati e spesso correlati tra loro, in quanto il concorrere insieme alla definizione degli obiettivi, facendo leva sulla responsabilizzazione e sull'iniziativa di istituzioni, forze economiche e sociali per un obiettivo comune e condiviso, rappresenta l'elemento decisivo per favorire il razionale impiego delle risorse e l'integrazione delle competenze.

È di immediata percezione, infatti, la ricaduta che può avere sull'efficacia delle azioni poste in essere il fatto di riunire attorno ad un medesimo "tavolo" tutti i soggetti interessati, compresi quelli detentori del potere decisionale, per la semplificazione e snellimento delle procedure che ne può derivare, in particolare per quanto concerne il rispetto di tempi brevi, e l'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse, evitando duplicazioni e dispersioni.

SISTEMA MODUS

Si può di conseguenza concludere che il partenariato non può essere visto come un intervento occasionale, ma deve assumere la forma e il valore di una metodologia propria della programmazione per il raggiungimento di un nuovo maggiore sviluppo e che la programmazione negoziata è un processo decisionale attuato "dal basso", che ha come referente la "società di mezzo" e si realizza attraverso la concertazione tra tutti i soggetti interessati allo sviluppo del territorio.

L'Accordo di programma quadro sottoscritto, in attuazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dal Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Toscana il 16 dicembre del 1999, rispondeva a questi criteri.

Il fine di sostenere la conoscenza, la conservazione, la fruizione e la valorizzazione delle attività e dei servizi culturali in ambito regionale si esplicitava attraverso una serie di interventi in settori come i sistemi museali, l'archeologia industriale, gli ecomusei e i parchi naturali, le reti bibliotecarie, gli archivi, i castelli e le fortificazioni, lo spettacolo, il patrimonio religioso e l'interculturalità, recependo per questi scopi idee e progetti che emanavano direttamente dal territorio (comuni, enti pubblici, comunità).

Nel complesso si individuavano allora n. 59 interventi per un insieme di risorse disponibili, di diversa provenienza (Stato, Unione Europea, Bilanci Enti, Privati) pari ad € 85.544.887,85; la gestione dell'accordo, aperto nella sua composizione anche al recepimento di ulteriori iniziative collegate agli obiettivi individuati, ormai in via di completa definizione, ha comportato una integrazione degli interventi portandoli fino a n. 116 ed una integrazione delle risorse ammontanti a 144 milioni di euro.

All'accordo principale hanno fatto seguito ulteriori 5 accordi integrativi che si riportano di seguito:

- I Accordo integrativo, sottoscritto il 22 dicembre 2003, comprendente n. 41 interventi per complessivi 25 milioni di euro;
- II Accordo integrativo, sottoscritto il 24 giugno 2004, comprendente 14 interventi per complessivi 12,5 milioni di euro;
- III Accordo integrativo, sottoscritto il 27 giugno 2005, comprendente 7 interventi per complessivi 19,7 milioni di euro;
- IV Accordo integrativo, sottoscritto il 30 novembre 2006, comprendente 19 interventi per oltre 25 milioni di euro;
- V Accordo integrativo, sottoscritto il 28 maggio 2007, comprendente 11 interventi per circa 23 milioni di euro.

Tutti gli accordi sono in via di completa attuazione; il loro svolgersi nel tempo, oltre a permettere la soddisfazione di progetti importanti, ha avuto il grande merito di abituare le Istituzioni alla collaborazione, alla concertazione, ad una programmazione integrata.

Il protocollo d'intesa sottoscritto il 22 gennaio 2010 tra il Ministero, la Regione Toscana e la Consulta delle Fondazioni di origine bancaria della Toscana, forte dell'eredità che deriva da dieci anni ininterrotti di attività condivisa e di collaborazione interistituzionale, si pone oggi come un accordo di contenuto molto diverso rispetto al passato, dettato da modifiche normative di rilievo introdotte, a partire dal 2004, con l'entrata in vigore del Codice per i beni culturali e il paesaggio e indotto da una realtà socio economica molto compromessa rispetto alle condizioni esistenti negli anni '90 e richiedente iniziative decise ed interventi mirati finalizzati ad assicurare una ripresa nello sviluppo del paese.

L'intesa in argomento, infatti, trova i suoi riferimenti giuridici negli articoli 112 e 121 del Codice, in particolare nel richiamo contenuto nell'art. 112, comma 1, al compito dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali di assicurare la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura nel rispetto dei principi fissati dal Codice, mentre con l'art. 121 si stabilizza e si istituzionalizza il rapporto con le Fondazioni bancarie, protagoniste in questi anni di rapporti di partenariato frequenti, a volte anche importanti, ma non sempre coordinati con analoghe iniziative poste in essere dai diversi soggetti istituzionali presenti nelle realtà locali.

In realtà l'art. 112, oltre a coinvolgere lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nell'azione di valorizzazione dei beni culturali, a prescindere dalla loro titolarità, con l'evidente intenzione di annullare quella separazione tra funzioni di tutela e funzioni di valorizzazione derivante dalle recenti modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, indica un preciso percorso grazie al quale quell'azione di valorizzazione può essere realizzata.

Si evidenzia al riguardo il comma 4, con il quale è previsto:

- che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulino accordi "per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica";
- che tali accordi possano promuovere anche l'integrazione delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati;
- che possano riguardare anche beni di proprietà privata.

Di non minore rilevanza è inoltre il comma 9 dello stesso articolo che contempla la possibilità di stipula di accordi tra l'Amministrazione o le Amministrazioni dello Stato competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione ed alla valorizzazione dei beni culturali, eventualmente anche con il coinvolgimento di associazioni culturali e di volontariato dotate dei prescritti requisiti.

Le premesse riportate nel testo del protocollo d'intesa sottoscritto con la Regione Toscana contengono chiari richiami alle disposizioni del Codice per i beni culturali e il paesaggio sia per quanto attiene le norme di principio, sia in particolare per quanto riportato agli articoli 112 e 121 e, più in generale, per l'importanza del ricorso alle collaborazioni «anche in considerazione della limitatezza delle risorse di parte pubblica disponibili per l'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali».

Con la firma dell'accordo, quindi, i soggetti firmatari si sono impegnati a raggiungere intese dirette ad *individuare beni del patrimonio culturale esistenti in ambito regionale su cui vi sia, nel rispetto delle relative autonomie decisionali, coincidenza di interessi ad effettuare interventi conservativi e di valorizzazione, al fine di un loro coordinamento onde garantire, in tal modo, un più equilibrato e proficuo impiego delle risorse complessivamente disponibili nel settore.*

Un confronto tra l'approccio ai precedenti accordi di programma quadro e l'accordo previsto oggi dal Codice mette subito in evidenza come prima i processi decisionali avvenissero "dal basso" e lo scopo fosse quello di realizzare gli interventi attraverso la concertazione tra tutti i soggetti interessati allo sviluppo del territorio, mentre negli accordi *ex* art. 112 del Codice le Istituzioni decidono e condividono a monte le strategie di valorizzazione rivolte a beni concordemente individuati e di interesse comune.

Con questo spirito sono stati individuati i primi ambiti di intervento, tutti di particolare rilevanza per la tutela e la valorizzazione dei beni e per lo sviluppo dell'area in cui gli stessi sono collocati.

Questi, più ampiamente descritti nelle schede allegate al protocollo, sono:

Firenze - Qualificazione dei musei di Piazza SS. Annunziata;
Cortona - Valorizzazione del patrimonio archeologico di Cortona attraverso la funzionalizzazione dell'area archeologica del Sodo;
Pontremoli - Adeguamento funzionale del Museo delle Statue Stele lunigianesi nel Castello del Piagnaro;
Pisa - Arsenali Medicei. Musei delle navi antiche;
Firenze - Villa Medicea di Careggi - Restauro e pubblica fruizione;
Portoferraio - Valorizzazione delle testimonianze napoleoniche.

Per ogni intervento è inoltre previsto che con specifico successivo accordo di programma quadro siano definite le modalità operative di realizzazione dell'intervento: soggetto responsabile, tempi di realizzazione, modalità di gestione, impegni finanziari di ciascun soggetto aderente, in particolare per quanto attiene alla Fondazione bancaria che per quel progetto avrà assicurato il proprio concorso.

Una ultima considerazione sul valore del presente accordo è rivolta al fatto che lo stesso si presenta aperto e pronto quindi a considerare e mettere a punto in prospettiva ulteriori strategie riguardanti ambiti territoriali che si presentino potenzialmente capaci di promuovere non solo la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio, ma anche lo sviluppo sociale ed economico dell'area.

SISTEMA MODUS

Gestione e formazione del personale

Il processo di contrattualizzazione dell'impiego pubblico attraverso l'analisi di alcuni specifici istituti

Mauro Cotone

Il 1993, come è noto, è stato un anno di snodo nella storia della Pubblica Amministrazione: porta infatti la data del 3 febbraio 1993 il decreto legislativo n. 29 che, in virtù della delega conferita dal Parlamento (legge 23 ottobre 1992, n. 412), attuò la prima vera "contrattualizzazione" del pubblico impiego, superando ambiguità ed equivoci che avevano caratterizzato i precedenti timidi analoghi passaggi.

Di "privatizzazione" dell'impiego pubblico (o, più opportunamente, di "contrattualizzazione") si era iniziato a parlare dalla fine degli anni '70, quando Massimo Severo Giannini, con il suo noto Rapporto,[1] gettò le basi di un processo che si sarebbe compiuto nel corso del successivo ventennio.[2]

«Immagini popolari delle organizzazioni pubbliche, come composte, secondo i giudizi più spinti in negativo, di inetti e di fannulloni, e secondo quelli più in positivo, di tardigradi e di cultori di formalismi» (…) «I tempi tecnici delle amministrazioni pubbliche sono in media tre volte più lunghi di quelli privati, e i prodotti sono sempre scadenti»; queste sono alcune espressioni di Giannini, indicative di quali fossero le istanze alla base della sua proposta.

Proposta che, partendo da alcune semplici constatazioni («I rapporti di servizio, nell'impiego pubblico e in quello privato, sono gli stessi: i funzionari, i tecnici… gli ingegneri, i ragionieri, gli archivisti dello Stato, svolgono le stesse attività che svolgerebbero presso una impresa privata») consisteva in una vera e propria rivoluzione copernicana: «Privatizzare i rapporti di lavoro con lo Stato non collegati all'esercizio della potestà pubblica, conservando come rapporto di diritto pubblico solo quello di coloro ai quali tale esercizio è affidato o affidabile, cioè gli attuali direttivi e dirigenti».

Lo sviluppo prefigurato da Giannini sarebbe passato attraverso la prima norma legata in qualche modo a tale impostazione, la legge 10 luglio 1980, n. 312 (che avrebbe portato, sostanzialmente, innovazioni poco più che terminologiche), per arrivare al momento della "legge quadro sul pubblico impiego" (legge 29 marzo 1983, n. 93), che ebbe il torto di introdurre una contrattualizzazione a metà, inficiata evidentemente da un approccio poco coraggioso. Ne conseguirono contratti nazionali approvati con D.P.R. (atto unilaterale della parte pubblica, e quindi nettamente contrario al principio della pari rilevanza delle parti) e sottoposti alla registrazione della Corte dei Conti.

Il superamento di tale *impasse* venne, infine, con la norma delegata del 1993 che - supportata da una contestuale produzione normativa su un più ampio piano organizzativo[3] - introdusse nell'ordinamento i principi voluti dal legislatore dell'anno precedente; per citare solo i cardini fondamentali: separazione dell'azione amministrativa dal potere politico, con conseguente valorizzazione della funzione dirigenziale; gestione del rapporto di lavoro su base contrattuale alla stregua dell'impiego privato, con CCNL immediatamente efficaci dalla sottoscrizione; nuovo riparto di giurisdizione per le controversie di lavoro.

In tale ottica, la presenza delle Organizzazioni Sindacali si fa evidentemente molto più rilevante ma, in ossequio al principio che si va introducendo della autonomia decisionale della dirigenza, gli interventi delle OO.SS. si attuano nel momento decisionale di taglio "normativo", portando alla congiunta definizione del rapporto di lavoro a monte di ogni momento operativo, che è lasciato tutto alla dirigenza. Analoga impostazione, evidentemente, concerne il ruolo del Ministro che, da soggetto titolare anche del momento gestionale, assume unicamente un ruolo di propulsore, tramite le proprie direttive annuali, e di successivo controllore della relativa attuazione.

Il dirigente, così, lasciato libero e responsabile delle proprie scelte, si svincola sia dal preesistente rapporto gerarchico nei confronti del Ministro, sia delle scorie di "cogestione" che vedevano a volte organi collegiali, nel cui ambito operavano anche rappresentanti sindacali, partecipi anche di momenti gestionali.[4]

Nell'ambito di tale nuovo assetto, si avviò dunque la tornata contrattuale, basata sullo schema quadriennio normativo/biennio economico;[5] poiché è evidente che l'innovazione concettuale portata dalla nuova impostazione "contrattuale" si colloca a livello di fonte di produzione, non più unilaterale, bensì di natura pattizia, è nella complessiva produzione normativa attuata dal 1997 che risiede, ad oggi, la disciplina del rapporto di lavoro del dipendente pubblico.

Ciascun istituto che costituisce una componente di tale rapporto, pertanto, può essere visto nella sua evoluzione che parte dalla normativa preesistente e si sviluppa oggi in ambito contrattuale; di seguito, quindi, si esamineranno alcuni fra tali specifici istituti, alla luce della normativa di volta in volta vigente.

In questo senso, per "normativa preesistente" si deve intendere il complesso di decreti delegati, testi unici e norme regolamentari che si sono succeduti e stratificati nel tempo, norme poi quasi tutte rispettivamente abrogate o disapplicate - espressamente ovvero implicitamente - per effetto della normativa che ha dato il via alla contrattualizzazione, o dei vari CCNL che hanno autonomamente disciplinato la materia.

Fra le norme più importanti, ossia i Testi Unici emanati per disciplinare il rapporto di lavoro dei dipendenti dei Ministeri, o comunque per organizzare le strutture amministrative, si possono citare:

- L. 23 marzo 1853, n. 1483 (con relativo regolamento approvato con R.D. 23 ottobre 1853, n. 1611), che costituisce il primo testo unico del Regno di Sardegna successivo alla emanazione dello Statuto albertino, ultimo prima della costituzione del Regno d'Italia. L'art. 1 della legge recita: «Gli Uffizi relativi ad un medesimo ramo d'Amministrazione, e dipendenti da un solo Ministero, potranno venire riuniti in Direzioni generali, che faranno tuttavia parte integrante del Ministero». Il Capo Primo del Titolo

---

[1] Presentato alle Camere dal Ministro per la Funzione pubblica il 16 novembre 1979.

[2] Ancor prima del rapporto, in realtà, era stata emanata la L. 22 luglio 1975, n. 382, tesa a riformare l'ordinamento regionale e la P.A. L'art. 9, in particolare, prevedeva che «il trattamento economico di attività dei dipendenti civili dello stato, esclusi i dirigenti indicati nel decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i magistrati e gli avvocati e procuratori dello stato, è stabilito sulla base di accordi formati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato».

«Saranno, in ogni caso, disciplinati per legge» prosegue la norma «il reclutamento del personale, le strutture fondamentali delle carriere, la responsabilità e i procedimenti disciplinari». La norma, peraltro, non ebbe un seguito concreto.

[3] Si possono citare, ad esempio, la L. 8 giugno 1990, n. 142, sulle autonomie locali; la L. 12 giugno 1990, n. 146, che ha regolamentato il diritto di sciopero; la L. 8 agosto 1990, n. 241, in tema di procedimento amministrativo e diritto di accesso.

[4] Esempi di tale impostazione si potevano rintracciare in tutti quei casi in cui la procedura prevedeva il parere del CdA - uno fra tutti, il comando di impiegati fra Amministrazioni diverse - dal momento che di tale organo collegiale facevano parte anche rappresentanti del personale, eletti da liste sindacali.

[5] Il primo CCNL del comparto Ministeri ha abbracciato il periodo 1994-1997, e così via per i quadrienni normativi 1998-2001, 2002-2005 e 2006-2009, articolati a loro volta in bienni economici. Per ciascuno dei quadrienni normativi 1994-1997 e 1998-2001 sono stati sottoscritti anche CCNL integrativi. Analoga scansione temporale (con l'eccezione dei CCNL integrativi) ha avuto l'area dirigenziale I ("Ministeri"). Recentemente, l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 54 del D.Lgs. 150/2009, prevede, per i futuri CCNL, che «la durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica». In questo senso, vengono al momento ipotizzati CCNL con pari vigenza triennale, sia giuridica sia economica.

SISTEMA MODUS

Secondo introduce il concetto di «bilanci attivi e passivi dello Stato», di spese ordinarie («quelle che … riproduconsi annualmente per lo stesso o per analogo oggetto») e straordinarie («tutte le altre spese»). Una interessante disposizione è introdotta dall'art. 2: «L'ordinamento dei Ministeri e degli Uffizi, di cui all'articolo precedente, avrà luogo in modo uniforme quanto ai titoli, ai gradi e stipendi del personale». Il Regolamento verte più specificatamente sullo stato giuridico del personale.
- L. 25 giugno 1908, n. 290 che, oltre a introdurre norme specifiche, svolge anche la funzione di legge delega.[6]
- R.D. 22 novembre 1908, n. 693, che - in forza della delega di cui alla legge n. 290 - raccoglie in Testo Unico la precedente normativa: si tratta del primo grande compendio emanato nel Regno d'Italia, che costituisce un momento di aggregazione normativa, raccogliendo esclusivamente norme già in vigore.
- R.D. 30 ottobre 1923, n. 2960, nuovo Testo Unico che contiene disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato (legge delega 3 dicembre 1922, n. 1601).
- R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, relativo all'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato (in base alla stessa legge di delega del R.D. n. 2960).
- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, primo Testo Unico dell'impiego pubblico dell'Italia repubblicana (legge delega: 20 dicembre 1954, n. 1181).
- D.P.R. 20 dicembre 1970, n. 1077, che integra la normativa preesistente (legge delega: 28 ottobre 1970, n. 775, che a sua volta modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249).
- DPR 30 giugno 1972, n. 748, che istituisce la dirigenza pubblica (in base alle stesse leggi di delega del D.P.R. n. 1077).

Segue una fase intermedia, successiva al rapporto Giannini del 1979; le norme più rilevanti sono:
- Legge 10 luglio 1980, n. 312.
- Legge 29 marzo 1983, n. 93, che a sua volta dà il via alla emanazione di alcuni DD.P.R. di approvazione di CCNL, con durata triennale:
- D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (triennio 1985-1987);
- D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (triennio 1988-1990).

Dal 1992 si apre la stagione della contrattualizzazione in senso stretto:
- D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29[7] (legge delega: 23 ottobre 1992, n. 412).
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 (legge delega: 15 marzo 1997, n. 59); si tratta, in concreto, della c.d. "seconda privatizzazione", con cui il legislatore ritiene di integrare i principi della legge delega del 1992 con alcuni ulteriori profili, tra i quali: contrattualizzazione anche del rapporto di lavoro dei dirigenti generali; istituzione del ruolo unico della dirigenza; fissazione al 30 giugno 1998 del passaggio definitivo del contenzioso del lavoro alla giurisdizione del giudice ordinario.
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (legge delega: 24 novembre 2000, n. 340, "Legge di semplificazione 1999").
- D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (legge delega: 4 marzo 2009, n. 15).

Tanto premesso, è possibile delineare un percorso, nell'ambito dei vari istituti che costituiscono di fatto il rapporto di lavoro dei dipendenti dei Ministeri, che porta dal massimo della componente pubblica all'attuale fisionomia "privatizzata".
Gli istituti analizzati sono i seguenti:
A) Assunzione in servizio;
B) Posizioni di inquadramento;
C) Rapporto di lavoro a tempo parziale;
D) Valutazioni dei dipendenti;
E) Progressioni interne;
F) Assenze, congedi, aspettative;
G) Trasferimenti e passaggi tra Amministrazioni;
H) Sanzioni disciplinari;
I) La dirigenza, nei rapporti con il potere politico.

A) *Assunzione in servizio*
È opportuno premettere che le procedure di selezione per l'ammissione all'impiego non rientrano strettamente nella disciplina del pubblico impiego, in quanto concernono un momento precedente alla costituzione del rapporto, regolamentate come sono da norme di carattere organizzativo; non a caso, infatti, anche dopo la riforma del 1992-1993 le relative controversie restano di competenza del giudice amministrativo. Parzialmente diverso è il discorso relativo alle progressioni interne, che saranno esaminate al punto C). La presente disamina prende quindi avvio dall'atto dell'incardinamento del dipendente nella struttura dell'Amministrazione.
In questo senso, già il R.D. 1611/1853, del Regno di Sardegna, contiene riferimenti a «ogni nomina o promozione», che «dovrà annunciarsi nel Giornale officiale del Regno» (art. 2). Ai sensi dell'art. 18 «potranno essere nominati Volontarii per la relativa carriera quegli individui i quali abbiano l'età non minore di 18, né maggiore di 28 anni compiti, ed abbiano dato prova della loro idoneità mediante un esame, le cui norme saranno stabilite per ciascun Ministero da speciale regolamento». Il passaggio da Volontario ad Applicato può avvenire dopo due anni «e subìto un esame secondo le norme da stabilirsi nell'anzidetto regolamento». Ai sensi dell'art. 30, «gli impiegati dovranno prestare il giuramento». L'accesso all'impiego avviene dunque attraverso la figura del Volontario, che solo dopo due anni di tirocinio pratico non retribuito può accedere, attraverso un esame, alla figura di applicato di 4^ classe.
Nel Regno d'Italia, la legge 27 giugno 1907, n. 386 (rubricata "Legge sul consiglio superiore, uffici e personale delle antichità e belle arti") disciplina espressamente il settore che sarebbe poi confluito nella nostra Amministrazione. L'art. 27 recita: «Nessuno può essere nominato agli uffici delle antichità e belle arti … se non per concorso».
Nel 1908, l'art. 3 del R.D. 693 (che replica l'art. 5 della legge 290/1908) fissa i seguenti requisiti di ammissione "ad impiego civile dello Stato":
«1° essere cittadino italiano …;
«2° aver compiuto l'età di 18 anni e non aver superato quella stabilita dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione;
«3° aver sempre tenuto condotta regolare;
«4° esser fornito dei titoli di studio richiesti per la categoria d'impiego alla quale si aspira, ed avere adempiuto alle altre condizioni stabilite dagli ordinamenti anzidetti;
«5° aver sostenuto e vinto un esame di concorso secondo le norme speciali di ciascuna amministrazione».
I commi successivi dispongono:
«Coloro che per due volte successive non abbiano conseguito l'idoneità, non sono ammessi ad ulteriore esame per lo stesso impiego.
«Gli ordinamenti di ciascuna amministrazione stabiliscono se la prima nomina ad impiego stipendiato debba essere preceduta da un periodo di esperimento e ne determinano la durata.
«Gl'impiegati di prima nomina, innanzi di essere ammessi in ufficio, debbono, sotto pena di decadenza, prestare giuramento avanti al ministro o al funzionario a ciò delegato».
Nel 1923 compaiono due norme distinte: il R.D. 2395, dopo aver previsto, all'art. 2, la classificazione del personale nei tre gruppi A, B e C, introduce specifici requisiti di ammissione (art. 16):
«a) il diploma di laurea … per il gruppo A;
«b) il diploma di licenza da istituto medio di secondo grado … per il gruppo B;
«c) il diploma di licenza da scuola media inferiore … per il gruppo C».
Il successivo art. 17 precisa che «il personale ammesso all'impiego non può conseguire la nomina al grado iniziale se non dopo aver prestato ser-

[6] L'art. 29 della legge, in conclusione, autorizza il Governo del Re «a provvedere con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, al coordinamento in testo unico della presente legge colle leggi 19 luglio 1862, n. 722, 11 ottobre 1863, n. 1500, 14 luglio 1887, n. 4711, 11 luglio 1889, n. 6233, 5 dicembre 1901, n. 499».

[7] Il D.Lgs. 29/1993 ha subito, nell'anno stesso della sua emanazione, alcuni interventi correttivi, con i DD.LLgs. 19 luglio 1993, n. 247, 18 novembre 1993, n. 470 e 23 dicembre 1993, n. 546.

vizio, a titolo di prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontario, uditore o altra analoga …».
L'altra norma, il R.D. 2960, verte più specificatamente sullo stato giuridico del personale, e introduce all'art. 1 i requisiti di ammissione all'impiego:
«1/a essere cittadino italiano, col godimento dei diritti politici;
«2/a aver compiuto, alla data del decreto che bandisce il concorso, l'età di diciotto anni e non aver superato, alla stessa data, l'età stabilita dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione;
«3/a aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione;
«4/a essere fornito, oltre che dei titoli di studio prescritti dalle norme vigenti, di tutti gli altri requisiti stabiliti dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione;
«5/a essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;
«6/a aver sostenuto e vinto un esame di concorso».
L'impiegato, all'atto dell'assunzione, presta una «solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri» e, dopo la conclusione del periodo di prova, un giuramento.[8]
Nel successivo Testo Unico, approvato con D.P.R. 3/1957, l'art. 9 recita:
«I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova, che viene disposta con decreto del ministro, salvo che la legge prescriva diversamente.
«La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.
«Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina».
Mentre l'art. 10 prescrive l'obbligo del periodo di prova, pari a sei mesi, l'art. 11 conferma gli istituti preesistenti della promessa solenne all'atto dell'assunzione[9] e, a conclusione del periodo di prova, del giuramento.[10]
Dalla disamina della normativa di stampo pubblicistico, dunque, si ricava una sostanziale uniformità, nel prevedere la nomina con provvedimento unilaterale dell'amministrazione, che resta di competenza del Ministro.[11]
Con la riforma del 1992-1993, le modalità di assunzione assumono una fisionomia pattizia: la stessa legge di delega 412/1992 prevede che il Governo stabilisca «che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello stato … siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali». L'art. 36 della norma delegata, il D.Lgs. 29/1993, poi ripreso dall'art. 35 del D.Lgs. 165/2001, prevede espressamente la stipula di un "contratto individuale di lavoro".
Di conseguenza, l'art. 14 del primo CCNL, che abbraccia il quadriennio normativo 1994-1997,[12] recita, al comma 1: «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali …»; il comma 2, poi, definisce gli elementi essenziali di tale contratto: «tipologia del rapporto di lavoro; data di inizio del rapporto di lavoro; qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale; mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione; durata del periodo di prova; sede di destinazione dell'attività lavorativa; termine finale in caso di rapporto a tempo determinato».
Per quanto riguarda l'aspetto dell'assunzione, dunque, non si riscontra un sostanziale scostamento fra i due regimi, se non altro sul piano della percezione da parte del dipendente. Il contratto individuale di lavoro assume la veste di una sorta di "contratto per adesione", in cui le clausole - da quelle giuridico-normative a quelle economico-retributive - sono predeterminate, vincolate come sono dalla vigenza del CCNL; non diversamente si atteggia il rapporto nel settore privato, particolarmente ai livelli lavorativi medio-bassi.
A ben vedere, un aspetto più garantistico è rappresentato dal fatto che l'art. 14 del CCNL 1994-1997, come detto, prescrive dettagliatamente gli elementi essenziali del contratto, evidentemente a tutela del dipendente, mentre la precedente normativa non conteneva simili indicazioni.[13]

B) *Posizioni di inquadramento*
L'art. 1 della legge 290/1908 (replicato all'art. 1 del R.D. 693/1908) dispone che «gli impiegati civili dello Stato … si distinguono … in tre categorie: amministrativi, di ragioneria e d'ordine». «La gerarchia fra gl'impiegati di ogni categoria» prosegue la norma «è costituita dal grado; nello stesso grado dalla classe; a parità di grado e di classe, dall'anzianità».
È l'art. 2 del R.D. 2395/1923, come detto, che introduce i gruppi A, B e C, classificando il personale "in tredici gradi".
Il successivo Testo Unico, approvato con D.P.R. 3/1957 prevede, all'art. 1:
«Le carriere degli impiegati civili dello Stato, amministrativi e tecnici, sono distinte come segue: carriere direttive; carriere di concetto; carriere esecutive; carriere del personale ausiliario».
Nell'ambito delle carriere, quindi, vengono individuate le "qualifiche" che, nelle varie professionalità, rappresentano i diversi livelli di competenza.
Tale ordinamento è integrato dal D.P.R. 748/1972, che introduce la carriera dirigenziale, e modificato successivamente dalla legge 312/1980 che, ispirata al rapporto Giannini, introduce nuove posizioni di inquadramento: le otto "qualifiche funzionali" alle quali corrispondono altrettanti "livelli retributivi".[14] Il senso della riforma consiste nella fissazione di livelli uniformi di rilevanza e di responsabilità, che appartengono a tutti i dipendenti collocati nella medesima qualifica:
«Prima qualifica: attività semplici … Seconda qualifica: attività semplici con conoscenze elementari … Terza qualifica: attività tecnico-manuale con conoscenze non specialistiche … Quarta qualifica: attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali … Quinta qualifica: attività con conoscenza specialistica e responsabilità di gruppo … Sesta qualifica: attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative … Settima qualifica: attività con preparazione professionale o con eventuale responsabilità di unità organiche … Ottava qualifica: attività con specializzazione professionale o con eventuale responsabilità esterna».[15]

---

[8] La formula (art. 6), è: «Giuro che sarò fedele al re ed ai suoi reali successori; che osserverò lealmente lo statuto e le altre leggi dello stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo per il pubblico bene e nell'interesse dell'amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.
«giuro che non appartengo né apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concili coi doveri del mio ufficio.
«giuro di adempiere a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del re e della patria».

[9] La formula della promessa è: «Prometto di essere fedele alla repubblica, di osservare lealmente la costituzione e le leggi dello stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene».

[10] Il giuramento si svolge con la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla repubblica, di osservare lealmente la costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse della Amministrazione per il pubblico bene».

[11] Non mancavano peraltro, in dottrina, varie ipotesi sulla natura giuridica del rapporto, anche con riferimento al suo atto costitutivo:
- teoria contrattualistica, che postulava un rapporto basato sull'incontro della volontà delle due parti;
- teoria unilateralistica: il rapporto si basa su atti unilaterali dell'Amministrazione, e la volontà del dipendente incide solo sull'efficacia della nomina, in quanto atto ricettizio; ne risulterebbero, dunque, solo interessi legittimi;
- teoria mista: contrattualistica per quanto riguarda la costituzione del rapporto, ma unilateralistica in merito al suo svolgimento, in quanto non può non prevalere, in costanza di rapporto, il superiore interesse dell'Amministrazione.
Fino alla riforma del 1992-93, come detto, la teoria prevalente rimaneva quella unilateralistica.

[12] Il CCNL integrativo 1998-2001 ha introdotto nel CCNL 1994-1997 l'art. 14-bis, apportando alcune innovazioni in merito al periodo di prova.

[13] L'art. 9 del D.P.R. 3/1957 si limitava a stabilire che la «nomina in prova … viene disposta con decreto del ministro».

[14] Alle otto qualifiche iniziali fu aggiunta, con la L. 24 marzo 1986, n. 78, la nona qualifica.

[15] Le competenze della nona qualifica sono definite dall'art. 20 del citato D.P.R. 266/1987 (recepimento di accordo compartimentale, sotto la vigenza della L. 93/1983).

SISTEMA MODUS

Una innovazione rilevante introdotta dalla legge n. 312 consiste nella individuazione dei "profili professionali", che sostituiscono le precedenti "qualifiche"; i 285 profili, approvati con D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219, rappresentano di fatto tutte le professionalità esistenti nella P.A.: sarà poi ogni singola Amministrazione a individuare i profili occorrenti alle proprie esigenze organizzativo-funzionali. Questa impostazione, basata su figure professionali univoche, approvate in via generale,[16] permane nell'ordinamento fino alla contrattualizzazione.

Il sistema classificatorio è profondamente innovato dalla nuova impostazione contrattualizzata. L'art. 13 del CCNL 1998-2001 introduce le "aree di inquadramento" A, B e C (corrispondenti, di massima, rispettivamente alle ex carriere esecutiva/ausiliaria, di concetto e direttiva) e approva specifiche declaratorie, che descrivono i vari livelli di professionalità:

-Area A: «lavoratori che svolgono attività ausiliarie …»

- Area B: «lavoratori che, nel quadro di indirizzi definiti … svolgono funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione»

- Area C: «lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, svolgono … funzioni di direzione, coordinamento e controllo … ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico».

All'interno delle aree, il personale è inserito in "posizioni economiche" (in numero di 1 nell'area A e 3 per le aree B e C).[17]

Ai sensi del comma 5, «l'individuazione di nuovi profili … in relazione alle proprie esigenze organizzative … è definita da ciascuna Amministrazione, nell'ambito della contrattazione integrativa».

Con l'entrata in vigore del CCNL 2006-2009, permangono tre aree (Prima, Seconda e Terza), nelle quali le posizioni economiche sono sostituite da "fasce retributive" (in numero di 3 nella Prima, 6 nella Seconda e 7 nella Terza); la differenza sostanziale di impostazione risiede nell'art. 7, che prevede: «i profili professionali sono collocati all'interno di ciascuna area, secondo i settori attività ed individuano, in relazione agli obiettivi istituzionali delle Amministrazioni, le diverse tipologie professionali esistenti. Ciascun profilo è unico e si caratterizza per il titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno, nonché per il livello di complessità, responsabilità ed autonomia richiesto per lo svolgimento delle mansioni in esso ricomprese».

In pratica, l'evoluzione a cui l'istituto è andato incontro tende ad ottenere il massimo della flessibilità nella gestione del rapporto di lavoro, introducendo figure di inquadramento molto più elastiche di quelle precedenti, con uno sviluppo che, all'interno dell'unico profilo, è solo di natura economica. Tale impostazione - che prende le mosse, a ben vedere, dalla "qualifica funzionale" prefigurata da Giannini e attuata in qualche misura dalla legge 312/1980 - tenderebbe a superare quella rigidità che ha costituito uno dei grandi intralci sulla strada di un pieno sviluppo organizzativo-funzionale.

Una produzione normativa correlata, sul piano della definizione delle mansioni, tende a dare certezza ai vari livelli di inquadramento, attaccando il fenomeno - peraltro molto diffuso e di difficile contenimento - del mansionismo, con il costante svolgimento di mansioni superiori, o comunque diverse, non riconosciute né tanto meno retribuite.

Si può ricordare, in merito, l'art. 31 del D.P.R. 3/1957, che recita: «L'impiegato … può essere destinato a qualunque altra funzione purché corrispondente alla qualifica che riveste ed al ruolo cui appartiene. Quando speciali esigenze di servizio lo richiedono, l'impiegato può temporaneamente essere destinato a mansioni di altra qualifica della stessa carriera».

In ambito contrattuale, l'art. 52 del D.Lgs. 165/2001,[18] che riprende l'art. 56 del D.Lgs. 29/1993, dispone: «Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito … L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione … Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza ... Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni».

C) *Rapporto di lavoro a tempo parziale*

L'istituto nasce con la legge 29 dicembre 1988, n. 554, il cui art. 5 recita: «Le amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e territoriali costituiscono rapporti di lavoro a tempo parziale».

La norma rinvia la disciplina ad un regolamento, approvato con D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117; successivamente, la materia è integrata anche dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

I principi di base sono:

- Trasformazione automatica del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, "entro" 60 giorni dalla domanda, con possibilità di svolgere lavoro autonomo o subordinato all'esterno.
- Fissazione di una percentuale della dotazione organica della struttura di "appartenenza", pari al 25%, entro cui può avvenire la trasformazione.
- Possibilità dell'Amministrazione di negare la trasformazione del rapporto «nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente».[19]
- Possibilità dell'Amministrazione di differire la trasformazione «per un periodo non superiore a sei mesi, «nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell'Amministrazione stessa».[20]
- Individuazione da parte dell'Amministrazione di «attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale».[21]
- Possibilità di rientro a tempo pieno dopo un triennio, con precedenza su qualsiasi altra forma di acquisizione di personale.

Con l'avvio della contrattualizzazione, la materia è recepita nel CCNL 1998-2001, che fondamentalmente conferma la disciplina (artt. 21-23).

La recente riforma del 2008 ha introdotto una fondamentale innovazione: l'art. 73 del D.L. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, prevede che la trasformazione del rapporto «può essere concessa dall'Amministrazione», sostituendo l'espressione «avviene automaticamente».

La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è andata incontro ad una singolare evoluzione, con un inizio del tutto garantista, tanto da dare l'idea che il legislatore intendesse favorire al massimo la trasformazione del rapporto; si percepiva quasi l'intenzione di ottenere il massimo del risparmio, nella convinzione che una riduzione delle prestazioni lavorative non avrebbe inciso più di tanto sulla funzionalità dell'amministrazione.

---

[16] Tale scelta, per inciso, rende più agevoli le valutazioni in occasione di processi di mobilità fra diverse Amministrazioni, in quanto le posizioni professionali e retributive dei vari dipendenti sono immediatamente comparabili.

[17] L'art. 17 del CCNL 1998/2001 (successivamente disapplicato dal CCNL 2006/2009) introduce "Sviluppi economici all'interno delle aree", denominati "Super"; tali sviluppi, che «assumono rispettivamente la sigla A1 S, B3 S, C1 S e C3 S … sono attribuiti sulla base di criteri - definiti nel contratto collettivo integrativo di amministrazione - ispirati alla valutazione dell'impegno, della prestazione e dell'arricchimento professionale acquisito». Si tratta di sviluppi esclusivamente sul piano economico, che non comportano specifici inquadramenti giuridici.

[18] Norma così modificata recentemente dal D.Lgs. 150/2009.

[19] Art. 1, c. 58, L. 662/1996.

[20] Ibid.

[21] Art. 1, c. 58-bis, L. 662/1996.

In conseguenza, tutte le tipologie di trasformazione erano ammesse, in forza della obbligatorietà della concessione, limitata solo da sbarramenti oggettivi, derivanti dalla percentualizzazione sul personale in servizio.
La riforma del 2009, se ha limitato da una parte le pretese dei dipendenti, ha ricondotto forse l'istituto ad una disciplina più rigorosa, consentendo all'amministrazione di valutare le esigenze di servizio, sulla base dell'impatto che una diffusione eccessiva del tempo parziale potrebbe avere in una data struttura organizzativa.

D) *Valutazioni*
Il concetto di "valutazione" dell'impiegato ha origini remote, inserito *ab origine* in un sistema volto ad accertare i livelli di capacità, per individuare i meriti e rilevare eventuali inadeguatezze nel comportamento degli impiegati.
In quest'ottica, l'art. 12 del R.D. 2960/1923 introduce il concetto di "note di qualifica":
«Per ciascun impiegato, anche se in prova, sono compilate, entro il mese di gennaio di ogni anno, le note di qualifica, su prospetto conforme al modello da stabilirsi da ciascuna amministrazione.
Esse devono comprendere le notizie riguardanti le condizioni fisiche e le qualità intellettuali dell'impiegato, la sua condotta in ufficio e quella privata, la diligenza e l'operosità, nonché tutte le speciali circostanze riguardanti il disimpegno del servizio cui è addetto, l'attitudine alle funzioni del grado superiore, e ogni altra annotazione ritenuta opportuna.
Le note di qualifica sono compilate e firmate dal funzionario preposto al servizio al quale l'impiegato è addetto, e sono rivedute e firmate dal capo di ufficio che, secondo le ripartizioni organiche dei servizi o le circoscrizioni locali, presiede ad un ramo dell'amministrazione.
Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche di: ottimo; distinto; buono; mediocre; cattivo. la qualifica è comunicata, su apposito foglio, all'impiegato, che vi appone la propria firma».
La norma introduce poi una procedura eccezionale di ricorso gerarchico improprio, rimedio che, come è noto, non ha carattere generale ma che deve essere espressamente previsto dalla legge; dispone infatti il comma 5: «L'impiegato può, entro quindici giorni dalla comunicazione, ricorrere al consiglio di amministrazione contro la qualifica attribuitagli. Il consiglio, in base a relazione dell'ufficio del personale, corredata dei chiarimenti per iscritto del capo di ufficio che ha assegnato la qualifica, formula la qualifica definitiva, ove non ritenga di confermare quella assegnata dal capo di ufficio. Contro la deliberazione del consiglio di amministrazione, che deve essere comunicata subito all'interessato, non è ammesso alcun gravame».
I successivi articoli dettagliano i criteri preposti alla attribuzione dei vari giudizi, da "ottimo"[22] a "distinto",[23] a "buono",[24] a "mediocre",[25] fino a "cattivo".[26]
Tale graduazione ha effetti non solo sulle progressioni in carriera,[27] ma anche sulla persistenza stessa del rapporto di lavoro, dal momento che la norma prosegue: «L'impiegato che, per due anni consecutivi, sia stato qualificato cattivo, sarà sottoposto al procedimento stabilito per la dispensa dal servizio» (art. 16, comma 2).

Il successivo Testo Unico 3/1957 ripropone, per molti versi, l'impianto del 1923. Dispone infatti l'art. 42:
«Per ogni impiegato con qualifica inferiore a direttore generale deve essere redatto entro il mese di gennaio di ciascun anno un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di ottimo, distinto, buono, mediocre, insufficiente.
Il giudizio complessivo deve essere motivato.
All'impiegato al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a buono».
A differenza della norma del 1923, però, il legislatore prevede parametri di valutazione diversificati per le varie carriere: direttiva,[28] di concetto,[29] esecutiva[30] e ausiliaria.[31]
Per quanto riguarda l'aspetto delle garanzie e delle impugnative avverso i giudizi, l'art. 54 dispone:
«Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modulo all'impiegato che vi appone la data di comunicazione e la firma. qualora ne faccia richiesta, l'impiegato ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.
Entro trenta giorni dalla comunicazione l'impiegato può ricorrere al consiglio di amministrazione, con facoltà di inoltrare il ricorso in piego chiuso, il consiglio, sentiti l'ufficio del personale e l'organo che ha espresso il giudizio complessivo, formula il giudizio definitivo.
La deliberazione del consiglio di amministrazione è provvedimento definitivo».
Trattandosi, anche in questo caso, di ricorso gerarchico improprio, la deliberazione non può essere che un provvedimento definitivo, non suscettibile evidentemente, in via ordinaria, di impugnativa gerarchica.
Permane, nella norma, la previsione della dispensa dal servizio per «incapacità» o «persistente insufficiente rendimento».
A tal fine, «è considerato di persistente insufficiente rendimento l'impiegato che, previamente ammonito, riporti al termine dell'anno nel quale è stato richiamato una qualifica inferiore al buono» (art. 129).
L'art. 21 del D.P.R. 748/1972, poi, estende alla carriera dirigenziale «le disposizioni previste per gli impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione».
Successivamente, per effetto di disposizioni successive i rapporti informativi sono stati progressivamente abbandonati: l'art. 17 della legge 312/1980 recita infatti: «Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali. Restano salve le relazioni previste, al termine del periodo di prova, per la conferma in ruolo nonché i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali relativi al personale che ha titolo per accedere a posti dirigenziali». In sostanza, i rapporti informativi annuali sono mantenuti in vigore per l'ex carriera direttiva, che la stessa legge fa corrispondere alle qualifiche funzionali VII e VIII (con aggiunta, successivamente, della IX).
In seguito, l'accordo del 18 novembre 2004 ("Accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli articoli 36 e 46 del CCNL 1998-2001 e primo biennio economico … del personale dirigente dell'Area I") ha disapplicato definitivamente l'art. 42 del D.P.R. 3/1957.

[22] «È conferita soltanto a quegli impiegati che … eccellano per aver dato speciali prove di capacità, cultura e preparazione, di operosità e diligenza, e che abbiano tenuto sempre condotta esemplare, segnalandosi nell'esercizio delle proprie funzioni, anche per cospicuo rendimento di lavoro … » (art. 13).
[23] «È conferita … agli impiegati che, oltre a possedere i generali requisiti di capacità, operosità, diligenza, zelo e buona condotta, abbiano lodevolmente disimpegnato le funzioni loro affidate, prestando opera assidua e proficua … » (art. 13).
[24] «È attribuita agli impiegati che abbiano dato prova d'idoneità diligenza e buona condotta» (art. 14).
[25] «È qualificato mediocre l'impiegato il quale … non abbia dato sufficiente prova di idoneità, diligenza o buona condotta» (art. 15).
[26] «È qualificato cattivo l'impiegato che, nell'anno cui si riferisce la nota relativa, non abbia dimostrato idoneità, diligenza o buona condotta. in ogni caso è qualificato cattivo l'impiegato cui, durante l'anno, sia stata inflitta la sospensione dal grado con privazione dello stipendio» (art. 16).
[27] Cfr. punto E) Progressioni in carriera, R.D. 2960/1923, art. 20.
[28] «Doti intellettuali e di cultura; qualità morali e di carattere; preparazione e capacità professionale; natura specifica delle attribuzioni; qualità delle prestazioni di servizio e rendimento; capacità organizzativa ed attitudine ad esercitare funzioni di maggiore responsabilità; stima e prestigio goduti in ufficio e fuori … Nel rapporto stesso deve essere tenuto, altresì, conto della eventuale attività scientifica, nonché di ogni altro elemento che possa concorrere a meglio delineare la personalità dell'impiegato» (art. 43).
[29] «Per il rapporto informativo dell'impiegato della carriera di concetto si tiene conto degli elementi di giudizio previsti dal primo comma dell'art. 43 in relazione alle diverse funzioni svolte e relative responsabilità» (art. 44).
[30] «Il rapporto informativo per l'impiegato della carriera esecutiva deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualità morali e di carattere; capacità professionale; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; comportamento in servizio e fuori» (art. 45).
[31] «Il rapporto informativo per l'impiegato della carriera ausiliaria deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualità morali e di carattere; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; comportamento in servizio e fuori» (art. 46).

SISTEMA MODUS

Già Massimo Severo Giannini, nel suo Rapporto del 1979, nel prefigurare un assetto delle posizioni di inquadramento basato sulla "qualifica funzionale", propone di «fissare per ciascun raggruppamento un eguale trattamento economico … con previsione di accelerazione di passaggi per merito e di rallentamento per demerito».
Peraltro, le disposizioni che nel tempo danno corpo alla contrattualizzazione non toccano il tema; solo per la dirigenza viene attuato un sistema di valutazioni, definito in sede contrattuale.
Già il CCNL 1994-1997, infatti, prevede che «Le amministrazioni definiscono sistemi e meccanismi di valutazione dei risultati dell'attività dei singoli uffici dirigenziali attraverso i nuclei di valutazione o organi di controllo interno da istituire ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29/1993» (art. 23). Nel Titolo I della Parte II, poi, riservato al "Trattamento economico", l'art. 40 prevede la corresponsione di:
- «retribuzione di risultato … finalizzata a remunerare: la qualità della prestazione individuale e i risultati conseguiti da ciascun dirigente in relazione agli obiettivi assegnati»;
- premi di qualità della prestazione individuale da corrispondere a non più del 10% dei dirigenti in servizio. Tali premi sono attribuiti al 1° luglio ed al 31 dicembre di ogni anno in seguito alla valutazione dell'attività svolta nel semestre precedente».
Nasce così un sistema articolato di valutazioni, destinato a essere replicato nei CCNL successivi, basato su alcune fasi prestabilite:
a) fissazione di obiettivi annuali, suscettibili di quantificazione: gli obiettivi nascono da proposte che i dirigenti stessi formulano ai direttori generali, nell'ambito delle attività di cui all'art. 17, comma 1, lett. A) del D.Lgs. 165/2001;
b) assegnazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi;
c) monitoraggio, nel corso del periodo, sull'andamento dell'attività;
d) verifica circa il raggiungimento degli obiettivi;
e) corresponsione della retribuzione di risultato.
Siamo quindi in presenza di un sistema che si può definire "premiante" in un senso molto particolare, poiché in sostanza si prevede solo, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, la decurtazione proporzionale della retribuzione, mentre non si introducono modalità realmente incentivanti la produttività.
Il solo sistema dei "premi di qualità", senza specifici riferimenti a processi di valutazione, viene introdotto anche nel CCNL del comparto Ministeri, dello stesso periodo temporale (1994-1997).
L'art. 37 infatti (Il fondo per la qualità della prestazione individuale) prevede l'attribuzione di "premi di qualità della prestazione individuale", così disciplinati:
«Per l'attribuzione del premio i dirigenti responsabili individuano, con provvedimenti motivati, entro il 30 giugno e 30 novembre di ciascun anno i lavoratori ai quali il premio viene assegnato. Gli stessi dirigenti provvedono all'erogazione del premio nei mesi di luglio e dicembre entro il limite massimo del 15% del numero dei lavoratori in servizio».
La previsione non è riprodotta nelle tornate contrattuali successive.
Occorre attendere la recente legge delega 15/2009, ed il conseguente D.Lgs. 150/2009, per vedere la reintroduzione di un meccanismo di valutazione, collegato ad un reale sistema premiante.
L'impostazione della procedura è, sostanzialmente, quella già in vigore per i dirigenti. L'art. 18 del D.Lgs. 150/2009 prescrive:
«Le Amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.
È vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto».
Su tale premessa, si innestano processi di valutazione della *performance* individuale (in riferimento al raggiungimento da parte di ciascun dipendente degli obiettivi prestabiliti) e di quella organizzativa (ossia riferiti all'unità organizzativa, anche sulla base dell'impatto sulla soddisfazione dei bisogni della collettività).
Ad un livello ancora più generale, l'art. 40, comma 3-*quater* del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. 150/2009, introduce perfino una graduazione fra le diverse amministrazioni dello Stato:
«La Commissione di cui all'art. 13 [del D.Lgs. 150/2009] … «fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle Amministrazioni statali … Tale graduatoria raggruppa le singole Amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito …».
L'attribuzione degli incentivi economici ai dipendenti è fortemente selettiva. Il personale è graduato su tre distinte fasce, a cui spettano percentuali differenziate del trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale:
- Fascia alta (che contiene il 25% del personale), a cui spetta il 100%
- Fascia media (che contiene il 50% del personale), a cui spetta il 50%
- Fascia bassa (che contiene il 25% del personale) a cui non spetta alcun trattamento.
La recente riforma è dichiaratamente tesa a introdurre principi meritocratici nell'amministrazione; la strada scelta, in sostanza, è la stessa già attuata per la dirigenza, in quanto risulta probabilmente l'unica suscettibile di seguire percorsi quanto più possibile oggettivi e trasparenti.
Pur nelle difficoltà che comporterà l'applicazione di un simile sistema a tutti i dipendenti, a qualunque categoria appartengono, è sicuramente degno di nota il tentativo di introdurre meccanismi premianti, secondo modalità mai in precedenza attuate. Se si esaminano i precedenti, infatti, si può constatare che le due strade fin qui seguite (i rapporti informativi ed i premi individuali) hanno sempre avuto la caratteristica negativa della estrema discrezionalità attribuita al decisore.
Nella formulazione dei rapporti informativi, infatti, il responsabile era tenuto a dettagliare i punteggi attribuiti alle varie voci, ciascuna delle quali aveva limiti minimi e massimi; non vi era però alcun parametro oggettivo, se non il buon senso del compilatore e il credito di cui il soggetto valutato godeva nella struttura. Analogamente, nel determinare i soggetti da premiare ai sensi dei CCNL 1994-1997 (sia per il comparto Ministeri sia per l'area dirigenziale I), il responsabile era tenuto a rispettare limiti percentuali nell'ambito dei dipendenti assegnati, ma i principi ispiratori non si discostavano da una generica valutazione delle prestazioni individuali.
Ora, viceversa, assistiamo ad un tentativo di oggettivare i criteri, per creare un percorso in cui l'amministrazione spenderebbe la propria discrezionalità "a monte", attuando così il principio del c.d. "merito normativo", che dovrebbe consentire agli attuatori di seguire un percorso più strutturato; tale impostazione seguirebbe i principi generali di un certo sviluppo normativo - incarnato innanzitutto nella stessa legge 241/1990 - teso a identificare il "procedimento" come "processo".
Oltre a questo elemento di oggettività, la procedura dovrebbe essere ispirata anche al principio della trasparenza; non a caso, l'organismo unitario che dovrà coordinare l'attività delle varie amministrazioni, dettando linee-guide, assume la denominazione di "Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni";[32] l'art. 11 del testo delegato definisce la trasparenza come «accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione …».

[32] Per quanto riguarda, in particolare, l'aspetto della trasparenza, l'art. 13, c. 8, prevede: «Presso la Commissione è istituita la Sezione per l'integrità nelle Amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all'interno delle Amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrità».

Per dare attuazione a questo principio, l'Amministrazione comunica i risultati non solo agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ma anche ai cittadini e agli utenti dei servizi; sarà così possibile arrivare ad una sorta di "controllo diffuso" sull'attività delle amministrazioni.
La materia delle "valutazioni" dei dipendenti è una delle più complesse, nell'esperienza dell'amministrazione. Non c'è dubbio che una organizzazione complessa ha necessità di sottoporre a valutazione i propri dipendenti, sia a fini di verifica continua, sia per individuare i soggetti più o meno meritevoli.
Nell'evoluzione dell'istituto, si assiste ad un continuo tentativo di introdurre criteri di valutazione, che peraltro hanno avuto un trattamento diversificato nel tempo. Si va dalle espressioni utilizzate dalle norme del 1923 («le condizioni fisiche e le qualità intellettuali dell'impiegato, la sua condotta in ufficio e quella privata, la diligenza e l'operosità»; un costante riferimento a «zelo e buona condotta») a quelle del 1957 («doti intellettuali e di cultura; qualità morali e di carattere; preparazione e capacità professionale; natura specifica delle attribuzioni; qualità delle prestazioni di servizio e rendimento»).
Tali disposizioni danno il senso di un'amministrazione verticistica, tesa a calare dall'alto le proprie valutazioni, sulla base di parametri spesso generici e aperti a qualunque interpretazione.[33] L'abolizione dei pur lacunosi rapporti informativi ha lasciato l'amministrazione priva di strumenti di valutazione concreta degli impiegati;[34] né è possibile sostenere che i CCNL 1994-1997 abbiano introdotto un vero sistema premiante, basati com'erano su di un unico elemento determinante: il numero dei destinatari, pari ad una certa percentuale dei dipendenti in servizio (10% per i dirigenti e 15% per gli altri dipendenti). Per il resto, i parametri di corresponsione si riferivano alla consueta "qualità della prestazione individuale": esplicitazione, questa, che ha provocato innumerevoli imbarazzi e rimostranze nel periodo di applicazione del contratto.
L'avvio di una vera e propria procedura di valutazione si è avuto, come detto, con lo stesso CCNL 1994-1997 dell'area dirigenziale: ma si trattava comunque di un processo fine a sé stesso, il cui meccanismo (riduzione, solo in caso di valutazione negativa, dell'indennità prestabilita) portava la classe dirigenziale a compattarsi nella individuazione di obiettivi di facile raggiungibilità e di ancora più facile dimostrabilità.
Ad oggi, la riforma del 2009 ha introdotto invece elementi quasi draconiani, che presentano aspetti positivi ed altri negativi.
Per quanto riguarda i meriti della riforma, si assiste ad un tentativo di oggettivare al massimo le procedure, inserendo processi simili a quelli già attuati per la dirigenza, ma con un sistema premiante più strutturato, in un senso e nell'altro; la discrezionalità delle precedenti determinazioni dovrebbe essere così sostituita da un processo di valutazione che vedrà anche la partecipazione degli interessati, dai passaggi strutturati e trasparenti. A conclusione del processo annuale, si dovrebbe assistere al riconoscimento dei più meritevoli.
Per converso, il predeterminare contingenti "alti", "medi" e "bassi" rischia di indurre uno stato di malessere nei dipendenti, ai quali non sarà facile spiegare che l'essere collocati nella fascia "bassa" non corrisponderà necessariamente a un giudizio negativo, non essendo altro che la risultanza di una graduazione fra tutti i dipendenti, nella quale apparteranno alle fasce "alta" e "media" quelli che raggiungeranno migliori risultati in termini di qualità. La procedura potrebbe essere paragonata ad una graduatoria concorsuale, nella quale i candidati "idonei", lungi dall'essere giudicati "incapaci", sono semplicemente ritenuti adatti a ricoprire la funzione, ma non possono accedervi per mancanza di posti: forse la pace sociale - se mai sarà possibile in questo contesto - potrà passare attraverso l'accettazione di un simile principio.

[33] Va rammentato che il requisito della "buona condotta", previsto per l'accesso agli impieghi anche dal D.P.R. 3/1957, è stato abrogato solo dalla L. 29 ottobre 1984, n. 732.
[34] A vantaggio della procedura, bisogna ricordare che era prevista una fase di accettazione da parte dell'impiegato, il quale poteva opporre le proprie deduzioni.

Ma, probabilmente, il predeterminare contingenti rigidi potrebbe essere l'unico strumento per spezzare quel circolo vizioso, sotto gli occhi di tutti, che di fatto si è creato nelle valutazioni della dirigenza.
A tutto questo si deve aggiungere l'aspetto "trasparenza" che, mentre solitamente rappresenta un valore consolidato, fin dall'esperienza della legge n. 241, in questo contesto rischia di assumere connotazioni quasi mediatiche di non facile accettazione.

E) *Progressioni interne*
Il concetto di "avanzamento" è ricorrente nel pubblico impiego. Già il R.D. 1611/1853 disciplina casi di "promozioni", che «non potranno aver luogo se non quando si verificano vacanze d'impieghi nei limiti dei gradi, classi e stipendi fissate dalle piante ...». Già si afferma il principio secondo cui alcune promozioni avvengono "mediante un esame" (art. 18), ed altre "per anzianità" (art. 22): si tratta, rispettivamente, di progressioni da un grado all'altro e di passaggi tra le varie classi interne ai gradi.
Per quanto riguarda le funzioni più elevate, l'art. 24 del R.D. 24 ottobre 1866, n. 3306 prescrive: «I posti di Capi Sezione, di Divisione e di Ufficiali di ordine più elevato, e quello di Ispettore generale sono conferiti per merito, ed a libera scelta sulla proposizione dei Ministri».
La legge 27 giugno 1907, n. 386, già citata in tema di assunzioni, prevede, all'art. 27, che «Nessuno può essere nominato agli uffici delle antichità e belle arti né essere promosso ai gradi superiori se non per concorso».
L'art. 4 del Testo Unico approvato con R.D. 693/1908 conferma espressamente alcuni principi, nell'ambito dell'articolazione gerarchica fissata all'art. 1: «Le promozioni di grado si conferiscono esclusivamente per merito; quelle di classe si conferiscono, di regola, per anzianità ... Quando le promozioni di classe debbano conferirsi parte per merito e parte per anzianità, gl'impiegati promossi per titoli di merito acquistano la precedenza di fronte a quelli promossi soltanto per anzianità. Questa non dà diritto a promozione se non è accompagnata da idoneità, diligenza e buona condotta».[35]
Una norma intermedia fra questo Testo Unico ed il successivo del 1923, il R.D.L. 23 ottobre 1919, n. 1971, disciplina le promozioni nell'ambito delle Amministrazioni centrali, ribadendo che «Le promozioni al grado di direttore capo di divisione amministrativo sono conferite agli impiegati di prima categoria del grado inferiore, esclusivamente mediante concorso» (art. 4). Viceversa, per i livelli inferiori, «le promozioni al grado di archivista sono conferite agli applicati per due terzi dei posti mediante concorso per esame e per un terzo per anzianità congiunta al merito» (art. 11). Ancora, «le promozioni al grado di commesso o di usciere capo sono conferite agli uscieri, che abbiano almeno dieci anni di effettivo servizio nel grado, ed abbiano dimostrato idoneità diligenza e buona condotta».
Il R.D. 2960/1923[36] dedica l'intero Capo IV alle "Promozioni", fissando alcuni principi:
«Le nomine ai gradi superiori al quinto sono deliberate dal consiglio dei ministri, e possono essere conferite anche ad impiegati di altri ruoli o di altre amministrazioni ovvero a persone estranee all'amministrazione dello stato» (art. 19).

[35] Gli articoli successivi disciplinano nel dettaglio le modalità di promozione, ma sempre nello spirito della precedenza accordata al merito rispetto all'anzianità, che prelude ad una certa impostazione recente, portata avanti, forse prima che dalla normativa, dalla Corte costituzionale, nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione.
[36] L'altra norma dello stesso anno, immediatamente precedente (R.D. 2395/1923) introduce, al capo II, alcune disposizioni transitorie, riservando posti disponibili ai dipendenti in servizio, che godono così di un avanzamento automatico, sulla base dell'anzianità. Fa eccezione il personale che svolge funzioni di "archivista o equiparato", che viene inquadrato «secondo l'ordine di anzianità, se riconosciuto meritevole dal consiglio di amministrazione». È interessante la disposizione dell'art. 41, che introduce una posizione di soprannumero con riassorbimento: «qualora il numero dei posti stabiliti dai nuovi ruoli organici per i singoli gradi sia inferiore a quello del personale cui spetti il collocamento nei gradi stessi a norma delle precedenti disposizioni generali del presente capo ..., il personale in eccedenza è mantenuto in soprannumero salvo successivo riassorbimento».

SISTEMA MODUS

«Tutte le promozioni fino al grado quinto, eccettuate quelle da conferirsi in seguito ad esame o regolate da norme speciali, debbono essere precedute dal parere del consiglio di amministrazione, al quale sono perciò comunicati gli atti personali e le note di qualifica» (art. 20).
Merita di essere segnalato l'art. 26, in base al quale «l'impiegato sottoposto al procedimento disciplinare … può essere escluso, con provvedimento del ministro, sentito il consiglio di amministrazione, dall'esame o dallo scrutinio di promozione di grado, sempre quando detto esame o scrutinio abbiano luogo durante il procedimento».
Ancora, una grande discrezionalità è attribuita all'Amministrazione dall'art. 27, che prescrive: «Alla designazione degli impiegati promovibili per merito comparativo si procede, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, scegliendo i maggiormente meritevoli della promozione, nel numero dei posti da conferire, fra coloro che posseggano i requisiti prescritti, e stabilendone, quindi, l'ordine di merito.
I candidati devono aver conseguito, almeno nel quinquennio anteriore, qualifiche di ottimo o distinto».
La stessa discrezionalità ed insindacabilità è prevista in caso di promozione per merito assoluto (art. 28).
L'art. 21, peraltro, prevede una procedura concorsuale: «Le promozioni al grado nono dei ruoli appartenenti ai gruppi a e b sono conferite, per un terzo dei posti mediante esame di concorso per merito distinto, agli impiegati dei gradi decimo e undecimo, e per gli altri due terzi mediante esame d'idoneità, agli impiegati del grado decimo».
Anche la successiva riforma, introdotta dal D.P.R. 3/1957, prevede "promozioni".
La norma, dopo avere riformato l'articolazione delle carriere (direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria, ruolo operaio), che a loro volta contengono le qualifiche, introduce procedure di passaggio miste:
- in alcuni casi, i dipendenti della carriera inferiore possono partecipare ai concorsi pubblici, purché in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, ovvero di quello inferiore, se inquadrati in qualifiche apicali (art. 161);
- altrove, è prevista una procedura "a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo" (art. 162);
- in altri casi, si prevede un esame di idoneità (art. 164).

Come si vede, la normativa è alquanto articolata, e il legislatore sembra non aver individuato un percorso univoco, ma varia le modalità, fino ad ottenere un sistema decisamente frastagliato, in cui convivono procedure di tipo dissimile.
Una razionalizzazione viene con la legge 312/1980 che, dopo aver disposto l'inquadramento iniziale del personale nelle nuove qualifiche funzionali, introduce, all'art. 9, un regime transitorio di procedure di avanzamento interno: «L'ottanta per cento dei posti che si renderanno disponibili nelle varie qualifiche funzionali, dopo l'inquadramento definitivo del personale nelle qualifiche, è riservato al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal relativo bando. Detti posti saranno conferiti mediante concorso interno nazionale in conformità delle norme che saranno fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La presente norma si applica una sola volta e contemporaneamente al primo concorso pubblico».
A regime, invece, le promozioni seguono la procedura di cui all'art. 12: «Ai concorsi pubblici potrà partecipare il personale con profilo professionale di qualifica immediatamente inferiore, in servizio da almeno cinque anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio prescritto, salvo che questo non sia specificatamente richiesto dal particolare profilo professionale».
Il legislatore, fra le varie ipotesi già prospettate dal D.P.R. 3/1957, privilegia dunque il principio generale della riserva di posti nei pubblici concorsi, a favore del personale già in servizio, in possesso del titolo di studio inferiore a quello richiesto nella procedura concorsuale; l'art. 14 fissa espressamente tali percentuali: «Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti: 50 per cento dalla 1ª alla 2ª qualifica; 40 per cento dalla 2ª alla 3ª e dalla 3ª alla 4ª qualifica; 30 per cento dalla 4ª alla 5ª qualifica; 30 per cento dalla 5ª alla 6ª qualifica; 30 per cento dalla 6ª alla 7ª qualifica; 30 per cento dalla 7ª all'8ª qualifica. Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano un'anzianità di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso a tale qualifica inferiore …».
Con l'avvento della contrattualizzazione, l'art. 36 del D.Lgs. 29/1993, poi ripreso dall'art. 35 del D.Lgs. 165/2001, prescrive, per il reclutamento del personale, «procedure selettive … volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno».
Tale espressione dà il via ad un regime in cui convivono procedure di reclutamento riservate ai soggetti esterni[37] e procedure appositamente previste per i dipendenti già in servizio, secondo le modalità che saranno fissate nei Contratti Nazionali.
Il CCNL 1998-2001, infatti, all'art. 15, disciplina sia i passaggi tra le aree sia quelli tra le varie posizioni economiche all'interno delle aree.
Il primo problema che si pone è quello della ripartizione dei posti disponibili fra le due diverse destinazioni. Tale problematica raggiunge un livello tale che è la stessa Corte Costituzionale ad occuparsene, quando è chiamata ad esprimersi sulla costituzionalità di alcune leggi che disciplinano la materia delle progressioni interne. L'allora Ministero delle Finanze, infatti, avviò procedure di riqualificazione del personale interno, sulla base dell'art. 3, commi 205, 206 e 207, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 6, comma 6-*bis*, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, che, nelle parole della Consulta (sentenza n. 1/1999),[38] «prevedeva la copertura dei posti disponibili nei profili professionali di sesta, settima ed ottava qualifica funzionale dell'Amministrazione finanziaria, attraverso corsi di riqualificazione professionale». Questo riservare la totalità dei posti alle procedure interne, secondo l'alta Corte, viola l'art. 97 della Costituzione, in quanto «la sostituzione al concorso di meccanismi selettivi esclusivamente interni ad un dato apparato amministrativo non si giustifica alla luce degli accennati principi costituzionali».[39] Tale orientamento viene ribadito dalla successiva sentenza 194/2002.
Peraltro, alla luce dei fatti, può considerarsi congrua una ripartizione dei posti che non privilegi totalmente il personale interno, ma lasci disponibilità anche all'accesso dall'esterno.[40]
Inoltre, per rispettare il principio sancito dalla Consulta, i punteggi da attribuire ai dipendenti devono privilegiare il merito e la capacità individuale, attraverso l'attribuzione ai titoli di studio e agli esiti delle prove di un valore decisamente superiore a quello dell'anzianità di servizio.

---

[37] La norma di riferimento per la disciplina dei pubblici concorsi sarà il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
[38] La Corte è chiamata ad esprimersi dal TAR Lazio, su istanza della Organizzazione Sindacale Confedir e Dirstat Finanze.
[39] «La normativa in esame» stigmatizza la Corte «contraddice totalmente i principi appena sintetizzati: nel quadro di una sorta di globale scivolamento verso l'alto di quasi tutto il personale dell'amministrazione finanziaria, essa realizza un'anacronistica forma di generalizzata cooptazione, che proprio per quanto concerne in particolare l'accesso alla settima qualifica - oggetto del presente scrutinio di costituzionalità - pone in evidenza ulteriori elementi di irragionevolezza. Infatti l'ammissione ai corsi, non solo riguarda tutti i posti disponibili nella detta qualifica ed é riservata ai soli dipendenti in servizio ad una certa data, ma é consentita perfino a quanti, fra questi, non appartengono alla qualifica immediatamente inferiore: così finendosi col conferire all'anzianità di servizio una funzione del tutto abnorme».
[40] La ripartizione operata nella nostra Amministrazione, che ha dato il via, a partire dall'anno 2002, ai processi di riqualificazione, è stata pari al 70% dei posti per il personale interno e del 30% all'esterno.

A livello di procedure, il citato art. 15 CCNL 1998-2001 prevede:
- per i passaggi tra le aree (che altrove la normativa definisce "progressioni verticali"): «procedure selettive volte all'accertamento dell'idoneità e/o della professionalità richiesta previo superamento di corso-concorso con appositi criteri stabiliti dall'Amministrazione con le procedure indicate all'art. 20»[41] (comma 1, lett. A); il principio è integrato dall'art. 8, comma 2, lett. C) del CCNL 2002-2005, che introduce la necessità di un «esplicito riconoscimento, nelle progressioni verticali, della prevalenza all'inquadramento del personale proveniente dalla posizione economica immediatamente inferiore»;
- per i passaggi all'interno delle aree (definiti anche "progressioni orizzontali"): «percorsi di riqualificazione ed aggiornamento professionale con esame finale».[42]

Su tale impianto è recentemente intervenuto il D.Lgs. 150/2009, che ha modificato l'art. 52 del D.Lgs. 165, introducendo il comma 1-*bis*:
«Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore».

Tradizionalmente, le promozioni hanno rappresentato in fondo un riconoscimento di fattori quali anzianità, continuità, fedeltà e attaccamento all'amministrazione; in questo senso, si è assistito, anche nel corpo della normativa del 1957 (in vigore fino alla contrattualizzazione), a numerosi passaggi "a ruolo aperto", a "scrutini per merito comparativo", e procedure analoghe.

Il sistema "misto", che vedeva parallelamente anche veri e propri concorsi interni, è proseguito fino alla legge 312/1980, quando ha cominciato ad essere sostituito da una semplice riserva di posti nell'ambito delle procedure concorsuali esterne; tale impostazione (tacendo sulla procedura di "compattamento" prevista dall'art. 4, che ha innalzato tutti i dipendenti di uno o, a volte, due livelli funzionali e retributivi) ha in un certo senso generalizzato il merito, ed è stata poi ripresa dalle norme contrattuali.

Eppure, è stato necessario l'intervento della Corte Costituzionale, per ricondurre le procedure di riqualificazione in un alveo "meritocratico", attraverso il minor peso del fattore anzianità e la maggiore consistenza di elementi quali titolo di studio, valutazioni della capacità, e simili.

Infine, la riforma del 2009 ha di fatto riportato i passaggi tra le aree alla precedente impostazione della "riserva" nei pubblici concorsi; importante è il peso "rilevante" attribuito alle parallele procedure di valutazione: «La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore».

F) *Assenze, congedi, aspettative*

L'art. 95 del R.D. 2960/1923 stabilisce:
«L'impiegato, ove il servizio non ne soffra, può ottenere dal capo di ufficio congedi che, in complesso, non eccedano il periodo di un mese per ciascun anno.
Per causa grave, la durata del congedo può essere prorogata per un periodo non eccedente un altro mese. All'uopo viene disposto con provvedimento ministeriale, in base a rapporto motivato del capo di ufficio.
Durante il congedo concesso entro i limiti indicati, l'impiegato è considerato in attività di servizio e conserva lo stipendio; durante il congedo ordinario conserva il supplemento di servizio attivo.
Le norme delle singole amministrazioni stabiliscono quali siano i capi di ufficio che possono concedere i congedi ordinari».

La disposizione, in pratica, introduce un congedo espressamente definito "ordinario", concesso all'interno della struttura di appartenenza (primo e quarto comma), al quale può aggiungersi una diversa tipologia di congedo (assimilabile al "congedo straordinario" successivamente introdotto dalla norma del 1957), disposto con provvedimento ministeriale.

La stessa norma dedica numerosi articoli all'istituto dell'aspettativa, che può essere concessa «per causa di provata infermità, per giustificati motivi di famiglia, per servizio militare o per elezione all'ufficio di deputato al parlamento». «Nei tre ultimi casi» prosegue la disposizione «non ha diritto a stipendio».

In tema di valutazione dei periodi di aspettativa ai fini della maturazione dell'anzianità, l'art. 82 diversifica così le posizioni:
«Agli effetti dell'anzianità, il tempo trascorso in aspettativa per infermità o per servizio militare, è computato interamente per la eventuale progressione nel ruolo.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermità, per servizio militare o per mandato politico è valutato per intero agli effetti degli aumenti periodici di stipendio.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato.
L'impiegato che cessa da tale stato prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa».

L'art. 87 introduce il concetto di "disponibilità": «L'impiegato può essere collocato in disponibilità per soppressione di ufficio o per riduzione di ruoli organici».

Fondamentalmente, l'impianto della norma del 1923 è mantenuto nel successivo Testo Unico approvato con D.P.R. 3/1957, che così dispone in tema di congedi, distinguendo più chiaramente le forme di congedo "ordinario" e "straordinario":
«Art. 36. (Congedo ordinario).
L'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli può chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso la durata di un mese.
Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio.
L'impiegato non può rinunciare al congedo.
Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.
Art. 37. (Congedo straordinario).
All'impiegato, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari.
Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattisi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimonio l'impiegato ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario.
In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di due mesi.
Il congedo straordinario è concesso, in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio, dall'organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni».

---

[41] L'art 20 ("Relazioni sindacali del sistema classitario") prevede, per la "*determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per le sezioni di cui all'art. 15, lett. B)*", che Amministrazione e OO.SS. si incontrino a livello di "Contrattazione collettiva integrativa".

[42] È nota la posizione ondivaga della giurisprudenza in merito alla giurisdizione sui passaggi interni, fino a che la Corte di Cassazione - con un orientamento risalente già ad alcune ordinanze del 2003 - ha fissato definitivamente il riparto di giurisdizione. Valga per tutte l'ordinanza Sezioni unite civili del 20 maggio 2005, n. 10605, con la quale la Corte ribadisce che «la giurisdizione deve essere attribuita al giudice ordinario o a quello amministrativo a seconda che ricorra una delle diverse ipotesi di cui al seguente quadro complessivo: a) giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative a concorsi per soli candidati esterni; . . .; c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un'area funzionale ad un'altra; d) residuale giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad un'altra, ma nell'ambito della medesima area funzionale».

SISTEMA MODUS

Figure specifiche di congedo straordinario sono disciplinate agli articoli successivi, quello per «richiamo alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo» (art. 38) e per «gravidanza e puerperio» (art. 41).[43]
Il Titolo VI del D.P.R. concerne "Aspettativa e disponibilità", senza introdurre particolari innovazioni rispetto alla normativa precedente: in base all'art. 66, infatti, «l'impiegato può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia».
Mentre l'aspettativa per servizio militare è senza assegni e con mantenimento dell'anzianità (art. 67), quella per infermità è valida «ai fini della progressione in carriera» (art. 68), ma prevede un trattamento economico diversificato: infatti «l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia».[44]
Durante il periodo di aspettativa per famiglia, la cui concessione è discrezionale e che non può eccedere la durata di un anno, «l'impiegato non ha diritto ad alcun assegno» (art. 69).
L'istituto della "disponibilità" di cui al R.D. 2960/1923 è replicato all'art. 72, che dispone: «l'impiegato è collocato in disponibilità, per soppressione di ufficio o per riduzione di ruoli organici, qualora non si possa far luogo alla utilizzazione presso altra amministrazione statale».
Con l'avvio della contrattualizzazione, la materia è regolamentata già dal primo CCNL 1994-1997, con alcune integrazioni apportate dai Contratti successivi.
Innanzitutto, l'espressione "congedo ordinario" è sostituita dal termine "ferie", mediata dal sistema privato. Il preesistente "congedo straordinario" è soppresso, e per le esigenze specifiche dei dipendenti restano «permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:
- «partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: otto giorni all'anno;
- «lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini di primo grado: giorni tre per evento» (art. 18, CCNL 1994/1997 e s. m. e i.).
Ancora, ai sensi dello stesso articolo del CCNL, il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso retribuito nell'anno «per particolari motivi familiari o personali debitamente documentati» e ad un periodo retribuito di 15 giorni in occasione del matrimonio.
Le altre tipologie di assenze sono così disciplinate:
Assenze per malattia: «Il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi» (art. 21, comma 1, CCNL 1994-1997, modificato dal CCNL integrativo 1998-2001), periodo che, per casi particolarmente gravi, può essere reiterato (*ivi*, comma 2). Mentre il primo periodo implica la conservazione dell'anzianità maturata, il secondo ne comporta la perdita. Il trattamento economico è pieno per i primi nove mesi, e decresce a seguire.
Servizio militare: «La chiamata alla armi … l'arruolamento volontario… il servizio civile sostitutivo sospendono il rapporto di lavoro … e il dipendente ha titolo alla conservazione del posto senza diritto alla retribuzione …» (art. 22-*quater*, CCNL integrativo 1994-1997).
Aspettative per esigenze personali o motivi di famiglia: previste «senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio» (art. 7, CCNL integrativo 1998-2001).
Diritto allo studio: si prevedono «speciali permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna Amministrazione all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore» (art. 13, CCNL integrativo 1998-2001); ancora, «possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale complessiva del 10% del personale delle diverse aree in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato».[45]
Sul tema delle assenze dal servizio, si è assistito ad una evidente democratizzazione, a partire dal regime del 1923 fino al D.P.R. 3/1957; ma soprattutto l'istituto del "congedo straordinario" in vigore da quest'ultima norma si è risolto evidentemente in una serie di eccessi e di abusi, che ha indotto le parti firmatarie dei vari CCNL e ridurre drasticamente i giorni di assenza per motivi diversi, riducendoli a fattispecie molto rigide e contingentate.

G) *Trasferimenti e passaggi tra Amministrazioni*
Già l'art. 2 del R.D. 693/1908 - riprendendo l'art. 2 della legge 290/1908 - prevede che il Ministro «può trasferire, d'ufficio o sopra domanda, gl'impiegati dell'amministrazione centrale nelle amministrazioni provinciali dipendenti, o viceversa, purché il trasferimento avvenga nella stessa categoria ed a posti il cui grado e stipendio non siano inferiori a quelli annessi ai posti donde gl'impiegati sono trasferiti».
L'art. 9 - che replica l'art. 9 della legge 290/1908 - aggiunge: «Agl'impiegati traslocati da una ad altra residenza per ragioni di servizio spettano le indennità di trasferimento nella misura determinata dalle norme in vigore».
Il successivo Testo Unico, il R.D. 2960/1923, pur abrogando, all'art. 126, la norma del 1908, non introduce una disciplina specifica in materia.
Una espressa regolamentazione, viceversa, è introdotta dall'art. 32 del D.P.R. 3/1957:
«L'amministrazione dà periodicamente notizia nel proprio bollettino ufficiale delle sedi vacanti che non abbia ritenuto di ricoprire per esigenze di servizio.
I trasferimenti dell'impiegato da una ad altra sede possono essere disposti a domanda dell'interessato ovvero per motivate esigenze di servizio.
Nel disporre il trasferimento, l'amministrazione deve tener conto, oltre che delle esigenze del servizio, delle condizioni di famiglia, di eventuali necessità di studio del dipendente e dei propri figli, nonché del servizio già prestato in sedi disagiate.
Il trasferimento da una ad altra sede può essere disposto anche quando la permanenza dell'impiegato in una sede nuoce al prestigio dell'ufficio.
Il consiglio di amministrazione è competente a decidere su eventuali ricorsi prodotti dall'impiegato in materia di trasferimento».
Si tratta di una previsione articolata, che supera la precedente disciplina, limitata alla dizione "d'ufficio o sopra domanda"; in questo caso, si prendono in considerazione, oltre alle esigenze di servizio, anche quelle del dipendente ed in particolare dei figli. Un aspetto specifico che viene introdotto è quello della "incompatibilità ambientale", che prende in considerazione la lesione del prestigio dell'Amministrazione.
La stessa norma tratta dettagliatamente gli istituti del "comando" (artt. 56-57) e del "collocamento fuori ruolo" (artt. 58-59). Si tratta, in entrambi i casi, di utilizzo di impiegati presso Amministrazioni diverse da quelle di appartenenza, ma con alcune differenze.
«Il comando» prescrive l'art. 58 «è disposto per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza» (comma 2). Il successivo comma 3 introduce

[43] Nel primo caso è prevista una durata massima di due mesi. In tema di tutela della maternità trova applicazione la normativa generale che interessa tutto il mondo del lavoro, sia privato sia pubblico: segnatamente, per il periodo precedente la contrattualizzazione, la L. 30 dicembre 1971, n. 1204.
[44] Il mantenimento totale degli assegni per tutto il periodo di aspettativa è garantito «qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio» (*ibid.*).
[45] Restano ferme, in questa materia, disposizioni specifiche che concernono, ad esempio, la tutela della maternità e/o della paternità (in questo senso, la L. 1204/1971 è stata sostituita dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151), la donazione di sangue (L. 13 luglio 1967, n. 584) o di midollo osseo (L. 6 marzo 2001, n. 52), l'assistenza a portatori di handicap (L. 5 febbraio 1992, n. 104), il ricongiungimento al coniuge che lavori all'estero (L. 25 giugno 1985, n. 333), o ancora la fruizione di borse di studio e dottorato di ricerca (L. 13 agosto 1984, n. 476), lo svolgimento di attività sindacali o di funzioni pubbliche elettive (L. 20 maggio 1970, n. 300), o di attività degli organi elettivi degli enti locali (L. 18 agosto 2000, n. 267), e simili. Alcune di queste disposizioni normative sono espressamente recepite da apposite norme contrattuali (cfr. art. 18, CCNL 1994/1997 e s.m. e i.).

elementi procedurali: il provvedimento è disposto, previa disponibilità di entrambe le amministrazioni interessate, «sentiti l'impiegato ed il consiglio di amministrazione».
L'istituto del collocamento fuori ruolo, invece, si differenzia per il fatto di essere previsto «per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa».
Inoltre, l'impiegato, nel primo caso, mantiene il rapporto organico con la propria amministrazione;[46] nel collocamento fuori ruolo, invece, «l'impiegato … non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene» (art. 58).
In ambito contrattuale, per quanto riguarda il tema dei trasferimenti all'interno dell'amministrazione, l'inclusione, da parte della legge 421/1992, del Codice Civile tra le fonti ordinarie del rapporto di lavoro pubblico, rende applicabile l'art. 2103, che recita: «Il prestatore di lavoro … non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive».
La norma subentra al citato art. 32 del D.P.R. 3/1957, dando una disciplina meno dettagliata, che non accenna più ad aspetti soggettivi riferiti alle esigenze dei dipendenti; tale disposizione viene poi integrata in ambito contrattuale: l'art. 4 del CCNL 1998-2001, infatti, include l'argomento "accordi di mobilità" fra quelli rimessi alla contrattazione collettiva integrativa.[47]
Sarà pertanto ciascuna Amministrazione, nella propria attività contrattuale di secondo livello, d'intesa con le OO.SS., a definire i principi regolatori della mobilità, sulla base di specifiche esigenze strutturali e organizzative.
Per quanto riguarda, viceversa, l'aspetto delle procedure di "comando" e di "collocamento fuori ruolo", l'art. 4 del CCNL integrativo 1998/2001 ridisciplina gli istituti, che vanno ora sotto la definizione di "assegnazione temporanea presso altra amministrazione".[48]
Mentre non muta la precedente posizione di "fuori ruolo",[49] l'istituto del "comando" viene sensibilmente modificato:
- l'assegnazione «non può superare la durata di 12 mesi rinnovabili una sola volta» (comma 4); il comma 5 prevede: «alla scadenza del termine massimo di cui al comma 4, il dipendente può chiedere, in relazione alla disponibilità dei posti in organico, il passaggio diretto all'amministrazione di destinazione»;
- il dipendente interessato non deve essere più "sentito" (cfr. art. 58, comma 3, D.P.R. 3/1957), ma deve esprimere positivamente la propria volontà, che diviene elemento sostanziale del procedimento; analogamente, il venir meno della disponibilità dell'impiegato determina la cessazione dell'assegnazione (comma 6): tale ipotesi va ad aggiungersi a quella del venir meno dell'interesse delle due amministrazioni;
- ulteriore effetto della contrattualizzazione, come detto, è il venir meno dell'intervento, a livello endoprocedimentale, di organismi che condizionano la volontà del dirigente, a cui ora è affidata *in toto* la gestione del procedimento: come risultato, i Consigli di amministrazione sono aboliti e le procedure rimodulate di conseguenza.
Nella attuale impostazione dell'istituto si possono individuare alcuni principi ispiratori: innanzitutto un maggiore rispetto per le esigenze del dipendente, il cui assenso diventa dirimente. In precedenza, l'impiegato doveva essere solo "sentito": ciò significa che, paradossalmente, due amministrazioni diverse potevano concordare l'utilizzo di un dipendente, senza che l'interessato potesse, a rigore, opporsi. Mentre è ovvio che simili provvedimenti, contrari alla volontà del dipendente, non venivano effettivamente disposti, la nuova impostazione comunque democratizza, anche da un punto di vista formale, la procedura.
Ancora, la previsione di un termine massimo tende ad accentuare il carattere eccezionale dell'istituto, che viene ricondotto alle caratteristiche che la normativa - adottando termini quali "in via eccezionale", ovvero "quando sia richiesta una speciale competenza" - gli ha sempre attribuito. Si dovrebbe così ovviare alla anomalia della durata "a tempo indeterminato" di alcune posizioni di comando, che gli organi di controllo sistematicamente stigmatizzavano.
L'evoluzione rilevante in tema di mobilità interna ed esterna è stata fondamentalmente quella di riservare la disciplina alla contrattazione decentrata, a livello di singola amministrazione. In precedenza, la normativa unitaria doveva essere valida per tutta la P.A., senza differenziazione: una innovazione importante era stata portata comunque dal D.P.R. 3/1957, che imponeva di «tener conto, oltre che delle esigenze del servizio, delle condizioni di famiglia, di eventuali necessità di studio del dipendente e dei propri figli, nonché del servizio già prestato in sedi disagiate».
Fin dal primo CCNL, le parti si sono evidentemente rese conto della specificità delle varie amministrazioni, rinviando la regolamentazione alla contrattazione fra la singola amministrazione e le rispettive Organizzazioni Sindacali; si tratta forse del caso più importante, per la vita professionale dei dipendenti, in cui la disciplina non è più unificata, ma viene così diversificata.

H) *Sanzioni disciplinari*
Il R.D. 2960/1923 dedica la parte II alla "Disciplina", parte a sua volta divisa in due Capi: Capo VIII, "Sanzioni disciplinari" e Capo IX, "Commissione di disciplina e procedimento disciplinare".
Le sanzioni previste dall'art. 56 sono: censura; riduzione dello stipendio; sospensione dal grado con privazione dello stipendio; revoca; destituzione.[50]
Gli articoli successivi dettagliano le infrazioni che determinano le varie sanzioni, secondo una graduazione crescente:
- le infrazioni più lievi sono punite con la censura (ossia una "dichiarazione di biasimo"): "negligenza" o "lievi mancanze", "assenza non giustificata" e "raccomandazioni procurate" (art. 58);
- segue la riduzione dello stipendio (che «non può superare il quinto, né avere durata superiore a sei mesi»), per mancanze quali «contegno non corretto», «inosservanza del segreto d'ufficio» (a prescindere dalle conseguenze) e simili, per arrivare a «manifestazioni sconvenienti alla compagine amministrativa, politica o sociale dello Stato» (art. 59);
- la sospensione dal grado con privazione dello stipendio (che «può durare da uno a sei mesi, ed importa l'allontanamento dal servizio») è inflitta per «aver fatto palesemente o aver concorso di nascosto in pubblicazioni di critica sleale ed acrimoniosa all'amministrazione o ai superiori, o che danneggino il prestigio ed il credito dello Stato», per «qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi», «grave insubordinazione» o «inosservanza del segreto di ufficio, che abbia portato conseguenze dannose» (art. 62);
- si incorre nella "revoca dall'impiego" per mancanze quali: «grave abuso di autorità», «grave abuso di fiducia», «inosservanza del segreto di ufficio, che abbia portato grave pregiudizio allo Stato o a privati», «mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra che dimostri difetto di senso morale», o per «mancata fede al giuramento» (art. 64);
- si arriva infine alla "destituzione, indipendentemente da ogni azione penale" per infrazioni più gravi, quali: «illecito uso o distrazione di somme

[46] L'art. 57 dispone infatti che «alle promozioni ed agli aumenti periodici di stipendio provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene».
[47] Le materie che l'art. 4 del CCNL 1998/2001 rinvia alla contrattazione integrativa sono: «le linee di indirizzo generale per l'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento …; «i riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative …; «accordi di mobilità; «criteri generali per l'attuazione della mobilità volontaria dei dipendenti …; «le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro …; «le pari opportunità …».
[48] La norma, peraltro, dopo aver introdotto la nuova terminologia, continua ad utilizzare costantemente le espressioni "comando" e "fuori ruolo".
[49] Il comma 13 stabilisce che «nulla è innovato per la disciplina delle assegnazioni temporanee disposte in relazione a specifiche esigenze dell'amministrazione di appartenenza … qualora sia necessario assicurare particolari e non fungibili competenze … (posizione di 'fuori ruolo')».
[50] Le prime due sono comminate dal capo dell'ufficio, le altre «con decreto ministeriale, su motivata proposta della commissione di disciplina» (art. 56).

amministrate o tenute in deposito», «accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati dall'impiegato stesso per ragioni di ufficio», «violazione dolosa dei doveri di ufficio» o «offese alla persona del re, alla famiglia reale, al parlamento o per pubblica manifestazione di propositi ostili alle vigenti istituzioni» (art. 65).
L'art. 66, poi, indica i casi di destituzione, "esclusa qualunque procedura disciplinare": «per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la patria o contro i poteri dello Stato o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita», ovvero «per qualsiasi condanna, che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza».
Per quanto riguarda i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, la possibilità di sospendere quello disciplinare in presenza di incidente penale si ricava dal comma 4 dell'art. 63, che recita: «l'amministrazione, quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti e circostanze che rendano passibile l'impiegato di punizione disciplinare, può provvedere ai sensi delle disposizioni del presente capo».
L'impianto del Titolo VII del D.P.R. 3/1957, non si discosta molto da quello della norma del 1923; la graduazione delle sanzioni permane praticamente invariata, con la sola differenza del venir meno della "revoca", la cui natura effettivamente non risultava molto chiara, costituendo una sorta di duplicato della destituzione.
Per quanto riguarda, poi, il rapporto con il procedimento penale, l'amministrazione deve attenderne l'esito prima di procedere in sede disciplinare.
In tema disciplinare, il primo CCNL, per il quadriennio 1994-1997, porta a sette le figure complessive, dal "rimprovero verbale" al "rimprovero scritto (censura)", alla "multa", alla "sospensione dal servizio fino a 10 giorni", alla "sospensione dal servizio fino a 6 mesi", fino al "licenziamento senza preavviso" e al "licenziamento con preavviso" (art. 24).
È possibile così tracciare uno schema delle sanzioni, comparando le due norme citate e la prima disciplina contrattuale:

R.D. 1290/1923	D.P.R. 3/1957	CCNL 1994/1997
–	–	Rimprovero verbale
Censura	Censura	Rimprovero scritto (censura)
–	–	Multa
Riduzione dello stipendio	Riduzione dello stipendio	Sospensione dal servizio fino a 10 giorni
Sospensione dal grado	Sospensione dalla qualifica	Sospensione dal servizio fino a 6 mesi
Revoca	–	–
Destituzione, indipendentemente da ogni azione penale	Destituzione	Licenziamento con preavviso
Destituzione, esclusa qualunque procedura disciplinare	Destituzione	Licenziamento senza preavviso

Va notata l'introduzione del termine "licenziamento" in luogo di "destituzione", scelta che denota la volontà di sottolineare - anche a livello terminologico - la convergenza del regime pubblico e di quello privato.[51]
La successiva norma contrattuale - art. 13 CCNL 2002-2005 - si pone l'obiettivo di riordinare la materia; ciò appare anche dal fatto che l'articolo sia rubricato "Codice disciplinare".
Una novità sostanziale consiste nella esplicitazione dettagliata dei «criteri generali» del sistema sanzionatorio, «nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni».
In particolare, «Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione:
- alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
- al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- al concorso nella mancanza di lavoratori in accordo tra loro»
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto dalla legge;[52]
- al comportamento verso gli utenti».
Per ciascuna tipologia di sanzione, la norma fissa poi dettagliatamente il livello di gravità delle mancanze che la possono determinare.
Una particolare garanzia è data dal comma 8 dell'articolo 13, che prescrive: «Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre».
In tal senso, la giurisprudenza ha ribadito in più occasioni la illegittimità di una sanzione comminata in assenza di una chiara esposizione, nel luogo di lavoro, del codice disciplinare nelle forme previste.
Lo stesso CCNL 2002-2005 dedica poi l'art. 14 al "Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale", prevedendo sostanzialmente la sospensione del primo in presenza del secondo.
Con la recente riforma del 2009, si assiste ad un generale inasprimento sul piano disciplinare da parte del legislatore, che introduce le seguenti disposizioni:
- La nuova formulazione dell'art. 55 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 68 del D.Lgs. 150/2009, stabilisce: «La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro». Ciò vale ad evitare la possibile soccombenza dell'amministrazione in sede di giudizio, a cui si è fatto cenno.
- L'art. 55-*quater* del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. n. 150, introduce casi di sanzione determinati evidentemente da una maggiore attenzione rivolta alla problematica della rilevazione automatica delle presenze:
«Ferma restando la disciplina in tema di licenziamento … si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento delle presenze o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa …
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio …»
- Il successivo art. 55-*quinquies*, sulla stessa tematica, aggiunge:
«Fermo restando quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipen-

[51] Scelta analoga a quella esaminata al punto F) Assenze, congedi, aspettative, in merito alla introduzione del termine "ferie" in luogo di "congedo ordinario".
[52] La disposizione si riferisce all'art. 7 della L. 20 maggio 1970, n. 300 ("Statuto dei lavoratori"), che prescrive: «Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione».

dente di una pubblica Amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da euro 400 a euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro incorre nella commissione del delitto».

- L'art. 55-*quater* del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. n. 150, poi, introduce la tipologia di licenziamento per scarso rendimento; la fattispecie è collegata evidentemente al sistema di valutazione che la stessa normativa introduce:[53]

«Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'Amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle Amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento ...».[54]

- La norma interviene anche in tema di rapporti con il procedimento penale. L'art. 55-*ter* del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. n. 150, stabilisce:

«Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale ... Per le infrazioni di maggiore gravità ... l'ufficio competente, nei casi di maggiore complessità... può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale ...».

Pertanto, il precedente obbligo di sospensione del procedimento disciplinare diviene una facoltà dell'amministrazione, solo in caso di particolare gravità e complessità.

Sul tema dei rapporti disciplinari, è possibile individuare un andamento alternato, a partire dalla iniziale concezione rigida, che in sostanza risaliva al secolo precedente, in linea con la stretta organizzazione gerarchica voluta dal legislatore.[55] A tale impostazione ha fatto seguito, nelle varie tornate contrattuali, un taglio più garantista: il massimo, in questo senso, è stato forse toccato con la disposizione che rendeva tassativa la diffusione del codice disciplinare, «mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti».

Come si è visto, tale previsione è stata superata dalla riforma del 2009, che ha introdotto anche un generalizzato inasprimento del rapporto tra l'amministrazione e il dipendente, reintroducendo il licenziamento per scarso rendimento, collegato al nuovo sistema di valutazione; da notare le pesanti misure rivolte anche contro i medici colpevoli di contraffazione.

I) *La dirigenza, nei rapporti con il potere politico*

La dirigenza, nata con il D.P.R. 748/1972, si pone subito come centro di gestione delle attività amministrative, con un'impostazione mediata dal mondo dell'imprenditoria privata; ma è lo stesso art. 1 della norma ad istituire «le qualifiche dei dirigenti» «nell'ambito delle carriere direttive delle amministrazioni dello stato».

La dirigenza nasce così con una sorta di tara genetica, inserita nelle carriere direttive e collocata in una normale articolazione gerarchica nei confronti del Ministro; d'altra parte la stessa terminologia dell'art. 95 della Costituzione («I ministri sono responsabili ... individualmente degli atti dei loro collegi») ha indotto l'interpretazione - in vigore fino alla riforma del 1992/1993 - secondo cui lo stesso Ministro sarebbe stato titolare dell'emanazione dei provvedimenti amministrativi.

È possibile delineare dunque uno sviluppo dei rapporti tra il potere politico e la dirigenza, nei vari passaggi normativi.

Nel regime del D.P.R. 748/1972, esiste un vero e proprio rapporto gerarchico, che vede il Ministro sovraordinato alla dirigenza.

Ciò comporta, innanzitutto, che il Ministro può ordinariamente avocare a sé la trattazione di questioni spettanti al dirigente, ovvero delegargli attribuzioni di propria competenza, non diversamente da come può operare - fatte le debite proporzioni - il responsabile di un ufficio nei confronti dei propri sottoposti.

Ancora, il dipendente leso da un provvedimento del dirigente può proporre ricorso gerarchico al Ministro che, con proprio provvedimento, decide in merito.[56]

La distinzione dei ruoli portata dal D.Lgs. 29/1993 riserva l'attività di gestione alla dirigenza, svincolandola così dallo stretto rapporto gerarchico nei confronti del Ministro. Mentre, dunque, viene meno la possibilità di proporre ricorso gerarchico, permane peraltro una certa sovraordinazione in capo al Ministro che, in quanto titolare del potere di impulso e controllo, deve evidentemente mantenere qualche strumento concreto.

Così, l'art. 14 del D.Lgs. 29/1993 ammette il potere di avocazione «per particolari motivi di necessità ed urgenza specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione»; mentre, evidentemente, la delega in questo caso non sussiste, non essendo delegabili attribuzioni del tutto estranee alle attribuzioni del delegato, il Ministro può ancora intervenire in questioni amministrative, ma solo in casi eccezionali.[57]

Infine, un ulteriore passo in avanti è compiuto dall'art. 14 del D.Lgs. 165/2001, che restringe ancor più il campo d'azione del Ministro, il quale non può più intervenire direttamente, ma solo nominare un commissario *ad acta*. Tale figura si pone come una *longa manus* del potere politico, in un certo senso tecnicamente autonoma, incaricata della semplice esecuzione dei provvedimenti non portati a compimento dal Ministro.

La scelta del legislatore non è dissimile, in fondo, da quella compiuta con l'istituzione dell'A.RA.N.,[58] quando si ritenne di sostituire alla controparte politica (il Governo) un interlocutore tecnico (l'A.RA.N., appunto), che contrattasse con le Organizzazioni Sindacali a livello nazionale.

Un passaggio importante, nella vicenda dei rapporti tra potere politico e dirigenza, è costituito dalla legge 15 luglio 2002, n. 145, che introduce nel nostro ordinamento lo *spoils system*, già ordinariamente in vigore in altri Paesi.

Come è noto, il tentativo di generalizzare l'avvicendamento della dirigenza, collegandolo a ciascun cambio di Governo, è stato contrastato dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 103 del 19-23 marzo 2007, ha limitato di fatto l'avvicendamento ad alcuni specifici incarichi.

In pratica, restano soggetti allo *spoils system*, in base alla sentenza, solo gli incarichi previsti da alcuni commi dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001: «incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 [Segretario generale e direttore di «strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali»], al comma 5-*bis* ... [dirigenti di altre amministrazioni in posizione di comando] e al comma 6 [soggetti non appartenenti al ruolo dirigenziale, con contratto a termine]».

Lo sviluppo normativo delineato, dunque, parte da una dirigenza inizialmente ancora sprovvista di veri poteri gestionali, soggetta ad uno stretto rapporto gerarchico, fino ad arrivare a una classe dirigenziale ora formalmente autonoma, pur se tenuta a rispondere comunque al potere politico; in tale percorso si è inserita la tematica dello *spoils system*, riportata dalla Consulta nel proprio corretto alveo, se non altro dal punto di vista legislativo.

D'altra parte, se l'intento è quello di creare una classe dirigenziale corrispondente a quella privata, bisognerà fare i conti innanzitutto con il diverso contesto e con i vincoli che ciò necessariamente porta con sé, con modalità di selezione specifiche che mutano ciclicamente[59] e con la presenza del potere politico che, seppure formalmente svincolato, non manca di far sentire la propria presenza.

---

[53] Cfr. punto D) Valutazioni.

[54] La disposizione riprende, di fatto, l'art. 16 del R.D. 2960/1923 (vedi infra).

[55] È opportuno ricordare che i gradi dell'amministrazione civile ricalcavano quelli dell'ordinamento militare, con i quali esisteva una diretta corrispondenza.

[56] La procedura si inserisce pienamente nelle disposizioni del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 ("Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi").

[57] È da notare che la terminologia adottata dalla norma ("necessità e urgenza") è la stessa che l'art. 77 della Costituzione riserva alla emanazione del decreto-legge.

[58] Art. 50, D.Lgs. 29/1993, poi art. 46, D.Lgs. 165/2001.

[59] Dal regime di accesso previsto dal D.P.R. 748/1972 (art. 22: «corso di formazione dirigenziale con esami finali»), basato sulla sola valutazione di titoli, si è passati ad un regime misto (L. 10 luglio 1984, n. 301, che prevedeva concorsi per soli titoli, per titoli ed esami e per soli esami), fino ad arrivare all'art. 28 del D.Lgs. 29/1993 (ripreso dall'art. 28 del D.Lgs. 165/2001), che limita le modalità ad un concorso per soli esami: anche in questa progressione, probabilmente, si può vedere una scelta del legislatore che va in direzione della selettività e del riconoscimento del merito.

SISTEMA MODUS

Le attività di formazione e aggiornamento nel 2009

Silvana Carmen Di Marco

La formazione e l'aggiornamento del personale costituiscono un segnale importante della vitalità di un'amministrazione e della sua volontà di innovare o migliorare le prestazioni richieste. Per questo è particolarmente utile analizzare i dati statistici che ne evidenziano la portata e le caratteristiche, sia per le Amministrazioni, sia per le organizzazioni sindacali e i destinatari finali.

Il rapporto sulla formazione erogata dal Ministero per i Beni culturali e ambientali nell'anno 2009 scaturisce da un'indagine progettata e realizzata per soddisfare la richiesta della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, incaricata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di redigere ogni anno un Rapporto annuale sulla formazione, monitorando tutto il pubblico impiego.

La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, utilizzando una metodologia di rilevazione progettata dall'Ufficio Studi e consolidata da anni, ha richiesto a tutti gli Uffici dell'amministrazione centrale e periferica di compilare un questionario analitico di raccolta dati. Le informazioni richieste riguardano non solo le attività di formazione, organizzate ed erogate direttamente, ma anche quelle promosse da altri Enti pubblici o privati (il modello di rilevazione on-line è stato allegato alla circolare n. 87/2010 della Direzione generale O.A.G.I.P.).

I dati pervenuti alla suddetta Direzione generale sono stati poi elaborati dall'Ufficio Studi.

Per avere una visione complessiva del fenomeno, l'indagine ha preso in considerazione anche iniziative formative come seminari, convegni, conferenze e giornate di studio che non si svolgono con le tradizionali modalità di un corso di formazione, ma concorrono comunque alla diffusione di informazioni utili e allo sviluppo delle specifiche competenze professionali. Inoltre, per la prima volta, anche se non richiesto dalla SSPA, si è deciso di monitorare le attività di formazione a favore di soggetti esterni, in particolare studenti universitari che svolgono tirocinii formativi e stages nelle strutture del Ministero, tenuto conto del loro progressivo aumento e dell'impegno che richiedono.

Il tasso di risposta al questionario delle strutture centrali e periferiche è stato di circa il 55%; tra queste solo il 35% ha segnalato l'attuazione o la partecipazione del personale ad iniziative formative.

Nelle tabelle e nel grafico qui presentati si sintetizzano le informazioni acquisite, volte ad individuare principalmente la tipologia di attività formativa, la modalità di erogazione, la durata, i finanziamenti e il personale partecipante (considerato sia nella veste di discente che di docente), avvertendo comunque che il quadro restituito potrebbe non essere esaustivo, a causa delle mancate risposte.

Nella Tabella 1 si presentano gli elementi più significativi, mettendo in evidenza l'attività rivolta al personale dipendente e quella rivolta all'esterno, considerata rispetto alle aree tematiche individuate dalla SSPA.

Dalla sua lettura si evidenzia che il maggior numero di iniziative hanno riguardato l'area "giuridico-normativa" (29%), la "tecnico-scientifica" (28,6% rivolto a dipendenti del Ministero e 10,4% per partecipanti esterni) e l'"informatica" (24,9%), ed è per quest'ultima che sono state erogate il più alto numero di edizioni (33,4%) ed hanno partecipato il maggior numero di persone (il 42,5%).

L'81% delle iniziative formative segnalate sono costituite da veri e propri corsi, il restante 19% fa riferimento alla realizzazione di altre tipologie, tra le quali convegni e conferenze (per il 62%), seminari (21%) e giornate di studio (15%).

TABELLA 1. *Attività di formazione e aggiornamento (corsi, seminari, convegni, conferenze, stages, giornate di studio)*

	AREA TEMATICA	INIZIATIVE FORMATIVE	EDIZIONI	PARTECIPANTI	ORE EROGATE	ORE PER INIZIATIVA (MEDIA)
Personale MiBAC[1)]	Comunicazione	18	21	512	177	8
	Economico-finanziaria	3	3	3	12	4
	Giuridico-normativa	70	98	1.406	1.464	15
	Informatica	60	151	2.424	6.787	45
	Linguistica	3	4	72	114	29
	Multidisciplinare	8	13	30	391	30
	Organizzazione e personale	10	18	144	254	14
	Tecnico-scientifica	67	144	841	4.474	31
	Totale MiBAC	*239*	*452*	*5.432*	*13.673*	–
Esterni[2)]	Tecnico-scientifica	28	31	410	5.040	163
	Totale complessivo	*267*	*483*	*5.842*	*18.713*	–

* Elaborazioni a cura dell'Ufficio Studi - Servizio I del Segretariato Generale, su dati forniti alla Direzione Generale O.A.G.I.P. dagli uffici ed istituti centrali e periferici.

[1)] Nel conteggio del personale MiBAC sono compresi coloro che hanno partecipato sia come discenti sia come docenti.

[2)] Ci si riferisce a studenti universitari che hanno partecipato a tirocinii formativi e stages nelle strutture del Ministero.

SISTEMA MODUS

TABELLA 2. *Attività formative per Ente organizzatore/erogatore*

AREA TEMATICA	TIPOLOGIA ATTIVITÀ FORMATIVA	MIBAC	MIBAC E ALTRA P.A.	MIBAC E ISTITUTO PRIVATO	ALTRA P.A.	ISTITUTO PRIVATO	TOTALE
Comunicazione	Corso	1	–	–	1	–	2
	Seminario, conferenza, giornata di studio, stage	13	1	2	–	–	16
Economico-finanziaria	Corso	–	–	–	1	–	1
	Seminario, conferenza, giornata di studio, stage	–	–	–	2	–	2
Giuridico-normativa	Corso	14	4	21	3	24	66
	Seminario, conferenza, giornata di studio, stage	–	2	1	1	–	4
Informatica	Corso	43	1	7	1	6	58
	Seminario, conferenza, giornata di studio, stage	2	–	–	–	–	2
Linguistica	Corso	–	–	–	–	3	3
Multidisciplinare	Corso	5	1	–	1	–	7
	Seminario, conferenza, giornata di studio, stage	–	1	–	–	–	1
Organizzazione e personale	Corso	5	–	2	3	–	10
Tecnico scientifica	Corso	25	3	6	10	4	48
	Seminario, conferenza, giornata di studio, stage	5	5	5	4	–	19
Tecnico-scientifica (rivolta ad esterni)	Tirocinio	–	27	–	–	–	27
	Seminario, conferenza, giornata di studio, stage	–	1	–	1	1	3
	Totale complessivo	*113*	*46*	*44*	*28*	*38*	*269*

* Elaborazioni a cura dell'Ufficio Studi - Servizio I del Segretariato Generale, su dati forniti alla Direzione Generale O.A.G.I.P. dagli uffici ed istituti centrali e periferici.

La distribuzione dei corsi erogati rispetto ai soggetti organizzatori e/o erogatori, presentata nella Tabella 2 con una visione analitica di tali variabili, evidenzia per ciascuna area tematica il confronto fra la tipologia di formazione "corso" e le altre.
Da essa emerge che i corsi strutturati - a parte quelli relativi alle aree tematiche "economico-finanziaria" e "linguistica" - sono stati organizzati ed erogati dal Ministero - in proprio o in collaborazione con un'altra Amministrazione pubblica, Scuola superiore, Università, Enti territoriali - oppure in collaborazione con un Istituto privato di formazione.

Per alcune tematiche, come quella "giuridico-normativa" è più rilevante la percentuale di corsi erogati da soggetti privati, mentre le aree "informatica" (sviluppata con il Progetto nazionale 2L-Lifelong Learning), "multidisciplinare" (riguardante corsi di riqualificazione del personale interno) e "tecnico-scientifica" sono invece coperte dal Ministero.
Le altre tipologie di formazione segnalate dagli Istituti (seminari, conferenze, etc.) sono state quasi completamente organizzate ed erogate dal MiBAC, in collaborazione con soggetti pubblici.

SISTEMA MODUS

TABELLA 3. *Personale formato per area funzionale*

QUALIFICA	N° INIZIATIVE[1)]	% INIZIATIVE	N° PARTECIPANTI	% PARTECIPANTI SUL TOTALE DEI DIPENDENTI PER QUALIFICA
Dirigenti	28	6,7	37	15,5
Funzionari III area funzionale (ex area C)	171	41,3	2.310	43,8
Altri II e I area funzionale (ex area B e A)	216	52	3.085	20

* Elaborazioni a cura dell'Ufficio Studi - Servizio I del Segretariato Generale, su dati forniti alla Direzione Generale O.A.G.I.P. dagli uffici ed istituti centrali e periferici
[1)] Le iniziative sono calcolate rispetto alla qualifica e non corrispondono quindi al valore assoluto.

Nelle analisi successive vengono presi in considerazione esclusivamente i discenti e si considerano le attività formative rivolte al personale interno.
Da un'analisi generale sulla numerosità delle attività formative erogate risulta che la maggior parte delle iniziative (52%) è stata rivolta a personale della I e II area funzionale (ex area economica B e A), il 41,2% a quello della III area e solo il 6,7% ai dirigenti.
Analizzando l'incidenza percentuale dei partecipanti rispetto al totale del personale nella qualifica, si evidenzia che sono gli ex funzionari di area C (III area funzionale) ad aver usufruito di una maggiore proposta di formazione o aggiornamento (circa il 44% di quelli in servizio, Tabella 3). Si ricorda tuttavia che negli anni precedenti la I e II area sono state interessate in larga misura dalle iniziative di formazione connesse alla riqualificazione.
Analizzando la provenienza dei discenti emerge che più della metà dei partecipanti alle attività formative è impiegato in strutture MiBAC del Centro Italia (61%, area ove peraltro è presente il numero più alto di dipendenti), un quarto appartiene invece a istituti del Sud, il restante 14% a strutture del Settentrione (Figura 1).
Una visione più analitica dei partecipanti alle attività di formazione/aggiornamento per area geografica e area funzionale è quella della Tabella 4, dove per ciascuna area geografica sono indicati, oltre ai partecipanti, anche il numero di iniziative realizzate e le ore di formazione erogate complessivamente, considerando la numerosità delle edizioni di ciascun corso.
Il rapporto di ore per partecipante evidenzia che per la I area funzionale sono state erogate in media circa 22 ore di formazione per ciascuno, 11 per i dirigenti e 4 per le restanti aree funzionali. Questo dato ridimensiona notevolmente la portata complessiva dell'attività formativa.
Nella Tabella 5, analizzando in particolare la qualifica dei partecipanti interni rispetto alle aree tematiche dei corsi attuati, emerge che la maggior parte dei dirigenti ha fruito di corsi/giornate di studio inerenti la comunicazione, mentre i partecipanti delle tre aree funzionali hanno frequentato maggiormente corsi di informatica, con un'alta percentuale di presenza per attività su materie "tecnico-scientifiche" seguiti da quelli di natura "giuridico-normativa". Se si considera il numero di attività fruite, per i dirigenti è sempre la materia comunicazione la più erogata, mentre per la III e II area funzionale lo sono quelle inerenti le tematiche giuridico-normative e le tecnico-scientifiche, per i partecipanti dell'ex area economica A solo le materie giuridico-normative. Considerando infine la durata, i dirigenti hanno usufruito di un maggior numero di ore in comunicazione e in argomenti tecnico-scientifici, per il personale delle altre aree funzionali i corsi più lunghi hanno riguardato l'informatica, seguiti da quelli di argomenti tecnico-scientifici, per le ex aree economiche B e C.
Accanto alle attività organizzate dal Ministero, ne sono state segnalate altre, organizzate ed erogate da scuole o organismi formativi per la PA, come la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (per la quale in particolare, al di fuori delle spese di missione, non vi sono stati costi aggiuntivi per la nostra amministrazione) da Università o Enti locali. I limiti delle risorse di bilancio sono stati talvolta superati con il ricorso a fondi speciali, come quelli del CIPE (fondi delibere CIPE 35/2005 e 3/2006) o con l'utilizzo delle risorse economiche del FUA (Fondo Unico di Amministrazione) per l'espletamento dei corsi di

Figura 1. *Partecipanti per area geografica*

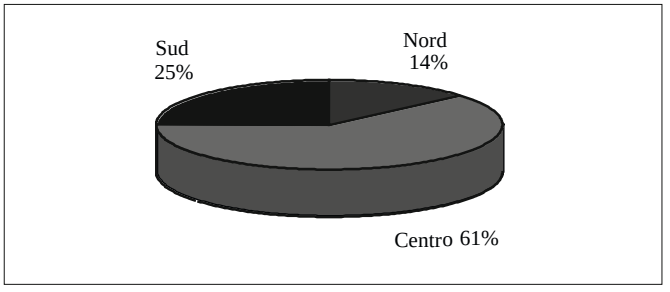

Tabella 4. *Partecipanti alle attività di formazione/aggiornamento per area geografica e area funzionale*

AREA GEOGRAFICA	DIRIGENTI			TERZA AREA FUNZIONALE EX AREA C)			SECONDA AREA FUNZIONALE (EX AREA B)			PRIMA AREA FUNZIONALE (EX AREA A)		
	PARTECIPANTI	INIZIATIVE[1)]	ORE[2)]	PARTECIPANTI	INIZIATIVE[1)]	ORE[2)]	PARTECIPANTI	INIZIATIVE[1)]	ORE[2)]	PARTECIPANTI	INIZIATIVE[1)]	ORE[2)]
Nord	8	8	120	266	62	3.106	434	49	3.599	31	12	354
Centro	28	19	265	1.330	72	5.299	1.922	84	5.771	77	22	2.333
Sud	1	1	27	714	37	2.057	557	38	2.319	64	11	1.174
Totale	*37*	*28*	*412*	*2.310*	*171*	*10.462*	*2.913*	*171*	*11.689*	*172*	*45*	*3.861*

* Elaborazioni a cura dell'Ufficio Studi - Servizio I del Segretariato Generale, su dati forniti alla Direzione Generale O.A.G.I.P. dagli uffici ed istituti centrali e periferici.
(1) L'81% è relativo a corsi strutturati, il resto si riferisce a giornate di studio, convegni, conferenze e seminari.
(2) Ore complessivamente erogate.

TABELLA 5. *Partecipanti alle attività formative per area tematica e area funzionale*

Area tematica	Dirigenti			Terza Area Funzionale (ex area C)			Seconda Area Funzionale (ex area B)			Prima Area Funzionale (ex area A)		
	Partecipanti	Corsi	Ore[1)]	Partecipanti	Corsi	Ore[1)]	Partecipanti	Corsi	Ore[1)]	Partecipanti	Corsi	Ore[1)]
Comunicazione	25	16	141	358	18	177	127	15	139	2	1	3
Economico-finanziaria	–	–	–	2	2	9	1	1	3	–	–	–
Giuridico-normativa	3	3	20	401	48	923	957	58	1.037	45	21	298
Informatica	2	2	91	1.021	43	6.182	1.318	48	6.538	83	14	3.316
Linguistica	–	–	–	26	3	114	44	3	114	2	2	89
Multidisciplinare	1	1	5	5	3	37	24	7	387	–	–	–
Organizzazione e personale	1	1	24	11	6	153	132	6	153	–	–	–
Tecnico-specialistica	5	5	131	486	48	2.868	310	33	3.318	40	7	154
Totale	*37*	*28*	*412*	*2.310*	*171*	*10.462*	*2.913*	*171*	*11.689*	*172*	*45*	*3.861*

***** Elaborazioni a cura dell'Ufficio Studi - Servizio I del Segretariato Generale, su dati forniti alla Direzione Generale O.A.G.I.P., dagli uffici ed istituti centrali e periferici.
[1)] Ore totali erogate.

formazione e riqualificazione del personale e per quelli del Progetto nazionale "2L-Lifelong Learning".
Analizzando il costo della formazione si deve tenere presente che la spesa maggiore è imputata al costo delle missioni (per i partecipanti e per i docenti) e non alle docenze. Per il Progetto Nazionale 2L-Lifelong Learning, che prevedeva una formazione sull'uso delle tecnologie informatiche estesa a tutto il personale dipendente MiBAC, le somme spese comprendono anche un premio di partecipazione per i discenti.
La Tabella 6 mostra, sinteticamente, le risorse finanziarie utilizzate per attuare la formazione con l'utilizzo di fondi presenti su capitoli di bilancio. A tali risorse vanno aggiunti € 95.000 finanziati con fondi CIPE per l'erogazione dell'iniziativa formativa "Salvaguardia, progettazione e valorizzazione del paesaggio in Emilia Romagna". Per una valutazione finanziaria complessiva è stato computato inoltre dai rispettivi uffici del Ministero il costo del personale impegnato in attività di programmazione e organizzazione dei corsi.
Per quanto riguarda la valutazione delle attività di formazione da parte dei partecipanti, si ricorda che è stata effettuata una rilevazione finale per il 20% di iniziative, per il 5% di esse è stata effettuata una valutazione in ingresso, in itinere e alla fine del corso. Il Corso avanzato per archivisti dei Paesi dell'Est "Autumn Archival School", organizzato dall'Archivio di Stato di Trieste in collaborazione con l'Istituto internazionale di scienze archivistiche di Trieste e Maribor, è stato oggetto di una valutazione ex-post (a 12 mesi dal termine del corso).
Il quadro emerso dalla rilevazione effettuata costituisce una risorsa per la programmazione e il coordinamento di future iniziative formative dell'Amministrazione dei beni culturali e consentirà un confronto con quanto realizzato da altri ministeri.

TABELLA 6. *Costo della formazione erogata*

Organizzazione corsi	Erogazione attività formative				Missioni		
Personale interno[1)]	Docenti interni	Docenti esterni[2)]	Partecipanti[3)]	Funzionamento [4)]	Docenti interni[5)]	Partecipanti[5)]	Assistenza[6)]
€ 124.725,07	€ 130.578,64	€ 183.033,84	€ 340.449,79	€ 45.283,73	€ 27.707,98	€ 65.563,43	€ 9.106,80

***** Elaborazioni a cura dell'Ufficio Studi - Servizio I del Segretariato Generale, su dati forniti alla Direzione Generale O.A.G.I.P. dagli uffici ed istituti centrali e periferici.
[1)] Costo relativo alle ore lavorate dal personale dipendente dal MiBAC per organizzare le attività formative.
[2)] Spese per docenze (compensi e rimborsi-spese erogati ai docenti esterni), tutoraggio, noleggio attrezzature.
[3)] Premi ai partecipanti al corso del progetto nazionale "2L-Lifelong Learning".
[4)] Spese per il funzionamento delle strutture: canone di affitto, spese per pulizia, manutenzione.
[5)] Viaggio, vitto, alloggio e varie.
[6)] Spesa riferita alle attività utili alla predisposizione, studio, preparazione e assistenza della formazione, comprese le spese per missione, del personale addetto alla formazione.

SISTEMA MODUS

Recensioni

Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico MiBAC, Centro Studi per la Storia del Lavoro e delle Comunità Territoriali, *Dizionario biografico dei Soprintendenti Storici dell'Arte (1904-1974)*, Bononia University Press, Bologna 2007, pp. 662, € 35,00.

Il volume, promosso dalla Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Ministero per i beni e le attività culturali in collaborazione con il "Centro Studi per la Storia del Lavoro e delle Comunità Territoriali" di Imola, raccoglie ottantacinque voci biografiche di soprintendenti storici dell'arte, precedute da un'introduzione di Guido Melis su *Le ragioni di una ricerca* e da un saggio di Andrea Emiliani dedicato a *La nascita e il cammino del 'sistema delle arti' (1907-2007)*, che succintamente ripercorre la vicenda secolare della tutela dei beni culturali in Italia.
Frutto di un incontro virtuoso fra l'amministrazione pubblica e il mondo della ricerca, questo *Dizionario* si pone sulla scia di una tendenza in atto nel panorama contemporaneo degli studi storici e, in particolare, di quelli storico-istituzionali. Negli ultimi anni, infatti, si sta registrando anche in Italia un'attenzione maggiore rispetto al passato verso il filone storiografico delle biografie, come testimonia ad esempio, volendo restare significativamente nell'ambito dello stesso Ministero, l'opera di Mario Missori, *Governi, alte cariche dello Stato, alti magistrati e prefetti del Regno d'Italia*, Roma 1989, promossa dall'Ufficio centrale per i beni archivistici. Il *Dizionario biografico dei Soprintendenti Storici dell'Arte* prende in considerazione l'attività di questi funzionari dello Stato dal 1904, anno di istituzione delle Soprintendenze (R.D. 17 luglio 1904, n. 43), quando la Direzione delle Antichità e Belle Arti faceva parte del Ministero della Pubblica Istruzione, fino al 1974, anno dell'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali (D.L. 14 dicembre 1974, n. 657).
La creazione di questi istituti periferici dell'amministrazione delle Belle Arti, soprattutto dopo l'emanazione del Regio decreto n. 386 del 27 giugno 1907 che riordinò e definì gli uffici in tutto il territorio nazionale, ha favorito nel tempo una conoscenza sempre più approfondita del patrimonio culturale, al fine di garantirne la tutela. Le Soprintendenze, che Andrea Emiliani nel suo saggio introduttivo definisce "metà ufficio e metà officina", hanno costituito il laboratorio tecnico-scientifico posto al servizio della salvaguardia dei beni culturali in Italia, in uno spazio di azione che giurisdizionalmente è quasi sempre stato organizzato, salvo alcuni casi, in un'ottica sub regionale. La storia di queste strutture operative, la cui invenzione nella sua specificità è stata valutata come un'iniziativa esemplare anche da diversi paesi europei, viene ripercorsa da un'angolazione particolare, ossia attraverso le biografie professionali di coloro che l'hanno diretta, grazie a un progetto editoriale che si rivela di grande valore documentario. Ogni voce infatti contiene i dati anagrafici e familiari, quelli relativi agli studi e alla carriera, al percorso di formazione, che tiene conto anche dell'influenza dei "maestri" e dell'ambiente culturale e politico, per concludersi con la bibliografia completa *del* e *sul* biografato e con la citazione delle fonti archivistiche utilizzate. Particolare rilievo è stato dato ovviamente all'attività strettamente istituzionale di tutela del patrimonio, dunque di studio, ricerca e restauro. I soprintendenti che, attraverso la loro attività quotidiana, hanno inciso sulla storia degli uffici che hanno diretto, emergono come parti fondamentali di un *corpus* amministrativo fortemente nutrito di competenze specialistiche, al quale hanno messo a disposizione preparazione scientifica di alto livello e capacità di realizzare buone pratiche. Nel gruppo dei funzionari oggetto della ricerca, si ritrovano i nomi di alcuni storici dell'arte importanti che hanno avuto un ruolo fondante per la storia della tutela in Italia e per le istituzioni ad essa preposte come, ad esempio, Cesare Brandi e Oreste Ferrari, direttori per molti anni rispettivamente dell'Istituto centrale del restauro e dell'Istituto centrale del catalogo e della documentazione. Del resto Guido Melis, nel presentare questo repertorio, sottolinea le inevitabili diversificazioni interne tra coloro per i quali la carica amministrativa nel ruolo di soprintendente costituisce un semplice momento di passaggio per arrivare ad altre prestigiose cariche scientifiche e quei funzionari che, invece, in Soprintendenza esauriscono la propria intera esperienza, solerti protagonisti di importanti politiche locali per il patrimonio culturale. Grazie anche ai loro specifici poteri sul territorio e a una specifica sfera di discrezionalità amministrativa, i soprintendenti si sono fatti interpreti di una politica di tutela che si è formata gradualmente nel corso del secolo scorso, in un'epoca di grandi trasformazioni economiche e sociali, attraverso due guerre mondiali e diversi regimi politici.
Alcuni di essi hanno partecipato direttamente al mondo della ricerca e degli studi, costituendo un importante punto di contatto tra l'amministrazione pubblica e il mondo accademico e attraverso le loro bibliografie non è raro cogliere il nesso tra pratica amministrativa e impegno intellettuale. Non a caso nel repertorio è stata aggiunta la biografia di Adolfo Venturi, padre fondatore della Storia dell'Arte in Italia come moderna disciplina universitaria, importante funzionario nonostante non sia stato soprintendente, incluso per il prezioso contributo che l'illustre studioso ha saputo dare alla legislazione e alla struttura statale di tutela, non ultimo il fatto che proprio alla sua Scuola di perfezionamento e per moltissimi anni (almeno per due intere generazioni) l'amministrazione delle Belle Arti deve la formazione di storici, tecnici e operatori.
L'ideazione e l'avvio di questa pubblicazione, condotta a termine grazie al lavoro di ricerca di un numeroso gruppo di studiosi coordinato da un Comitato tecnico scientifico, si deve all'iniziativa di Mario Serio quando era Direttore generale per il patrimonio storico, artistico ed entoantropologico. Il volume, frutto di un'indagine storica da cui emerge la memoria dell'Amministrazione pubblica e il ruolo dello storico dell'arte al suo interno, dimostra come questa memoria storica sia in buona parte conservata negli archivi: nell'Archivio centrale dello Stato così come negli archivi storici e amministrativi delle diverse Soprintendenze, dove si conserva una sedimentazione documentaria che consente l'approccio più diretto alla realtà dell'attività istituzionale di tutela. Un patrimonio di conoscenze ed esperienze che ci induce a una riflessione sull'importanza della salvaguardia di questi "scrigni preziosi", non sempre adeguatamente tenuti e ordinati e, di conseguenza, non sempre agevolmente messi a disposizione degli studiosi.
Oggi il modello italiano di gestione dei beni culturali, così come si è andato storicamente formando, a partire dall'Unità, anche sulla base degli apporti degli stati preunitari, attraversa un momento delicato e quanto mai opportuna sembra essere una riflessione sui punti forza e sulla peculiarità del nostro sistema connesso a una così ricca tradizione, ai caratteri di un patrimonio diffuso e stratificato sul territorio. Il *Dizionario biografico dei Soprintendenti Storici dell'Arte*, interessante repertorio di vita e lavoro, ci offre uno spunto verso questa riflessione, affinché le stesse Soprintendenze non perdano il senso della propria identità storica e di una tradizione fatta anche di un complesso di regole spesso non scritte. *(Sara Parca)*

R. Grossi (a cura di), *Creatività e produzione culturale. Un paese tra declino e progresso.* Quinto rapporto annuale Federculture, Allemandi & C., Torino 2008, pp. 230, € 20,00.

Come avverte Giorgio Van Straten, presidente di Federculture, nella prefazione, il Rapporto 2008, capovolgendo uno schema consolidato, è dedicato a un tema monografico, e cioè al rapporto tra creatività e produzione culturale, anche in considerazione del fatto che l'Europa ha deciso di nominare il 2009 "anno europeo della creatività e dell'innovazione".
Dopo l'introduzione di Roberto Grossi, che analizza il valore della creatività nelle società contemporanee e si conclude con un invito a ripartire con rinnovato slancio dall'art. 9 della Costituzione ("La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione."), il lettore si imbatte in un'ulteriore novità, e cioè in una "intervista alla cultura italiana". Si tratta di una riflessione di Cristina Sivieri Tagliabue sul tema: "Alla ricerca

SISTEMA MODUS

di talenti, prospettive, futuri ed energie", nella quale interroga esponenti di punta della cultura italiana - intesa nel senso più ampio -, come Gae Aulenti, Stefano Bollani, Philippe Daverio, Lorenzo Jovanotti, Andrea Jlly, Ferzan Ozpetek, Antonio Pappano, Oliviero Toscani.
Il volume è suddiviso in tre parti. Nella prima, suddivisa anch'essa in tre parti, Roberto Carpano e Claudio Bocci - entrambi del Comitato Ravello Lab - si occupano dell'evoluzione del sistema cultura in Europa e della contaminazione del tessuto imprenditoriale; Maria Chiara Mommo analizza le scelte dei paesi europei per il sostegno alla creatività, fornendo una panoramica degli strumenti più rappresentativi quando sono validamente supportati da politiche nazionali organiche e coerenti; Pier Luigi Sacco e Guido Ferilli - entrambi dell'Università IUAV di Venezia - offrono un quadro esauriente delle politiche locali in rapporto ai distretti creativi.
La seconda parte inizia con una riflessione sulle condizioni essenziali per dar vita a esperienze di produzione culturale, a cura di F. Iannone, L. Introini e P. Scasciammacchia, di Federculture; continua con un'analisi condotta dal GAI (Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani) sui primi risultati conseguiti dai Comuni nell'opera di incentivazione della creatività; e si conclude con uno studio di Ludovico Solima, della Seconda Università di Napoli, sulle nuove forme di produzione e diffusione dei contenuti culturali, con una particolare attenzione ai cambiamenti prodotti dalle recenti tecnologie della comunicazione, primo su tutti internet, che ad avviso dell'autore ha modificato il concetto stesso di "confine".
La terza e ultima parte è dedicata ai risultati dell'Osservatorio 2007 sulla legislazione e sulla giurisprudenza in materia di ambiente, beni e attività culturali, spettacolo, sport e turismo, a cura di Manuela Veronelli e Daniela La Marca dell'Ufficio Legislativo di Federculture. Dall'analisi dei dati si evince, tra l'altro, che vi è stata una riduzione del numero di provvedimenti legislativi nelle materie individuate rispetto agli altri settori e un simmetrico aumento dei decreti ministeriali; che i disegni di legge più innovativi riguardano la promozione e il sostegno alla creatività; che si è data attuazione a molte direttive comunitarie, soprattutto per la tutela dell'ambiente; che è diminuito il numero dei conflitti di attribuzioni sottoposti al vaglio della Corte Costituzionale; che è cresciuto il numero di testi unici emanati a livello regionale. Lo studio è corredato da una esaustiva sezione di grafici e tabelle dedicati alle dinamiche del settore Cultura-Turismo. *(Vitantonio Bruno)*

R. Grossi (a cura di), *Crisi economica e competitività. La cultura al centro o ai margini dello sviluppo?* Sesto rapporto annuale Federculture, Etas, Milano 2009, pp. 267, € 27,00.

La sesta edizione del Rapporto Annuale Federculture riflette sulla crisi economica che sta caratterizzando la nostra epoca interrogandosi se la cultura possa contribuire al rilancio dei consumi e dell'occupazione e, quindi, allo sviluppo del nostro paese. L'attuale situazione negativa, infatti, per la prima volta ha fatto registrare nel 2009, dopo venticinque anni di crescita continua, una frenata del turismo culturale con una conseguente caduta del numero dei visitatori nei musei.
Con appena lo 0,23% del bilancio dello Stato dedicato alla cultura, la mancanza endemica di risorse pubbliche sta mettendo a rischio perfino le politiche di tutela del patrimonio storico e artistico; a tale scenario potrebbe fare da contraccolpo il sostegno economico privato, che tuttavia stenta a decollare. Eppure, per dirla alla Garcìa Lorca, "il costo della incultura per una società è maggiore del costo della cultura", e quindi quali politiche e strategie attuare? Parlare di un contenimento della spesa pubblica è d'obbligo di questi tempi, ma efficace e necessario è rivedere i criteri di intervento e di redistribuzione delle risorse e creare strumenti in grado di monitorare e verificare l'efficacia della spesa in termini di risultati sociali ed economici predefiniti. Infatti, l'attrattiva del nostro patrimonio culturale e la piacevolezza di vita che sono in grado di offrire fanno della cultura un settore essenziale per il nostro paese e su cui è possibile recuperare quote di competitività internazionale. Chi in questi anni ha puntato sulla cultura, come per esempio Torino e Venezia, che hanno recuperato luoghi simbolo della loro storia di urbanizzazione e di vita civile con restauri, riaperture e rilanci di palazzi storici e musei, ha vinto la propria scommessa. Tuttavia, di altrettanta importanza è il coinvolgimento di imprese e soggetti privati attraverso strumenti in grado di motivarli come per esempio la defiscalizzazione degli investimenti in cultura e gli incentivi allo sviluppo.
I contributi proposti nel volume sono dedicati a temi diversi e sono eterogenei quanto ad approccio metodologico e a capacità di sintesi. Sono suddivisi in quattro parti, precedute da sessanta pagine introduttive e seguite da una postfazione e da un'appendice. L'estesa parte introduttiva, di cui abbiamo citato alcune considerazioni, propone tre contributi: il primo di Roberto Grossi, Presidente di Federculture, è dedicato ad un'ampia visione dell'investimento in cultura come strumento di risposta alla crisi economica; il secondo, scritto da Paolo Conti (giornalista del Corriere della Sera), riporta interviste ad autorevoli esponenti del modo della cultura e degli studi di economia della cultura; il terzo, di Pier Luigi Sacco, professore dello IUAV di Venezia, affronta il tema della ricostruzione in Abruzzo.
La prima parte del volume ha come titolo "La società che cambia" e ospita contributi del sociologo Domenico De Masi, di Roberto Spingardi (Presidente Italia Turismo S.p.A.) e un Focus di Fiorenzo Galli (Direttore del Museo della Scienza e della Tecnica di Milano). La seconda parte è dedicata a "Le politiche d'intervento" e propone scritti di Silvia Borgognoni e Flavia Camaleonte (Federculture), di Giuliano Segre e Vito Di Lascio (Università di Venezia/Presidente di Fondazione di Venezia - Assessore a Potenza), Carlo Fuortes e Alessandro Ricci (Ad della Fondazione Musica per Roma – IZI S.p.A.) e un Focus di Adriano Da Re (Fondazione Torino Musei). La terza parte del volume è dedicata a "Politiche e strategie internazionali", con scritti di Carla Bodo (Vice-Presidente Associazione per l'Economia della Cultura) e di Claudio Bocci e M. Chiara Mommo (Federculture Servizi). La quarta parte tratta de "La cultura per l'economia e la competitività territoriale" e propone contributi di Luca Lo Bianco e Francesca Longo (Federculture Servizi - Pierreci), di Angelo Zaccone Teodosi (IsICult) e un focus di Riccardo Capone e Gemma Rubino (Zètema Progetto Cultura). La postfazione è di Davide Rampello (Presidente Triennale di Milano) e l'Appendice con molte tabelle analitiche e di sintesi sui dati pertinenti il settore culturale e turistico dell'anno 2008 è di Emanuela Berna Berionni (Federculture). I tanti autori e i differenti argomenti trattati forniscono al lettore molti dati e spunti di riflessione e di ulteriore approfondimento, senza pretesa di una lettura organica dei fenomeni osservati, ma con sicura efficacia se si vuole disporre di un'istantanea fotografica di molte realtà del settore culturale italiano. *(Maria Laura Vergelli)*

A. Hinna, M. Minuti, *Progettazione e sviluppo di aziende e reti culturali. Principi, strumenti, esperienze*, Ulrico Hoepli, Milano 2009, pp. 306, € 28,00.

Il volume nasce con l'intento di comunicare l'esperienza degli autori, maturata negli anni nel campo dello studio e della consulenza sui temi della gestione di strutture e reti culturali, prevalentemente in Italia. L'approccio seguito è didascalico e, partendo da un inquadramento generale sull'economia e sul management culturali (Parte I, pp. 3-82), vengono proposti una serie di casi esemplari, che permettono di discernere in concreto le possibili differenti forme organizzative, le alchimie istituzionali e diverse strategie operative, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale (Parte II, pp. 83-280). Nel capitolo finale del testo si prova, inoltre, a delineare una metodologia generale per la progettazione e lo sviluppo delle aziende e delle reti culturali. L'attenzione degli autori è concentrata soprattutto su quelle che vengono definite "aziende culturali pubbliche (ACP)", rispondendo con ciò ad una esigenza peculiare del nostro Paese, in cui è storicamente consolidato un ingente investimento di risorse pubbliche destinate alla conservazione e gestione dei beni culturali (peraltro

sempre insufficiente, rispetto al necessario). I quattro capitoli introduttivi vengono, così, dedicati all'economia della cultura in un'ottica di sviluppo, agli assetti istituzionali del settore, ai possibili fattori di sviluppo e al necessario approccio di un'organizzazione a rete dell'offerta di beni e servizi. Tutti i temi sono affrontati con chiarezza e buona capacità di sintesi, pur considerando, di massima, l'ampio spettro di problematiche in gioco e citando i riferimenti bibliografici principali disponibili a livello nazionale e internazionale. Passando dalla teoria alla pratica vengono poi descritti: l'illustrazione dei fondi strutturali per la cultura; i nuovi modelli di finanziamento del settore culturale della Regione Sardegna; la progettazione strategica per la valorizzazione di siti archeologici nella regione circostante l'antica Cartagine (in Tunisia); la progettazione, il funzionamento e le prospettive future della Fondazione di partecipazione delle Scuole Civiche di Milano; l'esperienza di gestione di immobili e monumenti pertinenti l'ambito delle Dimore Storiche italiane, con l'identificazione di casi esemplari; il sistema integrato del Polo Tiburtino, in provincia di Roma; un progetto sostenuto nell'ambito di un Programma di Iniziativa Comunitaria (PIC) e di un Gruppo di Azione Locale (GAL) nel territorio del Sangro Aventino, in provincia di Chieti; il coordinamento di cinquanta amministrazioni, che hanno dato vita alla Fondazione "Per Leggere / Biblioteche Sud-Ovest di Milano", per la gestione dei servizi bibliotecari. Per ciascun caso vengono identificati con precisione il contesto teorico-metodologico di riferimento, il contesto della ricerca e le domande a cui si doveva rispondere e segue la descrizione analitica di come si è proceduto all'elaborazione delle proposte pertinenti. I nove paragrafi del capitolo finale illustrano e schematizzano, infine, altrettante attività che, in successione, possono portare alla messa in opera di aziende e reti culturali, dall'analisi del contesto, all'identificazione del sistema di monitoraggio e valutazione dell'operato di queste organizzazioni, passando per la pianificazione strategica, la definizione dell'assetto, la scelta della forma istituzionale, del piano economico-finanziario e della regolamentazione del loro funzionamento. Chiudono il volume sei pagine di bibliografia aggiornata. La letteratura specialistica sul tema dell'economia e della gestione del settore culturale si arricchisce, così, di un ulteriore contributo che potrà essere utile per fornire strumenti di base a chi si avvicina per la prima volta a questi argomenti e di riflessione e conoscenza per chi già lavora da tempo nel settore. *(Emilio Cabasino)*

L. Carlini, U. Bacchella, L. Zan (a cura di), *Organizzazione e gestione del museo. Strategie di miglioramento*, Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, ER Musei e Territorio, n. 12, Editrice Compositori, Bologna 2009, pp. 222, € 25,00.

La letteratura specialistica italiana è ricca ormai di manuali e studi dedicati alla organizzazione e gestione del museo, opere di vario valore, mediamente pertinenti e utili per le prospettive aperte, i dati comunicati e gli strumenti proposti, ma non sempre aderenti in modo puntuale alle esigenze peculiari del sistema nostrano. Così anche si può dire di molti corsi di formazione al management culturale, spesso ottimi sotto il profilo teorico, un po' meno sotto quello pratico, soprattutto per quanto riguarda le istituzioni gestite dalle amministrazioni pubbliche.
Il volume presenta un'esperienza positiva controcorrente rispetto agli aspetti critici di quanto appena detto, maturata all'interno di una collaborazione istituzionale e operativa, realizzata tra il 2005 e il 2006, tra l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBC - Servizio Musei Beni culturali, diretto da Laura Carlini) e l'Università di Bologna (Gioca; Gestione e Innovazione delle Organizzazioni Culturali e Artistiche, direttore Luca Zan dal 2002 al 2008). Il corso *Organizzazione e gestione del museo: strategie di miglioramento*, il cui modulo di Project Management è stato tenuto da Ugo Bacchella (Presidente della Fondazione Fitzcarraldo di Torino) aveva come allievi funzionari di musei della Rete regionale e studenti del corso di laurea specialistica, generando in questo modo un insolito accostamento tra persone dotate di ricca esperienza sul campo e giovani studenti universitari.
L'attività didattica prevedeva la redazione e, ove possibile, la sperimentazione di progetti tesi al miglioramento gestionale e dei servizi dei musei della regione e a tal fine sono state costituite squadre miste *senior-junior*, che hanno prodotto elaborati di differente tenore e profondità.
La presentazione di questi studi è divisa in due sezioni. Nella prima ne sono illustrati sei, applicati effettivamente ai casi analizzati, nella seconda i sette che sono rimasti a livello di formulazione teorica. I primi sei sono riferiti ai seguenti beni: Parco della Terramara di Montale (Mo), Museo Civico Archeologico "G. Ferraresi" di Stellata di Bondemo (Fe), il Museo Archeologico Nazionale di Parma, il Museo della Bilancia di Campogalliano (Mo), il Museo Ravennate di Scienze Naturali "Alfredo Brandolini", il MAR - Museo d'Arte della Città di Ravenna. Gli altri sette progetti riguardano: il Museo Nazionale delle Arti Naïves di Luzzara (Re); i tre musei di Gonzaga, della città di Guastalla e "Il Correggio", in provincia di Reggio Emilia, per i quali si prefigura la costituzione di una "rete" direzionale e di servizi, questi ultimi proposti anche per i musei dei comuni di Galeata, Santa Sofia e Longiano, in provincia di Forlì-Cesena; le collezioni del Monte di Pietà (biblioteca, artistiche, archivi) e del Museo di Casa Barezzi di Busseto (Pr), la costituzione di una rete museale in Bassa Romagna (comuni di: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Sant'Agata sul Saterno e Russi - Ra); la promozione e la gestione di una rete di piccoli musei e collezioni nei territori dei comuni di San Giovanni in Persiceto, Pieve di Cento e delle Associazioni intercomunali di "Terre d'Acqua" e Reno Galliera; il progetto per il Museo della Scienza e della Tecnologia Contemporanea presso l'Università di Bologna. La diversità dei casi affrontati, tutti nell'ottica del miglioramento dei servizi offerti e dell'efficacia e fattibilità delle azioni previste permette di acquisire un'interessante panoramica delle variabili in gioco e di soluzioni innovative e praticabili, prossime alle esigenze di molte organizzazioni di questo settore. *(Emilio Cabasino)*

S. Dell'Orso, *Musei e territorio. Una scommessa italiana*, Mondadori Electa, Milano 2009, pp. 194, € 22,00.

Il titolo della pubblicazione riprende un leit-motiv ricorrente nella letteratura e nel dibattito odierno, teso a rivalutare il modello tipicamente italiano di "museo diffuso" e a sottolineare il legame inscindibile che lega questa istituzione al territorio di riferimento.
L'approccio di Silvia Dell'Orso, tuttavia, è originale, il taglio prevalente è ancora una volta (ricorderete *Altro che musei. La questione dei beni culturali in Italia* del 2002) quello dell'inchiesta. Il suo intento dichiarato, infatti, è di verificare «in che modo il concetto/metafora di "museo diffuso" si possa trasformare in logica operativa estesa all'intero Paese, in proposta operativa per integrare tutela e valorizzazione…».
Per questo alle analisi e alle riflessioni contenute nella prima parte ("Una storia italiana") seguono i racconti di dieci esperienze esemplari, illustrate nella parte centrale del libro ("Fatti di musei e di persone") attraverso informazioni di prima mano acquisite dai protagonisti, integrate da impressioni personali e verifiche in loco. Si passano così in rassegna i progetti e i bilanci, culturali e gestionali, dei Musei degli usi e dei costumi delle Genti di Romagna (Sant'Arcangelo di Romagna), della Gente tridentina (San Michele all'Adige), delle Genti d'Abruzzo (Pescara), del Museo dell'olio di Castelnuovo di Farfa, del Museo Guatelli di Ozzano Taro, del Museo della mezzadria di Buonconvento, dell'Ecomuseo Urbano di Torino, del Forte di Bard, del Museo del paesaggio padano della provincia di Cremona, del Centro etnografico della Civiltà palustre a Villanova di Bagnacavallo. La *mission* di questi musei - ecomusei o musei demoetnoantropologici - è dichiaratamente, naturalmente territoriale. Ma in che termini, invece, si può declinare il rapporto col territorio dei musei storico-artistici e archeologici, dei musei "nazionali" e di quelli "civici"?

SISTEMA MODUS

Ecco che, una volta soddisfatta l'esigenza di documentare progetti recenti e innovativi di musealizzazione della cultura, della tradizione locale, del paesaggio, l'autrice ritorna ad una riflessione generale di più ampio respiro, con l'aiuto di tre protagonisti della museologia italiana Andrea Emiliani, Daniele Jallà e Pietro Clemente. ("Ieri, oggi, domani. Tre conversazioni sulla relazione tra museo e territorio"). Ancora una volta la tecnica adottata è quella, giornalistica, dell'intervista, sorretta tuttavia, come non capita sovente, da una conoscenza approfondita delle tematiche affrontate. Impossibile ripercorrere il filo dei pensieri e delle esperienze richiamate, le ricostruzioni storiche e i richiami al dibattito internazionale, le proposte presenti nei densi interventi dei tre autori. Da esse si ricava comunque che il rapporto tra museo e territorio non è scontato e va costruito, quando possibile, caso per caso, riconsiderando la missione originaria del museo e le potenzialità che il suo patrimonio materiale e immateriale offre oggi in quanto rappresentazione della cultura e della vita locale e strumento di interazione con la società di cui fa parte.
Alla fine di questa lettura stimolante e interessante, l'apprezzamento per la vivace intelligenza dell'autrice si unisce, inevitabilmente, al rimpianto per la sua prematura scomparsa. *(Adelaide Maresca Compagna)*

R. Cappelli, *Punto e a capo. Abbecedario per i musei*, Mondadori Electa, 2009, pp. 157, € 9,00.

In un agile libretto, accattivante anche per la veste grafica essenziale e coloratissima, Rosanna Cappelli ripercorre con acutezza i successi e i punti critici registrati nella storia ultradecennale delle concessioni di servizi culturali, denominati alternativamente dalle tante - forse troppe - norme seguite alla famosa legge Ronchey (L. 4/93) "servizi aggiuntivi" o "servizi di accoglienza".
Senza alcuna indulgenza verso i vari soggetti implicati - soprintendenti, direttori di musei, imprese, sindacati, politici - né verso gli analisti del fenomeno, prevalentemente giuristi ed economisti, l'autrice fa giustizia di tanti luoghi comuni, a partire dall'enfasi spesso posta sullo straordinario apporto innovativo dei privati, fino alle paure ingiustificate dei tecnici dei beni culturali, timorosi di cedere segmenti importanti di sovranità sui temi cruciali della fruizione e dei rapporti con i visitatori.
L'evoluzione delle concessioni e lo sviluppo dei servizi nei musei sono descritti con equilibrio e senza far propri i vittimismi ricorrenti delle associazioni di concessionari. La visione si apre al complesso di riforme in gioco nel settore: riforme spesso annunciate più che realizzate (si pensi alla riorganizzazione e al miglioramento di produttività della pubblica amministrazione o al federalismo), riforme contraddette nei fatti (l'autonomia di alcune soprintendenze limitate poi dai "commissariamenti"), nuove forme gestionali, come le fondazioni, costruite talvolta a tavolino, senza preventive valutazioni e sperimentazioni. E su tutto la consapevolezza che la crescente fragilità del sistema pubblico, depauperato delle risorse economiche e professionali necessarie, non giova neppure al partner privato, chiamato spesso in modo improprio a sopperire alle falle, mentre l'ambiguità dei ruoli, particolarmente avvertita nella programmazione delle mostre, finisce col frenare la realizzazione di progetti di valorizzazione veramente innovativi.
I giovani, studenti e operatori dei beni culturali (cui è dedicata in particolare la seconda parte, impostata come abbecedario, parte forse un po' ripetitiva rispetto alle anticipazioni critiche della lunga introduzione), troveranno nel volume in modo semplice e discorsivo le informazioni utili, i richiami alle normative, le voci del dibattito, l'analisi di nuovi modelli (come il *project financing*, proposto spesso da Confcultura), le considerazioni emerse dalla commissione Montella (in particolare i sottogruppi coordinati rispettivamente dal giurista Marco Cammelli e dall'economista Stefano Baia Curioni) per migliorare questo sistema; un sistema che comunque resta ad oggi il più completo ed esteso esempio di collaborazione tra le soprintendenze e le imprese.
Gli addetti ai lavori apprezzeranno le riflessioni, spesso amare, di una persona direttamente coinvolta e quindi "di parte" (la Cappelli è responsabile della sezione Musei e Mostre di Electa, presente in ATI che gestiscono servizi di importanti strutture), che tuttavia non auspica un'abdicazione del governo pubblico dei beni culturali e non smette di sperare in una sempre migliore integrazione delle energie pubbliche e private "per rifondare una politica condivisa della gestione e della valorizzazione dei beni aperta a molteplici apporti della società civile, del mondo della formazione e di quello dell'impresa". *(Adelaide Maresca Compagna)*

Regione Toscana - Direzione generale Politiche formative, beni e attività culturali, *La parola scritta nel museo. Lingua, accesso, democrazia*, Atti del Convegno, Arezzo 17 ottobre 2008, pp. 108.

Non è per nulla scontato che gli atti di un convegno producano un insieme organico, una trattazione equilibrata dell'argomento prescelto. Questo agile volume, edito nella collana «Saper fare nei musei» della Regione Toscana, ci riesce, al punto da presentarsi come uno strumento utile di approfondimento per chiunque progetti la comunicazione scritta nei musei, in quanto denso di riflessioni teoriche e di esperienze concrete di grande interesse.
Daniele Jallà nell'introdurre la materia illustra tutti i termini della questione, richiamando le analisi presenti nell'ampia letteratura internazionale e le diverse angolazioni con cui è stata trattata: la classificazione in tipi e generi di testi, le regole della scrittura (chiarezza di linguaggio, concisione, pertinenza logica, composizione grafica, posizionamento, illuminazione), il rapporto fra le diverse forme di comunicazione scritta e orale, l'uso effettivo da parte del pubblico, etc.
Tutto questo avvertendo sulla necessità di considerare in via preliminare il particolare contesto in cui tale comunicazione si inserisce, vale a dire il *medium* museo: «uno spazio artificiale - per dirla con Pietro Clemente - programmato in funzione dell'occhio di persone che ne percorrono il campo visivo in posizione eretta». Uno spazio ove sono proposte "cose", ma nel quale si ricorre ad una pluralità di linguaggi "di seconda mano" che concorrono in modo fondamentale a definirne l'identità complessiva. Entro tale spazio anche i testi scritti hanno un carattere "scritto-visuale" (sono fatti per essere visti), una loro fisicità, oltre che dei contenuti.
Il dibattito, ripreso nel volume, sul peso da attribuire ai testi scritti risulta d'altra parte ancora aperto: didascalie, schede, pannelli non sono considerati da tutti come il *principale* mezzo di comunicazione.
Alcuni relatori, con lo sguardo rivolto soprattutto alle pinacoteche d'arte antica o alle collezioni d'arte contemporanea, mettono in guardia da un eccesso di scrittura nei musei (il "virus della spiegazione") richiamando l'importanza dell'emozione legata alla bellezza delle visioni e ai simboli (Alessandra Mottola Molfino), e si chiedono se effettivamente il linguaggio della comunicazione scritta sia il più democratico, dato che impone un'interpretazione e richiede la fatica di adeguarsi ad una cultura alta ed altra (Marisa Dalai Emiliani). La leggibilità del museo d'arte, come di una mostra, e la sua forza di attrazione dipende per loro soprattutto dall'equilibrio fra ordinamento e allestimento, tra le collezioni e gli spazi architettonici.
Altri invece ribadiscono che la comunicazione scritta è necessaria, anche nei musei d'arte contemporanea ove il compito di coinvolgere i 'non addetti ai lavori' può essere addirittura più difficile. Marina Pugliese illustra il caso esemplare della Tate Modern di Londra, ove l'esposizione, basata su criteri tematici e diacronici e non cronologici, è accompagnata da un sistema di comunicazione integrato, impostato su vari livelli, con tagli e linguaggi diversi, al fine di raggiungere efficacemente tutti gli utenti.
Nei piccoli musei etnografici la scrittura può assumere poi diverse valenze, come evidenzia dal suo angolo visuale Vincenzo Padiglione («scrittura come progetto, scrittura come esplicazione, scrittura come doppia descrizione, scrittura come palinsesto»).

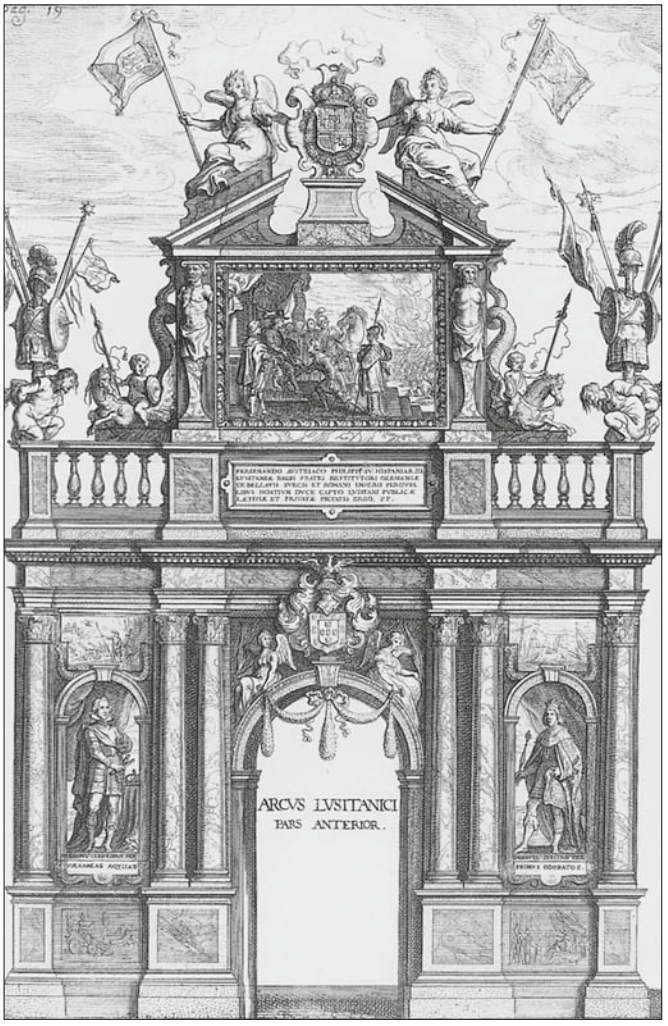

In definitiva molte indagini basate sull'osservazione del comportamento dei visitatori, richiamate da Paola Rodari, confermano che la parola scritta è importante, in particolar modo nei musei "narrativi" e nei musei scientifici, soprattutto se riesce a trasmettere velocemente delle informazioni, degli argomenti di discussione e di confronto (ripresi poi, come si è riscontrato, nei dialoghi all'interno del gruppo familiare o fra amici), attivando un rimando continuo ("jonglage" palleggiamento, lo definisce Anne-Sophie Grassin) fra il testo letto - i particolari che evidenzia, le azioni che suggerisce, le connessioni che evoca - e l'oggetto reale.
Dal momento che il museo non è un libro e la scrittura museale non può adottarne le forme (come dichiarano tutti gli autori concordemente), una volta individuato il peso da attribuire alla parola scritta nella visione complessiva del museo, il problema consiste nel selezionare i contenuti da trasmettere (sacrificandone alcuni) e nello scegliere il linguaggio più efficace. Su questi aspetti possono fornire un valido aiuto specialisti di diverse discipline, dalle scienze del linguaggio a quelle dell'informazione e della comunicazione, dalle scienze cognitive alla sociologia, all'informatica. Nei diversi interventi pubblicati si trova effettivamente una eco delle particolari sensibilità e competenze. In merito alle tecniche di scrittura, ad esempio, un'équipe di linguisti dell'Università di Pisa ci mostra una concreta applicazione, presentando i testi per i pannelli del Museo di Storia naturale della Certosa di Calci nella forma inizialmente proposta dai curatori e in quella da essi semplificata e corretta.
Molti problemi naturalmente restano aperti, soprattutto nella ricerca di un equilibrio tra ostensione e parole, né si possono proporre misure e standard validi per tutti i musei, come avverte Claudio Rosati nella sua postfazione. Non resta che cercare di assumere «un'etica che si fondi sul principio dell'onestà delle parole come della loro assenza», consapevoli della responsabilità che ci si assume nei confronti del pubblico. *(Adelaide Maresca Compagna)*

S. Bodo, K. Gibbs, M. Sani (a cura di), *I musei come luoghi di dialogo interculturale,* MAP for ID, Dublino 2009, pp. 111.

Il dialogo fra le diverse culture si configura sempre più come una sfida, difficile ma ineludibile, del nostro tempo e i musei in vari paesi europei stanno sperimentando metodi e iniziative per favorirlo, attraverso la reciproca conoscenza, la sensibilizzazione delle comunità interessate, l'educazione dei cittadini alla comprensione e al rispetto per la diversità.
Il progetto europeo MAP for ID, *Museums as places for intercultural dialogue* - coordinato dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna - di cui dà conto questo volume si ricollega a precedenti iniziative legate all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e, in particolare, ad un altro progetto europeo finanziato nell'ambito del programma Socrates Grundtwig, *Museums Tell Many Stories* (2005-2997), che ha riguardato la formazione del personale che si occupa di mediazione culturale proprio sui temi dell'interculturalità, utilizzando le collezioni e le "storie" che quegli oggetti raccontano.
La pubblicazione raccoglie sia le riflessioni maturate nel corso del progetto sviluppato negli anni 2008-2009, sia una sintetica descrizione delle trenta esperienze realizzate in musei italiani (Torino, Bologna), olandesi, spagnoli e ungheresi (per una visione completa dei materiali prodotti si veda www.mapforid.it).

SISTEMA MODUS

Particolarmente interessanti le linee guida che i *partners* hanno indicato quali parametri ideali per la progettazione e lo sviluppo dei progetti pilota. Esse fanno tesoro, come evidenzia Simona Bodo nel suo intervento, delle conoscenze acquisite grazie alle analisi condotte nel 2007 da ERIcarts Institute per conto della Commissione Europea, D.G. Educazione e Cultura, e ad altre indagini effettuate in tempi recenti in Italia e in Europa. *(Adelaide Maresca Compagna)*

F. Ago, *Musei citati. L'idea di museo nella letteratura contemporanea*, Felici Editore, Ghezzano (Pi) 2009, pp. 247, € 13,50.

Nulla togliendo all'emozione di visitare realmente un museo, Fabrizio Ago con questo libro intende suscitare altrettanta emozione facendoci visitare i musei tramite alcune pagine di letteratura. Si apre così al lettore una antologia di oltre 220 brani scritti negli ultimi venti anni che, anche solo brevemente, hanno descritto esperienze, ricordi o riflessioni sul museo. Tale ricerca antologica, come viene precisato, non pretende di essere esaustiva, ma si può considerare piuttosto "*una sorta di sondaggio a campione*" della letteratura di tutti i tipi: narrativa, saggistica (non di settore), letteratura di viaggio, poesia e testi teatrali; includendo inoltre interviste a personaggi famosi, articoli o rubriche di giornale, lettere ai direttori dei giornali, frasi appuntate sul libro delle firme dei musei, etc. Volutamente sono escluse da tale raccolta le pubblicazioni di settore poiché, avendo finalità didascaliche, non rispondono pienamente agli obiettivi della ricerca. Infatti, l'autore vuole cogliere dalla sommatoria di questi brani e da una loro lettura incrociata, se a scriverli non sono gli "addetti ai lavori", i segnali della profonda trasformazione del concetto di museo e dimostrare, in ultima analisi, quanto tale istituzione gradualmente e spontaneamente sia ormai entrata a pieno titolo nel nostro quotidiano. Testimonianze di museologi, museografi, storici e critici d'arte, nonché artisti, progettisti di musei ed economisti della cultura, sono citate solo quando, spogli del loro sapere, essi descrivono come ricordi di gioventù le loro prime esperienze in un museo oppure quando parlano del museo per rafforzare un concetto diverso o per approfondire tutt'altra tematica.
Il libro colpisce per la particolare sapienza con cui è stata messa assieme una congerie incredibilmente diversa di autori (da Baricco a Michelle Obama, da Giulio Tremonti a Zygmut Bauman) e per la capacità di cogliere e sintetizzare, aldilà dei diversi generi, il punto di incontro tra pratica museale e letteratura. *(Maria Laura Vergelli)*

Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici MiBAC, *Il patrimonio museale antropologico. Itinerari nelle regioni italiane: riflessioni e prospettive*, Gangemi Editore, Roma 2008, pp. 480, € 48,00.

In questo volume sono presentati i risultati di un'indagine ricognitiva dei musei etnoantropologici in Italia. Tale indagine, preceduta già da due edizioni (pubblicate nel 2002 la prima e nel 2004 la seconda), è aggiornata al dicembre 2007 e si è resa necessaria a seguito del considerevole incremento che i musei etnoantropologici hanno registrato in questi ultimi anni.
La pubblicazione mette in evidenza l'estrema eterogeneità di tale universo museale, sia per ente promotore che per contenuti del museo. I musei etnoantropologici infatti, nati dalla volontà di fissare e valorizzare le radici identitarie di una comunità o di un luogo, sono istituiti prevalentemente ad opera degli enti locali (Regioni, province, comuni), che in tal modo si dotano di un ulteriore strumento per inserirsi nel turismo culturale, ma non mancano istituti museali promossi dallo Stato o dai privati. Ulteriore elemento di varietà è dato inoltre dai contenuti del museo (si passa infatti dai musei della civiltà contadina, ai musei incentrati su generi alimentari o prodotti artigiani caratteristici del luogo oppure a musei dedicati a mestieri oggi in disuso o scomparsi).
Il testo è suddiviso per regioni ed è composto da differenti saggi; alcuni trattano la storia e le vicende della museografia etnografica di quella regione, altri incentrano la riflessione sulle problematiche che caratterizzano tali musei, altri ancora si soffermano sulla descrizione di alcune istituzioni in particolare. Ciascuna regione è corredata da un elenco dei musei etnoantropologici presenti nel territorio. Tali elenchi, non del tutto simili fra loro, indicano in maniera sintetica: le generalità del museo (titolo, comune e provincia di appartenenza), la descrizione dei contenuti e un accenno alle fonti da cui si traggono le informazioni. Per ultimo sono riportate delle annotazioni di carattere generale, molto difformi da regione a regione, sulle singole istituzioni museali. *(Maria Laura Vergelli)*

Istituto Centrale per il Catalogo e la documentazione MiBAC, *Vestimenti antichi e contemporanei. Scheda VeAC e Lemmario,* Roma 2010.

Il volume presenta la nuova scheda di catalogo dell'abito antico e contemporaneo e la guida lessicale per la compilazione delle singole voci.
Come sottolinea Roberto Cecchi nella sua prefazione, si tratta di uno strumento complesso «che si propone di dare sistematicità, per la prima volta, allo studio di temi come la moda, le arti decorative e il costume, che siamo abituati a guardare attraverso la lente deformante delle categorie dell'effimero e del superfluo»: «beni culturali che oggi non si configurano solo come "cose d'arte" - aggiunge Laura Moro, direttrice dell'ICCD - ma anche come "testimonianza materiale avente valore di civiltà"».
In effetti negli ultimi anni sta crescendo sempre più l'attenzione verso questo patrimonio - materiale e immateriale - che nelle sue forme più elevate raggiunge livelli d'arte, ma che in ogni caso documenta la storia del costume e una tradizione artigianale e creativa che costituisce anche e un settore di produzione particolarmente significativo per il Paese. Basti pensare alla musealizzazione di antiche collezioni, all'esposizione delle creazioni di grandi sarti del nostro tempo (da Capucci a Valentino), alla presentazione nelle sedi di spettacolo di costumi teatrali, memorie tangibili di allestimenti memorabili e di grandi interpreti del passato, ma anche al recupero e alla valorizzazione degli "Archivi della Moda" del '900, attraverso un progetto nazionale coordinato dall'Associazione archivistica italiana e dalla Direzione generale degli archivi con il concorso di numerose istituzioni.
La pubblicazione qui segnalata costituisce l'approdo di un lungo lavoro, portato avanti dalla Commissione nazionale per la tutela e la valorizzazione delle arti decorative, della moda e del costume, istituita da Antonio Paolucci nel 1996 e composta da Cristina Aschengen Piacenti (Presidente), Alessandra Mottola Molfino, Sandra Pinto, M. Luisa Polichetti e Bonizza Giordano Aragno. Il tema della moda e del costume è stato affidato in particolare al sottogruppo composto dai funzionari del Ministero Giovanna Damiani, Elisabetta Giffi e Giovanna Piantoni affiancate da tre esperte esterne, Grazietta Butassi, Roberta Orsi Landini, Thessy Schoenholzer.
La documentazione tecnica pubblicata nel volume è preceduta da contributi di alcuni componenti del gruppo e di direttori di importanti musei: Caterina Chiarelli (Galleria del Costume di Palazzo Pitti), Mariastella Margozzi (Museo Boncompagni Ludovisi), Stefania Massari (Istituto centrale per la demoetnoantropologia) e accompagnata da una guida alla compilazione delle schede catalografiche. La cura editoriale è di Laura Ximenes che, come riconosciuto da tutti, ha svolto in qualità di Segretaria della Commissione un paziente, prezioso lavoro di raccordo tra persone e istituzioni. *(Adelaide Maresca Compagna)*

Associazione Civita, *L'archeologia e il suo pubblico*, Giunti, Firenze 2009, pp. 110, € 18,00.

La prima parte del volume curato da Adriano La Regina illustra i risultati della ricerca condotta dal Centro Studi di Civita, ora intitolato al compianto segretario generale "Gianfranco Imperatori".
Dopo aver indagato negli scorsi anni il pubblico dell'arte contemporanea, Massimo Misiti e Ilaria Basili si sono soffermati questa volta sul profilo socio-demografico e le modalità di consumo culturale dei visitatori dei musei e delle aree archeologiche italiane.

La ricerca ha interessato sette tra le realtà nazionali più significative: l'area archeologica di Paestum, i Musei archeologici nazionali di Napoli e Firenze, i musei nazionali etruschi di Villa Giulia e di Cerveteri, i Musei Capitolini e i Mercati di Traiano. Le informazioni, raccolte attraverso questionari compilati da un campione significativo di visitatori (1.500 quelli complessivamente raccolti), offrono nuovi elementi di riflessione e ulteriori conferme sulla tipologia di pubblico e sul grado di soddisfazione, che risulta in generale piuttosto alto.
In due musei, Capitolini e Villa Giulia, è stata anche applicata la metodologia dell'*indagine osservante* che ha consentito di rilevare (per un campione di 61 individui) modalità di visita, percorsi, tempi di permanenza nelle sale, indici di attrazione e trattenimento dinanzi alle opere esposte e ai pannelli esplicativi. Su questi punti gli autori si soffermano analiticamente, evidenziando puntualmente le criticità e suggerendo possibili innovazioni nei singoli contesti studiati.
L'osservazione dei visitatori, che è stata finora scarsamente praticata in Italia, ha una consolidata tradizione nei paesi anglosassoni, ove è stata sperimentata fin dagli inizi del Novecento. Alessandro Bollo, nel suo saggio, ricorda gli studi e le applicazioni sul campo, che hanno utilizzato tecniche via via più avanzate, dalle fotografie e riprese video degli inizi ai nuovi sistemi automatici di tracciatura dei percorsi.
La seconda parte della pubblicazione raccoglie saggi di autorevoli archeologi, professori universitari e direttori di musei (Andrea Carandini, Louis Godard, Alessandro Roccati, Eleni Vassilika, Wolf-Dieter Heilmeyer) intorno al tema "Comunicare il mondo antico".
A conclusione della rassegna, Marina Cipriani presenta le forme di comunicazione adottate, con tecniche innovative e interattive, per il Museo Narrante di Paestum, relativo al santuario di Hera al Sele; Albino Ruberti e Marco Falciano illustrano il progetto di comunicazione e didattica realizzata dalla società in house del Comune di Roma - Zètema Progetto Cultura S.r.l. - nel Museo dei Fori imperiali-Mercati di Traiano. *(Adelaide Maresca Compagna)*

M. De Luca e V. Galloni (a cura di), *Volontariato e patrimonio culturale in Italia: strategie ed esperienze*, La Mandragora, Imola (BO) 2010, pp. 119.
C. Da Milano, K. Gibbs e M. Sani (a cura di), *Il volontariato nei musei e nel settore culturale. Un manuale europeo*, Imola (BO) 2010, pp. 103.

Il tema affrontato da queste pubblicazioni è il volontariato nel settore culturale - in ambito italiano la prima ed in quello europeo la seconda - per fornire, attraverso la ricerca, i casi di studio e gli esempi di buone pratiche, uno strumento utile ai professionisti delle istituzioni culturali che intendono approcciarsi per la prima volta al mondo del volontariato, a chi già lavora da tempo con i volontari oppure a chi opera come volontario nel patrimonio culturale. Entrambe le pubblicazioni rappresentano alcuni degli esiti del progetto europeo *Il volontariato nel settore culturale*, svolto nel biennio 2007-2009 e finanziato nell'ambito del programma per l'apprendimento permanente dell'Unione Europea, sottoprogramma Grundtvig. Tale progetto, che nasce sulla scia di un sempre maggior riconoscimento dei volontari all'interno degli istituti culturali, si pone l'obiettivo di contribuire allo sviluppo e alla diffusione di qualsiasi forma di volontariato nell'ambito della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale, da sempre considerato dall'UE un settore strategico grazie al quale favorire l'integrazione fra i diversi popoli e culture d'Europa.
Il manuale italiano definisce le coordinate di riferimento delineando la storia del volontariato culturale in Italia, sia da un punto di vista storico che normativo, e avviando alcune riflessioni sul reclutamento dei volontari, la formazione, la valutazione dei progetti, etc. La seconda parte è invece dedicata ad approfondire le attività che in tale ambito sono svolte in due regioni (Emilia-Romagna e Lazio) attraverso alcuni casi di studio. Un capitolo a parte è dedicato al Servizio Civile Nazionale che, se pur non paragonabile ad una attività di volontariato vera e propria, costituisce un fenomeno particolarmente diffuso negli istituti culturali.
Il manuale europeo analizza il fenomeno identificando le diverse forme di volontariato e i settori di attività in cui i volontari operano nei paesi partner del progetto (oltre all'Italia, Slovenia, Austria e Regno Unito) e mette in luce anche alcune delle principali tendenze in Europa del volontariato nel settore culturale attraverso l'esempio di alcune buone pratiche. *(Maria Laura Vergelli)*

V. Cazzato (a cura di), *Atlante del giardino italiano 1750-1940. Dizionario biografico di architetti, giardinieri, botanici, committenti, letterati e altri protagonisti*, Ufficio Studi MiBAC, 2 voll., Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2009, pp. 1.200, € 100,00.

L'*Atlante del giardino italiano* si pone sulla scia dell'analogo progetto francese *Créateurs de paysages et de jardins en France* - coordinato da Michel Racine - che nel 2001 e nel 2002 ha portato alla pubblicazione di due volumi: il primo dal Rinascimento al Settecento; il secondo dall'Ottocento ai nostri giorni.
L'*Atlante* non ha inteso tuttavia "imitare" il modello francese. Obiettivo primario, infatti, non è stato solo quello di delineare i profili biografici di alcuni personaggi "illustri", ma di andare anche alla ricerca di quelle figure "minori" che hanno operato a vari livelli nella costruzione di un giardino. Le professionalità verso le quali ci si è indirizzati sono state le più varie, includendo architetti e giardinieri, autori di opere presenti in un giardino (fontanieri e idraulici, scultori di cicli di statue, artefici di significativi elementi di arredo), committenti "illuminati", letterati (consulenti, autori di importanti opere, eruditi, trattatisti).
Questo scavo in profondità ha indotto il curatore, Vincenzo Cazzato, a circoscrivere l'ambito cronologico agli anni compresi fra il 1750 e il 1940: all'incirca, dalla realizzazione del parco della Reggia di Caserta, "canto del cigno" del giardino barocco italiano, fino alla seconda guerra mondiale. Sono stati presi in esame anche alcuni "stranieri" che hanno operato in Italia: un repertorio di circa 1.500 voci utile sia agli studiosi, sia agli appassionati di giardini.
Si è dato intenzionalmente ai due volumi il titolo di *Atlante del giardino italiano* - lasciando nel sottotitolo il termine "Dizionario" (*Dizionario biografico di architetti, giardinieri, botanici, committenti, letterati e altri protagonisti*) - in quanto, rispetto a un tradizionale Dizionario, è facile cogliere alcune evidenti anomalie. In primo luogo la lunghezza delle schede, che non sempre corrisponde all'importanza del personaggio; una scelta fatta anche nell'ottica di una valorizzazione di figure poco note. In secondo luogo, la ripartizione regionale, che rispecchia l'organizzazione dei vari gruppi di ricerca.
In appendice troviamo alcuni poeti, scrittori e romanzieri che nelle loro opere non solo hanno offerto significative descrizioni di giardini, ma hanno espresso anche una loro "idea di giardino".
L'*Atlante*, promosso dall'Ufficio Studi del Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Comitato nazionale per lo studio e la conservazione dei giardini storici e con l'AIAPP, ci propone un viaggio ideale attraverso le regioni d'Italia; sia in quelle nelle quali il giardino è stato oggetto di studi e di ricerche capillari, sia in altre finora meno indagate. Il volume va ad aggiungersi ad altri studi sul giardino curati da Vincenzo Cazzato e promossi dall'Ufficio Studi a partire dal 1989: *Tutela dei giardini storici: bilanci e prospettive* (sul dibattito teorico che ha preceduto e seguito l'approvazione della Carta di Firenze dei giardini storici), seguito tre anni dopo (1992) dall'*Atlante del patrimonio vincolato* (sulle ville, i parchi e i giardini dotati di pregio storico-artistico). È stata poi la volta de *La memoria, il tempo, la storia nel giardino italiano fra '800 e '900*, con il quale si è iniziato a costruire, attraverso tasselli significativi, una storia del restauro dei giardini. *Ville e giardini italiani. I disegni di architetti e paesaggisti dell'American Academy in Rome* ha portato infine alla pubblicazione della più importante campagna di rilevamenti che sia stata mai condotta su questa tipologia di beni nel periodo fra le due guerre. *(Adelaide Maresca Compagna)*

SISTEMA MODUS

(MOD-BP-09-105-091) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.